LEZIONI

DI

DIRITTO CANONICO

PUBBLICO E PRIVATO

CONSIDERATO IN SÈ STESSO

E SECONDO

L'ATTUAL POLIZIA DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

PER

MONSIGNOR SALZANO

DELL'ORDINE DE' PREDICATORI

VESCOVO DI TANES E CONSULTORE DI STATO ec.

NONA EDIZIONE

Corretta, migliorata, ed accresciuta di novelle aggiunzioni dello stesso Autore.

Volume Primo.

NAPOLI

PRESSO SAVERIO GIORDANO

Vico Sansevero a S. Domenico Maggiore n.° 15 e 16

1856.

Nos infrascripti, Reverendissimi Patris Dominici Buttaoni Sacri Palatii Apostolici Magistri jussibus obsequentes, opus, cui titulus *Lezioni di Diritto Canonico pubblico e privato considerato in sè stesso, e secondo l'attual polizia del regno delle Due Sicilie*, a clarissimo viro P. Thoma Michaele Salzano Ordinis Praedicatorum Neapoli editum, *legimus atque accurate perpendimus*, nihilque prorsus in eo deprehendimus, quod vel catholicae fidei, vel morum doctrinae adversetur. In quorum fidem has dedimus litteras manu nostra subscriptas. Romae III. Idus Octobris Anno MDCCCXLII.

JOSEPHUS MARIA GRAZIOSI, THEOLOGIÆ DOGM. IN SEMIN. ROMANO ET COLLEGIO URBANO PROFESSOR.

ANNIBAL CAPALTI IN ROMANO ARCHIGYMNASIO JURIS CANONICI PROFESSOR.

LEZIONI

DI

DIRITTO CANONICO

LIBRO ISAGOGICO

PARTE PRIMA

SULLE LEGGI ECCLESIASTICHE IN GENERALE

LEZIONE PRIMA

IDEA GENERALE DEL DRITTO CANONICO.

La Religione è il legame, che strigne la creatura ragionevole col suo Autore. Deve Ella proporzionarsi a tutte le facoltà dell'uomo, per sodisfarne i bisogni, e dirigerle a quel fine, cui furono da Dio destinate. E però costa la medesima di Dogmi, di Morale, e di Culto. Col dogma istruisce l'intelletto in tutto ciò, che debba credere; con la Morale parla al cuore, e gli fa sentire qual sia la regola delle sue azioni; e finalmente col culto gl'insegna il modo più convenevole per onorare il suo Creatore. Ciascuna di queste tre cose presa separatamente, non è più una Religione, come l'intelletto, il cuore, ed il corpo, considerati separatamente, non sono l'uomo. Dogmi senza culto e senza morale non sono che opinioni filosofiche; una morale senza dogmi e senza culto non è che o una legge arbitraria, o consigli sprovvisti di sanzione, un culto senza morale e senza dogmi non è che uno spettacolo di feste e di vane cerimonie, ed il concepire una religione senza morale, una religione senza culto sarebbe lo stesso che concepire una manifesta contraddizione. Per formare una religione bisogna dunque che i dogmi, la morale, ed il culto uniti assieme e dipendenti l'uno dall'altro, facciano un tutto indissolubile. Noi, lasciando a' Dommatici il Dogma, e agli Autori della Morale l'occuparsi di questa, c'intratterremo nel presente trattato a divisare tutto ciò che risguarda il Culto, e che forma la parte estrinseca della Religione. É questo l'oggetto del Diritto Canonico, del quale noi imprendiamo a scrivere a vantaggio de' nostri allievi.

Questa parte così essenziale della Religione che professiamo, non altrimenti che la parte dogmatica, non isfuggì agli occhi della Chiesa fin da' primitivi suoi tempi. Imperocchè siccome le opposizioni degli eretici i quali malamente interpetravano il senso delle Scritture, e foggiavano efimere tradizioni, diedero alla Chiesa motivo di maggiormente sviluppare il domma cattolico, così le contese in fatto di giurisdizione, i dubbi in materia di disciplina, che ne' fedeli insorgevano, diedero motivo che successivamente si facessero de' canoni indiritti a dissiparli. A questo si aggiunga che uscita la Chiesa dalle catacombe, ove era stata cacciata dalle persecuzioni de'Cesari Latini, dovendo spiegare più nobilmente la maestà de' suoi riti, facea mestieri che con canoni opportuni fosser questi regolati. Ecco i motivi perchè successivamente si vide in diversi concilii emanar canoni, co' quali si ordinava la Ecclesiastica disciplina, e che specificano la prima epoca del diritto Canonico universale, che noi chiamiamo *epoca de'collettori*: allora fu che valenti uomini comparvero nella greca e nella latina Chiesa, che questi canoni in diversi codici riunirono, e che o divisi in ragion di tempo, o per ordine di materia così disposti ed ordinati, come in un corpo solo, il codice formarono della Chiesa universale; ma di queste collezioni de' canoni parleremo a lungo nella seconda parte di questo libro primo. Se non che facea mestieri che non pur si riunissero in collezioni gli antichi canoni, ma che questi a dismisura moltiplicatisi, dotte esposizioni si presentassero a bene intenderli, a comprenderne il vero senso, ed a saperne fare la conveniente applicazione. Tanto infatti fu eseguito presso i Greci da Giovanni lo scolastico, da Fozio, da Zonara, e da Balsamone, e presso i Latini da Graziano, da Incmaro Remense, dal Turriano, dal dottissimo Arcivescovo Antonio Agostino, e da altri moltissimi dotti ed eruditi scrittori; e formano questi la seconda epoca del dritto Canonico, che noi chiamiamo *epoca degli spositori*. Siegue finalmente la terza epoca, che può dirsi *l'epoca dei controvertisti*; giacchè l'eresie insorte di Wicleffo e di Hus, i principî di opposizione verso la Santa Sede manifestatisi ne'concilî di Costanza, e di Basilea, il seguìto Protestantismo, e finalmente la setta giansenistica, accesero negli ultimi quattro secoli a noi vicini gravi controversie tra Cattolici e Protestanti, tra Cattolici e Giansenisti, tra Cattolici e Cattolici sulle appellazioni, sul matrimonio, sulle forme dell'Ecclesiastico reggimento, sull'autorità del Papa, ed in mezzo a queste controversie rifulse mai sempre il lume della verità per le dottissime penne dei Torrecremata, dei Gaetani, de' Tommasini, de'Mamachi; nel mentre che i Protestanti Carpzovio, Brunneman, Boemero, ed i Giansenisti Pithou, e Van-Espen anche combattendo la verità, contribuirono dall'altra parte ad illustrar co' loro lumi la Ecclesiastica giurisprudenza.

A questa terza epoca rapportar dobbiamo le diverse istituzioni, che compendiarono la dottrina canonica, e la posero a portata

de' giovani studiosi della Ecclesiastica giurisprudenza. Ciascuno scrisse secondo lo spirito di quella comunione alla quale era addetto. Noi, a prescindere dalle diverse istituzioni ordinate da Protestanti, e che tutto per l'ordine e per lo stile furon superate da quelle del Boemero, distinguiamo le altre tutte che più da vicino ci risguardano in doppia classe.

Alcune sono state scritte nello spirito di quel partito, che ha tanto agitata la Chiesa in questi ultimi tempi, e che sotto il nome comprendesi di Giansenismo. I loro Autori, animati dallo spirito di novità, si sono scagliati contro le più sante istituzioni della Chiesa Cattolica, ne hanno vituperati i punti più essenziali risguardanti la disciplina, e volendo livellare tutte le altezze nella Ecclesiastica società, ne hanno confusa la pubblica Gerarchia. Così appo noi il Cavallari seguitando le tracce di Van-Espen, di Febronio, di Eybel, e di altri Autori, le cui opere meritamente, come anticattoliche, sono state condannate dalla Santa Sede, ne ha ripetuto gli errori, i quali ricevuti in buona fede da uomini per altro pii, han non poco contribuito ad alterare le loro idee; a tal che, se avesser questi applicati in tutta la estensione quei principî, e se fossero stati sforniti di una forte dose di Religione, si sarebber veduti, lor malgrado, spinti nel più aperto Protestantismo. È stato questo il primo scoglio che noi abbiamo voluto evitare nel nostro diritto Canonico. Che anzi, animati dall'ardente zelo di contribuire con le nostre povere forze al bene di quella Religione che ci gloriamo di professare, senza spirito di partito, e senza abbandonarci alla illusione di una fantasia riscaldata, abbiamo procurato sul fondamento delle Scritture, che ci spiegano le intenzioni del Divino fondator della Chiesa, sopra fatti poggiati nella più rimota antichità, e col lume della retta ragione così stabilire le nostre teorie nella spiegazione dell'Ecclesiastica Gerarchia, che in vece di rompersi, maggiormente si stringesse quel nodo, che tutti i fedeli legar deve al centro dell'Ecclesiastica unità.

Altri scrittori di profonda erudizione e di sana dottrina con più saggio accorgimento hanno atteso da altra parte a compilare le loro Istituzioni fondate su di sodi principî, ed atte non poco a stabilire le buone dottrine della Canonica scienza, come il Lancellotto, il Gravina, il Fimiani, e ultimamente Monsignor Devoti, il quale oltre il Diritto Canonico universale, opera pregiatissima, che ci duole l'animo esser rimasa incompiuta, compilò benanche le sue dotte istituzioni. Ma senza derogare al merito esimio di così degni scrittori, le loro opere non possono essere per noi soddisfacenti in ciò, che risguarda il nostro diritto municipale, giusta i Concordati stabiliti tra la Santa Sede e'l nostro Regno, e secondo le moltiplici successive disposizioni, che trovansi riunite in più parti: disposizioni, che ignorar non deve un Canonista, siccome saper deve, anzi si esporrebbe al ridicolo quel giureconsulto, il quale appieno versato nel diritto Romano, ignorasse poi il Codice vigente, le leg-

gi, e i Decreti che lo han seguito. Tutte queste abbiamo noi distribuite per ordine di materie, ed istoricamente aggiunte a ciascun capo lu opportune annotazioni, siccome l'uopo il richiedeva.

Anzi, acciocchè quella Ecclesiastica giurisdizione, che in forza degli ultimi Concordati è ormai rimasta al poter della Chiesa non andasse in disuso, come si osserva in alcune Diocesi del Regno, ove le Curie o non sono regolarmente istituite, o non conoscono appieno le loro facoltà, o conoscendole manca loro la pratica per applicarle, ci siam prefissi nell'ultima parte di quest'opera dare un cenno sulla pratica Curiale, e tanto dirne, che possa bastare ad istituir pienamente, od a far conoscere almeno i fonti per una maggior dilucidazione a chiunque, in forza del suo ministero, voglia dare opera a cosiffatte funzioni.

Così divideremo la nostra opera in quattro libri. Il primo di essi conterrà le idee generali, che risguardano il diritto pubblico Ecclesiastico, e più particolarmente ancora il diritto privato; ed è perciò che lo abbiamo chiamato Isagogico, o sia Preliminare. Esso sarà diviso in due parti. Nella prima considereremo la natura dell'Ecclesiastica società, del potere che la regola, e del modo col quale da lui si esaminano le leggi; quindi terrem parola della natura di queste leggi, e poi delle Costituzioni Pontificie, de' Rescritti, de' Decreti Conciliari ec. non che dell'attuale istituzione della Curia Romana nelle diverse Congregazioni de' Cardinali; e finalmente della pubblicazione delle leggi Ecclesiastiche, e del *Regio Exequatur*, del quale, risalendo sempre nelle nostre discussioni all'origine delle cose, osserveremo il principio, i progressi, e l'uso di esso. La seconda parte abbraccerà tutte le collezioni del diritto antico, nuovo, e novissimo così della Greca, come della Latina Chiesa, non che le diverse modificazioni, che questo diritto ha patito in forza de' Concordati; avrem quindi motivo di dare un cenno sulle diverse vicende, e sullo stato attuale del diritto Canonico nelle diverse nazioni di Europa, per fermarci ad osservarlo più distesamente nelle diverse dinastie, che han governato il nostro Regno, e specialmente nella vigente, in forza del Concordato del 1818, e dell'ultima convenzione tra il passato Pontefice Gregorio XVI ed il nostro Sovrano Ferdinando II, che trascriveremo interamente, col dare in ultimo tradotta la Bolla di Benedetto XIII che ristaurando e prescrivendo limiti al Tribunale detto della Monarchia in Sicilia, farà conoscere quale altra modificazione abbia colà ricevuto il nostro Ecclesiastico diritto.

Seguendo di poi la divisione usata dal Diritto Romano in persone, cose, e giudizî, tratteremo delle persone nel secondo libro, e questo anche divideremo in due parti, osservando nella prima ciò che tutte le persone Ecclesiastiche hanno di comune, e nella seconda, quello che a ciascuna più particolarmente s'appartiene. Avremo quindi occasione di ponderare in quella i loro diritti e doveri, le loro immunità, i loro privilegî, le loro funzioni, il loro

celibato, tanto acremente combattuto in questi ultimi tempi; ed in questa le diverse persone che compongono la Ecclesiastica società, e con ordine e distintamente del Clero secolare e regolare, giusta il diritto comune, ed il nostro municipale.

Le Cose formeranno il soggetto del libro terzo; e siccome si distingnono in sacre e profane; così non altrimente che gli altri libri, sarà questo pur diviso in due parti. Parleremo nella prima dei Sacramenti, e specialmente dell'Ordine e del Matrimonio, ponderando in quello le disposizioni concernenti al sacro Patrimonio, giusta l'ultimo Concordato, ed i posteriori decreti, e considerando sempre questo sotto il doppio rapporto della legge Canonica e Civile. E nella seconda parte, dopo aver parlato sulle Amministrazioni Diocesane, ci fermeremo a trattare de' Beneficî, ampia materia per un Canonista.

Finalmente il quarto ed ultimo libro tratterà de' giudizî. Diviso anch'esso in due parti, nella prima, dopo aver data un'idea precisa dello stato attuale della giurisdizione Ecclesiastica nel nostro Regno, giusta gli ultimi Concordati, farem conoscere come questa esercitar si dovesse, e quindi parleremo delle Curie Ecclesiastiche, delle persone che le compongono, del modo d'istituire un giudizio, e di formare un processo: a dir breve, di tutto ciò che concerne alla procedura dell'Ecclesiastico reggimento. E nella seconda terrem parola dell'oggetto di questi giudizî, cioè de' delitti e delle pene. Ed è questa la divisione generale di questa nostra trattazione di diritto Canonico — Resta in ultimo dir qualche cosa sulla sua utilità.

La scienza de'sacri canoni è sommamente necessaria non pure a'Teologi, de'quali è proprio lo studio della religione di cui sono i ministri, ma ancora a' pubblicisti e giureconsulti, i primi perchè dovendo discettare su' diritti del sacerdozio e dell'impero, conoscer debbono a perfezione qual fosse l'origine, quale la forma dell'Ecclesiastico reggimento, quale il potere, il ministero, quale la sudditanza per indi dedurne i necessarî legami che risultano da questi varî membri considerati tra loro, e nel rapporto col potere politico; i secondi, perchè sorgendo spesso controversie in fatto di successioni, nella materia beneficiaria, e nelle cause matrimoniali, debbono essere istruiti pe'loro principî nelle varie disposizioni che sul proposito emanaronsi in varî tempi dall' Ecclesiastico potere. Che anzi ci maravigliamo come il nostro secolo, vantandoci tanto il progresso de' suoi lumi, l'unica cosa che così trascuri sia soltanto la religione, sicchè anche presso di noi vediam con rammarico che i nostri colti giovani si mostrano appieno versati nelle antichità delle false e superstiziose religioni, ed intanto ignorano le cose più essenziali della religione che professano, ed in cui sono nati. Sotto questo rapporto la facoltà che imprendiamo a trattare diciamo sommamente utile ad ogni erudita e ben nata persona.

LEZIONE II.

DEFINIZIONE DEL DIRITTO CANONICO.

Poichè ci proponemmo nel nostro primo libro, che chiamammo Isagogico, ossia preliminare, dare le idee generali che risguardano il diritto Ecclesiastico pubblico e privato, per amore di ordine lo divideremo in due parti, nella prima delle quali osserveremo l'origine della società Ecclesiastica, l'economia del potere, il fondamento e la natura delle ecclesiastiche leggi, e nell'altra le moltiplici, e svariate loro collezioni — Ma siccome ogni qualunque siasi Istituzione, al dir di Tullio, dee cominciar dalla definizione, acciocchè ad errore o ambiguità non sia soggetto il discorso, così crediamo convenevol cosa, che, dopo avere esposto l'oggetto della scienza che abbiam per le mani, il modo come ne' vari tempi fu dagli eruditi trattata, e l'utilità della stessa, ci facciamo più da vicino ad osservarne la definizione; il che eseguiremo nella presente Lezione.

La parola *Jus* presenta vari significati, o si consideri nell' ordine morale, o nel senso grammaticale. Nel primo caso, ora si è detto *jus a jubendo*, ora *jus a justitia*, e ciò secondo il diverso Diritto pubblico adottato da' popoli. Imperocchè secondo l'antico Diritto Romano, (il quale in ciò concorda col Diritto pubblico di tutte le altre nazioni prima della venuta di Gesù Cristo) quello era giusto, che comandavasi. Ivi nient'altro conoscevasi, che il solo impero della forza: oppressione nel debole, tirannia nel forte, come chiaramente si scorge dalle leggi di quel popolo, ne' diritti cioè illimitati di patria potestà, nella legge del divorzio per le donne, ne' dritti arbitrari di vita e di morte su i servi. Dunque per essi *illud erat justum, quod jubebatur.* Venuto Gesù Cristo Signor nostro, perfezionò il Diritto pubblico de' popoli. Egli santificò il potere, e comandò nel tempo stesso a' popoli la più fedele ed esatta obbedienza, e nel mentre disse a questi, ubbidite, ricordò ai depositari del potere, che l'ultimo de'loro sudditi era loro fratello. Dunque per noi, *illud est jus, quod est justum.* Fin qui secondo il senso morale. Nel senso grammaticale poi, la parola *jus* significa la facoltà di fare o di ricevere qualche cosa, *facultas aliquid agendi, vel patiendi*; o il luogo ove si amministra la giustizia, onde gli antichi dicevano *rapere in jus*, che dir volea trarre in giudizio; o finalmente la Collezione delle leggi. In questo ultimo senso noi diciamo Diritto Canonico, cioè Collezione de' Canoni della Chiesa. Si dice poi Canone dal greco *Canon*, che vuol dire regola a ben agire; *quia ad agendum*, dice Isidoro (1), *recte ducit*, *et pravum distortumque corrigit*; e la Chiesa ha voluto piuttosto far uso di questo vocabolo, per evitare il fastoso nome di legge. Il

(1) *Etymol. lib. 5. cap. 5.*

perchè i libri da Dio ispirati furon detti Canonici, e i decreti della Chiesa, Canoni. Ne' primi tempi sotto il nome di Canone non si comprendevano i decreti risguardanti la Fede, ma la Disciplina; e perciò quelli si dissero Costituzioni e Decreti, questi Canoni: ora indistintamente ci serviamo di questa voce per significare gli uni, e gli altri. Laonde il Diritto Canonico può definirsi *quella scienza, nella quale si propongono le regole disciplinari per dirigere il culto a Dio dovuto, onde conseguire il fine della nostra eterna salvezza.* Ancora si è chiamato Ecclesiastico o sacro, perchè tratta delle Persone e delle cose sacre, come ancora Pontificio, perchè in gran parte i Canoni sono stati emanati dai Pontefici, o almeno da loro approvati. Si è detto pubblico, e privalo; pubblico, quando considera la Chiesa nel suo reggimento, nella sua amministrazione, e nella sua gerarchia, dicesi privato quello che appartiene allo stato di ciascun fedele, in quel modo appunto col quale i Giureconsulti distinguono il *jus Civitatis*, ed il *jus civile*; essendo il primo quello, che risguarda il bene di tutta la Società, ed il secondo quello che regola le azioni, i diritti, e i doveri di ciascun cittadino.

Premesso il fin qui divisato, niun popolo ebbe mai esistenza, il quale avendo una Religione, non abbia avuto il suo Diritto, con cui regolare le cose, che ad essa s'appartengono. Nessuno stato, disse Rousseau (1), fu giammai fondato, cui la Religione non servisse di base; e quindi niuno Stato potè mai sussistere senza un Codice, onde regolare le cose della Religione, e l'ordinata gerarchia de' suoi Ministri. Quindi i Bramini presso i Babilonesi, i Gimnosofisti presso i Caldei, i Druidi presso i Galli, ed i vari Collegi di Pontefici, di Auguri, e di Aruspici appo i Greci e i Romani. Erano queste credenze nazionali, che si regolavano con le leggi del paese: ed anche quando in Roma si giunse all'apice dell'ateismo, gl'Imperatori si fregiavano col nome di Pontefici Massimi e si emanavano leggi sulla Religione. Gli Ebrei, prima di costituirsi in uno stato di perfetta Società, conservarono nella Società domestica le antiche tradizioni, quindi la vera Religione. Il padre in quella piccola Società era nel tempo stesso e Sacerdote e Re; egli in quello stato, che i Teologi han chiamato Stato di natura, regolava privatamente le cose della Religione. E sotto Mosè avvenne che essendosi dopo la schiavitù d'Egitto, costituito il popolo di Dio nello stato di Società, la Religione dal suo stato domestico passò ad uno stato pubblico. Ebb'Ella il suo Codice, la sua Gerarchia, i suoi Ministri, ed eccetto alcuni pochi tra Gentili, i quali ancor conservavano il deposito delle antiche tradizioni, la vera credenza non esisteva, che presso i soli Ebrei. La loro Chiesa dunque fu pubblica, ma particolare. La Chiesa universale non erasi ancora stabilita nel mondo con universal reggimento, ma

(1) *Contr. Social. cap. 8.*

attendeasi la voce di colui, il quale venir dovea nel mondo a perfezionar la legge primitiva. Cristo comparve, o volendo riuniro tutti i popoli in una sola credenza, disse a' suoi discepoli: *euntes, docete omnes gentes ec.* (1). Egli stabilì una Chiesa universale con un pubblico potere, e con un pubblico ministero per un soggetto, che dovea essere ancor pubblico. Ecco l'origine della Società Cristiana. Giova quindi nella segnente Lezione esaminarne la natura per meglio divisare la forma del suo governo, che ne costituisce il sostegno e la base.

LEZIONE III.

SOCIETÀ ECCLESIASTICA.

Varî sono stati gli errori maliziosamente introdotti dagli Eretici, Protestanti, e Giansenisti nella definizione della Chiesa, o sia della Ecclesiastica società. Noi ne faremo il più esatto e rigoroso esame, onde meglio rifulga la verità o la giustezza della definizione che adotteremo.

Nel secolo quintodecimo i primi a spargere l' errore furono i Wiclefisti e Giovanni Hus, i quali definivano la Chiesa, *Societas praedestinatorum*, ed ultimamente i Protestanti richiamando dall'oblio gli errori dei Donatisti, scismatici ed Eretici del quinto Secolo, definirono la Chiesa, *Societas bonorum.* Ma quanto sia assurda l'opinione di costoro chiaramente scorgesi da infinite ragioni, che si potrebbero allegare. Infatti se la Chiesa fosse composta di soli predestinati, non conoscendosi questi che dal solo Dio, non si potrebbe giammai dall'uom ravvisare chi fosse della vera Chiesa; e nella ipotesi che la Chiesa dovesse comporsi de' soli buoni, chi mai dir si potrebbe della vera Chiesa, non essendovi alcuno, nel quale non trovasi qualche neo di colpa? Anzi il credersi senza peccato è un sedurre sè stesso, riflette S. Giovanni, e mendace mostrarsi in faccia agli altri: *Si dixerimus, quod peccatum non habemus, ipsi nos seducimus, et veritas in nobis non est* (2). Si aggiunga, che il Signore comanda, che si metta fuori della Chiesa chi non vuole ascoltarne i precetti: *Si ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus* (3); ma come ciò eseguirsi, se non si potran giammai conoscere quelli, che sono della Chiesa? Anzi il potere Ecclesiastico sarebbe nullo, perchè non conoscendosi il predestinato, e dipendendo il diritto di comandare dalla qualità di colui che comanda, ne seguirebbe, che essendo il potere problematico, resterebbero le leggi senza vigore; ma il contrario osservasi nelle parole del Fondatore, il quale ha voluto che l'auto-

(1) *Matth. cap. 28. v. 19.*
(2) *1. Joan. 1. 8.*
(3) *Matth. 18.*

rità di comandare fosse indipendente dai costumi di colui che comanda: *Super Cathedram Moysis*, egli disse, *sedebunt Scribae et Pharisaei; omnia ergo quaecumque dixerint vobis servate, et facite, secundum opera illorum nolite facere* (1). Finalmente nelle Scritture spesso leggiamo paragonata la Chiesa ora ad un campo, in cui col frumento trovasi la zizania (2); ora ad un'aja in cui col grano si scorge la paglia; ora ad un ovile, in cui cogli agnelli si vedono pure i capretti; ad una rete, in cui coi buoni trovansi i cattivi pesci; e finalmente ad una casa, in cui con le vergini prudenti trovansi ancor le fatue. Questo linguaggio allegorico ci mostra la Chiesa, in cui coi buoni trovansi i cattivi, e co' Predestinati i Presciti. Dunque s'ingannarono costoro allorchè dissero comporsi la Chiesa soltanto di Predestinati, e di buoni. Finalmente la semplice esposizione dell'immaginato disegno chiaramente dimostra, che all'errore dell'intelletto i Novatori aggiungevano la perfidia del cuore. Infatti essendo incerto il potere nella prima ipotesi, e nella seconda potendolo sempre attaccar nel costume, riusciva loro assai facile scusare e difendere i loro errori dai fulmini della Santa Sede, che sovrastavano sul loro capo.

Febronio (3), che fu seguito dal Cavallari (4), e da tutti coloro, i quali, essendo Giansenisti in disciplina, attingono nello spirito di quella setta l'antico odio contro la Chiesa ed il Romano Pontefice, definì la Chiesa per quella unione di Fedeli, i quali sotto la direzione de'loro Pastori si esercitano ad ottenere l'eterna vita: *Coetus fidelium, qui sub suis Pastoribus ad vitam aeternam obtinendam exercetur*. Questa definizione è difettosa, e sotto un rapporto risulta benanche falsa. È difettosa, perchè non basta enunciare soltanto i Pastori della Chiesa, ma si deve nominar precisamente il Pastore Sommo, che *jure divino* con Primato di onore e di giurisdizione comanda in tutta la Chiesa, onde si considera come il soggetto, in cui risiede il sommo potere di essa, come difettosa sarebbe quella definizione, che per denotare la Monarchia, la dichiarasse uno stato civile, che si dirige da suoi Magistrati pel conseguimento della felicità. È anche falsa, perchè col definire così la Chiesa non si distingue la Chiesa universale dalle altre particolari, che anche si esercitano sotto i loro Pastori, per ottenere l'eterna felicità.

Giovanni Launojo (5), Teologo Francese, vorrebbe definirla, come ne' tempi primitivi, l'unione dei fedeli: *congregatio fidelium*. Egli dice, che prima del Concilio di Trento niun'altra definizione fuor di questa conoscevasi dai fedeli, e quindi esser la sola, che convenisse rettamente alla Chiesa. Noi ben volentieri faremmo uso

(1) *Matth. 23. 2.*
(2) *Matth. 13. 3. et alibi.*
(3) Febron. presso Mamachio *§. 2. c. 3. tom. 1., pag. 165.*
(4) *Inst. Jur. Canon. part. 1. c. 1. §. 1.*
(5) *Lib. 8. epist. 13.*

della stessa definizione, se gli errori insorti ne' tempi successivi nella Società Cristiana non ci obbligassero ad essere più precisi e distinti nelle idee, che ad essa si convengono. La definizione è vera, come pure è vero, che ne' tempi primitivi non conoscevasi altra che questa, essendo stato allor bastevole con questa definizione distinguere dagl' infedeli i fedeli; ma gli errori che sono nati in fatto di Sacramenti, e sull' autorità del Sommo Pontefice hanno obbligato i Cattolici ad usare maggior precisione ne' vocaboli, ed a non contentarsi dell' antica definizione.

Adunque la nostra definizione sarà quella, che fu data dall'insigne Cardinal Bellarmino (1) preceduto da Pietro Soto e da Canisio. Egli così si esprime: la Chiesa, *est societas hominum ejusdem fidei professione, et eorumdem Sacramentorum communione colligata sub regimine legitimorum pastorum, ac praecipue unius Christi in terris Vicarii Romani Pontificis.* Questa definizione è esattissima, trovandosi preciso il genere prossimo, qual' è quello d'esser la Chiesa una società, e la differenza ultima, per cui la Chiesa si discerne dalle sette degli Eretici e da conventicoli dei Protestanti per quel, che si soggiunge esser cioè questa Società unita per la professione della stessa fede, nella partecipazione degli stessi Sacramenti, e nella soggezione a' propri Pastori, e specialmente al primo fra tutti, al Romano Pontefice.

Da questa definizione emergono due importantissime conseguenze. La prima si è, che la Chiesa è visibile per sua natura, perchè il suo Fondatore assunse una natura visibile, e stabilì un visibil potere per uomini, che composti sono di anima e di corpo; e finalmente il segno esterno di questa Società sono i Sacramenti, perchè cose sensibili. Errano dunque i Protestanti allorchè per far conoscere aver essi avuta mai sempre una successione nella Chiesa, dicono: che questa è esistita, ma conosciuta solamente da Dio perchè invisibile; e così credono poter evitare la taccia di novatori, giusto rimprovero fatto sempre alla loro riforma. Errano anche i Giansenisti, i quali sostengono, che la Chiesa soffrir possa uno stato di oscurità, e ciò avuto riguardo alla sua vecchiezza. Essi vogliono tutto ciò sostenere per aver diritto d'interpetrare a lor talento i decreti stessi della Chiesa, ed esser sempre nel diritto di dirle: voi non capite le vostre medesime parole. Ridicola invenzione! degno parto d' amor proprio pur troppo smodato! Ma per meglio persuadersi di un tale errore basta por mente alla promessa di Gesù Cristo chiaramente espressa in quelle parole: *Ego rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis, ut maneat vobiscum in aeternum, spiritum veritatis. — Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi* (2). Fi-

(1) *Lib. III. de Ecclesia Militante*, *cap. 2.*
(2) *Joan. cap. 14. vers. 16. — Matth. cap. 28. v. 20.*

nalmente ha errato in questi nostri giorni il la Mennais, allorchè, distinguendo una doppia politica, quella cioè del Vangelo, e quella del mondo, ha detto, che talmente si possano queste talora fra lor confondere, che la Chiesa guidata da una falsa politica e da umani riguardi, possa esser gittata in errore. Questa dottrina, eccetto la differenza de' vocaboli, ed una certa aria di novità, è la dottrina stessa de' Protestanti.

La seconda conseguenza, che nasce dalla definizione della Chiesa si è, che questa è pure visibile nella sua amministrazione. L'amministrazione di una società qualunque debb'esser conforme alla sua costituzione, ossia alla sua essenza o natura, e quindi se la società Ecclesiastica è per sua natura visibile, lo dev'esser parimenti nella sua amministrazione. Ed ecco falsa l'altra teoria de'Protestanti, i quali distinguendo il potere civile dall'Ecclesiastico, dicono che il primo abbia soltanto il diritto di comandare sul corpo, ed il secondo sull'anima. In questo caso ne seguirebbe il grande assurdo, che le leggi civili rimarrebbero prive di sanzione, e la Chiesa non potrebbe fare alcun decreto risguardante il digiuno, l'amministrazione de' Sacramenti, ed in una parola il culto esterno. Così essi si aprirono il varco per sovvertire il sistema politico e religioso.

LEZIONE IV.

CARATTERI DELLA VERA CHIESA.

Stabilita per tal modo la definizione della società dal divin Redentore fondata; siccome i Protestanti presumono di conservar essi il vero Cristianesimo, ed essi solo formare la vera Chiesa, è ormai tempo di delinearne i caratteri, perchè ognuno comprenda qual sia la vera Chiesa, e questa da tutte le altre assolutamente false distingua. E però, lasciando a' Dommatici tutt'altro che non è necessario a'Canonisti, noi ci facciamo a considerarne i soli quattro principali caratteri, cioè l'Unità, la Santità, la Cattolicità, l'Apostolicità. Cominciam dalla prima.

L'unità è il carattere primitivo delle opere di Dio, e l'universo tutto nella sua più ampia idea, in cui si può contemplare, altro non ci presenta che la diversità degli esseri ordinati all' unità di un fine: *Universus, idest diversitas in unitate*. Questa unità domandò Cristo al Padre nel fondare la Chiesa, *ut unum sint, sicut et nos unum sumus* (1), e questa stessa raccomandava S. Paolo nelle sue lettere: *soliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis* (2). Dunque se con tanta premura da Gesù Cristo e dagli Apostoli si è chiesta l'unità, si è riconosciuto senza dubbio in essa uno de'principali

(1) *Joan. 17. v. 21.*
(2) *Ad Ephes. cap. 4. v. 3.*

caratteri della Chiesa, e consistendo essa nella fede, ne' Sacramenti, e nella soggezione allo stesso potere, quella sarà la vera Chiesa, in cui concorreranno le tre indicate condizioni: osserviamole partitamente. E per quello che risguarda l'unità della fede, chi non vede, che laddove i Cattolici han tenuta sempre la stessa fede, i Protestanti han sempre variato nella loro credenza, ed anche ne' loro punti così detti fondamentali? Con in mano la Bibbia hanno insegnato il pro ed il contra sopra d'ogni sacra credenza; ond'è che tra loro niuno trovasi, che pensi come un altro in fatto di religione, come ben a lungo ha dimostrato il dottissimo Monsignor Bossuet nella sua Storia delle variazioni, inimitabile modello d'eloquenza e di letteratura. Oltre l'unità nella fede, esiste l'unità ne' Sacramenti, i quali conservati sempre nello stesso numero settenario presso i Cattolici, han sofferto svariate vicende tra Protestanti. Infatti Lutero ne ammette tre, Calvino due, Zuinglio uno, e Dalleo dice, che l'articolo de' Sacramenti è pei Protestanti indifferente, ed anche ammettendosi appartiene a ciascuno definirne il numero. Finalmente manca ai Protestanti l'unità di soggezione; imperocchè avendo i capi riformatori scosso il giogo dell'autorità Ecclesiastica, col medesimo diritto, anzi con più ragione si è permesso ciascuno di negare ad essi l'obbedienza, e quindi col fatto si è tra loro avverato, *quot capita, tot sententiae.* Quanto differentemente tra Cattolici si è inculcata, praticata, e venerata questa unità di soggezione allo stesso potere! Ascoltiamo in nome di tutti un Dottor della Chiesa, il quale ricorre alla Santa Sede, e la consulta, per conoscere da Lei con chi dovrebb'egli comunicare in un tempo, in cui lo scisma agitava la Chiesa di Antiochia, *Ego*, così scriveva S. Girolamo a Papa Damaso (1), *ego nullum primum, nisi Christum sequens, Beatitudini tuae, idest Cathedrae Petri communione consocior. Super illam petram aedificatam Ecclesiam scio. Quicumque extra hanc domum agnum comederit, prophanus est. Si quis in arca Noe non fuerit, peribit regnante diluvio ..... Non novi Vitalem, Meletium respuo, ignoro Paulinum. Quicumque tecum non colligit, spargit; hoc est, qui Christi non est, Antichristi est.* Questa unità tanto raccomandata da' Padri, specialmente col loro esempio, non hanno i Protestanti, i quali sonosi allontanati dal centro di unità, nè possono addurre pretesti per giustificare la loro divisione, giacchè anche posta, come essi dicono, la corruzione nel capo e nelle membra principali della Chiesa, non si apparteneva loro eseguire la riforma, non avendone avuta la missione, ma piuttosto domandarla umilmente alla Chiesa stessa, come in altri tempi han fatto i Dottori e i Padri, specialmente S. Bernardo negli aurei suoi libri *de Consideratione.*

Ma oltre il carattere dell'unità, esiste ancora quello della San-

(1) *Epist. 15. ad Damasum de hypostasibus.*

tità. Questa consiste nella Santità dell'Autore e della Dottrina che insegna, non che nella Santità de' membri principali della Chiesa, in cui cominciando dagli Apostoli fino a'nostri giorni sonosi sempre veduti uomini cospicui per santità e per ogni sorte di virtù. Rousseau, dopo aver fatto il paragone fra Gesù Cristo Signor nostro, ed il più giusto fra gli antichi, Socrate, conchiude così nel suo Emilio « Sì, se la vita e la morte di Socrate sono d'un saggio, la vita e la morte di Cristo sono d'un Dio ». E parlando della Morale Evangelica, così si esprime: « Io vi confesso, che la maestà del- » le Scritture mi sorprende: la santità del Vangelo parla al mio » cuore. La virtù non ha mai parlato un linguaggio sì dolce; la » più profonda Sapienza non si è mai espressa con tanta energia » e semplicità. Non se ne lascia la lettura, senza sentirsi miglio- » re di prima (1). » Questa sola autorità del Filosofo Ginevrino, la quale non può destar il menomo sospetto di adulazione, ci obbliga a conchiudere in favore della santità della Chiesa. Ma quì appunto, ripigliano i Protestanti, quì appunto i Cattolici si sono allontanati dalla santità primitiva dell'Autore e della Dottrina. Ma concedato ancor questo, che cosa potranno controporre i Protestanti? Forse un Lutero, un Calvino, principali riformatori, se il mondo tutto conosce la lor perduta morale? quello poi, cui nulla possono opporre si è, che in nessun Concilio tra Cattolici è stato autorizzato il mal costume, mentre tra Protestanti si è veduto in uno de' loro conventicoli permettersi al Landgravio di Assia che, ritenuta la prima moglie, potesse impalmarne un'altra; e così con un pubblico decreto autorizzare la poligamia. Ma noi non abbiam bisogno di citare questi soli esempî peculiari, se osservando il loro religioso sistema vediamo, che il fondamento stesso della morale, la loro parte dommatica è tale da portare a più gravi disordini. Che cosa infatti vuol denotare la fede poter bastare alla salute senza le opere? Che vuol denotare bastar solo la fiducia nella passion di Cristo per conseguire l'eterna vita? Adunque se vediamo nelle poche lor pratiche affettare una certa esattezza, non dobbiamo maravigliarci, se li abbiam veduti scuotere il giogo delle leggi più sacrosante della Chiesa, e togliere ogni freno alle passioni. È in questa guisa, che si può spiegare qualche progresso della loro setta; ma però è questo un progresso senza stabilità, che dimostra il proprio carattere del Protestantismo, come il Maomettismo, religion barbara ed incolta, ha stabilità senza progresso. Il solo Cattolicismo può vantare, come vanta, stabilità e progresso.

Il terzo carattere è la cattolicità, il quale conviene alla Chiesa Romana a preferenza di tutte le sette Protestanti. Imperocchè, o queste si prendono unite, e non avendo tutte la stessa credenza non possono militare contro la Chiesa Romana; o divise, e sono sempre dalla stessa superate per l'universalità de' luoghi; molto

(1) *Lib. IV. tom. 3.*

più poi se si consideri l'universalità del tempo pel quale i Cattolici rimontano fino all'epoca dello stabilimento della Chiesa: il contrario si verifica de' Protestanti i quali non vantano altra epoca se non quella di Lutero, Calvino ec. d'onde traggono i loro nomi.

Finalmente l'ultimo carattere, e forse il più insigne e degno di maggiore attenzione tra tutti, si è l'apostolicità, o sia la continuata e non mai interrotta successione de' Pastori, che risale fino al fondarsi della Chiesa. È questa quell'ordinaria missione, che vantar non possono i Protestanti. Quello, che S. Agostino diceva ai Donatisti de' tempi suoi, lo stesso noi possiam ripetere ad essi: *ut edant origines Ecclesiarum suarum.* Che ci mostrino i loro titoli, le loro credenziali. Lutero non fu Vescovo, nè alcun altro Riformatore, dunque non potevano avere la missione ordinaria di comandar nella Chiesa. Nè tampoco ebbero la missione straordinaria, la quale consiste nelle profezie e ne' miracoli. Niuna profezia, niun Profeta preconizzò la riforma: nessun miracolo attestò la sua dottrina come celeste, a meno che non si voglia porre in campo il miracolo di Calvino narrato da Bellarmino, quando cioè, avendo quell'eresiarca subornata una donna, che co' suoi pianti finger dovea la morte di suo marito, acciocchè egli in passando co'suoi seguaci avesse potuto far mostra di operare il miracolo di suscitarlo, avvenne che colui, che si finse morto, realmente morì; e Calvino pieno di vergogna ebbe a darsi alla fuga. Di tal natura sono i miracoli, che attestano la missione straordinaria de' nostri Protestanti, ossia Pseudoriformatori. La successione dunque non interrotta de' Pastori fino agli Apostoli è anche un carattere assai luminoso della vera Chiesa. Questo carattere appunto faceva la più forte impressione nell' animo di S. Agostino. *Tenet*, così egli dicea (1), *me ab ipsa sede Petri Apostoli, cui pascendas oves suas post resurrectionem Dominus commendavit usque ad praesentem Episcopatum successio Sacerdotum.* Se dunque tanto vigore avea questo argomento a' tempi di S. Agostino, cioè al quinto secolo della Chiesa, quanto più debbe averlo per noi, i quali abbiam veduta la stessa successione non interrotta per lo spazio di diciotto secoli? Dei caratteri della Chiesa vedi Zallinger (2).

LEZIONE V.

LA CHIESA È UNA VERA SOCIETÀ DISTINTA, ED INDIPENDENTE DALLA SOCIETÀ CIVILE.

Seguitando sempre le leggi di quel metodo, che fin dal principio ci siam proposti di osservare, non maraviglierà sicuramente alcuno, se dopo di aver fatto conoscere quale sia la vera defini-

(1) *Contra Epist. Man. c. 4.*
(2) *Institut. Juris Eccl. Tom. 2.*

zione della Chiesa, ed i caratteri essenziali, che la distinguono, rivolgiamo al presente la nostra attenzione a disaminare se la Chiesa stessa sia una società.

Ciò che tentato si era ne' primi tempi della Chiesa da' Donatisti, e da' Novaziani, di poi dagli Albigesi, e dai Valdesi, si compì perfettamente da Lutero ne' tempi suoi, il quale per conciliarsi il favor de' Principi, e consolidare così la sua riforma, volle lor concedere ogni giurisdizione Ecclesiastica, adottando per assioma, *cujus est Regio*, *illius est Religio*, e con fanatico furore volendo far conoscere praticamente in quanto poco conto egli avesse le sanzioni della Chiesa, fece bruciare pubblicamente tutto il Corpo del Diritto nella piazza di Wittemberg. Tutto ciò assertivamente fu detto, e fanaticamente eseguito da Lutero, allorchè comparve Samuele Puffendorfio, il quale ridusse in sistema le assertive Luterane, ed assumendo un altro principio, di non potersi cioè dare lo stato in un altro stato, *non datur status in statu*, sostenne non doversi considerare la Chiesa come una società distinta, ma come un Collegio esistente nella società Civile, e quindi come ogni altro ramo di amministrazione dirsi dipendente in tutto dal potere Civile. È questo il sistema Collegiale tanto millantato da' nostri Novatori, come una delle più belle invenzioni degli ultimi secoli. Da quì hanno avuto origine le Chiese nazionali; da quì i diritti Collegiali e Maestatici, per cui si vuole, che la Chiesa fosse soggetta al Principe, come ogni altro Collegio, che esiste nel suo Regno. Non pertanto noi dimostreremo, che la Chiesa sia una vera società, ed indipendente affatto dalla Civile. Infatti la società nella sua più vasta idea vien definita: *la concordia degli spiriti uniti fra loro per mezzo dell'ubbidienza allo stesso potere*. Se dunque scorgeremo nella Chiesa un potere che indipendentemente da ogni altro comanda, ed una sudditanza che ubbidisce, dovrem conchiudere, che sia la Chiesa una vera società.

Gesù Cristo fondatore di questa società diede ad una determinata classe di persone il potere di ligare e di sciogliere (1): volle, che questi avessero giudicato in suo nome, *qui vos audit me audit*, *qui vos spernit*, *me spernit*; e finalmente soggiunse che se alcuno questi non ascoltasse, chiamato fosse gentile e pubblicano (2). Dunque Gesù Cristo stabilì nella Chiesa un potere col diritto di far leggi e di apporre alle medesime una sanzione; dunque volle che alcuni con determinate regole comandassero, ed altri obbedissero; ma in questo appunto consiste la società; dunque Cristo nello stabilire la Chiesa le diede forma di società.

Che poi questa società non sia stata istituita come parte di un'altra società, ma indipendente affatto ne' suoi essenziali dalla società Civile, chiaramente scorgesi dalle parole dello stesso Cristo.

(1) *Matth. 16.*
(2) *Matth. 18.*

Data est mihi, così dice Egli ai primi promulgatori della nuova società; *Data est mihi omnis potestas in Coelo et in terra, euntes ergo docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis* (1). Ecco come agli Apostoli ed a' loro successori fu dato il potere di propagare questa novella società senza alcun consenso ed autorizzazione de' Principi. Gesù Cristo non tolse in prestanza alcun potere dai Cesari di Roma o dai Re della Giudea, perchè ogni potere avea avuto nel Cielo. Egli diede agli Apostoli il comando di portare gli uomini alla Religione con un segno sensibile, acciocchè si conoscessero appartenere a questa nuova società, dando loro leggi di stabilità e di conservazione. Ciò che appare chiaramente dall'addotta autorità, e tanto più si conferma da ciò che leggesi poco innanzi, in cui distinguesi negli Apostoli la facoltà di predicare, *euntes docete*, da quella di far leggi: *qui vos audit, me audit*, in cui l'*audire* secondo il linguaggio Bibblico, vale lo stesso che *obbedire*, come dall'altra autorità, in cui il Padre parlando del Figliuolo dice *ipsum audite*, cioè obbedite. Quest'autorità fu sempre allo stesso modo nella Chiesa interpetrata, ed il potere comunicato da Cristo agli Apostoli anche in tempo delle persecuzioni fu sempre esercitato da essi indipendentemente da ogni altro potere; e di poi, data la pace alla Chiesa, Costantino ed i suoi successori riconobbero sempre questo diritto come inerente alla Ecclesiastica società. « Durante la persecuzione, riflette dottamente Monsignor Bossuet nel suo discorso sull'unità della » Chiesa, dovea questa (la Chiesa) vedere come una rocca gli » sforzi de' Cesari contro se stessa renduti vani. I Cesari, domanda » Tertulliano, poteano nel tempo stesso esser Cristiani e Cesari? » Egli risponde francamente di nò. Ma come i Cesari non poteano » essere Cristiani? Non è però questa una delle enfasi di Tertul- » liano; parlava in nome di tutta la Chiesa in quel suo ammira- » bile Apologetico, e ciò, che dice è vero letteralmente, ma bi- » sogna distinguere il tempo. Eravi il primo tempo in cui doveasi » veder l'impero nemico della Chiesa, ed il secondo tempo in » cui veder doveasi l'impero con la Chiesa riconciliato, ed in- » sieme divenire il baluardo e la difesa di essa. Non vedete voi » in un Salmo solo il tempo, in cui le nazioni entrano in furo- » re, in cui i Re ed i Principi invano cospirano contro il Signo- » re, ed il suo Unto? Ma voi vedete ad un batter d'occhio un al- » tro tempo, *et nunc Reges intelligite*, ed ora capite o Regi. Nel » tempo della vostra ignoranza avete combattuto la Chiesa, e » vostro malgrado l'avete veduta trionfare; ora voi andate a » crescere il suo trionfo. E ora o Regi apprendete, istruitevi o » Arbitri dell'Universo, servite Dio con timore..... Figlia del » Cielo bisogna, che comparisca la Chiesa quale è nata, libera ed

(1) *Matth. cap. 28. vers. 18. 19.*

» indipendente nello stato suo essenziale, e non è debitrice della
» sua origine, che al Padre Celeste. Quando dopo tre secoli di
» persecuzione sarà perfettamente stabilita, e perfettamente go-
» vernata pel corso di tanti secoli senza verun umano soccorso,
» apparirà certamente ch' Ella all' uomo nulla deve. Venite ora o
» Cesari; egli è ormai tempo, *et nunc Reges intelligite.* Tu vince-
» rai o Costantino, e Roma ti sarà soggetta, ma tu vincerai con
» la croce. Roma la prima vedrà questo grande spettacolo, un Im-
» perador vittorioso prostrato innanzi alla tomba di un pescatore,
» e divenuto un suo discepolo! » Fin qui il gran Vescovo di Meaux.

Da tutto ciò chiaramente appare, che la Chiesa non sia stata fondata a forma di Collegio, come pretende il Puffendorfio. Il Collegio si stabilisce tra i confini di uno Stato, al contrario la Chiesa non riconosce limiti nella sua istituzione: il Collegio può sciogliersi *ad nutum Principis*, ma lo stesso non può dirsi della Chiesa: il Collegio si stabilisce col consenso del Principe, la Chiesa fu fondata a dispetto degli stessi Romani Imperadori.

Nè vale il dire, che posta l' indipendenza della Chiesa dallo Stato civile, andrebbe a verificarsi il mostro del *Regnum in Regno*, essendovi così due poteri sommi nella medesima società. Imperocchè allora ciò potrebbe avverarsi, quando amendue le autorità fossero somme nel medesimo genere, ed ordine. Noi sosteniamo l' opposto, giacchè se diverso è il fine dell' uno e dell' altro potere, ciascuno può esser sommo nel suo genere; ed in fatti l' impero attende alle cose di questa terra; la Chiesa regola l' uomo in tutto quello, che può condurlo al Cielo: l' oggetto del primo è la felicità terrena, l' oggetto di questa è l' eterna. Adunque l' autorità di Dio soltanto dovendo essere somma in ogni genere, e potendo le autorità umane esser somme in un genere, e non in un altro, conchiudiamo, che niun inconveniente risulta dall' ammettere il potere spirituale indipendente ne' suoi essenziali dal potere Civile.

Quanto poi ai dritti Maestatici, che tant' oltre vorrebbe spingere il Puffendorfio, diciamo, che questi due poteri sono intimamente connessi nella Civile società come l' anima col corpo, e trovansi in reciproche relazioni nella società medesima. Queste due Potestà essendo totalmente distinte, non possono dirsi l' una direttamente dall' altra dipendente, ma essendo intimamente congiunte, esiste però fra loro una indiretta dipendenza, l' autorità spirituale dalla temporale per la libera esecuzione de' suoi Canoni, per far meglio e più comodamente servire i popoli a Dio, per dilatare come dice S. Gregorio (1) la strada del Paradiso, e per dare come dice Bossuet (2) un corso più libero all' Evangelo, una forza più presente a' suoi Canoni, un sostegno più sensibile alla sua disciplina; e finalmente la temporale dalla spirituale, per avere una sanzione più potente alle sue leggi.

(1) *Greg. lib. 11. ep. 62.*

(2) Discorso sull' unità della Chiesa.

Con questi principî si dimostra a chiare note l'assurdità del sistema dell'Abbate La Mennais, il qnale pretendendo, che la Chiesa considerar si debba non solo distinta, ma totalmente disgiunta dallo Stato, incorre nello stesso errore, come se dicesse, che nello stesso uomo l'anima si debba considerare totalmente divisa dal corpo. Con qnesti medesimi principî si concilia quella questione tanto dibattuta da Teologi e Canonisti, se cioè la Chiesa debba dirsi nello Stato, e lo Stato nella Chiesa. Noi diciamo, che la Chiesa è nello Stato, e lo Stato è nella Chiesa. La Chiesa è nello Stato, non perchè cosa dello Stato, ma perchè regolar deve gli uomini, che sono nello Stato: e lo Stato è nella Chiesa, perchè nello spirituale è soggetto alle Leggi della Chiesa.

LEZIONE VI.

DELLA FORMA DEL GOVERNO ECCLESIASTICO.

Se la Chiesa presenta l'idea d'una vera Società indipendente affatto ne' snoi essenziali da ogni Società civile: se ogni Società costar debbe di potere, ministero, e sudditanza, ove noi troveremo nella Società Ecclesiastica qnesta triplice persona morale? Volgiamo per poco attento lo sguardo sulla natura della Società Ecclesiastica, e ci costerà poco ravvisare presso quale classe di persone risegga il potere, e così il ministero, ed infine la sudditanza. Ed in verità le principali forme di governo sono il Monarchico, l'Aristocratico, ed il Democratico: dalle varie combinazioni poi di queste primigenie forme nascono i governi misti, e quindi si dicono Monarco-Aristocratico, Aristo-Democratico ec.

Lutero e Puffendorfio dichiararono inutili cosiffatte ricerche, quasichè a modo degli stati civili si domandasse da noi, quale fosse la forma dell' Ecclesiastico governo. Essi tennero un tal linguaggio perchè evitando ogni discussione al proposito avessero potuto spargere più facilmente i loro errori: ciocchè dappoi si è ripetuto da' Giansenisti, e ci duole fortemente l'animo come anche alcuni tra cattolici inavvedutamente si fanno l'eco di questi col declamar pure contro l'utilità di tali quistioni, allegando per motivo non aver giammai nostro Signore tenuto parola di società, di potere, di ministero ec. Noi, per ragionare con maggior precisione della Ecclesiastica gerarchia, facciamo primamente osservare, che nel domandar questo non intendiamo equiparare l'Ecclesiastica Società alla Civile, ma cerchiamo soltanto conoscere, se il potere della Chiesa si trovi presso ad nna o più persone; ed a quale tra queste. E poi, ancorchè il divino fondator della Chiesa non avesse usato giammai del nome di *Società*, *ministero* ec. da ciò nulla si può conchiudere, giacchè siccome in Teologia non avendo usato le voci *consustanziale*, *transustanziazione*, non perciò queste parole non si sono credute inutili a maggiormente precisare il domma cattolico, così le disquisizioni di diritto pub-

blico applicate all'ordinamento della Chiesa sono state da tutti gli uomini di senno reputate utilissime, specialmente a dì nostri, in cui tanto si è ragionato in fatto di giurisdizione. Con queste vedute l'immortal Pontefice Leon XII non ha guari istituì nell'Archiginnasio Romano una novella Cattedra di diritto pubblico Ecclesiastico.

Determinato così l'oggetto delle nostre ricerche, esaminiamo ora, che cosa abbiano i Protestanti ed i Cattolici opinato sul medesimo. Lutero nel libro *de potestate Papae*, e Calvino nel libro quarto delle sue istituzioni asseriscono che il Governo della Chiesa sia Democratico, cioè popolare. Questa medesima opinione venne in differenti termini, e con qualche modificazione rinnovata da Edmondo Richerio nel 1611 nel suo libro *de Ecclesiastica et politica Potestate*. Ho detto con qualche modificazione; imperocchè i Protestanti sosteneano, che il Potere era nel popolo, e che di poi era stato o usurpato al popolo, o volontariamente da questo conceduto a' Preti e Sacerdoti; laddove Richerio disse, che Gesù Cristo essenzialmente e primamente avesse dato il suo potere a tutti i membri della Chiesa, e che lo stesso Cristo secondariamente e ministerialmente l'avesse conceduto a Pietro, ed agli altri Vescovi. Sicchè, tranne qualche piccola variazione, il Sistema Richeriano si accorda con quello de'Protestanti. Van-Espen (1), e Febronio (2) sono dello stesso sentimento. Contro costoro diciamo, che il governo della Chiesa non è democratico. Ed invero Gesù Cristo non al popolo, ma immediatamente agli Apostoli disse: *Data est mihi omnis potestas etc.*(3). *Qui vos audit etc.* Dunque ha dato agli Apostoli il potere di predicare e di far leggi indipendentemente dalla comunità della Chiesa. Di più, Egli ha detto a Pietro (4): *Pasce agnos meos*, *pasce oves meas*, ed a tutti i Pastori della Chiesa fu detto: *Pascite*, *qui in vobis est*, *gregem Dei* (5), ove il *pascite*, secondo il linguaggio bibblico significa governare, come si legge di Davide (6), allorchè fu assunto a governare Israele: *Pascere Jacob servum ejus*; che dir voleva *regere*. S'aggiunge ciò che leggesi negli atti degli Apostoli (7), in cui non si dice essere stati i Pastori dati alla Chiesa dal popolo, ma bensì dallo Spirito Santo: *Attendite vobis et universo gregi*, *in quo posuit vos Spiritus Sanctus Episcopos regere Ecclesiam Dei*. Finalmente niente di più chiaro di quelle parole da Gesù Cristo dette a Pietro (8): *Tu es Petrus, et super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam*, donde rilevasi, che sopra di Pietro e de'suoi successori, e non già sopra la plebe Cristiana

(1) *Tract. de censur. cap. 2.*
(2) *De statu Ecclesiae, et legitima potestate Romani Pontificis.*
(3) *Matth. XVIII. 18.*
(4) *Joann. XXI. 15.*
(5) *Epist. Petr. 1. cap. 5, vers. 2.*
(6) *Ps. 77. v. 77.*
(7) *Luc. act. XX. 28.*
(8) *Matth. XXVI. 18.*

volea Egli fondar la sua Chiesa. Dunque dalle Scritture, che ci rapportano le parole, e quindi la mente del Fondator della Chiesa si deduce, che il governo di questa non esista presso il popolo; ed in conseguenza non sia affatto Democratico. A tutto questo finora esposto s'aggiunga il fatto; giacchè in niun luogo dell'antichità Sacra si osserva, che la plebe Cristiana abbia fatto leggi, o stabilite pene avverso a' trasgressori di esse, o finalmente costituiti i Magistrati ed i pubblici funzionari della Chiesa.

Nè si opponga l'autorità della Scrittura, in cui trovasi il *dic Ecclesiae*, che essi vorrebbero interpetrare per una giurisdizione conceduta alla plebe Cristiana. Quivi non s'intende il popolo, ma l'autorità Ecclesiastica. Ed ecco quanto rilevasi dal testo intero (1). Gesù Cristo nel raccomandare la correzione fraterna, prima inculca ad avvertirsi il simile a solo a solo: poscia comanda, che si usino i testimoni, *adhibe testes*, ecco che qui s'indicano tutti indistintamente quelli che sono del popolo; finalmente *dic Ecclesiae*, ecco il potere Ecclesiastico; altrimenti sarebbe stata una inutile ripetizione. E così infatti l'interpetra S. Giovanni Crisostomo (2): *Ecclesiae commenda, idest praesidibus Ecclesiae*. Neppur cosa alcuna può inferirsi dalle primitive elezioni, in cui interveniva la plebe, perchè l'intervento di essa non significava la legale elezione ed istituzione, ma semplicemente una testimonianza, che rendea la plebe sui costumi di coloro, che doveano esser promossi, e che doveano avere un buon nome in faccia al pubblico, secondo il consiglio di S. Paolo, *ut testimonium habeant ab his, qui foris sunt*. E finalmente nulla si può conchiudere dall'esempio di S. Cipriano, del quale si servono i Protestanti, che niuno affare d'importanza risolvea in Diocesi senza l'intervento della plebe; giacchè questo Padre della Chiesa così regolavasi, non per necessità, ma per sua volontà. Dalle fin qui esposte ragioni a chiaro meriggio si scorge, che il governo della Chiesa non sia Democratico.

Escluso il sistema Democratico siegue l'opinione di coloro, i quali dicono, che la forma dell'ecclesiastico governo sia Aristocratica. Di questa opinione fu Dioscoro Patriarca Alessandrino nel quinto secolo della Chiesa, seguito da tutti i Greci Scismatici, i quali non riconoscono nel Romano Pontefice il Primato di giurisdizione, ma soltanto quello di onore, come colui, che si considera da loro il primo fra gli uguali. Della stessa opinione sono pure quelli tra Protestanti, i quali van compresi sotto il nome di Presbiteriani. Costoro ripongono il governo della Chiesa nel Presbiterio, e quindi comandando, secondo il lor sistema, i Principali soltanto, conchiudono essere Aristocratico il governo Ecclesiastico. Noi nella Chiesa, senza derogare all'autorità del Pre-

(1) *Matth. XVIII. vers. 15.*
(2) *Homil 60.*

sbiterio, riconoscendo per fede l'autorità de' Vescovi *jure divino* superiore a quella de' Preti, e l'autorità del Sommo Pontefice *jure divino* superiore a quella de' Vescovi; avendo quello il Primato di onore e di giurisdizione, come venne definito di fede dal Concilio di Firenze, e come rapporteremo parlando del Romano Pontefice, dobbiam conchiudere, che il governo della Chiesa non può considerarsi meramente Aristocratico.

Non essendo dunque il governo Ecclesiastico nè Democratico, nè Aristocratico, chiaro si rende che sia Monarchico (1). Andando così la bisogna, sorge un dubbio: questa Ecclesiastica Monarchia è assoluta o temperata? Formerà questo il soggetto di un' altra Lezione.

LEZIONE VII.

IL GOVERNO DELLA CHIESA È MONARCHICO ASSOLUTO.

Moltissimi tra Teologi e Canonisti sostengono essere il governo Ecclesiastico Monarchico temperato dall' Aristocrazia, e quindi Monarco-Aristocratico lo appellano. I Giansenisti i primi, veri Protestanti in disciplina, siccome i Protestanti sono veri Giansenisti nel Domma, giusta il lor sistema Teologico, ed i principî ricavati da un'arbitraria definizione della Chiesa; pretendendo che le Bolle Pontificie, per aver forza di legge, abbisognassero del consenso tacito o espresso di tutt' i Vescovi, manifestamente dichiararono essere il governo della Chiesa Monarchico temperato dall' Aristocrazia. Ammessa per un momento solo siffatta dottrina ognun vede, che il fine de'nostri Giansenisti si è quello di rovesciare fin dalle fondamenta il Primato di giurisdizione da Gesù Cristo conceduto al Romano Pontefice, e sottrarsi così a' fulmini del Vaticano, pronti mai sempre a condannare le loro ereticali dottrine. In fatti sarebbe sempre loro riuscito facile il trovar pochi Vescovi ligii al lor partito, la dissensione de' quali sarebbe stata bastevole per rendere vana qualunque Bolla del Romano Pontefice. Ecco dunque il motivo, per cui il Giansenismo, che il dotto Le Maistre definisce per una setta scaltra ed ipocrita, ebbe ricorso a questa mal sognata teoria.

Monsig. Giacomo Benigno Bossuet, lume e splendore della illustre Chiesa Gallicana, che non sapremmo giammai lodare abbastanza, senza essere Giansenista, è però del medesimo sentimento. Egli in un tempo difficile, in cui troppo mal umore esisteva tra la corte di Francia e la Santa Sede, forse per evitare maggio-

(1) Oltre la pruova indiretta, che abbiamo qui apposta sul governo Monarchico della Chiesa, tutte le altre ragioni, che dimostrano direttamente l' assunto saranno esposte nella dimostrazione della monarchia assoluta della Chiesa, e ciò ad evitare inutili ripetizioni.

ri disordini fu obbligato per comando di Luigi XIV a compilare quattro articoli su' limiti del potere Ecclesiastico, i quali sotto il nome comprendonsi di Gallicanismo, o sia di libertà della Chiesa Gallicana. Questa dichiarazione compresa in quattro articoli (1) appena comparve in Francia nel 1682 fu condannata da Innocenzo XI nella sua Costituzione *inter multiplices*, e rinnovate ultimamente le stesse dottrine nel Sinodo di Pistoia, furono di nuovo condannate come erronee, temerarie, scandalose dalla bolla di Pio VI *Auctorem fidei*. Monsignor Bossuet, tra perchè temeva la condanna della sua dottrina, e perchè teneva non essere infallibile ciascun Pontefice anche quando parla *ex Cathedra*, che anzi diceva questo inferiore al Concilio, ne inferiva, la facoltà legislativa nella Chiesa esistere presso il Romano Pontefice, ed i Vescovi o uniti o dispersi. Posta questa teoria, necessariamente conchiudeva non essere Monarchico assoluto il governo Ecclesiastico, ma bensì temperato dall' Aristocrazia.

Ma chi non vede dalla semplice storia de' fatti essere tal sistema un ritrovato in tempo di ribellione, per eludere i Pontificî decreti? Ora, senza far menzione delle ragioni, che a suo luogo addurremo, le quali dimostreranno la falsità delle Gallicane proposizioni, se il sistema de' Giansenisti e di Bossuet fosse vero, Gesù Cristo malamente avrebbe provveduto alla Chiesa col darle un potere precario: tale sarebbe infatti, se per aver forza di legge una Bolla del Pontefice aspettar si dovesse l'assentimento della Chiesa o unita, o dispersa. Quanto è difficile convocare un Concilio Generale! Quante difficoltà non incontrerebbe da parte di quei, che potrebbero avere interesse d'impedirlo! Per convincersi di una tal verità, basta leggere la Storia del Concilio di Trento, compilata dal dottissimo Pallavicini. E trattandosi della vera Chiesa dispersa, facil cosa sarebbe trovar pochi Vescovi fautori di un errore, i quali col reclamare contro una Bolla Pontificia, impedirebbero col loro dissenso l'esecuzion della stessa. Intanto l'errore avrebbe campo a diffondersi per tutta la Chiesa, e più profonde gittar le sue radici. Dal fin qui esposto chiaro dunque rilevasi l'assurdo di un tale sistema.

Il Cardinal Bellarmino, illustre per santità e per dottrina, e che ne' suoi libri delle controversie somministrò a Cattolici il mezzo di difendere tutti i dommi di nostra fede contro gli sforzi uniti de' Protestanti nelle Centurie di Magdeburgo, anch' Egli sostiene, che il governo della Chiesa sia Monarco-Aristocratico. La sua opinione è seguita da moltissimi altri Teologi, ed in questi tempi anche dal Dotto Canonico De-Fulgure (2) nelle sue Istituzioni Teologiche. Alto rispetto all'autorità di uomini così dotti e profondi;

(1) Vedi quanto sarem per dire sui quattro articoli Gallicani nella seconda parte di questo libro alla Lezione XI.
(2) *Lib. II. Cap. VIII.*

noi però ci restringiamo a riflettere, che l'unico motivo, che ha spinto questi grandi ingegni a tenere simile opinione è stato l'osservare, che i Vescovi non riconoscono la loro istituzione dal Romano Pontefice, ma dallo Spirito Santo sono chiamati a regolare la Chiesa di Dio; dunque *jure proprio* essi comandano nella Chiesa stessa; al contrario, essi dicono, nel governo Monarchico comanda un solo, e gli altri non sono che deputati dal Sovrano. Non potendo dunque conciliare queste due idee, conchiudono, che il governo della Chiesa sia Monarchico temperato dall'Aristocrazia.

È però da osservarsi, che può darsi una Monarchia assoluta, la quale non escluda, che alcuni, quantunque indipendenti nella loro istituzione dal Sovrano, ne dipendano però nell'esercizio della giurisdizione loro appartenente. Infatti nella Monarchia Baronale, prima dell'abolizione della feudalità, i figli de' Baroni, giusta l'economia di quei tempi, succedevano ai rispettivi genitori senza il bisogno di un'attuale istituzione del Sovrano, benchè riconoscessero sempre nel medesimo il primato di giurisdizione. Dunque l'idea della Monarchia assoluta non esclude che alcuni vi sieno indipendenti nella loro politica esistenza, purchè si salvi che siano dipendenti nell'esercizio delle lor funzioni. Al contrario nel governo Monarco-Aristocratico il potere legislativo esiste di necessità non solo presso il Sovrano ma benanche presso gli Aristocrati; in guisa che le leggi di quello sono nulle senza il consenso di questi. Applichiamo queste teorie sociali al governo della Chiesa. Posta l'ipotesi del Bellarmino, il Pontefice nelle sue decisioni avrebbe assolutamente bisogno del consentimento de' Vescovi, e quindi senza di questo sarebbero di nessun vigore; ciò che mena all'assurdo. Per l'opposto sostenendo, che il governo sia Monarchico assoluto, niuna ingiuria si apporta all'Episcopato, il quale sempre rimane di Divina istituzione, non ripugnando tuttociò all'idea che abbiamo sviluppata di tale governo.

Per tutte queste ragioni rimanendo dimostrato non essere il governo della Chiesa temperato dall'Aristocrazia, egli è necessario conchiudere che sia Monarchico assoluto. E per verità questa opinione è più conforme alle Divine Scritture, a quei libri cioè, che guardati anche nel loro aspetto istorico ci fan conoscere la intenzione del fondator della Chiesa, alla dottrina dell'Angelico dottor S. Tommaso, ed a quella del suo acutissimo Comentatore Cardinal Gaetano (1). Infatti la Chiesa viene paragonata nelle Scritture ad un campo, ad un ovile, ad un regno, ad una casa, ad un corpo; dalle quali autorità inferiscono i Padri, che se nell'ovile, nel campo ec. un solo comanda, dunque un solo comandar deve nella Chiesa, e quindi il suo governo è Monarchico, e malamente, e con improprietà si direbbe, che comanda un solo, se per poco finger si voglia con qualche temperamento di Aristo-

(1) *2. 2. q. X. art. XI.*

crazia. Ma trascurando i paragoni, sentiamo le parole stesse di Gesù Cristo. Egli prima di dire a tutti gli Apostoli, in cui trovavasi ancor Pietro: *Quodcumque solveritis etc.* avea già detto a Pietro solo: *Tu es Petrus etc., quodcumque ligaveris etc.*, per mostrare, che Pietro solo poteva fare tutto ciò, che avrebbero potuto fare tutti gli altri uniti con Pietro; ma perchè lo disse prima a Pietro? Per mostrare che il potere negli altri Apostoli dovea discendere per Pietro. Il che confermasi maggiormente con l'altro discorso tenuto con Pietro, in cui Gesù dopo di aver detto che il demonio avrebbe attentato contro la Chiesa, gl'impone di pascolare, ossia reggere e gli agnelli, e le pecore: *pasce agnos, pasce oves*, ed i capretti, e le madri, ed i Pastori; Pastori rispetto a popoli, e pecore rispetto a Pietro. Desumesi finalmente dall'incarico, che ebbe Pietro di confermare i suoi Fratelli; ma quali Fratelli? Gli Apostoli stessi. Così Pietro, riflette Bossuet, comparisce il primo in ogni cosa; il primo a confessare la fede, il primo con l'obbligo di esercitare l'amore, il primo che vide il suo Maestro risuscitato da' morti, il primo quando bisognò compire il numero degli Apostoli, il primo che con un miracolo confermò la fede, il primo a convertire gli Ebrei, il primo ad accogliere i Gentili, il primo in ogni cosa. Ora l'autorità di Pietro devea trasmettersi a'suoi successori, perchè ad una Chiesa perpetua anche il potere dev'essere perpetuo. Dunque se il Sommo Pontefice, successore di Pietro ha giurisdizione col pascere, reggere, confermare tutti gli altri Vescovi, dobbiam conchiudere, che il governo della Chiesa sia Monarchico assoluto. A tutto ciò si aggiunga l'autorità di S. Tommaso, il quale dice, che la nuova edizione del Simbolo appartiene al Sommo Pontefice: *ad quem*, dice il Santo Dottore, *pertinet finaliter determinare ea, quae sunt fidei, ut ab omnibus inconcussa fide teneantur.* Dunque siccome *in civilibus* l'appartenere al Sovrano la compilazione ed il rettificamento delle leggi, fa conchiudere essere il governo Monarchico, così possiam conchiudere *in Ecclesiasticis;* che se appartiene al Pontefice la novella edizione del Simbolo, obbligatorio per tutt'i fedeli, il governo sia senza dubbio Monarchico. Ed altrove dimostra il Santo Dottore, che a conservare l'unità della Chiesa è necessario che un solo a tutti comandi. *Ad unitatem*, così egli si esprime (1), *Ecclesiae requiritur, quod omnes fideles in fide conveniant. Circa vero ea, quae fidei sunt, contingit quaestiones moveri, per diversitatem autem sententiarum divideretur Ecclesia, nisi in unitate per unius sententiam conservaretur. Exigitur ergo ad unitatem Ecclesiae conservandam, quod sit unus, qui toti Ecclesiae praesit.*

Finalmente vi sono ancora altre ragioni di congruenza, che noi lasciamo a Teologi; cioè che se uno è il Capo della Chiesa trionfante, uno il capo della Chiesa nella Società domestica, uno nel-

(1) *Contr. gentes. Lib. 4. cap. 76. n. 2.*

l'antica Chiesa, e nel nuovo Testamento, uno il capo invisibile, uno ancora debb'essere il capo visibile; ma queste, come diceva, sono ragioni di congruenza.

Premesse tali nozioni possiam facilmente formarci una idea dello stato pubblico della Chiesa dalla Monarchia Baronale. Se non che i difetti e gli eccessi, per cui fu necessario abolire la feudalità, sono all'Ecclesiastica forma perfettamente estranei e sconosciuti, in cui i Vescovi non sono ereditarî, ma elettivi, e si eleggono a ragion veduta; ed essendo varî gli anelli nella Ecclesiastica Gerarchia, molti perciò sono gli argini contro gli abusi, e massime la triennale relazione, che portar debbono i Vescovi presso la Santa Sede sull'amministrazione delle loro Diocesi fa sì, che questi siano esatti all'adempimento de' loro doveri.

Avendo sulle più ferme basi stabilito che il governo della Chiesa sia Monarchico, varie illazioni si deducono da questo principio.

1. Niuna ingiuria intendiamo arrecare all'autorità Vescovile; e diciamo, che i Vescovi sono d'istituzione divina, secondo ciò che disse Gesù Cristo: *Sicut misit me Pater, et ego mitto vos* (1). E S. Paolo dice essere Apostolo non *ab hominibus neque per hominem, sed per Jesum Christum, et Deum Patrem* (2). Dunque non sembra plausibile l'opinione di Sarazin, e di altri Teologi e Canonisti, i quali han sostenuto, che ogni potere Ecclesiastico sia dal Papa così per la collazione, come per la istituzione.

2. Il Pontefice Sommo rappresenta il potere nella Società Ecclesiastica, il quale fa le leggi obbligatorie per tutti, o solo, o nel Concilio Generale.

3. Potendo il Pontefice anche solo far leggi obbligatorie per tutti, il Concilio Generale non è di assoluta necessità, ma lo è soltanto di necessità ipotetica, come meglio svilupperemo a suo luogo.

4. Potendo il Pontefice far delle leggi solo, senza il Concilio generale, e non potendosi questo chiamar generale senza il Pontefice, il Pontefice è superiore al concilio generale.

LEZIONE VIII.

FONDAMENTO DELLE LEGGI CANONICHE.

Essendo la Chiesa una vera società, cui è necessario un potere; da questo senza dubbio nasce il diritto di far leggi. Noi abbiamo dimostrato abbastanza, che il Pontefice o solo, o col Concilio rappresenta il potere nella società Ecclesiastica. A lui dunque si appartiene il diritto di formar queste leggi. Ma la legge non dev'essere l'espressione del capriccio; essa regolar dee i costumi di quei, che han dato il nome a questa Società, per condurli al più nobil

(1) *S. Giov. XX. 21.* (2) *Galat. I. 1.*

fine, cui l'uomo possa aspirare; cioè, secondo la bella sentenza di Leibnizio, alla società la più perfetta sotto il più perfetto de'Monarchi. Il potere Ecclesiastico dunque deve riconoscere un fondamento, su cui modelli i suoi Canoni. Ma quale sarà questo fondamento? Rimontiamo un po' più alto. Noi dicemmo, che il Diritto Canonico è diretto a regolare il Culto che l'uomo deve al suo Creatore: questo Culto forma parte della Religione insieme col Domma e con la morale; dunque riconoscer debbe la parte quello stesso fondamento che riconosce il suo tutto, cioè la Religione. Ora questa ripete il suo fondamento dalla natura di Dio e dell'uomo, e non potendosi quella conoscere, che per la rivelazione di Dio, dunque su questa divina rivelazione poggia anch'esso il Diritto Canonico. Quindi è che si può stabilire come fondamento, o per parlare il linguaggio de' moderni, come principio conoscitivo del Diritto Canonico quella proposizione: *de jure sacro, ejusque partibus convenienter divinae fidei dissere*. Che se i decreti della fede sono racchiusi nel Simbolo, ne segue che i canoni disciplinari debbon discendere da quelli, siccome le conclusioni dai loro principî. Dunque il fondamento del Diritto Canonico è per appunto il Diritto Divino.

Ma il Diritto Divino non solo comprende ciò, che Dio si compiacque dettare all'uomo, ma ancora ciò, che gli scrisse nel cuore, e che sotto il nome comprendesi di legge di natura. Su questa legge deve il Diritto Canonico stabilire le sue prime fondamenta, come quella su cui è fondata la stessa Religione, e dalla quale presero norma tutte le umane legislazioni nel non lasciarsi giammai sfuggire i suoi principali precetti, cioè del far vivere onestamente, del non ledere chicchessia, del dare a ciascuno ciò che gli spetta, *honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere*.

Oltre la legge naturale, comprendesi sotto il nome di Diritto Divino anche il positivo, ch'è per appunto quello, che dicesi rivelazione di Dio. Or questa rivelazione altra fu scritta, altra fu affidata alla tradizione, in guisa che così la scrittura, come la tradizione van comprese sotto il nome di rivelazione, che a somiglianza di un fonte si divide in due principali ruscelli. Noi parleremo partitamente di amendue secondo il rapporto, che ha ciascuno col Diritto Canonico.

La Scrittura si considera nell'antico e nel nuovo Testamento; val quanto dire prima e dopo la venuta di Gesù Cristo. L'antico Testamento comprende una triplice specie di precetti, cioè morali che risguardavano i costumi, cerimoniali che al rito appartenevano ed al culto, e finalmente legali che regolavano la giustizia, giacchè il governo degli Ebrei essendo Teocratico, Iddio non solo dettava loro quanto concerneva la Religione, ma regolava altresì le leggi temporali dello Stato. Tutti questi precetti, alcuni furono perfezionati, altri cambiati, ed altri in fine interamente aboliti col nuovo Testamento, e secondo queste ultime modificazioni posso-

no soltanto servir di norma al Diritto Canonico. Imperocchè i precetti morali furono perfezionati nel nuovo testamento da colui, il quale venne nel Mondo non per abolire, ma per perfezionare la legge; i Cerimoniali essendo figure, che rappresentavano Cristo, venuto il figurato, dovean cessare, ed essere supplite da altri riti più perfetti, e più proporzionati allo stato pubblico ed universale della Religione; e finalmente i legali furono del tutto aboliti, avendo Gesù Cristo dichiarato non esser mondano nè temporale il suo Regno, *Regnum meum non est de hoc Mundo.*

Quanto poi alla tradizione, formando parte della rivelazione Divina, deve anch'essa servir di fondamento alle leggi Canoniche. Cristo Signor nostro nello stabilire la società Cristiana non tutto volle che fosse scritto, ma parecchie cose affidò alla tradizione, in quel tempo specialmente, che risorto da'morti, prima di ascendere al Cielo, si trattenne cogli Apostoli per quaranta giorni, *loquens*, dice la Scrittura, *de Regno Dei*, e ciò per molte ragioni, che diffusamente espone l'eruditissimo Melchior Cano (1); cioè affinchè i Gentili non avessero potuto deridere i nostri Misteri, acciocchè i Cristiani li avessero vie più rispettati, e per tacere di molte altre, acciocchè fossero rimasti più altamente impressi ne' loro cuori. L'esempio di Gesù Cristo fu seguito ancor dagli Apostoli, e S. Paolo scriveva a nome di tutti a' Corinti, allorchè diceva: *non judicavi aliquid me scire inter vos, nisi Jesum Christum, et hunc crucifixum; sapientiam autem loquimur inter perfectos.* La Chiesa, seguendo anch' Ella l'esempio di Cristo e degli Apostoli stabilì successivamente molte cose senza consegnarle in carta. Da qui ebbe la sua origine la divisione della tradizione in Divina, Apostolica, ed Ecclesiastica. La prima contiene ciò, che Gesù Cristo immediatamente comunicò agli Apostoli, e che questi hanno a noi rivelato, come la perpetua Verginità di Maria, ed altro. Ella poggiando immediatamente sulla Divina rivelazione è immutabile; giacchè la regola della fede, come dice Tertulliano, dev'essere *una, immobilis, ac irreformabilis* (2). La seconda, cioè la tradizione Apostolica, è la disciplina stabilita a viva voce dagli Apostoli come Pastori della Chiesa; per esempio, il digiuno quaresimale. E finalmente l'Ecclesiastica è la disciplina stabilita da' successori degli Apostoli confermata dall' uso de' fedeli, e trasmessa fino a noi, come le vigilie, e gli altri statuti e consuetudini della Chiesa. Questa, risguardante per lo più non la fede, ma la disciplina, può soffrir variazioni, secondo le condizioni di tempo e di luogo. In generale si può distinguere la vera dalla falsa tradizione per quella regola somministrataci da S. Agostino. *Quod universa tenet Ecclesia, nec in Conciliis institutum, sed semper retentum est, nonnisi auctoritate Apostolica traditum rectissime creditur* (3). Dal fin qui

(1) *Lib. III. de locis Theologicis.*
(2) *Tertull. de Virgin. Veland.*
(3) *De Baptism. contr. Donatis. Lib. 4. cap. 24.*

esposto possiam conchiudere la presente lezione col dire, che a prescindere dalla legge naturale, come prima base d'ogni legge, la Divina rivelazione è il fondamento delle leggi canoniche; e distinguendosi la medesima nella tradizione e nella Scrittura, il Diritto Canonico e l'una e l'altra riconosce; così, oltre la tradizione esso è stabilito sull'antico e sul nuovo Testamento; nel nuovo in tutta la sua estensione, e nell'antico in tutto quello, che non è stato abrogato dal nuovo. Quindi è che in ragion della sua origine il Diritto Canonico meritamente si divide in Divino ed Umano, intendendosi pel primo quello, che ci viene immediatamente da Dio, e pel secondo quello, che ci viene dall'uomo, sempre però sul fondamento della Legge Divina.

LEZIONE IX.

NATURA DELLE LEGGI ECCLESIASTICHE, COSTITUZIONI PONTIFICIE.

Se il fondamento delle leggi Ecclesiastiche ha formato l'oggetto della precedente lezione, ragion vuole, che nella presente ci occupiamo della natura delle medesime. Esse, abbenchè procedano dallo stesso potere, diversamente vengono modificate da varie condizioni: quindi diversa è la forza, con la quale obbligano. Noi ne faremo un esame compiuto.

Si è dimostrato che il Sommo Pontefice o solo, o col Concilio generale ha diritto di far leggi; ed ecco la ragione per la quale le leggi Ecclesiastiche altre si chiamano Costituzioni Pontificie, ed altre Canoni Conciliari si appellano: e tutt'insieme le leggi costituiscono dell'Ecclesiastica Società. Tratteremo in preferenza delle prime nella presente lezione, e nella seguente delle altre. E ciò per due importanti motivi. 1.° Perchè le regole Conciliari debbono esser confermate dal Pontefice, per avere il loro vigore, il che non si verifica delle Costituzioni Pontificie per rapporto ai Concilî. 2.° Perchè prima che i Concilî generali avesser fatto delle leggi per tutta la Chiesa, di già il Romano Pontefice avea dettate le sue, come avvenne nel secondo secolo dell'Era volgare nella causa de' Vescovi Asiani per la celebrazione della Pasqua, i quali furono obbligati a seguir la sentenza di Papa Vittore. Che poi il Pontefice avesse fatta una vera legge, desumesi dalle pene contro loro minacciate.

I Romani Pontefici successori di S. Pietro fin dai primi tempi della Chiesa scrissero a varî Vescovi, i quali da tutte le parti dell'Orbe Cristiano consultavano la Santa Sede, come depositaria dell'Apostolica Tradizione, siccome rilevasi dalla lettera di S. Clemente a' Corinti, dalle moltissime d'Innocenzo I, e di Leone Magno, che diceva, *Apostolicam sedem innumeris esse consultam.* Queste lettere per lo più si facevano col consiglio de' Vescovi più vi-

cini a Roma, i quali due volte l'anno riunivansi nella Città, per trattar le cause più urgenti del Cristianesimo: sebbene anche senza questo piccolo Concilio, i Romani Pontefici ne'casi di maggior momento scrivevano come Vicari di Gesù Cristo, in forza del Primato su tutta la Chiesa; e quando volevano, che le loro risposte fossero servite di norma generale, scrivevano ai Vescovi delle Sedi principali, acciocchè questi le avessero comunicate agli altri: quindi tali lettere ebber forza di legge, e furono chiamate *Decretales*, cioè *Epistolae decretales*. Queste erano accolte con gran rispetto dalla Chiesa, e quando insorgeva qualche dubbio sull'autenticità di tali leggi, si ricorreva all'archivio del Romano Pontefice, in cui se ne conservavano gli originali. Così S. Girolamo, per convincere Rufino sull'autenticità delle lettere di Anastasio I a Giovanni Gerosolimitano, lo provoca a ricorrere *ad Archivium*, detto altrimenti *Chartarium*, *Scrinium etc.*

Queste lettere Pontificie, o furono generali, e si dissero Costituzioni, le quali avendo vigor di leggi si posson definire come queste: *Ordinatio rationis ad bonum comune Ecclesiae a summo Pontifice promulgata*; o furono particolari, e si dissero Rescritti. In quanto alle Costituzioni in generale non abbiamo altro ad osservare, fuorchè le posteriori abrogando le anteriori, non si oppongono però alle consuetudini e privilegi particolari, a meno che di questi non si faccia particolare menzione. In quanto poi al Rescritto, vien questo definito: *responsum Principis scripto redditum ad alterius instantiam*. Sotto il nome di Principe qui s'intende il Sommo Pontefice, dicesi *scripto redditum*, per distinguersi dall'oracolo a viva voce, e finalmente col dirsi ad *alterius instantiam* si escludono i rescritti, che si fanno di moto proprio dal Sommo Pontefice, e che son designati col nome di *motu proprio*. Or se l'istanza si può fare o per impetrar grazia, o per domandar giustizia, da qui nasce la differenza de' rescritti di grazia, e di giustizia.

È antichissimo nella Chiesa l'uso de' rescritti, e discendono dalla stessa ragion del Primato, come dimostreremo a suo luogo. S. Girolamo diceva, che ai tempi suoi la Sede Apostolica era consultata da tutto l'Oriente, ed Occidente: *Cum in Chartis Ecclesiasticis juvarem Damasum Romanae Urbis Episcopum, et Orientis, Occidentisque consultationibus responderem* (1). Essi divennero più frequenti, allorchè più numerosi furono gli affari alla Santa Sede riservati. Questi rescritti, come al presente, si spedivano altri *in forma dignum*, altri in *forma gratiosa*; nel primo caso si propone il concorso, dopo il quale il Beneficio si conferisce al più degno tra gli approvati; nel secondo caso si concede dal Pontefice di moto proprio, o a semplice proposta dell'Ordinario.

Nella interpetrazione de' rescritti dobbiam far uso delle seguenti regole.

(1) *Epist. 123. ad Agerunchiam n. 10.*

1.ª Il Rescritto particolare deroga al generale, perchè si considera come eccezione alla regola.

2.ª Molte volte nelle cause giudiziarie si spedisce il rescritto *sublato appellationis remedio*. Ciò avviene sotto il governo de' Delegati Apostolici, poichè considerandosi il Delegato come la stessa persona del delegante, se da questa non si può appellare, neppure appellar si può dal mandatario: purchè non si avesse questo come sospetto.

3.ª Se il Rescritto è surrettizio, oppure orrettizio, cioè se nell'ottenersi il rescritto è taciuta la verità, o invece esposta una falsità, allora, essendo difettoso il rescritto nella sua essenza, si dee risguardare come nullo.

4.ª I rescritti *strictissimam accipiunt juris interpetrationem*, perchè limitandosi coi rescritti la giurisdizione dell'Ordinario, i favori debbonsi in questo caso restringere, anzichè ampliare. E considerandosi l'eccezione, come una ferita alla legge generale, dee strettamente interpetrarsi.

5.ª Ne' dubbi, ne'quali si può incorrere su'rescritti, si ricorra al diritto comune, essendo questa la regola generale.

6.ª Di due rescritti ottenuti, tra loro opposti, si stia al primo, ove nel secondo non si faccia menzione di quello, perchè debbe presumersi falso; che se poi nel secondo sarà rivocato il primo, si giudichi nel secondo. Queste regole valgano pei rescritti in generale.

7.ª Nel domandarsi il rescritto in ordine al conseguimento di qualche beneficio, si deve esprimere il Beneficio, il luogo in cui ritrovasi, il tempo della vacazione, il nome di colui per cui si domanda, e la rendita dello stesso Beneficio. Quest'ultima condizione è necessaria a manifestarsi per proporzionarvi il pagamento dell'annata, specialmente ne' Benefici maggiori. Prima di Bonifacio IX si esigeva da'Romani Pontefici l'annata, o sia la rendita annuale di un Beneficio, da pagarsi in tre anni. Questo Pontefice volle che si pagasse la metà della rendita di un anno; e ciò nel riceversi le Apostoliche Bolle. Varî lamenti si fecero per queste annate nel Concilio di Costanza, di Basilea, e finalmente in quello di Trento, e vi fu chi le notò di Simonia. Ma si è sempre risposto, e con ragione, che questa tangente non si esige come prezzo del Beneficio, ma acciocchè il Sommo Pontefice, per la cura universale della Chiesa, potesse servirsene a vantaggio della medesima. Ma delle annate parleremo più diffusamente nel trattato dei benefici.

Ai rescritti Pontificii si riferiscono anche le lettere Canoniche, dette comunemente *formate*, le quali si spedivano anche dagli altri Vescovi, e ciò per conservare maggiormente l'Ecclesiastica unità. Esse erano di una triplice specie, cioè comunicatorie, dimissorie, e commendatizie. Colle prime si attestava, che il fedele godeva dell'Ecclesiastica comunione, e quindi poteva ammettersi

alla partecipazione de' Sacramenti; le seconde si concedevano ai chierici, acciocchè legalmente avesser potuto appartarsi dalle loro Diocesi, e celebrare ovunque i Divini Misteri; le ultime finalmente si concedevano a ragguardevoli Cristiani. Tutte queste lettere dicevansi *formate*, perchè chiudevansi in una determinata forma, e munite di taluni segni o suggelli, per impedirne la falsificazione. Le seconde specialmente trovansi tutt'ora in pieno vigore.

LEZIONE X.

CANONI CONCILIARI.

Dopo d' aver esaminato come il Romano Pontefice faccia le sue Costituzioni e Rescritti, siccome parecchie fiate ha emanati ancora i suoi Decreti ne'Concilì, è necessario dare un cenno anche de'Concilì, e delle varie lor forme. Osservammo come il Romano Pontefice, tenendo il sommo potere nella Chiesa, non sia il concilio di assoluta necessità, bensì di una necessità ipotetica, e ciò si avvera allorquando o un errore siasi diffuso per tutto il mondo, ed abbia infettati molti Pastori della Chiesa, come avvenne a' tempi di Ario; o perchè una generale riforma è necessaria nella Chiesa, nè altro mezzo più adatto di questo possa ritrovarsi, come vien confermato dalla continua consuetudine della Chiesa stessa, e specialmente dall'ultimo Concilio Generale in Trento. A tutto ciò s'aggiunga pure un' altra considerazione, cioè, che considerandosi il Concilio Generale come il più nobile sforzo del Cristianesimo per la riunione di tanti Vescovi, e dottori, le sue decisioni possono più efficacemente influire sulla plebe cristiana. Adunque, sebbene le Costituzioni Pontificie siano di tal natura da poter avere da loro stesse tutto il lor pieno vigore, pure fa d'uopo, che alle volte si chiami un Concilio.

I Concilì Generali sono stati sempre convocati in occasione di decidere sul Domma: ma in tale opportunità i Padri hanno ancor trattato le quistioni che accader poteano tra Vescovi, e quasi sempre hanno emanati de' Canoni risguardanti la disciplina, come rilevasi fin dal primo General Concilio di Nicea nella Bitinia. Se non che, oltre i bisogni della Chiesa universale, anche le Chiese particolari sono state obbligate riunirsi in persona de' lor Pastori sotto la presidenza del primo tra essi; ed anche ciascun Vescovo, per osservar da vicino le cose della sua Diocesi ha dovuto chiamare intorno a se i Sacerdoti della stessa; da qui è venuta la distinzione de' Concilì universali o ecumenici, e particolari o topici, intendendosi pe' primi quelli ne' quali interviene tutta la Chiesa; e pei secondi quelli ne' quali si uniscono i Sacerdoti di una o più Chiese. Parleremo de' primi, e poscia de' secondi; ma premetteremo prima d' ogni altra cosa ciò che v' ha di comune a tutt' i Concilì.

Il Concilio in generale vien così detto o a *consulendo*, o a *con-*

sidendo, o in fine a *concurrendo in eamdem sententiam*, e significa in generale una unione; sicchè anche i Comizi, o gli Stati generali d'un Regno si possono chiamar Concilî: ma per quello, in cui questo nome è ricevuto in materia Ecclesiastica, può definirsi: « Una unione di Ecclesiastici, e specialmente di Vescovi, convocata dalla legittima autorità ad oggetto di stabilir quelle cose che risguardano la Religione, ed i costumi de' Cristiani: *Congregatio Ecclesiasticorum, praesertim Episcoporum, legitima auctoritate convocata ad statuendum, quae spectant Religionem, moresque Christianorum* ». L'uso de' Concili è antichissimo nella Chiesa, e rimonta a' tempi degli Apostoli. Di fatti, leggiamo ne'loro Atti scritti da S. Luca, che nelle loro determinazioni si riunivano in Concilio; così avvenne nella elezione di S. Mattia all' Apostolato (1), nella elezione de' sette Diaconi (2), e molto più nella causa dei Legali (3). È quindi probabile, che i Concili siano d'istituzione divina, e per quel detto registrato presso S. Matteo, *ubi sunt duo, vel tres in nomine meo congregati, ibi sum in medio eorum;* e perchè sembra verisimil cosa, che gli Apostoli abbiano celebrati i lor Concilii o per precetto di Gesù Cristo, o per una speciale ispirazione dello Spirito Santo.

Le persone che son chiamate *de jure* nel Concilio sono i Vescovi; dappoichè quelli soli han diritto d'intervenir nel Concilio, i quali hanno giurisdizione non solo nel foro interno, ma benanche nell'esterno, dovendosi ivi decidere e quello, che appartiene alla fede ed ai costumi, e parimente stabilir pene e censure contro i pertinaci; il che appartenendo solamente ai Vescovi ne siegue, che questi soli *de jure* sieno chiamati al Concilio. Ivi essi seggono come veri Giudici, subordinati sempre al sommo Pontefice, non già come Consiglieri del medesimo, e ciò provasi chiaramente dalla Scrittura, in cui leggesi, che nel Concilio di Gerusalemme nel mentre che Pietro parlò il primo, gli altri Apostoli diedero ancora il loro definitivo giudizio; così S. Giacomo soggiunse: *propter quod ego judico.* Tale consuetudine si è sempre serbata nella Chiesa, come rilevasi dalle soscrizioni de' Vescovi. *Ego N. statuens*, o *Ego N. definiens subscripsi.* Inoltre, il potere di ligare e di sciogliere, che i Vescovi han ricevuto da Gesù Cristo non può restar sospeso allorchè sono riuniti nel Concilio. E finalmente riflettiamo, che se i Vescovi fossero semplici consiglieri del Papa, allora si dovrebbero soltanto chiamare al Concilio gli uomini dotti, nòn già i Vescovi, che tali non fossero.

Conchiudiamo dunque che i Vescovi sono veri Giudici subordinati sempre al Sommo Pontefice, il quale trovasi nel Concilio non come semplice Presidente, ma come Principe ancora, e quindi anche può irritare ed annullare la sentenza de' più, ed attenersi

(1) *Act. Apost. cap. 1.* (2) *Ibid. cap. VI.*
(3) *Ibid. cap. XV.*

alla parte minore, la quale perchè corroborata dall'autorità del Pontefice avrà tutto il vigore ne' suoi giudizi. Queste due idee, quella cioè dell'esser i Vescovi giudici nel Concilio, ed intanto potersi il Pontefice attenere alla parte minore, e la sentenza di questa prevalere in faccia a quella dei più, sebbene a prima vista sembrino non potersi conciliare, pure possono andar d'accordo, avuto riguardo alla natura della Ecclesiastica Società. Il Romano Pontefice, avendo avuto l'incarico di confermare i suoi fratelli, e potendolo sempre fare mercè la prerogativa dell'infallibilità, come a suo luogo vedremo, può ponderare nel merito i voti dei giudici, ciò che non avviene nelle altre Società. Imperocchè nelle altre Società i voti de' giudici debbono numerarsi per non moltiplicare le liti, perchè non havvi un potere infallibile nel dritto, e quindi la decisione sarà quella della parte maggiore; laddove nella Società Ecclesiastica, avendo il Vescovo la sua giurisdizione sempre dipendente da quella del Pontefice, se il suo voto non avrà per oggetto la verità, e sarà erroneo, può dal Pontefice correggersi, come quello, ch' ebbe l'incarico di confermare i suoi fratelli. Così laddove nell' ordine civile il giudice, che si è attenuto al numero inferiore, non cessa di esser giudice, sebbene la decisione sia stata quella del numero maggiore, perchè la legge in questa collisione di pareri, non potendo emanare due sentenze contradittorie, presume nel fatto che sia vera la sentenza dei più, e così dovendosi i voti numerare, la sentenza sarà sempre secondo il numero maggiore; il contrario avviene nell'ordine Ecclesiastico, in cui il Vescovo, senza cessare d'esser giudice nel Concilio, può vedere l'opposto del suo voto prevalere non ostante che fosse coerente al numero de' più, perchè i voti non si debbono numerare, ma ponderar si possono dall'autorità di colui, a cui fu detto *confirma fratres tuos*. Nè vale il dire che il Concilio si rende con ciò perfettamente inutile, perchè sarà sempre ipoteticamente necessario per le ragioni testè divisate, e molto meno, secondo le addotte dottrine tutto proprie della Società Ecclesiastica si può opporre, che un voto soggetto a ponderazione non è più voto, ma consiglio. Imperocchè ciò vale nell'ordine civile, ma nella Società Ecclesiastica, in cui abbiamo il potere infallibile, ed in cui il voto del Vescovo deve sempre aver per oggetto la verità, trattandosi di cose necessarie alla salute, in cui niuna presunzione legale può aver luogo, può il voto esser vero voto, ma intanto per esser decisivo, ed aver forza in tutta la Società Ecclesiastica dee andar d'accordo col voto infallibile di colui, che a tutta questa società presiede col primato d'onore e di giurisdizione.

Anche i Cardinali intervengono nel Concilio con voto decisivo, e ciò pel riguardo alla eminente loro dignità. Con egual voto anche gli Abati, ed i Superiori Generali degli Ordini Religiosi, per la ragione che tutti questi rappresentano i loro sudditi già esenti dalla giurisdizione Vescovile, e ne attestano la tradi-

zione. Si chiamano ancora i Teologi, i Canonisti, i semplici Sacerdoti, e anche i Diaconi con voto consultivo, per esaminare ciò che risguarda la fede ed i costumi, per riferirlo a' Padri, e per disputare contro gli Eretici. Gl' Imperatori ed i Principi o personalmente, o pei loro legati hanno assistito ai Concilì, non per dare anch' essi il voto, ma per far eseguire i Decreti dal Concilio emanati, avendo ricevuto da Dio il potere al bene della Chiesa: *ut*, come dice S. Leone ad uno di essi, *ausus nefarios comprimendo, ea, quae sunt bene statuta, defendas, et veram pacem iis quae sunt turbata, restituas.* Finalmente anche il popolo interviene ne' Concilì, non perchè avesse alcun voto, ma per ascoltar le decisioni che si emanano in essi.

Il luogo convenevole per radunarsi il Concilio è la Chiesa, come il più opportuno a ricevere quell' assistenza che richiedesi in decisioni di tanto momento. Qualche volta però si è radunato in altro sito, come il Quinisesto, il quale convocossi nella parte superiore del Palazzo imperiale in Constantinopoli, detto Trullo; ond'è che questo Concilio fu detto Quinisesto, cioè aggiunzione al quinto e sesto generale, e Trullano dal luogo, in cui radunaronsi i Padri.

L' ordine delle Sedi si desume dall'antichità della Chiesa, che occupa ciascun Vescovo, ed indi dall' antichità dell' ordinazione. I Legati però del Romano Pontefice, anche semplici Sacerdoti o Diaconi, rappresentando la prima Sede, occupano sempre il primo posto. Secondo l' ordine delle Sedi si regola ancora la preminenza nelle soscrizioni a' Decreti Conciliari.

Il voto debb' esser libero, altrimente è nullo; quindi esente da frode, come avvenne nel Concilio di Rimini, e da violenza come nel così detto latrocinio Efesino; onde meritamente gli atti di questi due Concilì furono annullati dal Sommo Pontefice.

A' Concilì in generale si possono riferire i Concilì perpetui e misti. Il Patriarca di Costantinopoli avea il suo Concilio perpetuo, il quale componevasi di più Vescovi, che trovavansi nella Città. Egli in questo concilio decideva tutte le quistioni, che si promovevano da' Vescovi fra loro, o che gli erano dirette dall' Imperatore. Qui riduconsi anche le varie Congregazioni de' Cardinali, delle quali parleremo in altro luogo. I Concilì misti poi sono stati moltissimi in Francia e nella Spagna. In questi radunavansi il Sovrano, i Vescovi, gli Abati, e i Baroni del Regno: ivi, siccome dal Sovrano co' Baroni si risolvevano gli affari più importanti dello Stato, così co' Vescovi quelli, che appartenevano all' Ecclesiastica Disciplina. Queste disposizioni si distinguevano per capitoli; e perciò furon chiamate Capitolari. Un tal sistema durò ancora fin a' tempi de' Longobardi, e dopo questi si ritenne per lunga pezza in Italia (1).

(1) Vedi Baluzio *ad Capitul. Reg. Franc.* num. 7. 8. f. 1. E Muratori Dissertazioni sulle antichità Italiane, *T. 1. p. 1.*

LEZIONE XI.

DE' CONCILI ECUMENICI.

Divisato in breve quanto risguarda le nozioni generali appartenenti ad ogni sorta di Concili, è ormai tempo di ragionare de'Concili Ecumenici, e dipoi de'particolari. Cominceremo dai primi, perchè questi rappresentano tutta la Chiesa. Acciocchè un Concilio si possa chiamare Ecumenico, o universale, sono necessarie tre condizioni: cioè la legittima convocazione, la legittima celebrazione, e finalmente il legittimo esito. Parliamone partitamente.

E sulle prime per dirsi legittimo un Concilio generale è necessario che sia convocato dal Romano Pontefice: e ciò è chiaro; imperocchè, rappresentando il Concilio generale tutta la Chiesa, e dovendo decider cose che alla Chiesa universale s'appartengono, da quello convocar si debba il quale, come capo, presiede al reggimento della stessa. Or essendo il Pontefice Capo di tutta la Cattolica Chiesa, spetta a lui di convocare il Concilio. Tanto si osserva dalla pratica costante de'primi Concili tenuti nella Chiesa, come rilevasi dall'Azione prima del Concilio Calcedonese, in cui i Legati del Sommo Pontefice accusarono Dioscoro: *quod Synodum ausus sit facere sine auctoritate Sedis Apostolicae, quod numquam licuit, numquam factum est.* Ond'è che con ragione disse S. Tommaso: *Sancti Patres in Conciliis congregati nihil statuere possunt, nisi auctoritate Romani Pontificis interveniente, sine qua etiam nec Concilium convocari potest* (1). Ciò per altro non vieta, che straordinariamente i Cardinali ed i Vescovi possano radunarsi in Concilio, come appunto nel caso di uno Scisma; allora dubitandosi sul legittimo capo della Chiesa possono i Pastori riunirsi ed attendere a pacificar la Chiesa, specialmente con eleggere il successore di Pietro. Che se in tale occasioni i Padri si mettessero anticipatamente a decider cose spettanti alla fede ed alla disciplina, le loro decisioni non avranno mai effetto nella Chiesa, se prima non saranno confermate dal futuro Pontefice. Tutto ciò rilevasi da tutta quanta la storia del Concilio di Costanza in cui tutto quello fu legalmente nella Chiesa riconosciuto che venne di poi sanzionato dall'eletto Pontefice Martino V. Di più, allorchè diciamo, che il Pontefice Sommo ha diritto di convocare il Concilio, ciò intendesi di convocazione immediata o mediata. Infatti, se consultiamo la storia de'primi Concili Ecumenici tenuti in Oriente, osserveremo che gl'Imperatori convocavanli, il che essendo vero, è vero altresì, che ciò non succedeva senza l'autorità, ed il consentimento almen tacito del Romano Pontefice. Di tutto ciò danno prova gli antichi Canoni della Chiesa, come leggesi presso Socrate (2), in cui

(1) *Opusc. 19. Cap. IV.*
(2) *Lib. 2. Cap. 15.*

Giulio I così si esprime: *Canon Ecclesiasticus vetat, ne decreta absque sententia Romani Pontificis Ecclesiis sanciantur*, e come traduce Cassiodoro nella Storia tripartita: *non debere absque sententia Romani Pontificis Concilia celebrari.* Valga per tutti d'esempio il primo Concilio generale tenutosi in Nicea, nel quale si verificò la convocazione soltanto mediata in persona del Romano Pontefice. Ivi Costantino convocò il Concilio, non senza però l'autorità di Silvestro Romano Pontefice, come abbiamo dal sesto Concilio generale, azione decimottava: *Arius divisor, et Partitor Trinitatis insurgebat; et continuo Constantinus semper Augustus, et Silvester laudabilis magnam atque insignem in Nicaea Synodum congregabant:* e più chiaramente presso Ruffino (1) leggiamo: *Tum ille Constantinus ex Sacerdotum Sententia apud Urbem Nicaeam Episcopale Concilium convocat.* Anzi fa d'uopo avvertire, che gli stessi Romani Pontefici pregavano molte volte gl'Imperatori, che convocassero i Concilî; e ciò non per mancanza di autorità, ma o perchè alcun Imperatore favoriva gli eretici, e quindi si pregava, che non si opponesse alla celebrazione del Concilio, o per dimandare una Città adatta pel Concilio, e le vetture pubbliche per condurvi i Vescovi. Ecco il vero motivo, per cui vediamo specialmente nella Chiesa primitiva, che gl'Imperatori abbiano convocati i Concilî, il che deve intendersi nel fatto, ma non nel diritto; ond'è che alcuni Teologi e Canonisti hanno meritamente distinto altra essere la convocazione, altra la intimazione o indizione: la prima risguarda il fatto ed ha potuto convenire agl'Imperatori, la seconda il dritto, ed è propria soltanto del Sommo Pontefice. Conchiudiamo dunque che siccome nel governo monarchico appartiene soltanto al Sovrano convocare gli Stati suoi generali, così essendo il governo della Chiesa ancor monarchico, nel solo Pontefice esiste il diritto di convocare il Concilio.

La seconda condizione per dirsi un Concilio generale è la celebrazione. Per celebrazione s'intende, che debbono esser chiamati tutt'i Vescovi Cattolici, che debbono altresì intervenire in numero tale o personalmente, o per un legato che il Concilio possa dirsi moralmente universale; e finalmente debb'essere preseduto dal Pontefice o per sè, o per mezzo de'Legati. Prima di ogni altro tutt'i Vescovi debbono essere chiamati, perchè il Concilio rappresenta tutta la Chiesa, e per la nota regola del diritto; *quod tangit omnes, ab omnibus debet approbari.* In quanto poi al numero non si richiede, che tutti assolutamente v'intervengano, giacchè in questo caso sarebbe impossibile un Concilio generale; perchè molti o per infermità, o per vecchiezza, o per altri motivi non possono intervenirvi. Basta solo che la convocazione sia a tutti intimata, e che alcuni Vescovi intervengano dalla maggior parte delle Provincie dell'Orbe Cattolico; così in un Concilio che si celebra in Oriente,

(1) *Lib. 1. hist. cap. 2.*

basta che intervenga la maggior parte de' Vescovi Orientali, ed alcuni degli Occidentali, che rappresentano gli altri, e reciprocamente. Tanto rilevasi dalla costante pratica tenuta dalla Chiesa. È indispensabile però in tutti i casi la presenza del Sommo Pontefice, o per sè, o pe' suoi Legati, i quali presedendo in nome del principale godono della prerogativa del suffragio, e sono infallibili al pari del primo, quando non eccedono il mandato ricevuto; il che poi altrimente succede quando ne trasgredissero i limiti. Così sappiamo che il Vescovo Osio e Vito e Vincenzo Sacerdoti rappresentarono la persona di Silvestro Sommo Pontefice nel Concilio di Nicea. Essi vi presedettero in nome di lui, ed a preferenza del Patriarca di Alessandria vi diedero il voto, e non avendo ecceduto i limiti del mandato ricevuto dal Sommo Pontefice, quello cioè di definire la consustanzialità del Figliuol divino col Padre furono infallibili al pari del mandante. Soltanto nel Concilio di Trento, essendo stati moltissimi i punti dommatici, che furono nel medesimo discussi, e dippiù dovendosi in esso restaurare la disciplina tutta, i Legati non avendo potuto ricevere un mandato speciale, prima di pubblicare i Canoni consultavano il Pontefice residente in Roma, affinchè con la sua autorità quei Canoni avessero acquistato tutto il lor vigore; il quale fatto così ragionevole e tanto fondato sul domma Cattolico e sulle parole di colui, che nella persona di Pietro disse a ciascun Pontefice di lui successore: *confirma fratres tuos*, stoltamente s'irride da Paolo Sarpi, Cattolico di nome, ma occulto Calvinista, contro cui tanto elegantemente scrisse il dottissimo Cardinale Pallavicini quella Storia del Concilio di Trento che noi non sapremmo lodare abbastanza e commendare a tutti coloro, i quali desiderano far progressi negli Ecclesiastici studî, e nell'arte del ben dire.

Finalmente il terzo carattere per dirsi un Concilio generale è l'approvazione del Romano Pontefice, ciò che dicesi legittimo esito. Questo provasi dalla continuata e non mai interrotta consuetudine ammessa nella Chiesa, che nessun Concilio, cioè, si è tenuto come Ecumenico e legittimo, se prima non fosse stato approvato dal Capo visibile di essa, e *quod universa tenet Ecclesia, nec in Conciliis institutum, sed semper retentum est, nonnisi auctoritate Apostolica traditum rectissime creditur.* Così Leone X si espresse nel Concilio Lateranese V sessione XI. *Consueverunt antiquorum Conciliorum Patres pro eorum, quae in suis Conciliis gesta fuerunt, corroboratione, a Romano Pontifice subscriptionem et adprobationem humiliter petere et obtinere, prout in Nicaena, et Ephesina, et Calcedonensi, et VI Constantinopolitana, et VII eadem Nicaena manifeste colligitur, quod etiam Constantienses Patres fecisse constat.* Lo stesso rilevasi dalla medesima forma del governo della Chiesa, in cui il Pontefice Sommo essendo il Monarca, senza il suo avviso niun decreto può aver vigore nella Società, cui Egli e presiede e comanda.

Stabilite le condizioni necessarie per dirsi un Concilio generale, è facile inferirne, che siccome il Concilio rappresenta tutta la Chiesa, non potendo questa fallire nelle sue decisioni appartenenti alla fede ed a costumi, così neppure i Pastori fallir possono nel Concilio radunati; essendo sempre lo stesso lo Spirito del Signore, che assiste in consimili adunanze. Quindi meritamente gli Apostoli radunati nel Concilio di Gerusalemme appellarono le lor decisioni, suggerimento dello Spirito Santo: *Visum est*, essi dissero, *Spiritui Sancto et nobis etc.* Or potendo il Concilio definire circa il domma, i costumi, e la disciplina, è a sapersi che i decreti riguardanti fede e costumi sono invariabili, essendo la fede a dir di Tertulliano, una, immobile, ed irreformabile; laddove i decreti di disciplina variar possono secondo le condizioni de'tempi, non perchè in questi la Chiesa soffrir possa modificazioni, ma perchè non è sempre lo stesso ed egualmente disposto il soggetto, su cui applicar si debbono le leggi. In tal guisa e sotto queste vedute la Chiesa ha mitigato un poco il rigor dei Canoni penitenziali ec.

In quanto poi ai fatti, i quali potrebbero ancora formar soggetto delle decisioni Conciliari, chechè abbiano opinato in contrario i Giansenisti, noi crediamo poter adottare la distinzione di fatti dommatici, fatti universali, e fatti particolari, ed assegnare a ciascun di essi particolari teorie. Il fatto dommatico lo distinguiamo dalla verità dommatica; imperocchè la verità dommatica, o domma, è una verità rivelata nella Scrittura, o per la tradizione, che ci si comunica per l'autorità della Chiesa, come l'unità di Dio, la Trinità delle persone ec. Il fatto dommatico poi è una verità di fatto, ove non si può negare questo senza negare il domma, cui intimamente è collegato e connesso, come sarebbe il fatto di un libro condannato dalla Chiesa, che sia cioè realmente condannabile, come la *Talia* di Ario, l'*Augustinus* di Giansenio ec. Il fatto universale poi è quello, il quale, sebbene non abbia alcuna immediata relazione col domma, è però tenuto universalmente nella Chiesa, come la solenne canonizzazione de'Santi, l'approvazione degli Ordini Religiosi ec. Finalmente il fatto particolare è quello, che non ha alcuna relazione col domma, e che risguarda le controversie di giurisdizione, o altro che può succedere tra particolari, o tra Chiese ancor particolari.

Premesse queste dottrine diciamo, che il Concilio rappresentando tutta la Chiesa è infallibile ne'fatti Dommatici. In primo luogo per le autorità della Scrittura, ove generalmente leggesi, che lo Spirito del Signore non sarà giammai per mancare alla Chiesa nelle sue decisioni, come da S. Matteo: *Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi.* Che se i Pastori riuniti nel Concilio rappresentano tutta la Chiesa, non potendo fallir nel domma, neppure fallir possono nel fatto dommatico che gli è inseparabilmente connesso. Inoltre un libro condannato dalla Chiesa, sempre per tale si è tenuto da'fedeli; il che non sarebbe av-

venuto, se si fosse per poco dubitato, che la Chiesa avesse potuto in ciò esser fallibile. Si aggiunga, se la Chiesa è l'interpetre della Scrittnra e del senso di essa, molto più può giudicare infallibilmente sul senso degli altri libri in ciò, che risguardano la Religione e la fede. Di più, dovendo la Chiesa osservare negli scritti de' Padri la vera tradizione, e distinguerla dagli errori di altri Scrittori, debb'esser dotata d'infallibilità nel determinare il vero senso, in cui ha scritto ciascun di essi. In fine, se la Chiesa non potesse infallibilmente definire de' libri, che risguardano la Religione, non avrebbe alcun diritto sulle proposizioni, che si contengono negli stessi libri, e quindi niente di preciso assicurar potrebbe in fatto di Religione; il che essendo un manifesto assurdo, dobbiam conchiudere, che la Chiesa radunata ne' suoi Pastori sia infallibile nel fermare il senso di un libro in ciò che si lega necessariamente col domma, che val quanto dire, che sia infallibile nei fatti dommatici.

In quanto poi a' fatti universali l'opinione più comune de' Teologi essendo quella di non poter errare la Chiesa, dobbiamo per ciò conchiudere, che non erra in fatto. E che sia così, non conviene al Signore permettere, che tutta la Chiesa cada in errore: questa opinione è anche conforme alla retta ragione; dappoichè se per poco si conceda, che la Chiesa errar possa in questi fatti, ciascun fedele si farebbe lecito opporsi a ciò, che generalmente si tiene nella Chiesa, sotto il pretesto, che assolutamente la Chiesa possa errare. Così quando si sarà dichiarato un tale per Santo canonizzato, quando si sarà approvato un ordine Religioso, avendo queste cose una intima relazione con la Religione, da tutti dee tenersi per tale; e l'opinar l'opposto, sebbene non sarebbe eresia, sarebbe però una opinione erronea, ed il professarla non andrebbe esente da temerità.

Restano i fatti semplici, pe' quali diciamo, che essendo questi fondati sulle leggi dell'umana prudenza, e sopra umane congetture, il Concilio può errare; come per esemplo l'assolvere, o punire un Vescovo accusato come reo di qualche delitto; permettere un culto privato a qualche Santo ec. In questi fatti il Concilio non è infallibile. Si avverta però, che in tali casi ancora debbesi la sua autorità rispettare, dovendosi presumere, che abbia enunciata la sua decisione a ragion veduta; sicchè sarebbe almeno imprudente e temerario chi volesse opporglisi, fuori il caso però, nel quale si abbiano prove convincentissime a creder l'opposto.

Possiamo quindi conchiudere la presente lezione col dire che il Concilio legittimamente convocato, celebrato, e confermato sia infallibile nelle verità di fede e di costumi, e più ne' fatti dommatici, i quali debbonsi ammettere per fede divina; il che non si avvera poi ne' fatti universali e particolari, i quali per altro anche debbonsi rispettare, i primi per fede Ecclesiastica, ed i se-

condi per fede umana. In conseguenza opporsi a' fatti dommatici sarebbe un' eresia, a' fatti universalmente tenuti nella Chiesa una temerità, ed agli ultimi una imprudenza. Fin quì de' Concili generali.

LEZIONE XII.

DE' CONCILÌ TOPICI, O PARTICOLARI.

Per terminare il trattato de' Concilì, rimane che si osservino i Concilì Topici, o altrimente detti particolari, i quali possono dar norma di disciplina in que' luoghi, ove sono promulgati; ed anche di fede, quando i medesimi vengono approvati dal potere della Chiesa universale. Ecco l' origine della divisione del Diritto Canonico in universale, e particolare. Or i Concilì particolari altri diconsi Diocesani o Nazionali, altri Provinciali, ed altri finalmente Episcopali. I primi costano de' Vescovi di tutta una Diocesi o nazione; ed è perciò che appellansi Nazionali o Diocesani. Veramente la parola Diocesi quì si prende nel senso, in cui usavasi a' tempi, ne' quali visse Costantino il grande. Questo Imperatore divise tutto il Romano Impero in tredici Diocesi, ed in 120 Provincie, sicchè la Diocesi componevasi di più Provincie; in simil guisa nell' ordine Ecclesiastico si disse Diocesi quel tenimento che abbraccia più Provincie, ed il capo di essa si disse Patriarca, ed il Concilio da questo preseduto, Diocesano. Diviso poi, e smembrato in tanti regni il Romano Impero, si abolì la divisione Costantiniana; e la Chiesa, la quale sebbene non sia cosa dell' Impero, pure alle volte si è servita de' nomi dal medesimo usati, anch' Essa non più Diocesano, ma solamente Nazionale disse quel Concilio, il quale costava de' Vescovi d' una medesima nazione. In questi Concilì intervengono tutt' i Vescovi e i Metropolitani di una Nazione, e si trattano gli affari disciplinari, che appartengono ad un Regno. Secondo il Diritto novissimo le cause maggiori essendo devolute alla Santa Sede, cessato il fine principale della celebrazione di questi Concilì, sono essi nella Chiesa rarissimi addivenuti. Certa cosa però è, che estendendosi, come a suo luogo dimostreremo, il Patriarcato del Romano Pontefice in tutto l' Occidente, nessun Concilio Nazionale si può convocare senza l' intervento di esso, e tutt' i Decreti saranno benanche nulli, se prima non saranno dal medesimo approvati.

Seguono i Concilì provinciali, ne' quali intervengono tutt' i Vescovi della Provincia, sotto la presidenza del Metropolitano, o in mancanza di questo, del Vescovo più antico di ordinazione. Sebbene i soli Vescovi seggano col diritto del suffragio, intervengono anche i Canonici della Cattedrale, i Superiori Regolari, ed anche altri, secondo la diversa consuetudine de' luoghi. Debbe anche intervenire il Vescovo esente dal Metropolitano, essendo obbligato

dalla legge del Tridentino (1) di eleggersi una volta un Metropolitano vicino, per intervenire al di lui Concilio.

La necessità di convocarsi questi Concilî fu sentita dai primi Padri della Chiesa, i quali ne' loro Canoni ne inculcarono la celebrazione; così ne' primi tempi si celebravano due volte l'anno. In questi Concilî si trattavano tutti gli affari delle Provincie, le cause de' Vescovi, le istituzioni, o soppressioni di Sedi, le Consecrazioni o rinunzie de' Vescovi, le canonizzazioni de' Santi; in una parola, le cause più importanti della Provincia. Di poi essendo piaciuto a'Sommi Pontefici per giusti motivi richiamare a se, come a suo luogo diremo, tutte queste cause, dette maggiori, non mancarono i Canoni Ecclesiastici d' inculcare la celebrazione di questi Concilî, per restaurare almeno la disciplina Ecclesiastica; così i Canoni Lateranesî comandarono, che si tenessero una volta l'anno; ed i Padri Tridentini si contentarono ordinare che almeno una volta in ogni tre anni (2) tali Concilî si celebrassero. Per diritto novissimo abbiamo, che i Canoni del Concilio Provinciale non si possono promulgare senza l' approvazione della Santa Sede (3); e per le Chiese d' Italia prescrisse Sisto V (4), che tale assentimento si richiedeva anche per convocare il Concilio. Finalmente, per diritto municipale richiedesi per la promulgazione de' decreti di siffatti Concilî anche il regio assenso (5).

Finalmente il Concilio Episcopale è l' unione de' diversi Sacerdoti di una Diocesi sotto la presidenza del Vescovo, diretta a disporre tutto ciò, che risguarda il bene della stessa. Questo dicesi ora anche e più comunemente Diocesano, prendendosi un tal vocabolo in senso ristretto. Il Vescovo ha diritto di convocare il Concilio, di cui è parola; ed essendo questo dipendente da giurisdizione, anche prima della sua consecrazione può convocarlo, purchè però sia confermato; e siccome dall' Arcivescovo la giurisdizione si acquista col ricevere il Pallio, così prima di questo non può convocare il Concilio. Il Vicario Capitolare dopo un anno di Sede vacante può usare di questo diritto; ciò che non succede per rapporto al Vicario Generale senza un mandato speciale del Vescovo. I Prelati poi inferiori, i quali hanno una giurisdizione Episcopale, senza un espresso e speciale privilegio della Santa Sede Apostolica non possono godere di questo diritto.

Gli antichi Canoni volevano, che due volte l' anno si convocasse il Concilio Episcopale (6), ma per diritto novissimo fu ristretto ad una sola volta (7). In tal guisa il Vescovo celebrerà il suo Si-

(1) *Sess. XXIV. de Reform. cap. 2.*
(2) *Sess. XXIV. de Reform. cap. 2.*
(3) *Bulla Xisti V. incip. de Immens. Inst. Sacr. Congr. Concilii.*
(4) *Const. 117. Tom. IV. Bullar.*
(5) *Card. De Luca Disc. III. ad Conc. Trid.*
(6) *Can. 17. Dist. XVIII.*
(7) *Conc. Trid. Sess. XXIV. de Reform. cap. 6.*

modo secondo le regole del Diritto Canonico (1), ed il Concordato del 1818 volle che nel ciò fare non si avesse avuto bisogno di altra autorizzazione, allorchè dichiarò nell'art. XX che i Vescovi non sono impediti di tenere dei Sinodi Diocesani. Il Vescovo chiamerà al Concilio il Capitolo della Chiesa Cattedrale, i Canonici delle Collegiate, i Parrochi, i Vicari Foranei, i Superiori degli Ordini Regolari, ove trovasi annessa la cura delle anime, ed in generale tutt'i Beneficiati della sua Diocesi. Egli solo sederà da Giudice, e tutti gli altri sederanno da Consiglieri, e rapporteranno al Vescovo i bisogni più urgenti della Diocesi. Dopo l'invocazione dello Spirito Santo, ed eseguite le altre Cerimonie secondo l'ordine del Ponteficale Romano, farà tutti quei Decreti che crederà opportuni a regolare i buoni costumi, e restaurare la Disciplina. Prima di pubblicare tali Decreti è tenuto comunicarli e farli sentire solamente a' Canonici della Cattedrale (2); gli altri saranno soltanto presenti alla pubblicazione (a).

Tra le cose più importanti, che debbonsi stabilire nel Concilio Diocesano, si è l'elezione degli Esaminatori, e de' Giudici Sinodali. I primi debbonsi eleggere almeno al numero di sei tra Chierici tutti della Diocesi, i quali si distinguono fra gli altri per la scienza e per la santità della vita, acciocchè il Vescovo unito a tre di essi possa portar giudizio su coloro che concorrono alle Chiese Parrocchiali vacanti (3). I secondi debbono essere scelti tra coloro che sono ornati di qualche dignità o personato (4), i nomi de' quali si debbono spedire alla Santa Sede, acciocchè questi ne' bisogni della Chiesa potessero giudicare in quelle cause, che saranno loro commesse dalla stessa Sede Apostolica. Al presente però divenuti ben rari questi Concilî, gli Ordinari locali, domandatane prima licenza alla Sacra Congregazione del Concilio, con consenso del Capitolo eleggono così gli uni, come gli altri fuori del Concilio.

LEZIONE XIII.

CONSUETUDINE.

Le leggi Ecclesiastiche, non altrimenti che le Divine, altre sono scritte, altre non già. Della prima specie sono tutte quelle, che abbiamo finora divisate, e che tutte si comprendono nelle Costituzioni Pontificie, e nelle Sanzioni Conciliari; le seconde poi sono

(1) *Trid. Sess. XXIV. cap. 2. de Ref. cap. 2.*
(2) Benedetto XIV. *de Synod. Dioec.*
(a) Negli atti del Concordato trovasi registrato un Real Rescritto sotto la data del 12 Aprile 1828 nel quale si dice, che i Vescovi prima di pubblicare i loro Sinodi Diocesani si muniscano del *Regio exequatur.*
(3) *Trid. sess. XXIV. Ref. cap. 18.*
(4) *Cap. II. de Rescript. in VI.*

quelle, che trovansi stabilite in forza della così detta consuetudine. Quindi la divisione del Diritto Canonico scritto, e non scritto.

La consuetudine vien definita esser quel diritto che trovasi introdotto dai costumi del popolo coll'assenso del Legislatore, *Jus, suppositis diuturnis populi moribus, aliquo consensu Legislatoris introductum.* Essa dividesi in *consuetudinem juxta legem, praeter legem, et contra legem.* Quella ch' è secondo la legge non può giammai aver forza di legge, esistendo in tal caso la legge che obbliga, e non la consuetudine; che anzi, se per poco si voglia dire il contrario, allora la legge per esser tale dipenderebbe dalla consuetudine, cioè dai costumi, e dall'accettazione del popolo; ciò che è assurdo. Dunque la consuetudine debbe solamente considerarsi o *praeter* o *contra legem*: la prima è oltre quello, che vien dettato dalla legge, la seconda può abrogare la legge medesima.

Perchè poi s'introduca una consuetudine o *praeter*, o *contra legem*, varie condizioni sono da attendersi. È necessario in primo luogo, che il popolo intenda obbligarsi; giacchè in contrario sarà un uso inveterato, e non mai una vera consuetudine da aver forza di legge; così noi abbiamo nel popolo Cristiano il sistema d'ascoltare tre Messe nel dì del Santo Natale, ma perchè il popolo non ha giammai inteso obbligarsi a questo rito, non sarà mai una consuetudine che obblighi in coscienza.

Richiedesi in secondo luogo il consenso espresso, o almeno tacito del Legislatore, il quale potendo vietare ciò che introducesi dalla consuetudine, tace, anzi col fatto suo sembra autorizzarla. La ragione è manifesta, perchè non avendo il popolo il diritto di far leggi, volendosi obbligare a novelle leggi è necessario che il Legislatore consenta, o almeno non si opponga.

Anche il tempo richiedesi affinchè la consuetudine acquisti il suo vigore. Si è disputato assai per determinar questo tempo. Il Diritto Canonico avendo serbato un silenzio su tal questione, ed avendo sempre fatto uso nelle sue prescrizioni di vocaboli generali, cioè di *uso inveterato*, e di *lunga consuetudine*, alcuni hanno opinato che in ciò regolar si debba secondo il dettame del Diritto Civile, il quale racchiude nello spazio di dieci anni il diritto di stabilirsi una consuetudine. Alcuni altri han tenuto che la consuetudine regolar si debba a norma delle prescrizioni, e se queste sono di anni quaranta per prescriversi contro i beni della Chiesa, anche il medesimo tempo si richiegga per la consuetudine, essendo questo il tempo più lungo riconosciuto dalle leggi canoniche. Altri finalmente, seguendo l'opinioni degli antichi Giureconsulti, distinguono, e forse con più ragione, altra essere la consuetudine *praeter*, altra quella *contra legem*; che la prima abbisogni dello spazio di anni dieci, la seconda dovendo abrogare una legge di già preesistente, ne ricerchi quaranta. Questa opinione parmi più conforme alla equità naturale.

Finalmente l'ultima condizione a stabilirsi la consuetudine debb'esser la ragionevolezza della stessa. Imperocchè, se la consuetudine può aver forza di legge, ciò si avvera, quando è secondo la retta ragione, ed ordinata sempre al bene comune, fine necessario di ogni legge. In contrario la consuetudine non abrogherà mai la legge, ma invece questa la consuetudine: *Cum adhuc manet ratio*, dice S. Tommaso, *propter quam prima lex utilis erat, non consuetudo legem, sed lex consuetudinem vincit* (1). Quindi non può valere quella consuetudine, che si stabilisce 1.° contro il diritto naturale e divino, come la consuetudine di ricevere prezzo nella collazione de' Benefizi, quella di provocare al duello, di permettere gli spettacoli nella Chiesa ec.

In secondo luogo è nulla la consuetudine, che si oppone alla onestà de' costumi, come da infiniti esempi, che si potrebbero addurre.

Più, quella ch'è contraria alla immunità, ed alla libertà Ecclesiastica.

Ed in fine vengono riprovate tutte quelle consuetudini che rilasciano l'antico vigore dell'Ecclesiastica disciplina, impediscono la correzion de' costumi, turbano la Ecclesiastica Gerarchia, ed invertono l'ordine giudiziario.

Per tutti questi casi non potrà giammai introdursi una consuetudine, potendosi dir di essa, *vetus consuetudo (mala) vetus error*.

La consuetudine dotata di queste quattro condizioni debbe aver forza di legge. Imperocchè alcune disposizioni potendo sfuggir dalla mente del Legislatore, era necessario che si riconoscessero alcuni costumi de' popoli, a cui dalla stessa natura furon chiamati, e si desse loro forza obbligatoria di legge. Questo è stato riconosciuto unanimamente dal potere Ecclesiastico e Civile, avendo voluto l'uno, e l'altro ammettere la forza di legge nella consuetudine. Tutto ciò chiaramente rilevasi dall'intero titolo delle decretali *De consuetudine* per ciò che risguarda la legge canonica, e per la Civile dal titolo del Codice *Quae sit longa consuetudo*, e dalla legge 32. e 33. §. *de legib.*, in cui sta scritto *rectissime illud receptum est, ut leges non solum suffragio Legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur*. A compimento della presente lezione facciam osservare, che sonovi alcune leggi, le quali non possono essere abrogate da una contraria consuetudine; e ciò avviene quando il Legislatore espressamente lo ha comandato nella promulgazione della legge, come sono i decreti Tridentini, giusta la Costituzione *in Principis* di Pio IV.

(1) *1. 2. Q. 97. art. 3.*

LEZIONE XIV.

AGGIUNTI AL DIRITTO CANONICO.

Ciò che i Teologi han chiamato luoghi esterni alla scienza Teologica, volendo intendere sotto di un tal nome quelle sedi estrinsecamente aggiunte, dalle quali il Teologo desume i suoi argomenti, noi appelliamo aggiunti alla scienza del Diritto Canonico, intendendo sotto questo nome que' fonti, da'quali il Canonista può ricavare i suoi argomenti se non certissimi, almeno probabili per le sue dimostrazioni in fatto di Ecclesiastica disciplina. Così, dopo di aver parlato del fondamento e della natura delle leggi Ecclesiastiche, ragion vuole, che facciam parola degli aggiunti alle leggi stesse, che divisereino nel loro numero, esaminandone anche la natura.

Occupano il primo luogo tra gli aggiunti al Diritto Canonico gli scritti de' Santi Padri. Imperocchè i Santi Padri nelle loro Omelie, e ne' loro Teologici trattati non solamente sono stati intenti a sviluppare il Domma, e a dar precetti di Morale; ma ancora a dar delle regole e norme convenienti per la Ecclesiastica Disciplina. Son compresi sotto il nome di Santi Padri tutti coloro, che nella Chiesa si distinsero per tre qualità principali, cioè per antichità, santità e dottrina; quindi mancando a taluno una sola di queste tre qualità, non potrà chiamarsi col nome di Santo Padre. Così mancando la dottrina, come in alcuni scrittori del secondo secolo della Chiesa; o la santità come in Tertulliano ed in Origene, i quali possonsi chiamar Padri, ma senza il titolo di Santo; o finalmente l'antichità, come in tutti coloro, che han fiorito dopo il secolo XII della Chiesa, nessuno di questi chiamerassi Santo Padre. S. Bernardo può dirsi l'ultimo tra'Padri. Amendue le Chiese tra tutti ne contano quattro principali: la Greca S. Basilio, S. Attanasio, S. Gregorio Nazianzeno, e S. Giovanni Crisostomo; e la Latina altri quattro, cioè S. Gregorio Magno, S. Ambrogio, S. Girolamo, e S. Agostino. Tutti quelli, che dipoi si son distinti per santità e dottrina eminente, dopo la dichiarazione della Chiesa, son reputati dottori; i primi tra questi sono S. Tommaso d' Aquino, e S. Bonaventura.

Premesso il fin quì detto, si domanda quale autorità abbiano in Canonica gli scritti de'Santi Padri? Quella stessa che hanno in Teologia; giacchè, siccome in Teologia per costituirsi il domma si richiede l'autorità della Chiesa, ma però si consultano con grande rispetto, e si hanno in gran pregio le autorità de' Santi Padri, così ancora nel gius Canonico l'autorità di uno o più Padri, tuttochè veneranda, pure per costituire una legge Ecclesiastica dev'essere consecrata dal potere stesso nella Chiesa, senza il quale sarà sempre da rispettarsi l'autorità del Padre, ma non potrà giammai aver forza di legge. Corrisponde ancora l' autorità de' Padri alle

opinioni de' Giureconsulti dette *responsa Prudentum*, delle quali lungamente si parla nel Diritto Romano, e che allora avean forza di legge, quando erano consacrate nel Codice.

Dopo l'autorità de' Padri merita special menzione quella de' Dottori ed Interpetri del Sacro Diritto; questa corrisponde all'autorità, che hanno gli scolastici in Teologia. Sicchè, come in questa, così in Canonica, sebbene l'autorità de' Dottori non formi una legge, non è però da disprezzarsi; anzi l'opporvisi, sarebbe una temerità, specialmente allorchè tutti sono di comun consenso. Che se sono opposti nelle loro opinioni, allora sarà conveniente ponderare l'autorità di ciascuno, ed osservare ancora le ragioni, che adduce. Corrispondon questi nel Diritto Civile a coloro, i quali sonosi distinti nel far comenti sulle leggi stesse, come presentemente si nominano un Toullier, un Pothier, un Duranton, un Delvincourt ec.

Anche la ragione, la sana Filosofia, e la Storia sono speciali aggiunti del Diritto Canonico. Ciò che delle leggi civili dicea dottamente Ulpiano, che *scire leges non est earum verba tenere, sed vim, et potestatem intelligere*, noi applicar lo dobbiamo alle leggi Canoniche. Come si potranno queste interpetrare, svolgere, e conciliare nelle apparenti loro contradizioni senza il lume e la scorta della Filosofia? Come si potranno difendere della taccia d' insussistenza, e d' irragionevolezza senza la fiaccola della retta ragione? Come finalmente si potranno assegnare i limiti di ciascun potere nella Gerarchia Ecclesiastica senza ravvisar nella Storia con sana critica gli antichi documenti della Chiesa? Basta osservare che col solo alterare i fatti della Storia Ecclesiastica sono giunti i Novatori degli ultimi tempi, e specialmente i Giansenisti, ad invertire l'ordine Gerarchico, e tacciar d'abuso i diritti più essenziali dell'autorità Pontificia. Per un corso compiuto di Storia della Chiesa potrà leggersi Orsi con la continuazione del Becchetti, ed il Natale Alessandro con le note del Roncaglia.

Finalmente le costituzioni de' Principi anche in certa guisa appartengono al Diritto Canonico. La Chiesa, sebbene in quanto all'origine, a' mezzi, ed al fine sia distinta dalla società Civile, ed indipendente da questa nel suo reggimento, e quindi deve da sè medesima per mezzo del potere stabilito da Gesù Cristo far le sue leggi, pure è tale l'unione e l'armonia che esister deve tra il Sacerdozio e l'impero, che a vicenda ajutar si debbono per la maggiore utilità de' popoli. *Sicut leges*, diceva Lucio III, *non dedignantur sacros canones imitari, ita et Sacrorum statuta canonum principum constitutionibus adjuvantur* (1). Così la Chiesa per la esecuzione de' suoi Canoni si è sempre giovata delle Costituzioni de' Principi, i quali le promulgano, le approvano, e le corroborano ancora di sanzione penale, *qui eas promulgant, adprobant, et sanctione poenali corroborant*. In tal guisa i Principi han fatto delle leg-

(1) *Lucius III. c. 1. de nov. oper. nunciat.*

gi anche in materia Ecclesiastica, sulle quali leggi bisogna distinguere col dottissimo Devoti quelle che confermano un diritto antico o lo modificano, da quelle che stabiliscono un Diritto nuovo. Imperocchè vi sono alcune leggi dei Principi, le quali confermano e sanzionano le leggi di già emanate dalla Chiesa, o le modificano col consiglio de' Vescovi, o almeno ad istanza di questi, come faceva Giustiniano col Concilio perpetuo di Costantinopoli, e come praticavano i Re Francesi ne' loro capitolari, seguiti in questo da' Longobardi, e come vediamo a giorni nostri praticarsi dagli alti esecutori del Concordato, e queste leggi sono state sempre rispettate dalla Chiesa. Al contrario sonovi altre, le quali stabiliscono un diritto affatto nuovo in materia meramente Ecclesiastica, e queste sono state sempre rigettate, e non riconosciute dalla Chiesa, come il tipo di Costante, l'ectesi di Eraclio, l'enotico di Zenone, e finalmente quella legge Giustinianea, nella quale comandavasi a Sacerdoti, che a voce alta avessero profferite le parole della Consecrazione ecc.

LEZIONE XV.

PROMULGAZIONE DELLE LEGGI ECCLESIASTICHE.

Siccome le leggi sono dirette a regolare i costumi de' cittadini, niuno può esser tenuto alle stesse senza conoscerle. La legge è la regola degli atti umani. Dunque acciocchè ciascun uomo possa a questa regola conformare i suoi atti, fa d'uopo che pria la conosca. Or se tutto ciò si ottiene per mezzo della promulgazione, la promulgazione della legge è necessaria, acciocchè sia la medesima eseguita. Si osservi però, che quando noi diciamo esser la promulgazione necessaria per la esecuzione della legge, non intendiamo inferirne essere un carattere essenziale della medesima. Imperocchè se l'essenza è il costitutivo di una cosa, la legge considerata in sè stessa può esser tale senza la promulgazione, la quale non costituisce ma applica soltanto la legge, e l'applicazion della regola al regolato, non costituisce la regola, ma la suppone di già costituita. Di più la legge è una regola, che dirige le nostre operazioni. Or la promulgazione non è una regola, nè una parte della regola, nè da essa come dalla sua causa procede la forza di obbligare, ma soltanto l'attuale obbligazione. Dunque la promulgazione non costituisce l'essenza della legge. È però una condizione necessaria, perchè la legge possa in atto obbligare.

Si osservi di vantaggio, che nel mentre noi diciamo che la promulgazione sia necessaria per l'osservanza della legge, non intendiamo sostenere, che si debba la legge denunziare a ciascun individuo, ciò che comprendesi sotto il nome di divulgazione. Infatti, altra è la divulgazione della legge, altra la promulgazione: la prima risguarda ciascun individuo, la seconda l'intera società; quella non è necessaria, questa si richiede indispensabilmente per la esecuzione della legge.

In tal guisa fatta la legge, e promulgata, obbliga tutti coloro, che sono soggetti a quel potere, dal quale emana. Tale obbligo si estende non solo a tutti coloro, che conoscono la legge, ma ben anche a quei, che l'ignorano invincibilmente, perchè la legge nella promulgazione obbliga non solo i presenti, ma ancora i lontani. Se non che questi ignorando invincibilmente la legge, sono scusati dalla colpa e dalla pena, se la trasgrediscono, e ciò per cagione della invincibile loro ignoranza. Se però la legge non solo è proibitiva, ma ancora irritante, l'atto sarà sempre invalido, anche nella ignoranza invincibile, come il matrimonio clandestino in quei luoghi, ne' quali è stato sufficientemente promulgato il Tridentino.

Che la promulgazione sia necessaria per la esecuzione della legge, oltre le addotte ragioni, lo ricaviamo dal fatto costante di tutti i Legislatori, come vedesi dalle leggi Giustinianee, e dalla consuetudine stessa de' Sommi Pontefici, e de' Concili generali. Così sappiamo aver fatto Siricio Papa, allorchè, dopo aver risposto alle domande fattegli da Imerio di Tarracona, gl'impose, che denunziasse i suoi Decreti ai Vescovi della Spagna; lo stesso leggiamo essersi praticato da Innocenzo con Esuperio Vescovo di Tolosa, da Zosimo col Vescovo di Arles, e da Leone Magno col Vescovo di Forlì. Anche i Concili tennero il medesimo sistema. Il Concilio di Arles comandò, che i suoi Canoni non avessero avuto forza di legge, se prima non fossero stati pubblicati da Silvestro Romano Pontefice. Lo stesso praticossi dal Concilio Niceno, da quel di Sardica, dall' Efesino, dal Lateranese IV sotto Innocenzo III, ed ultimamente dal Tridentino. Forza è dunque conchiudere, che la promulgazione sia necessaria per la esecuzione della legge.

Insorgono quì due dubbi: il primo si è, se una Bolla Pontificia sia promulgata soltanto in Roma, e non si faccia menzione alcuna di promulgarsi per le altre parti dell'Orbe Cattolico, questa potrà obbligare tutta la Chiesa? Il secondo si è, può il Romano Pontefice formare una legge ed esprimere in essa la volontà di volerla eseguita per tutto l'Orbe Cattolico, promulgandola soltanto in Roma? Relativamente al primo siamo per la parte negativa, ed in ordine al secondo per l'affermativa. Infatti a cominciare dal primo; se l'obbligazion della legge dipende dalla volontà del legislatore, allorchè il Pontefice Sommo promulga la legge soltanto in Roma, senza far menzione delle altre parti dell'Orbe Cattolico fa ben conoscere il suo volere, che in quella parte soltanto debba obbligar la sua legge, e non già nelle altre, e quindi obbligherà soltanto in Roma. Relativamente poi al secondo dubbio diciamo: che potendosi dare il caso; in cui la promulgazione legale e pubblica di una legge Pontificia incontri in qualche luogo difficoltà, e venga così esposta al disprezzo, i Romani Pontefici ben si avvisano allora di pubblicarla solamente in Roma, nell'atto che per tutto l'Orbe Cattolico vogliono che si esegua (non omettendo però la Santa Sede di porre in opera un mezzo qualunque con

cui farla prevenire alla conoscenza de' suoi fedeli). Rimane in ultimo luogo a riflettere che per rapporto al primo caso, ove parlandosi di quelle leggi che stabiliscono un diritto novello, ed inducono una novella obbligazione, si è detto esser necessaria la pubblicazione, ciò s'intende ad esclusione di quelle che sono dichiarative del diritto antico, per le quali non è necessaria una novella promulgazione nelle Provincie.

Finalmente si domanda qual tempo si richiede, affinchè una legge dir si possa promulgata, e quindi obbligatoria? Secondo Benedetto XIV (1) le leggi Diocesane obbligano subito pubblicate; ed è ciò ragionevole, poichè facilmente se ne può acquistar la notizia. Per le altre leggi Ecclesiastiche diciamo, che sono obbligatorie *a die acceptae legalis notitiae*, a meno che nella legge non fosse esplicitamente determinato altro tempo. In questo la legge Canonica è d'accordo con la Civile.

LEZIONE XVI.

REGIO EXEQUATUR.

Avendo ragionato della promulgazione delle leggi, e questa avendo relazione col così detto *Regio exequatur*, ci dà motivo d'intrattenerci a discorrer puranco di questo. Ad evitar poi ogni equivoco, noi daremo un breve cenno storico su qualche fatto preliminare, sullo spirito con cui qualche autore ha scritto in tal materia, sull'origine in fine, e sull'estensione di tal diritto Regio. Il Protestantismo considerato nella sua più vasta idea significa una gran congiura ordita contra ogni sorta di autorità. Esso persuase ai Principi d'insorgere contro l'autorità della Chiesa, ed ai popoli contro quella de'Principi. Noi abbiam veduto altrove, e combattuto ancora la sua massima fondamentale in diritto Canonico: *cujus est regio*, *illius est Religio*. Nel mentre però quella eresia non fu adottata in tutt' i luoghi nella sua estensione, il suo spirito mostrossi specialmente nel Giansenismo, suo figliuol primogenito. « Il Giansenismo, dicea un vecchio Magistrato Francese, è » la più sottile eresia che abbia il demonio inventata. Han ve» duto i Giansenisti che i Protestanti col separarsi dalla Chie» sa avevano da loro stessi pronunziata la lor condanna, giacchè » parecchie fiate si è loro rinfacciata questa separazione, che han» no quindi essi fatto? Hanno stabilito per massima fondamentale » di lor condotta di non separarsene giammai esternamente, e pro» testar sempre la loro sommessione alle decisioni della Chiesa con » lo studio di trovar ogni giorno nuove sottigliezze per ispiegar» le, e sembrar sottomessi, senza mai cambiar sentimento ». Tra queste sottigliezze per eludere i Decreti della Santa Sede, adulando il potere temporale, i Giansenisti estesero più del dovere il potere del Principe sulle Ecclesiastiche cose, e dissero tra l'altro

(1) *De Synod. dioeces.*

esser l'uso del *Regio placet* uno dei diritti inerenti alla Sovranità, e che in forza di questo possa il Principe riveder nel fatto e nel diritto le Pontificie Bolle. I limiti di brevità che mi son proposto nelle mie lezioni, mi vietano mettere nel più chiaro aspetto quanto queste teorie sieno state funeste alla Religione, ed agli stessi Principi; imperocchè da quel tempo lo spirito di ribellione invase il cuore di tutti i popoli, e turbò l'ordine della società politica e religiosa: *Hoc fonte derivata clades, in patriam populumque fluxit*. Dirò soltanto a costoro ciò che diceva Voltaire a'suoi compagni filosofi: Voi dite che la verità non ha giammai fatto male al mondo; anch'io lo confesso, e da questo stesso conchiudo, che quello, che voi dite non sia la verità. Basta rifletter solo che i difensori di queste teorie furon sempre (con qualche eccezione) o politici poco pii, o teologi poco dotti. Per accertarcene, sentiamo il dotto Conte le Maistre (1). » Lo spirito del secolo XIV fu principalmente nudrito e propagato in Francia dai Parlamenti, e più di ogni altro da quello di » Parigi, il quale guadagnava e dalla Capitale ove risiedeva, e » dai personaggi che talvolta vedeva sedere in lui, una certa pri» mazia, della quale ha fatto grande uso ed abuso. Protestante » nel secolo XVI, Giansenista nel XVII, filosofo finalmente e re» pubblicano negli ultimi anni di sua vita, troppo spesso il Parla» mento si è mostrato in contradizione con le vere massime fon» damentali dello Stato.... Il carattere più distintivo, e più inva» riabile del Parlamento di Parigi si rileva dalla sua costante op» posizione alla Santa Sede. Le grandi magistrature Francesi non » hanno mai su questo punto variato ». Intanto tutte queste opinioni, che come di fatto si professavano dalla maggior parte dei Giureconsulti Francesi, vennero in seguito sviluppate dal Canonista Van-Espen, il quale ed in generale nel suo Diritto Canonico universale, e particolarmente sul soggetto, di che ci occupiamo nel libro *de promulgatione Legum Ecclesiasticarum* ridusse in sistema, e come in un corpo di dottrina tutte le idee Giansenistiche. Ecco come parla di lui il dottissimo Cardinale de Bissy presso Zallinger (2). *Espenius iste non est nisi juris peritus, principiorum sanae doctrinae parum gnarus, quem factioni Ecclesiam hodie turbandi mordicus adhaesisse nemo ignorat. Liber adeo ipse, qui nobis hic objicitur (Tractatus de promulgatione legum) anno primum 1712 in lucem prodiit eo utique consilio, ut Constitutionem* Unigenitus *quam tunc Romae cudi sciebat auctor, in antecessum infirmaret. In hoc tractatu lucubrationum e novaturiensium officina prodeuntium character statim dignoscitur e studio palpabili invidiam conflandi Summo Pontifici, atque ejus auctoritatem in contemptum adducendi*. Ho voluto riportare l'autorità di un dottissimo Cardinale non per far onta all'ingegno ed al merito letterario di quell'Autore, ma affinchè ciascuno, che legge le sue opere sappia lo spi-

(1) Della Chiesa Gallicana, *cap. 2.*
(2) *Tom. 2. pag. 195.*

rito, con cui egli scrisse, quello cioè di opporsi al capo della Chiesa, e quindi sen guardi per le sue erronee opinioni. Il che se avesse fatto il nostro Cavallari, invece di essere ciecamente ligio alle idee di quello autore, sarebbe stato più d'accordo colla sua cattolica professione, e non sarebbe caduto ne' moltissimi errori del mentovato Scrittore; quindi è che torna a proposito aggiungere le parole di un dottissimo Canonista, il quale così dichiara lo spirito, con cui scrisse il Van-Espen, specialmente nel libro, ove tratta della promulgazione delle leggi Ecclesiastiche, e del *Regio placet*. *Hortamur catholicos, ut hunc auctorem caute legant qui sane excessivus est in extensione hujus placiti Regii, et jure optimo illis scriptoribus adnumerari meretur, qui muscas captant, de umbra disputant, interesse politicum etiam imaginarium ante oculos habent, atque hac ratione potestatem Ecclesiasticam ferme ad incitas redigunt; e contra politicam ultra suos fines quam longissime extendunt*. Vedi Zaccaria nell' Antifebronio vendicato.

Abbiam voluto esser più diffusi del solito, per dare di alcuni Autori una idea più precisa di quella, che comunemente si tiene, acciocchè la gioventù studiosa, o non legga tai libri, o leggendoli sappia guardarsi da opinioni poco Cattoliche, e quindi perniciose. Ora, per farci più da vicino alla nostra questione, fermiamoci ad osservare qual sia l'origine ed estensione del diritto di revisione sulle Apostoliche Bolle e Rescritti conceduto a' Principi, e che si denomina *Regio exequatur*, o *Regio placet*, o infine Regio assenso.

I Giansenisti vorrebbero ricavare dalla natura stessa del potere civile il diritto, che asseriscono, di rivedere le Apostoliche Bolle; ma essi s'ingannano a partito, perchè se dalla natura stessa del potere questo dipendesse, in ogni tempo i Principi usato ne avrebbero; or noi vediamo tutto il contrario essere avvenuto, e basta soltanto consultare l'Ecclesiastica istoria per rimanerne pienamente chiarito. I Principi secolari niun'altra funzione esercitarono in rapporto alle leggi Ecclesiastiche, se non quella di occuparsi della loro esecuzione; così Costantino pei Canoni Niceni, ed i Padri Efesini pregavano l'Imperator Teodosio, acciocchè prestato avesse il suo braccio per la esecuzione de'loro canoni: *Jubeatis, ut ea, quae constituta sunt ab Oecumenica, et Sancta Synodo suum robur obtineant adsensu pietatis vestrae* (1); e non fu che a'tempi di Urbano VI, allorchè trovandosi la Chiesa per 50 anni con vari antipapi, acciocchè gli Pseudopontefici ed i loro segnaci non ingannassero coloro ch'erano uniti al legittimo Pastore, si permise a' Vescovi ed a' Principi secolari di sorvegliare alla pubblicazione delle Pontificie Bolle, e prima che queste si pubblicassero fossero da lor rivedute, per ponderare se le bolle fossero del vero Pontefice, o dell' Antipapa, e così dessero alle vere bolle pronta esecuzione (2). Ecco l'origine

(1) *Concil. Ephesin. Act. V.*
(2) *Antifebr. vendic. T. IV. diss. XII. cap. II. n. 3.*

vera del Regio assenso, nel che osserviamo, che se, cessata la causa non è cessato l'effetto, e quindi n'è risultato come se fosse un diritto, ciò non è provenuto dalla natura della cosa, ma sulle prime da necessità, indi da connivenza o non ripugnanza dell'autorità Ecclesiastica. Ed in vero, se niun potere sociale ha il diritto di rivedere le disposizioni di un altro potere in altre società; se, come altrove dimostrammo, il potere Ecclesiastico è nel suo genere indipendente da ogn'altro potere, dunque o non esiste alcun diritto nel potere civile, o se per poco conceder si voglia, ne risulterebbe che lo stesso diritto, anzi ancor maggiore dovrebbe attribuirsi al potere Ecclesiastico per rapporto al Civile; il che se è falso, falsissimo, conchiuder dobbiamo, che il Regio assenso non riconosca la sua origine nella natura stessa del potere, ma che sia il risultamento di Pontificia connivenza.

Nè vale il dire co'Giansenisti, che il potere Civile abbia questo diritto, perchè a lui s'appartiene di osservare, che lo Stato civile niun detrimento soffra dalle Pontificie costituzioni, le quali come essi dicono potrebbero perturbare lo Stato, ledere i diritti de' Vescovi, opporsi alle consuetudini delle Chiese particolari, eccedere i limiti del potere Ecclesiastico ec. Imperocchè, prescindendo che queste opposizioni potrebbero ritenersi a favore anche del potere Ecclesiastico in opposizione al potere civile, noi rispondiamo che il bene pubblico non s' inverte per la Religione, ma piuttosto gl' interessi dello Stato meglio si consolidano, quando sono di accordo con quei della Chiesa. E non si potrà forse reclamare allo stesso potere nel caso di qualche parziale errore di fatto in cui questo per avventura fosse incorso? E poi qual male si potrà temere dalle Pontificie costituzioni, le quali come osserva un dotto Canonista sono state emanate *pro salubri regimine Ecclesiae maturis et repetitis deliberationibus ad tollendos abusus cum magno decore Dei, incremento Politiae Ecclesiasticae, et justitiae saecularis augmento?* Sicchè, avendo noi dimostrato, che il potere Ecclesiastico sia indipendente nelle sue funzioni da ogn'altro potere, niun altro diritto diciamo appartenere al Principe « considerata la natura del potere » se non quello d'esser protettore e vindice della Chiesa, ed esecutore delle sue leggi. Non è dunque senza enorme malizia il disegno de' Giansenisti, i quali per opporre l'Ecclesiastico al politico potere, e distruggere ambedue, dipingono da una parte come tirannico il poter della Chiesa, e dall'altra esagerano i diritti de'Principi sulla Chiesa medesima. Con quanto più di ragione e di verità scriveva l'elegantissimo Mons. di Fénélon nella orazione che recitò nel 1707 in occasione della Consecrazione dell'Elettor di Colonia! *Avertat Deus ne protector dirigat, aut praeveniat quidquam eorum, quae regulatura est Ecclesia. Ipse attendit, audit humiliter, credit sine haesitatione, non solum obedit ipsemet, sed etiam auctoritate sui exempli et potentiae, quam in manu tenet, praestat, ut obediatur ab illis. Denique protector Ecclesiae, nullatenus dimi-*

nual libertatem Ecclesiae. Ejus protectio non foret auxilium, sed jugum latens Ecclesiae, si potius vellet determinare Ecclesiam, quam determinari ab Ecclesia. Hoc exitiali excessu Anglia rupit unitatis sacrum vinculum, dum regem, qui solum fuerat protector constituit in caput Ecclesiae.

Stabilita l'origine del Regio assenso, facilmente si può conoscere qual ne sia la estensione. Il potere Ecclesiastico, essendo indipendente nelle sue leggi, ne segue che il potere civile non possa giudicar di queste nel diritto. Imperocchè, non avendo Gesù Cristo al civil potere dato la facoltà di stabilire le ecclesiastiche leggi, bensì agli Apostoli ed a'loro successori, non può il potere laicale modificare, rettificare ec. le leggi Ecclesiastiche; può soltanto sospenderne la esecuzione nel fatto, e domandarne il rettificamento al potere legittimo stabilito nella Chiesa. Il che intender si deve non per le Bolle Dommatiche, ma per quelle che peculiari fatti risguardano, e che in qualche guisa influir possono sulla esteriore polizia dello Stato, e ciò per impedire che non si spacciano bolle falsificate, e per esaminare se i rescritti emanati dalla Santa Sede fossero *nulli vitio subreptionis, vel obreptionis.*

Così avendo stabilito a quel che pare in materia difficile ed intricata i limiti dell'Ecclesiastico e del civil potere in ciò che risguarda esecuzione di Ecclesiastiche leggi, conchiuder possiamo la presente lezione col dire, che il *Regio Exequatur* riconosce la sua origine non già dalla natura del potere civile, ma sulle prime da necessità, indi, per que'luoghi, ne'quali non è stato rivocato, da Pontificia connivenza, e che non possa estendersi a giudicar nel diritto, ma solo nel fatto, e ciò, a differenza delle Bolle Dommatiche, ne'soli decreti parziali, che risguardano l'esteriore andamento delle Ecclesiastiche cose. Ed in questa guisa abolitesi nel Concordato del 1818 coll'art. 23 tutte le Circolari, leggi, e Decreti, che imponevano l'obbligo del *liceat scribere* da domandarsi al governo prima di rivolgersi alla Santa Sede, d'accordo dell'uno e dell'altro potere si ritenne in vigore con articolo secreto soltanto il *Regio exequatur.* Anzi per l'Istituzione della Consulta di Stato, tutto ciò che risguarda le cose Ecclesiastiche vien portato al parere di que' che ne fan parte, i quali hanno l'incarico di darne avviso al governo, onde procedere all'ottimo reggimento dello stesso, ed alla piena esecuzione dei Canoni, e dei Concordati tra la Santa Sede, e lo Stato.

E poichè questa istituzione ha relazione non poca cogli affari Ecclesiastici, che rapportansi al nostro Regno, ci piace trascrivere intieramente la legge organica della Consulta generale, acciocchè il Canonista ne acquisti una piena idea di un co'dritti che sogliónsi pagare per la esecuzione di carte risguardanti affari Ecclesiastici, aile quali s'impartisce il Regio assenso (1).

(1) Vedi alla fine del libro la legge emanata all'oggetto dal Re Ferdinando I nel 14 Giugno 1824 ch'è tuttora in vigore.

LEZIONI
DI
DIRITTO CANONICO

LIBRO PRIMO

PARTE SECONDA

SULLE DIVERSE COLLEZIONI DEL DIRITTO CANONICO.

LEZIONE PRIMA

COLLEZIONI IN GENERALE.

Dopo di avere stabilito alla meglio, e come si è potuto nella strettezza di semplici lezioni la natura della Società Ecclesiastica, non che il potere, che deve in essa emanar leggi e Decreti, e quindi messa benanche a disamina la natura e 'l fondamento delle medesime, la ragion del metodo esige che si desse in questa seconda parte del nostro primo libro, come in un quadro generale, un prospetto di tutte le leggi, che le varie epoche stabiliscono del Diritto Canonico col rispettivo lor carattere, e finalmente le diverse vicende che han sofferto nel nostro Regno pei successivi Concordati che hanno avuto luogo con la Santa Sede. Senza punto allontanarci da quel metodo che fin dal principio ci siam prefissi di seguire, col solito ordine, semplicità, e chiarezza ne daremo un cenno generale col rispettivo giudizio.

Il divino Fondator della Chiesa non ci lasciò scritta alcuna legge, anzi nello spedire gli Apostoli a propagar l'Evangelo non comandò che quelli avessero dato a luce alcuna scrittura, ma loro impose soltanto che avessero predicato alle genti: *Euntes*, disse, *docete omnes gentes.* Se non che insorte in seguito nella Chiesa controversie riguardo al Domma, e diffusa la Religione pel mondo intero, e però moltiplicati i vincoli e gli anelli dell' Ecclesiastica giurisdizione, nacque la necessità di scriver ciò, che dai Pastori determinavasi non solo intorno al domma ed ai costumi, ma benanche riguardo alla Disciplina. Moltiplicate in tal guisa le leggi, fu necessario farne varie collezioni, le quali mu-

nile di pubblica autorizzazione, riuscì sempre facile distinguere i veri dai falsi Canoni.

Per acquistare una precisa idea de'Canoni della Chiesa, fa duopo conoscere la natura delle diverse Collezioni e de'Canoni medesimi. Per ciò che risguarda le Collezioni è da riflettersi, che alcune furono Collezioni della Chiesa universale, e perciò obbligavano tutt'i Fedeli; altre delle Chiese particolari, ed obbligavano solamente quelli, che alle medesime appartenevano; purchè non fossero state inserite nel Codice della Chiesa universale, nel qual caso si consideravano obbligatorie per tutti i fedeli. Nè bastava che alcuni Canoni fossero inseriti nel Codice, bisognava che lo fossero stati per pubblica autorità; che se poi ciò facevasi di autorità privata, avea ciascun Canone quell'autorità, che avrebbe avuto fuori della Collezione. Così ad esempio avremo motivo di osservare nella Collezione Grazianea la quale essendo stata compilata di autorità privata, i suoi Canoni ebbero quel vigore che avrebbero altrimenti avuto fuori la Collezione medesima.

Per ciò che si appartiene ai Canoni, essendo i medesimi di differente natura, dobbiamo ponderarli sotto i diversi aspetti per acquistarne una giusta idea, ed essere alla portata di darne un accurato giudizio. Distinguiamoli dunque in varie classi.

1.° Alcuni Canoni esprimono soltanto ciò che appartiene al Diritto naturale, o lo spiegano, o l'applicano a'casi particolari, come son quelli, che proscrivono l'incontinenza, l'avarizia, l'ambizione ec. Su questi Canoni si dee serbare quella legge che ha luogo ne'precetti di Diritto naturale: cioè che non possono essere abrogati da contraria consuetudine, essendo immutabili al pari della legge stessa di natura.

2.° Altri Canoni contengono qualche cosa di diritto divino o naturale, e qualche cosa di diritto umano; e quindi bisogna in essi distinguere ciò che s'appartiene all'uno, e ciò che s'appartiene all'altro, e così quella parte che è diritto divino o naturale non può essere abrogata, quella poi che è di diritto positivo può andar soggetta a contraria consuetudine: così per esempio sonovi alcuni Canoni, che proibiscono sotto pena di scomunica a'Chierici la crapula, e gli stravizzi, la censura in questi casi è di diritto Ecclesiastico, quale anche abolito, non rimane perciò il Canone senza il suo vigore, per quella parte che è di diritto di natura.

3.° I Canoni che risguardano alcuni punti di disciplina possono essere abrogati; *et sicut* dice un dotto Autore, *eos vigentes contemnere, foret irreligiosum; sic abolitos perfractim velle revocare non raro foret periculosum.* Su questi vale l'adagio: *Canones per consuetudinem abrogari.* Lo stesso non si verifica di quelli, che appartengono a'punti essenziali di disciplina, e specialmente quelli, che risguardano la vita, e l'onestà de'Chierici: essi accostandosi a'precetti di diritto naturale non possono essere abrogati da contraria consuetudine, onde meritamente agli

stessi può applicarsi quella sentenza di S. Tommaso: *si maneat ratio eadem, propter quam lex primo utilis erat, non consuetudo legem, sed lex consuetudinem vincit.*

4.° I Canoni, che prescrivono la disciplina ed i costumi, non perciò si debbon credere aboliti soi perchè la Chiesa non ne ritiene l'esterno rigore. La Chiesa conserva sempre la stessa idea delle cose, è sempre animata dallo stesso spirito, e se la scorgiamo talvolta moderare la sua esterna polizia, ciò avviene perchè, madre pietosa, vuol compatire la depravazione de'tempi, ed accomodarsi alla infermità de'suoi figliuoli. Così leggiamo ne'tempi primitivi il rigore de'Canoni penitenziali, e quelle severissime leggi in forza delle quali si allontanava per sempre dalla sacra ordinazione colui, che deturpava il battesimo col vizio dell'Impurità, ed ordinato non più si ammetteva alla celebrazione de'divini misteri, anche dopo fatta penitenza. Queste leggi non si debbon conoscere nella Chiesa per semplice erudizione, come quelle degli Ateniesi e degli Spartani: la Chiesa è sempre la stessa, non variando giammai, la mutazione avviene soltanto nel soggetto, nel quale deve applicar le sue leggi. Ella dunque ne mitiga il rigore, per accomodarsi alla debolezza de'suoi figliuoli.

5.° Alle volte la Chiesa oppone alcuni Canoni contro di abusi da lungo tempo inveterati. Per rapporto a questi, due cose debbonsi considerare: 1.° Dacchè la Chiesa molte cose dissimula per non far peggio, non perciò si deve credere, che così si dovesse andare e non meglio; giacchè la Chiesa con ciò si apre la strada, affinchè in tempi più floridi possa dettar Canoni di maggior perfezione: è ciò a seconda degl'insegnamenti del Divino Maestro, il quale in una delle sue parabole insegnò, che alle volte prudentemente si dee col frumento lasciar crescere anche la zizania, affinchè schiantando questa, non si sradichi anche il frumento, *ne simul eradicetur et triticum.* Ciò che anche dichiarossi dal Concilio di Trento nella *sess. 25*, nella quale, dopo essersi stabilite diverse ordinazioni concernenti la riforma de'Regolari, così si conchiuse: *Adeo dura, et difficilis est praesentium temporum conditio, ut nec statim omnibus, nec commune ubique quod optaret remedium possit adhiberi.* Quale mente del Tridentino anche più chiaramente manifestò S. Carlo Borromeo, allorchè ad un Cardinale, il quale lagnavasi perchè tanto spesso egli convocasse il Concilio, così rispose: *Cum Tridentina Synodus veterem Ecclesiae disciplinam in usum revocare jussisset, Concilia sibi usque eo cogenda, dum eam in primaevam integritatem restituisset.* La seconda cosa, che devesi osservare su questo punto si è, che essendovi alcuni abusi, e non potendo la Chiesa togliere e sradicare totalmente il male, non approva che così si faccia, ma ordina così, acciò peggio non avvenga. In tal guisa malamente si conchiude: la Chiesa niente più di questo richiede ne'suoi Canoni: dunque niente di più è necessario. Per esempio il Tridentino richiede da'Canonici la re-

sidenza di nove mesi per lucrare i frutti del beneficio, dunque mal si conchiude potersi i Canonici anche senza giusta causa allontanare dalle loro Chiese per tre mesi.

Tutte queste regole serbar si debbono per la retta intelligenza de' Canoni della Chiesa. Il Van-Espen, oltre le cinque regole di sopra enunciate, ne apporta altre due, alle quali non possiamo soscriverci. Nella prima egli vorrebbe, che il Canonista dovesse ponderare anche le persone, che hanno emanati i Canoni in qualche Concilio: se ciò fosse vero, sarebbe lecito a ciascuno rigettare i Canoni anche più sacrosanti della Chiesa, potendo facilmente cavillare sulla qualità e condizione delle persone: basta dunque che un Concilio sia stato legittimo nella sua convocazione, celebrazione, ed esito, nient'altro occorre, perchè il Canonista possa esser sicuro sulla verità de' suoi Canoni.

Vorrebbe nell'altra regola il detto Autore, che i Decreti dei Pontefici Sommi, per avere il loro vigore, dovessero esser prima trasmessi ed inseriti nel Codice della Chiesa universale, affinchè col consentimento di questa avessero forza di obbligare. Noi questo neghiamo e perchè essendo il governo della Chiesa Monarchico, le leggi Pontificie non han bisogno dell' assentimento della Chiesa per avere il lor vigore, e perchè, come dimostreremo, questa teoria si oppone al fatto, il quale ci attesta, che i Pontefici Sommi, anche prima, che comparissero le collezioni in Occidente; emanarono le loro Decretali, ch' ebber forza di legge.

LEZIONE II.

COLLEZIONI ORIENTALI.

Fin quì delle Collezioni in generale. È ormai tempo dir qualche cosa delle Collezioni in particolare, e primieramente delle Orientali; dapoichè la nostra sacrosanta fede nell'Oriente cominciò, e quindi si propagò nell' Occidente; come ancora perchè colà appunto celebraronsi i primi Concilî de' Vescovi radunati al ben della Chiesa. Perciocchè nell'eseguire un tal lavoro avvertiamo anticipatamente, che non tutte le collezioni minutamente descriveremo, il che è stato diffusamente eseguito dai Fratelli Ballerini: ma ci limitiamo a dare un cenno soltanto delle principali, affinchè il Canonista conoscer possa le varie vicende del diritto, e molto più le fonti, d' onde è derivato il diritto in vigore.

La prima collezione, che fu in sommo pregio, ed ebbe massima autorità presso gli Orientali fu la collezione de'Canoni, della quale si fece menzione nel quarto Concilio Generale, in quello cioè di Calcedonia nella IV ed XI sessione. Per tal ragione forse Cristoforo Giustello chiamò questa collezione col nome di Codice de' Canoni della Chiesa universale; imperocchè, sebbene questo Codice i Ca-

noni soltanto comprendesse della Chiesa Orientale, pure era stato quasi consegrato da tutta la Chiesa in quel Concilio, e quindi in qualche guisa poteva anch'esso designarsi col nome di universale. Questa collezione comprendeva i Canoni del Concilio Niceno al numero di venti, sebbene di poi a questi siano stati aggiunti altri ottanta, i quali, giusta l'opinione del Beveregio e del Renaudozio, benchè non fossero stati emanati da quel Concilio, sono stati nella Chiesa tenuti sempre in gran pregio, come quelli che esprimevano la disciplina Ecclesiastica del quarto, e quinto secolo. Questi seguivano i Canoni di cinque Concilî particolari; cioè dell' Ancirano, del Neocesarese, del Gangrese, dell' Antiocheno, e del Laodiceno, i quali Canoni ebbero forza di legge, non altrimenti che quei del Concilio generale, essendo stati riconosciuti ed approvati da tutta la Chiesa. Chiudevano finalmente questa collezione quattro Canoni del Concilio Costantinopolitano primo, secondo Ecumenico, giusta la versione la più ricevuta. L'ordine di questa collezione consiste in ciò, che i Canoni si veggono citati per intiero giusta l'ordine de'tempi, in cui furono celebrati i Concilî, ad eccezione del Concilio Niceno, il quale, sebbene sia stato celebrato dopo l' Ancirano ed il Neocesarese, i suoi Canoni si veggono prima di questi: la citazione è per numeri ed in continuazione, senza cominciare da capo la numerazione al principiare di ciascun Concilio, ma tutti si veggono numerati di seguito.

La seconda collezione, che comparve in Oriente dopo il quarto Concilio Ecumenico tenuto in Calcedonia fu quella che compilossi da Teodoreto Vescovo Cirense, insigne Teologo de' suoi tempi, e versatissimo nella Santa Scrittura e ne' Canoni della Chiesa. Costui ai Canoni dell'antica Collezione Orientale aggiunse 85 Canoni detti Apostolici, 21 del Concilio di Sardica, 7 del Concilio generale di Efeso, 25 di quello di Calcedonia anche generale, e finalmente altri 27 che ricavò dalle lettere di S. Basilio. Tutti questi Canoni, a differenza dell' antica collezione, non si veggono citati nè per ordine di tempo, nè in esteso, ma secondo l'ordine e la diversità delle materie ed in ristretto, e tutta intera la collezione è distribuita in 50 titoli. Per rapporto a questa collezione nien'altro abbiamo da osservare, se non che quello che si appartiene ai Canoni Apostolici. Questi furono detti Apostolici perchè dai Greci sul principio si credettero ordinazioni degli Apostoli, compilate e fatte di pubblica ragione da Clemente Papa, la quale opinione fu anche seguita dai Latini, e specialmente da Francesco Turriano. Al contrario i Protestanti, e tra questi il Dalleo, vedendo molte cose trovarsi in questi Canoni opposti alla Calviniana eresia, dicono essere stati composti da qualche eretico del quinto secolo della Chiesa. Ma noi, sulle orme de' più accreditati trattatisti di diritto Canonico, seguiamo la via di mezzo, e diciamo, che i Canoni Apostolici non essendo stati emanati dagli Apostoli, non so-

no però del quinto secolo della Chiesa, e molto meno invenzione di qualche eretico. Essi non posson dirsi degli Apostoli, e ciò per molte ragioni; in primo luogo, perchè ne' primi secoli della Chiesa non se ne fa menzione alcuna dagli Scrittori Ecclesiastici, come da S. Girolamo, da Ensebio, da Socrate, e da Sozomeno; anzi S. Cipriano, difensore acerrimo della iterazion del battesimo dato dagli eretici, avrebbe potuto invocare a suo favore un Canone Apostolico, che lo stesso sosteneva, il che non fece. Inoltre, molte cose in essi si dicono, che mal si confanno co' tempi Apostolici, come i nomi di Cantore, di Lettore, d'Ipodiacono, sconosciuti in quei tempi, la division delle Parrocchie, l'obbligo dell'annua celebrazione de' Concili, allora non usitata ec. Dippiù molte cose sono in essi stabilite che si oppongono alla credenza universalmente tenuta nella Chiesa, come l'obbligo di ripetersi il battesimo dato dagli eretici, tenendosi questo per nullo; la trina immersione, creduta necessaria pel valore del battesimo ec. Finalmente uomini sommi gli han tenuti per apocrifi, come Gelasio Papa, ed Isidoro Ispalese. Forza è dunque conchiudere per queste ragioni che i Canoni Apostolici non si debbano risguardare come emanati dagli Apostoli. Ma sarà perciò vera l'opinione dei Protestanti? Saranno stati questi canoni un parto di qualche eretico del quinto secolo della Chiesa, come pretende il Dalleo? Anche questo neghiamo. Una opinione che si tiene generalmente potrà essere alterata ma non mai interamente falsa, e se vediamo che i Greci ebbero in tanto pregio questi Canoni, che li fregiarono ancora col nome di Apostolici, dobbiam dire, che abbiano avuto un fondamento in questa loro asserzione. Ed in vero gli Apostoli, primi fondatori della Chiesa, molte cose stabilir dovevano risguardanti la disciplina di essa: queste disposizioni Apostoliche furono sulle prime conservate per la tradizione, dipoi anche prima del Concilio generale di Nicea, varî Concilî particolari si tennero nell'Oriente, varî articoli si stabilirono, e si scrissero risguardanti la disciplina, i quali uniti ai primi, e perchè alcuni aveano per autori gli Apostoli, e perchè altri erano poggiati sulla tradizione Apostolica, diedero a tutti il nome di Canoni Apostolici. S'aggiunga che posta la controversia tra gli Orientali, ed il Sommo Pontefice per la ripetizione del battesimo, que' Canoni delle Chiese Orientali, che erano per l'affermativa, anche si dissero Apostolici, per conciliare loro maggiore autorità: così degli ordinamenti degli Apostoli, e de' Canoni disciplinari della Chiesa d'Oriente del secondo e terzo secolo si formò la unione dei Canoni, che al numero di 85 vanno sotto il nome di Apostolici, e che Teodoreto inserì nella sua collezione. Questi Canoni non furono rigettati dalla Chiesa Latina; anzi Dionisio l'Esiguo, il quale fu il primo a voltarli nell'idioma latino, tolti quelli che ripugnavano alla credenza e disciplina della Chiesa, al numero di 50, gl'inserì nella sua Collezione. E questo è il giudizio più retto che danno

gli eruditi su i Canoni Apostolici. Lo stesso dicasi degli otto libri delle costituzioni Apostoliche, che sono state pubblicate ancora sotto il nome di Clemente, e che nel medesimo tempo comparvero nella Chiesa.

Giovanni lo Scolastico, così chiamato, perchè da Avvocato qual'egli era, fu ordinato Sacerdote, ed indi Patriarca di Costantinopoli, diede alla luce la terza collezione de'Canoni per le Chiese d'Oriente. Costui all'antica collezione aggiunse le leggi corrispondenti ricavate dal diritto civile, e che alcun rapporto aveano colle costituzioni della Chiesa. Quest'Opera rimase di autorità privata, finchè Fozio, anch'egli Patriarca di Costantinopoli, prese da lui motivo di dividere tutto il corpo del Diritto Canonico in 14 titoli, e ciascun titolo in Capitoli. Egli all'antica collezione di Teodoreto, con le aggiunzioni dello Scolastico, così da lui disposta e partita, diede il nome di Nomocanon, che vuol dire *legum cum canonibus collatio*. Quest'opera più piena e più ricca di Canoni Ecclesiastici, e di Costituzioni de'Principi, divenne celeberrima presso i Greci.

Dopo Fozio, essendosi fatte varie costituzioni da'Patriarchi Costantinopolitani, che gli successero, era necessario che queste con diligenza fossero state esposte e dilucidate nelle apparenti contradizioni, nelle quali si trovavano. Ciò fu eseguito da Zonara, e da Balzamone: il primo imprese a spiegarle letteralmente, il secondo ad aprirne il senso e facilitarne l'intelligenza, corredandole di fatti pratici e di esempi. Comparvero al tempo stesso alcuni ristretti detti *Sinopsi*, e questi furono del Logoteta, di Aristeno, di Arsenio, di Blastare, e di Costantino Armenopulo.

Diviso l'Oriente dalla Chiesa Occidentale, ciascun Patriarca, separato anch'egli dagli altri, e come avvenir suole, quando le parti si staccano dal centro della cattolica unità, compilò sul fondamento dell'antico diritto i propri decreti adattati alle sue opinioni, ed allo spirito della sua setta. Così fecero pe' Nestoriani il Patriarca Elia I.°, ed Ebbed-Jesu suo successore nella Sede di Nisibi: così pei Giacobiti Berebreo, Primato d'Oriente: pei Cofti soggetti al Patriarca di Alessandria Macario Prete di quella Chiesa. In questa guisa la Chiesa Greca attualmente è diretta dall'antica collezione Foziana, dalle modificazioni di Zonara e Balzamone, e finalmente dalle ultime disposizioni de'rispettivi Patriarchi.

In quanto a'Russi la loro Chiesa vien regolata dal diritto antico, comune con quello de'Greci, ma quanto alle ultime disposizioni, essi, divisi dal Patriarca Greco, ritengono i recenti decreti dei loro Sinodi Nazionali e delle costituzioni de'Principi. Ultimamente, estinto il Patriarcato di Moscovia, da Pietro il grande nel 1721 si è istituito la così detta *Santa Sinodo*, cioè un perpetuo Senato sotto la direzione dell'Imperatore, ed in questo tempo varie costituzioni imperiali sono state fatte risguardanti la Religione, che sono attualmente in vigore, e che formano il loro diritto novissimo.

LEZIONE III.

COLLEZIONI OCCIDENTALI — DIRITTO ANTICO.

Dovendo parlare delle collezioni che ebbero luogo nella Chiesa Occidentale, fa mestieri prima d'ogni altro distinguere il Diritto Canonico in Diritto antico, nuovo, e novissimo. Imperocchè, siccome i Giureconsulti si servono di questa triplice partizione per significare i Decreti del Senato, le leggi delle dodici tavole, e le risposte de'Giureconsulti antichi, *responsa prudentum*, delle quali tutte si servì Giustiniano l'Imperatore per compilar le sue leggi, corrispondendo le prime al diritto antico, le seconde al nuovo, e finalmente novissimo dicono il Codice Ferdinandeo; così noi chiameremo Diritto antico tutte quelle collezioni che precedettero le collezioni di Graziano: faremo da questa cominciare il Diritto nuovo, detto altrimenti corpo del Diritto, o Diritto in vigore; e finalmente designeremo colla denominazione di Diritto novissimo quelle determinazioni che emanaronsi dalla Chiesa nelle Bolle Pontificie, nelle regole di Cancelleria, ed altre. Chiuderemo finalmente questo trattato col dare un cenno delle modificazioni che ebbe il Diritto Ecclesiastico comune in forza de'Concordati presso i diversi Regni, e specialmente nel nostro. E quì sul principio si scorge l'errore del Van-Espen, e dopo lui del Cavallari, i quali, usando della stessa divisione, vorrebbero far cominciare il Diritto nuovo degli Occidentali dalla collezione Isidoriana, quasichè avesse questa alterata la disciplina antica, ed introdotto un novello diritto nella Chiesa. Noi dimostreremo la vanità di questa opinione, facendola conoscer falsa, anzi come un prodotto del Protestantismo; e quindi ci atterremo alla divisione già data. Cominciamo dunque ad osservar le collezioni principali che formano il diritto antico della Chiesa Occidentale.

Sulle prime la Chiesa di Occidente non ebbe alcuna collezione. I Romani Pontefici, anche nella qualità di Patriarchi d'Occidente, tutte le questioni dirimevano con la norma della Scrittura, e della Tradizione, e quindi, domandati dalle Chiese rispettive, scioglievano tutti i dubbi che insorger potevano. La sola Chiesa Affricana ebbe il codice de'suoi Canoni, i quali furono in tanto pregio, che gli Orientali li tradussero, e gl'inserirono nelle loro collezioni. E non fu che nel quinto secolo della Chiesa, quando i Padri Calcedonesi fecero onorevole menzione dell'antico Codice della Chiesa Greca, che si vide questo bentosto voltato nel latino idioma. Quindi due collezioni comparvero presso i Latini. La prima chiamossi Isidoriana, e riconosce per autore un tal Isidoro probabilmente S. Isidoro di Siviglia, differente però da Isidoro Mercatore; di cui parleremo a suo luogo; Collezione così chiamata, perchè di questa costui fece uso; e detto ancora Ispanica, perchè adottata specialmente nella Chiesa di Spagna. La seconda

fu detta Prisca. In queste collezioni altro non si fece che tradurre i Canoni Greci, e confusamente frammischiarvi i Canoni Affricani, e qualche Decretale del Romano Pontefice.

Nel sesto secolo della Chiesa, Dionisio, *confusione* (come Egli dice), *priscae translationis offensus*, attese a meglio tradurre i Canoni Greci, ed a disporre in ordine una collezione da servire per la Chiesa Latina. Costui fu detto l' Esiguo, non perchè piccol fosse stato di statura, ma a titolo di umiltà, essendo questo il nome col quale i monaci, com'Egli era, si fregiavano in quei tempi: fu ancora dottissimo, ed eruditissimo, come ci attesta il Cassiodoro, e la sua collezione divenne celeberrima. Egli divise la sua opera in due parti: nella prima inserì i Canoni Apostolici al numero di 50, di poi vi aggiunse i Canoni Niceni, Ancirani, Neocesaresi, Gangresi, Antiocheni, Laodiceni, Costantinopolitani, Calcedonesi, voltati dal Greco idioma; e finalmente dall' originale latino vi appose 21 Canoni Sardicesi, e gli Affricani al numero di 138. Nella seconda parte non tutte raccolse le Decretali de'Sommi Pontefici, ma quelle di Siricio, d' Innocenzo, di Zosimo, di Bonifacio, di Celestino, di Leone, di Gelasio, e d'Anastasio. Omise poi le altre, benchè anch' esse fossero state di non lieve momento. Questa seconda parte della Collezione Dionisiana fu accresciuta poi con altre Decretali de' Romani Pontefici, e specialmente di Ilario, di Felice, di Simplicio, di Ormisda, di Simmaco e di Gregorio. E siccome una tal collezione fu da Adriano I presentata a Carlo Magno, così fu detta dipoi collezione Adriana. Fu chiamata ancora Codice de' Canoni, perchè, sebbene Adriano non le avesse data pubblica autorità, sembrò approvarla col suo fatto.

Molte riflessioni sonosi elevate dal Van-Espen al proposito di questa collezione. Egli dice che prima di questa collezione, siccome nessuno avea ancor raccolte le Decretali de'Romani Pontefici, la Chiesa si regolava così co'soli canoni del Concilio. Questo è falso per quella parte che la Chiesa si fosse servita de' soli canoni dei Concili, come chiaramente si osserva dall' Ecclesiastica Istoria, e da ciò che dice S. Girolamo di se stesso, allorchè, facendo da Segretario a Papa S. Damaso, doveva coadiuvarlo nelle infinite risposte che costui facea alle dimande dell' Oriente, e dell' Occidente, *cum juvarem Damasum Romanae Sedis Episcopum, et innumeris Occidentis, ac Orientis consultationibus responderem.* L' autorità delle Pontificie costituzioni non dipende da quella de' Collettori, nè Dionisio, privato scrittore, alcuna autorità poteva dare alle Decretali, le quali tutte la ricevevano in ragion del primato, che *jure divino* è stato sempre riconosciuto nel Romano Pontefice; che anzi quando nessuna collezione è esistita, o anche esistendo, non ancora era stata riconosciuta dalla Sede Romana, ciò che avvenne sino al IX secolo della Chiesa, dubitandosi sull' autenticità della Decretale, si ricorreva all' originale, che conservavasi fedelmente nell' Archivio Pontificio, detto perciò *Archivium*, *Char-*

tarium, Scrinium. Così S. Girolamo provocava (1) Ruffino *ad Chartarium*, per assicurarsi di ciò su cui si dubitava, cioè sull'autenticità delle lettere spedite a Giovanni Gerosolimitano da Anastasio I Romano Pontefice, come abbiamo anche altrove osservato. Dunque la Chiesa Romana non regolossi da principio co' soli canoni Conciliari, nè Dionisio con la sua collezione diede autorità alcuna alle Decretali de' Romani Pontefici.

Siegue la collezione di Isidoro Mercatore, o Peccatore, oggetto di tante dispute tra gli eruditi. Anche il nome di costui diede motivo a varie opinioni. Pietro de Marca sostiene esser quegli stato un Vescovo, e che siasi così chiamato per umiltà; altri riflettendo che siccome i Vescovi di quei tempi nell' usare il cognome di Peccatore gli faceano precedere quello di Vescovo, dicendosi Vescovo Peccatore, dicono essere stato un monaco secondo l' uso adottato in quei tempi. Finalmente Antonio Agostino dice: essere stato il cognome d' Isidoro quello di Mercatore, adducendo l' autorità d' Ivone, il quale così chiamollo. Checchè sia della diversità di tante opinioni, il certo si è, che questo nome credesi da tutti suppositizio, e secondo le regole di sana critica, vuolsi autore di questa collezione un tal Benedetto, Levita della Chiesa di Magonza, il quale la diede alla luce circa l'anno 845, e per conciliare maggiore autorità alla sua collezione, egli stesso l' attribuì a Riculfo Metropolitano di quella Chiesa. Egli aggiunse del suo a molti Canoni de' Concilî, come anche foggiò molte decretali de' Romani Pontefici da Clemente fino a Silvestro, tutte suppositizie. La sostanza di questa collezione è vera; ma i fonti, e quelli a quali si attribuiscono sono falsi. Essa sul principio avidamente fu accolta da' Canonisti; imperocchè avendo Siricio ordinato, che le lettere de' Pontefici Romani si conservassero nell' archivio, pochissime se ne trovavano anteriori a questo Pontefice quando non ancor praticavasi questo lodevol costume, e quindi grande festa menarono gli eruditi nel vedersi arricchiti di monumenti di sì venerabile antichità, e fin allora cotanto rari; a questo s' aggiunga che giungevano opportunamente le foggiate decretali di Clemente, Anacleto, Evaristo, e Melchiade a metter termine in favore de' Vescovi alle vertenze allora correnti, ed a ristabilire più universalmente l' antica disciplina, che in alcuni luoghi per contraria consuetudine era decaduta. Ma non andò guari, che la falsità di queste decretali fosse sulle prime conosciuta da Incmaro Arcivescovo di Reims nella causa che agitavasi allora con Incmaro di Lione suo Nipote: dipoi fu tenuta per tale dagli Scrittori Romani, e specialmente da due Cardinali Bellarmino e Baronio, ed oggi come tale è da tutti risguardata, e ciò per molte ragioni. In primo luogo, perchè Dionisio Esiguo non fa menzione alcuna delle tante decretali che si credevano rac-

(1) *Adversus Ruffinum lib. 3. Tom. 2. col. 519.*

colte da Isidoro: in secondo luogo, perchè di queste decretali si tacciono gli Scrittori coetanei, specialmente de' primi secoli della Chiesa, il che non avrebber fatto, se fossero esistite quando avean bisogno di citarle: e finalmente perchè contengono alcune cose posteriori al Pontefice, di cui portano il nome; oltre l' uniformità dello stile che vi si scorge, incompatibile in Decretali fatte in diversi tempi, e quindi di varî autori.

Alcuni han preso da ciò motivo di calunniare la Chiesa Romana dicendo: che il Romano Pontefice abbia comandata una tale collezione, che sia stata scritta ad oggetto di ampliare il potere della Sede Romana, e che in forza di queste decretali siasi al tutto cambiata l' antica Ecclesiastica disciplina.

Sono queste le opinioni, che tutti i Giansenisti tengono di siffatta collezione, e Van-Espen (1), in nome di tutti ci dice: essersi questa collezione compilata *praecipue ad amplificandam Sedis Apostolicae auctoritatem*, il che essendo vero, ci maravigliamo, come il dotto Giureconsulto, che ha scritto ultimamente sulla polizia Ecclesiastica del Regno, forse senza accorgersene, ha voluto anch' egli pagare il tributo alla Giansenistica Scuola, allorchè parlando dell' Isidoriana, si esprime così (2): « Al principiar del nono » secolo surse nella Germania la nuova collezione del Diritto Ca» nonico, che tutta cambiò la faccia dell' antica disciplina delle » Chiese Occidentali; l' autore della quale, Isidoro Mercatore, » v' inserì molte decretali o false, o interpolate, la cui impostura » scoverta, non bastò a togliere le nuove massime introdotte ». Noi con più ragione sostenghiamo il contrario: e diciamo in primo luogo, che questa collezione non sia stata fatta ad istanza di Roma, perchè l'autore è Germano, ed in Germania tale collezione la prima volta comparve; anzi i Romani Pontefici non n' ebbero contezza così subito, come ricaviamo dagli Ecclesiastici documenti. In fatti Leone IV che visse fino all' anno 855 avendo dovuto rispondere alle lettere venutegli dalla Brettagna, non fece alcuna menzione delle decretali anteriori a Siricio Papa, sebbene avesser fatto al suo proposito, il che non sarebbe avvenuto, se avesse avuto almeno per le mani la Isidoriana collezione; ciò che osservasi parimente nelle lettere di Nicolò I suo successore.

È poi falso ciò, che soggiunge Van-Espen, che tale collezione sia stata scritta ad oggetto di ampliare il potere della Santa Sede; imperocchè lo stesso Isidoro confessa aver egli volentieri dato opera alla sua collezione non per ampliare i diritti Pontificî, ma per rendere più rare e difficili le accuse contro i Vescovi; ciò che infatti si osserva nello spirito di tutta l' opera. *Quatenus*, dice Egli nella sua prefazione, *ecclesiastici ordinis disciplina in unum a nobis coacta, atque digesta, et Sancti Praesules paternis institu-*

(1) *Jus Eccles. univers. part. 3. tit. 3. cap. 4. n. 16.*
(2) Pol. Eccl. del Regno, *Tit. 1.*

tuuntur regulis, *et obedientes Ecclesiae Ministri*, *vel populi spiritualibus instituuntur exemplis*, *et non malorum hominum pravitatibus decipiantur. Multi enim pravitate*, *et cupiditate depressi accusantes Sacerdotes depresserunt*; e lo stesso Van-Espen così si esprime: *hic (Isidorus) rursus comment. in quaestione 7, caus. 2, adducit varia figmenta fictarum decretalium*, *quae praecipue ad eximendos Episcopos ab omni criminali judicio adornatae apparent.* Adunque non per ampliare i diritti della Santa Sede, ma per fare cosa grata ai Vescovi tale collezione formossi. Ed in verità, pur troppo eran frequenti a quei tempi e scandalose le vessazioni usate ai Vescovi per le prepotenze de' secolari politici e militari, i quali, abusando delle debolezze degli Ecclesiastici loro sudditi, facevano a lor capriccio promuovere e deporre i Vescovi, e correvano per finto zelo, o per vera rapacità o per superba vendetta all' occupazione de' loro beni, come attestano i contemporanei scrittori (1). Per metter quindi alcun rimedio a questi disordini, pensò il falso Isidoro d' opporvi la forza dell' autorità di tante e sì antiche decretali: nè di altro diritto parlò della Santa Sede, ma soltanto ebbe in mira il diritto del Papa nelle cause criminali de' Vescovi, nel che appare chiaramente, che non il vantaggio del Pontefice, ma quello soltanto de' Vescovi cercasse.

Finalmente soggiungono essersi per queste decretali cambiata la Ecclesiastica disciplina: noi lo neghiamo affatto. Niun diritto novello fu conceduto alla Santa Sede in forza delle merci Isidoriane, la cui falsità non consiste nell' avere asserito un diritto novello, altrimenti non così volentieri sarebbero state ovunque ricevute; ma la falsità consiste nel fatto, nell' avere cioè attribuito a decretali positive de' Pontefici quello, che loro si competeva per altro in virtù del primato. I Pontefici Sommi, in virtù del primato di onore e di giurisdizione su tutta la Chiesa, potevano richiamare presso di loro la conoscenza di alcune cause, le quali, perchè di maggior momento, importar potevano a tutta la Chiesa. Ciò non praticarono così spesso nei tempi primitivi, non perchè non ne avessero avuto il potere, dapoichè da taluni esempi si rileva, che ne abbiano usato; ma tra per le persecuzioni degl' Imperatori, e perchè il fervore essendo ancor vigente nel cristianesimo, potevano compromettersi di altri, ai quali per concessioni o espresse, o tacite aveano commesso porzione del loro potere. Dipoi, quando la barbarie ampiamente si diffuse nell' Europa, e quindi diminuito l' impero del diritto, fu a questo surrogata la forza, dovettero richiamare a loro quelle cause, che malamente si sarebber decise dai Metropolitani, i quali non trovandosi indipendenti come il Romano Pontefice, avrebbero potuto cedere alla forza ed alla violenza, e quindi allontanarsi dalla giu-

(1) *Epist. S. Bonifacii ad Zachar. — Hadrian. ad Tilpin, Chron. Belg. apud Pistorium, tom. III. — al. passim.*

stizia nel giudicare. Ecco il vero motivo per cui queste, ed in generale le cause dette maggiori nel Cristianesimo furono esclusivamente devolute alla Santa Sede. Qnindi è che tutto ciò potevano i Pontefici eseguire non in ragione delle false decretali Isidoriane, ma in ragion del primato, che *jure divino*, vantano in tutta la Chiesa, come diffusamente dimostreremo a suo luogo. Conchindiamo adnnque che la collezione Isidoriana non fu redatta a richiesta del Pontefice ad oggetto di ampliare i suoi diritti, e che per lei non fu cambiata l' Ecclesiastica disciplina.

LEZIONE IV.

DELLE PARTI DELLE LEGGI CANONICHE, CHE COMPONGONO IL DIRITTO NUOVO.

Prima di Graziano molte particolari collezioni ebber luogo nella Chiesa, tra le quali si distinguono quella di Reginone, Monaco di S. Benedetto, ch'ebbe per titolo *De Ecclesiastica disciplina et Religione Christiana.* Costui ai Canoni della Chiesa aggiunse ancora i Capitolari de' Re di Francia. L'altra fu di Burcardo Vescovo, intitolata *Magnum Decretorum Volumen*, nella quale non sapresti qual delle due vituperare maggiormente se la barbarie dello stile, o gli errori di collezione, giacchè egli molte cose desunse dal Mercatore, ed agli errori di costui aggiunse anche i suoi, che furono moltissimi. La terza finalmente fu di Ivone Carnotese, il quale scrisse la così detta Pannormia, perchè tutte comprendeva le regole dell'Ecclesiastica disciplina, divisa in otto parti; ed anche il Decreto diviso pure in diciassette parti. Amendue queste opere riconoscono una sola Prefazione notevolissima, perchè in essa tanto s' inculca l'osservanza dell'Ecclesiastica disciplina; e tuttochè l' intera opera non andasse esente da errori, pure fu tenuta in gran pregio, perchè non altrimenti che Giovanni lo Scolastico in Oriente, aggiunse alle canoniche leggi le determinazioni ancora delle leggi civili.

Da tutte queste collezioni Graziano nel 1150 compose la sua, e pel di più che vi aggiunse oscurò totalmente le altre, e divenne celeberrima. Egli nacque in Chiusi nell'Etruria, e fu dipoi Monaco Benedettino. Compilò la sua collezione, cui sul principio impose il nome di Concordia de' Canoni discordanti, ma dipoi l'appellò *Decretum.* Redatta coll'autorità della Scrittura, de'Santi Padri, e degli Scrittori Ecclesiastici, con le aggiunzioni delle disposizioni del Diritto Romano, de'Capitolari de'Re Francesi, e de'Rescritti Imperiali, fu corredata finalmente di esempi ricavati dalla Storia Ecclesiastica. Egli divise la sua collezione in tre parti. Nella prima trattò delle persone, e la divise in 101 distinzioni, così chiamate perchè in questa parte specialmente con opportune distinzioni si concordavano i Canoni apparentemente discordanti,

e sotto ciascuna distinzione si contenevano più Canoni. La citazione di questa prima parte si esegue così: *Can. omnes dist. 1.*, o pure invece della prima parola del Canone, si può citare col numero, per esempio *Can. 3. dist. 1.* Nella seconda parte trattò de' giudizi, e li divise per cause, così chiamate quasichè avesse detto casi, o *quesiti*, perchè l'autore diversi quesiti vi risolve dopo aver rapportate le ragioni dell' una e dell' altra parte ricavate da' Canoni con adeguate riflessioni; suddivise poi le cause in questioni, e queste in Canoni, e si citano così: *Can. 2, caus. 8. quaest. 2.*, o pure *Can. nemo caus. 8. quaest. 2.* In questa seconda parte, e propriamente nella *causa 33. quaest. 3*, si trova il Trattato della Penitenza, diviso in sette distinzioni. Prende qui l'Autore occasione da una donna, la quale non potendo esser soddisfatta nel debito dal suo consorte si unì con un altro, indi ravveduta del mal fatto, si accosta al Sacramento della Penitenza. Ecco il motivo del passaggio dal trattato del Matrimonio a parlar lungamente della Penitenza. I Canoni di questo trattato, che può chiamarsi appendice alla seconda parte di Graziano, si citano col distintivo *de Poenitentia*, e si omette di citar la causa, come *can. quem de Poenitentia dist. 1.* Nella terza parte in fine del suo Decreto trattò il dotto Autore delle cose, e la intitolò *de Consecratione*, corrispondente alle cose che erano sacre. La divise in 5 distinzioni, e si cita così: *can. tabernaculum dist. 1. de consecrat.*, o pure col numero *can. de consecrat. dist. 1.*

Quest' opera sulle prime divenne celebratissima, e perchè racchiudeva abbondevolmente tutto ciò che apparteneva alla materia Ecclesiastica, e perchè conciliava al meglio possibile i canoni tra lor discordanti; fu anche sotto il rapporto del metodo, e dello stile commendata, perchè usava le scolastiche forme allora grandemente in vigore, e per le agginnzioni e concordanze col diritto civile fu molto applaudita da Giureconsulti. Così il decreto insegnossi nella università di Bologna, la quale sotto il rapporto specialmente delle Leggi Civili e Canoniche avea tra tutte il primato. Ma dopo se ne conobbero i molti difetti; giacchè Graziano, anzichè ricorrere ai fonti, servito si era di varie collezioni poco esatte, come quelle di Burcardo, e d' Ivone, ed avea consultato i manoscritti, i quali non ancora inventata l'arte tipografica, erano per lo più corrotti. Si aggiunga benanche che, poco istruito com' egli era nella Storia Ecclesiastica, spesso confuse il detto di un Santo Padre con un canone conciliare; ed in questi ancora poco distinse quando era stato emanato da tutta la Chiesa, e quando da un qualche particolar Concilio. Finalmente con poca critica diè fede alle decretali anteriori a Siricio, che erano state considerate come vere nella Isidoriana collezione. Tuttochè fosse stata universale la riputazione che una tale collezione godeva, non potettero fare a meno i dotti di confessare tali errori, e così di buon ora si cominciò a pensare ad una correzione. Quindi Antonio

Democare, ed Antonio Conzio furono i primi ad accingersi a tal difficile impresa. Ma dopo la correzione di questi, restando ancora molte cose da emendarsi, i Pontefici Pio IV e S. Pio V ne commisero ad altri l'incarico, che furon detti correttori Romani. Non ostante però le immense cure da costoro praticate, altre correzioni furon poscia eseguite, e specialmente da Antonio Agostino, e pure l'Opera attualmente non può dirsi ancora perfetta.

Il Decreto non fu mai riconosciuto da Sommi Pontifici di pubblica autorità, e quindi come tale non ebbe giammai forza di legge; e sebbene Eugenio III avesse comandato ai Professori di Bologna di leggerlo ed interpetrarlo, e Gregorio XIII avesse inibito di niente togliere, aggiungere, o immutarvi, pure non venne giammai pubblicamente approvato; sicchè ciò che si cita da Graziano ottiene la stessa autorità, come se fosse fuori la collezione, e così i Canoni de' Concili universali o particolari, o i detti da' Padri si considerano di quella forza che avrebbero da loro stessi indipendentemente da quello, che avrebbero potuto ottenere, se la collezione tutta intera fosse stata riconosciuta dai Pontefici come avente forza di legge. Quello poi che Graziano aggiunge del suo vanta quell'istessa autorità, che può avere un Dottore privato.

Prima di lasciar questa collezione diciamo qualche cosa sulla parola *Palea*, nome di che si veggono segnati alcuni capitoli della collezione Grazianea. Vi sono stati alcuni Eruditi i quali han ritenuto che avessero avuto questo nome que' capitoli che le cose conteneano di poco momento; ma esaminandoli da vicino non è così, perchè importantissime costituzioni Ecclesiastiche trovansi raccolte sotto questa rubrica, onde altri hanno opinato essere stato questo il nome di qualche annotatore di Graziano: la quale opinione non anderebbe priva di verosimiglianza, se con più fondamento altri non avessero opinato che non uno, ma più Canonisti avesser fatto queste aggiunzioni al margine del testo sotto il nome di Palea, cioè P. che vuol dire *praeter*, e la parola *alia*, e che poi dai copisti queste aggiunzioni fossero state inserite nel testo col nome di Palea.

Abbiamo fin quì osservato la prima parte del diritto nuovo, o del diritto in vigore, che consiste nel decreto di Graziano; or siccome alla collezione Grazianea varie altre collezioni andarono innanzi, d'onde questo Autore molte cose desunse, così nel passare ad osservare la seconda parte del diritto vigente, che consiste nelle decretali di Gregorio IX, facciam brevemente parola di quelle di minor momento, che la precedettero, e dalle quali il Pontefice attinse i suoi decreti. Queste collezioni si contano al numero di cinque. La prima collezione fu compilata da Bernardo Circa, e si disse, *Breviarium Extravagantium*, perchè comprendeva le decretali emanate da Pontefici dopo che Graziano avea dato alla luce il suo Decreto, e quindi vagavano fuori il corpo del diritto, *vagabantur extra corpus juris*. La seconda fu compilata da Gio-

vanni Vallenze, e racchiude specialmente le costituzioni di Celestino III. La terza fu redatta da Bernardo Arcidiacono di Compostella, che racchiudeva le decretali d'Innocenzo III emanate nei primi dodici anni del suo pontificato; ma questa non essendo stata ricevuta, lo stesso Innocenzo, per opera di Pietro Diacono di Benevento riunì le sue decretali, e le fece di pubblico diritto. Dopo qualche tempo, delle altre sue decretali, e de'Canoni del Concilio Lateranense IV sotto di lui celebrato, compilò un'altra collezione che fu la quarta. La quinta infine fu di Onorio III, successore d'Innocenzo, la quale comprendeva le sue decretali. Queste furono le cinque collezioni precedenti la Gregoriana.

Tutte siffatte collezioni furono riunite da Gregorio IX per opera di S. Raimondo di Pennaforte, Generale dell'Ordine Domenicano. Questo Pontefice, siccome Giustiniano da' varî Codici compose il suo, così di tutte queste collezioni, togliendo l'inutile, e componendo ciò che apparentemente era contradittorio, diè fuori le sue decretali. Quantunque molte sentenze di Scrittura e di Padri si trovassero in queste inserite, pure costando nella massima parte di Decreti Pontificî, furon dette *Epistolae Decretales*, perchè doveano servir di norma e di regola a tutt'i Fedeli. Questa collezione fu divisa in cinque libri secondo l'ordine delle materie; ed i titoli di esse si contengono in questo verso: *Judex*, *Judicium*, *Clerus*, *Connubia*, *Crimen*. Si cita poi coi numeri rispettivi e cogl'inizî dei capitoli: come nell'esempio *Cap. contigit 8. de arbitr.* cioè Capitolo che comincia *Contigit* nel titolo 8. *de arbitris;* alcune volte ancora si premette a maggior chiarezza la parola *extra*, o l'iniziale *x* a significare esser quella una citazione, che corrisponde ad una legge, che trovasi fuori il Decreto di Graziano.

Nuove decretali, nuove collezioni. Bonifacio VIII nell'anno 1300 riunì altre decretali co'canoni de' due Concilî Lionesi, colle costituzioni d'Innocenzo IV, e di Gregorio X, e colle sue; e di tutte queste Costituzioni compilò il sesto delle decretali, diviso anch'esso in cinque libri. Questo si cita, come le altre collezioni con la voce *in sexto*, o pure col numero in VI, come *cap. Non est 3. de consuet. in VI, o cap. Non est 3. de consuet. in sexto.*

Di poi Clemente V, fece riunire le sue costituzioni, emanate specialmente nel Concilio Viennese tenuto nel 1312, le quali furono pubblicate dal suo successore Giovanni XXII nell'anno 1317, e furono dette Clementine. Esse si citano coll'iniziale di *Clement.*, come *Clement. Ne Romani 2. tit. de Electione.*

Finalmente lo stesso Giovanni fece pubblicare anche le sue costituzioni col titolo di *Extravaganti*, perchè vagavano *extra corpus juris.* Oltre di queste, vi sono ancora le Estravaganti comuni, che racchiudono le costituzioni di altri Pontefici successori di Giovanni, da Urbano IV fino a Sisto IV. Queste, quantunque raccolte di privata autorità dal Padovano Francesco Pavini, uno degli Uditori della Rota Romana del secol XV, l'uso però ha

fatto sì che fossero anch'esse divenute di pubblico diritto, e si dividono in 5 libri, e si citano così: *Extrav. rem non novam de dol. inter commun.*, laddove quelle di Giovanni, formano un sol libro, e si citano in questo modo: *Extrav. cum inter nonnullos Joann. XXII. de verb. signif.*

In conseguenza tutto il corpo del Diritto Canonico si contiene in cinque parti; cioè nel Decreto, nelle Decretali, nel Sesto delle Decretali, nelle Clementine, e nelle Estravaganti. L'autorità del Decreto ha un vigore proporzionato a quel tanto che si cita, facendo astrazione dalla collezione, come si è di sopra osservato. Le altre parti contenendo lettere, rescritti, e costituzioni di Sommi Pontefici hanno sempre forza di legge, a meno che non siano state abrogate o da una legge posteriore, o da contraria consuetudine legittimamente introdotta. Su tutti questi libri sono stati compilati dotti commentari da valentissimi Scrittori, che lungo sarebbe voler tutti menzionare. Ricorderemo soltanto alla studiosa gioventù i commentari del Fagnano, il quale e per la chiarezza della esposizione, e per la profondità della dottrina fra tutti ottiene il primato. Generalmente poi osserviamo, che i commenti di questi Glossatori altra autorità non hanno oltre quella, che può derivare da un privato scrittore o più o meno, secondo il conto, in cui ciascuno di essi è tenuto dall'universale.

LEZIONE V.

DELLE PARTI, CHE COSTITUISCONO IL DIRITTO CANONICO NOVISSIMO.

Oltre le collezioni tutte, che abbiam divisate, e che costituiscono, come in un corpo, tutto il Diritto Ecclesiastico in vigore, novelle costituzioni emanar si dovevano da Romani Pontefici, per accorrere a moltiplici e svariati bisogni della Chiesa. Si ordinarono e si ridussero al meglio quelle Regole, delle quali faceva uso la Cancellaria Apostolica nella collazione de' beneficî; e quindi teorie moltissime e più precise si stabilirono per la retta distribuzione di quelli. Fu mestieri ancora che disseminatasi ampiamente l'eresia di Lutero, tutti i Vescovi si riunissero in Concilio generale, per condannar non solo gli errori di quello, ma benanco per restaurare la disciplina affin di togliere ai Protestanti ogni occasione di calunniare i Cattolici. Anche i Romani Pontefici in varie Sezioni riunirono Cardinali, e Teologi per esser da loro coadjuvati nelle decisioni che emanar doveano alle domande di tutto il mondo, le quali decisioni ebbero anch'esse non poca autorità, procedendo da queste Congregazioni de' Cardinali, autorizzate ed approvate dal Pontefice Sommo. Finalmente la Chiesa trovandosi semprepiù in diverse relazioni cogli Stati, molti Concordati si fecero, per definirsi e determinarsi i varii li-

miti dell'uno e dell'altro potere. Il risultamento di questi diversi fonti, come quello che non si conteneva in ciò che chiamossi corpo del Diritto Canonico, forma quel che dicesi diritto novissimo. Epperò il Diritto Canonico novissimo costa dalle Costituzioni dei Romani Pontefici, che diconsi Bolle, dalle regole della Cancelleria, da'decreti conciliari, dalle Congregazioni de'Cardinali, e dai Concordati. Osserviamoli partitamente.

Venne in mente a'Romani Pontefici di far riunire in un sol corpo tutte le decretali che si erano pubblicate da Sisto IV in poi. A tale uopo Gregorio XIII, e Sisto V, e specialmente Clemente VIII, fecero compilare un novello Codice, che questi pubblicar volea sotto il titolo di Settimo delle decretali; ma poi per le vertenze allora correnti con la Francia sul Concilio di Trento si stimò opportuno farne sopprimere gli esemplari. Nello stesso tempo Pietro Mattei, Giureconsulto di Lione, diede a luce il Settimo delle decretali da lui compilato; ma quest'opera rimase di privata autorità, e non va esente da molti errori. Sicchè, senza esser riunite in un sol corpo, ma formanti parte di diritto sono le Pontificie Bolle, le quali furono così chiamate da Bulla, ossia suggello o di piombo o di oro, il quale suggello da una parte tiene impressa l'immagine dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, e dall'altra il nome del Pontefice, e resta sospesa per un funicolo. Di queste, altre si dicono Concistoriali, e sono quelle che si emanano nel Concistoro de' Cardinali; altre non concistoriali, e son quelle che si emanano fuori di questo; e finalmente altre si dicono *Bullae dimidiae*, perchè non portano impresso il nome del Pontefice, e si emanano prima della consecrazione di esso. Le Bolle si distinguono dai Brevi; giacchè le prime si emanano per cause più gravi, ed i secondi per motivi di minor momento, quelle si spediscono dalla Cancelleria Apostolica, questi dalla Dataria. Le Bolle hanno il suggello di piombo o di oro: i Brevi l'hanno di cera rossa con l'immagine di S. Pietro, che esercita la pescagione, onde diconsi *sub annulo Piscatoris;* Girolamo Mainardo riunì le Bolle de' Sommi Pontefici da S. Leone Magno sino a Clemente XII, le distribuì in 14 tomi, e lor diede il nome di *Bullarium Magnum.* Quest' opera sarebbe riuscita perfettissima, se oltre molti errori di tipografia, l'Autore non avesse trascurato inserirvi non poche Bolle di grandissimo momento. Più di questo stimabile è il Bullario diviso in 24 volumi dato a luce nel 1738 da Carlo Cocquelines. L'autore col raccogliere le bolle e le lettere Pontificie non solo dagli Archivi Romani, e da molti archivi di altre Chiese, Città, e Conventi, ma dagli Scrittori di Storia Ecclesiastica, dai collettori d' inediti monumenti, e da ogni sorta di libri, arricchì di un prezioso tesoro la giurisprudenza Canonica. Sonovi ancora due altri particolari Bullari, l'uno comprende le Bolle tutte di Clemente XI, cui sono aggiunti varî Decreti di Sacre Congregazioni; ed il Bollario grande, che contiene quelle che emanate furono

dal dottissimo Pontefice Benedetto XIV, diviso in quattro tomi. Si stanno tuttora raccogliendo in volume le Bolle de' due Clementi XIII e XIV, de' due Pii VI e VII, di Leone XII, di Pio VIII, e Gregorio XVI. Il Compendio delle Bolle tutte fu composto da Luigi Guerra in tomi quattro col titolo: *Pontificiarum Constitutionum in Bullario Magno, et Romano contentarum, et aliunde sumptarum epitome.*

Seguono le regole della Cancelleria, stabilite da Giovanni XXII, aumentate da Niccolò V, e da altri Pontefici successori portate al numero di 72, come attualmente trovansi. Esso contengono il modo con cui debbonsi spedire dagli uffiziali Apostolici le provviste de' Benefici, e sotto questo rapporto tale collezione potrebbe paragonarsi ad un Codice di procedura; ma oltre a ciò sonovi ancora precetti e teorie moltissime, alle quali debbesi attendere nella collazione stessa de' Benefici. Queste regole sono nel loro vigore durante la vita del Pontefice, in guisa che han bisogno d'esser confermate dal futuro Pontefice nel secondo giorno della sua elezione, con quelle modificazioni ed addizioni, che crederà opportune. Abbiamo un dotto comento di queste regole scritto, ed in quattro tomi diviso da Gio: Battista Riganti.

Appartengono ancora al diritto novissimo i Canoni del Tridentino Concilio, il quale molti n'emanò risguardanti la disciplina. Questo Concilio fu intimato da Paolo III, e vide il suo termine sotto Pio IV. Costa di 25 Sessioni, ciascuna sessione è divisa in due parti; nella prima delle quali vi sono i Canoni che rafforzano il Domma Cattolico, nell'altra che s'intitola *de reformatione* si contengono i Decreti, che la disciplina risguardano. Sono notevoli specialmente le due ultime Sessioni, cioè la Sessione XXIV, che tratta *de Reformatione Matrimonii*, e la XXV che contiene il Decreto *de Regularibus et Monialibus*. L'accurata elegantissima Storia di questo Concilio fu scritta dal Cardinal Pallavicini contro le frivole calunnie di Paolo Sarpi.

Anche le Congregazioni de' Cardinali fanno parte del diritto novissimo. Queste sono unioni de' Cardinali, alle quali il Sommo Pontefice commette la conoscenza e la decisione di alcune cause che specialmente risguardano la Chiesa. Elleno sono di diversa natura ed hanno un'autorità meramente dottrinale, se in loro stesse si considerano; ma per un Decreto di Urbano VIII nel 1632 possono anch'esse aver forza di legge, se sono sottoscritte dal Cardinal Prefetto, e dal Segretario della Congregazione, e per un mandato Papale sufficientemente promulgate.

Finalmente i Concordati che vi sono stati tra i Pontefici Sommi ed i Principi Secolari, e che in qualche guisa fanno parte del Diritto Canonico novissimo, presso i diversi popoli, hanno anche molto modificata l'Ecclesiastica disciplina. Noi l'esamineremo presso le diverse nazioni d'Europa, e specialmente nel nostro Regno. Ma, acciocchè il giovane canonista acquistar possa un'accu-

rata idea dell' Ecclesiastico reggimento, daremo in sulle prime un cenno particolare sulle diverse Congregazioni Romane colle rispettive loro facoltà.

LEZIONE VI.

CONGREGAZIONI DE' CARDINALI.

Sebbene nella prima parte di questi Prolegomeni trovasi già dimostrato che il governo della Chiesa sia Monarchico assoluto, pure non si esclude da questa forma di governo che il Monarca debba ancor sentire il consiglio di quei che distinguonsi nella catena sociale, per essere illuminato nelle sue determinazioni, ed agir con maggiore ponderatezza; ed in questo distinguesi il Sistema Monarchico da quello che n'è la corruzione, e che va sotto il nome di governo dispotico. Da quì hanno origine le diverse Congregazioni de' Cardinali, indiritte a dar consiglio al Pontefice, e dar corso a diversi affari, che non potrebbero dal solo Pontefice disimpegnarsi. Queste Congregazioni che formano una non ignobil parte del diritto novissimo, noi veniamo qui a descrivere brevemente, rimettendo i nostri Lettori, che ne desiderano una più diffusa cognizione, al Cardinal de Luca nella sua opera intitolata: *Relazione della Curia Romana.*

Laonde le Congregazioni dovendosi rapportare al Pontefice, alcune di esse si chiamano ordinarie, e sono stabili; altre si chiamano straordinarie in quanto che si convocavano a beneplacito del Pontefice, ed ultimato l'affare, pel quale sono state convocate, vanno a cessare. Noi parleremo delle prime, giacchè le seconde non avendo stabil durata, non possono definirsi per alcuna qualità permanente; e prima di ciò crediam conveniente di parlar di una fra loro, che partecipa delle une e delle altre. Essa è appunto la Concistoriale, la quale può dirsi ordinaria, perchè costa di persone incaricate stabilmente a preparare ciò che deve pubblicarsi in Concistoro, ed anche è straordinaria, perchè questo è a beneplacito del Pontefice. Concistoro corrisponde al *Consistorium* de' Latini, così chiamato, *quia consistitur*, onde Tertulliano (1) chiamò la terra *Consistorium*; e gli antichi, il luogo in cui si consultava, o qualche cosa si deliberava dal Pontefice, dissero *Consistorium.* Quindi è invalso l' uso nel diritto Ecclesiastico di chiamar Concistoro il Consesso de' Cardinali alla presenza del Pontefice quando qualcuna cosa si delibera o si promulga al bene della Chiesa. Esso è pubblico, o privato: nel primo intervengono i Cardinali, i Prelati, i Ministri delle Corti, ed i Magistrati, che assistono al Papa; nel secondo prendon posto i soli Cardinali. Innocenzo III, come provasi da' suoi atti, tre volte al mese chiama-

(1) *Cap. 20. de Resurr. mortuor.*

va il Concistoro de'Cardinali; questo poi divenne più raro, ed ora si convoca a beneplacito del Pontefice. In esso i Cardinali intervengono col voto consultivo, e si trattano le seguenti cause. In primo luogo havvi la creazione de'nuovi Cardinali, i quali sebbene si potessero nominare fuori del Concistoro, pur tuttavolta non si esegue secondo la consuetudine, che nel Concistoro, salva la sola differenza, che alle volte il Romano Pontefice significa i nomi tutti di quelli che vuol creare, e molte volte alcuni ne tace, e sono per appunto quei che diconsi *riservati in petto*. Più, la provvista delle Chiese Patriarcali, Metropolitiche, e Vescovili anche si esegue nel Concistoro. Ancor la circoscrizione delle Diocesi, l'erezione di novelle sedi, o l'unione delle antiche in questo si determina; ed in generale tutto ciò che è di maggior momento, e che da vicino importa al Cristianesimo si pubblica nel Concistoro. Adunque, acciocchè tutto questo si faccia con ponderazione, esiste la cennata Congregazione, detta Concistoriale, che costa di varî Cardinali e Prelati, con un Segretario del numero de' Togati, ed in questa, anche in forma contenziosa, si discutono gli affari che debbono esser trattati in Concistoro; anche perchè, come osserva il Cardinal de Luca, si possa serbare maggior dignità nella celebrazione di quell'adunanza. Fin qui del Concistoro e della Concistoriale: veniamo ora a parlare delle Congregazioni ordinarie, le quali, perchè permanenti, meritano tutta la nostra attenzione.

Il Sommo Pontefice si può considerare in un triplice rapporto, cioè come Vescovo di Roma, nella relazione con uno stato temporale, e finalmente ne' suoi rapporti con tutta la Chiesa. Considerato semplicemente come Vescovo di Roma, e del suo distretto, havvi la Congregazione della visita Apostolica, che adempie tutto ciò, che a questa Diocesi s'appartiene. Più, considerato come Sovrano, sonovi due altre Congregazioni: quella cioè della Consulta, e l'altra chiamata del buon governo, le quali diriggono gli affari che lo Stato medesimo risguardano, così nell'interno come nelle sue relazioni cogli altri Stati. Rimane ora a vedere le altre Congregazioni, le quali risguardano il Sommo Pontefice come Capo della Chiesa, e che sono divise secondo la natura e diversità degli affari che debbonsi in esse trattare.

Tra tutte le Congregazioni de' Cardinali erette, o approvate, o modificate da Sisto V nella sua Costituzione *Immensa*, occupa il primo luogo la Congregazione della Sacra Inquisizione, detta altrimenti del Santo Uffizio. Riconosce questa la sua origine nel secolo XIII allorchè Innocenzo III spedì nel 1204 Arnaldo Abbate Cisterciense, Pietro di Castronuovo, e Ridolfo, Monaci anch'essi dello stesso ordine, per opporsi con la predicazione e con l'esempio agli Eretici Albigesi, i quali infestavano specialmente la Provincia di Tolosa. A questi si aggiunse Diego Vescovo di Osma; ed il gran S. Domenico, il quale, morto il primo istituì quindi a poco un Ordine, chiamato dal suo nome Domenicano, che venne

dipoi approvato da Onorio III, e ciò ad oggetto di perpetuare nella Chiesa i Predicatori, i quali in soccorso de'Vescovi, essendo sempre pronti ad accorrere dove il bisogno il richiedesse, potessero opporsi all'eresia, e mantenere ne'Fedeli il buon costume. Gregorio IX il primo stabilì una procedura per inquirere contro gli eretici, e nel Concilio Tolosano, tenuto nel 1229, emanò sedici Decreti, ne'quali si prescriveva il modo e l'ordine di eseguirlo. Queste leggi ebbero il loro effetto; dapoichè corroborate si videro da Federico II nel 1244. Nè andò guari che tutti i Potentati d'Europa ne domandassero alla Santa Sede l'istituzione ne'loro Stati. Così varie inquisizioni si stabilirono in Italia non solo, ma benanche nella Spagna nel 1483 a richiesta del Re Ferdinando, nel Portogallo ad istanza di Giovanni III, e nei Paesi Bassi a dimanda di Filippo II. Tutte queste inquisizioni erano dipendenti dalla Suprema, che risiedeva in Roma. Paolo III nel 1542 fu il primo a stabilirla in Roma, consistente in sei Cardinali, come Commessarî Generali, sotto la presidenza del Sommo Pontefice. Pio IV ve ne aggiunse altri due, e Sisto V confermando quanto stabilito avevano i suoi Antecessori su tal proposito, la ridusse in quello stato, in cui attualmente ritrovasi. Perciocchè oltre i Cardinali, sonovi attualmente molti Consultori ed uffiziali subalterni deputati a tale Congregazione: tra questi sono degni di special menzione il Commissario del Santo uffizio, il quale debb'essere un Domenicano della Provincia di Lombardia, ed un Prelato del Clero Secolare, che si denomina Assessore. I Consultori debbono esser Teologi, e Canonisti assai versati nelle Scienze sacre, i quali si prescelgono indistintamente dall'uno e dall'altro Clero, essendovi il posto determinato soltanto per due Maestri Domenicani; l'uno cioè, che è il Maestro del Sacro Apostolico Palazzo, e l'altro il Generale dell'Ordine, non che un Teologo dell'Ordine de'Conventuali. Tutti questi Consultori con l'Assessore si riuniscono ogni lunedì nel Palazzo del Santo Uffizio, per preparare tutto ciò che deve proporsi alla presenza de'Cardinali, ed anche acciocchè l'Assessore ne abbia una più precisa contezza. Nel mercoledì tutto si propone, e poscia si discute coi Cardinali Consultori, i quali si riuniscono nel Convento de'Domenicani, chiamato la Minerva, e finalmente nel giovedì convengono alla presenza del Papa, dal quale col consiglio de'Cardinali, emanasi la finale decisione. È questa quella Congregazione, cui, come si esprime Sisto V, *ob summam rei gravitatem Romanus Pontifex praesidere solet*. Ed infatti, abolitosi un tal Tribunale nelle altre parti del Cattolico Mondo, la Sacra Congregazione non cessa di aver cura di ciò che più da vicino risguarda la Religione, cioè della purità della fede; e quindi tutte le cause, che a questa s'appartengono, come pure le censure di proposizioni, e di libri, tutto si esamina, si discute, e si definisce in questa Congregazione.

Io mi allontanerei dallo scopo dell'Istituto, che mi son propo-

sto, se volessi dare anche un cenno di tutto ciò, che si è scritto contro questa istituzione. Ne dirò rapidamente, e come di passaggio qualche cosa, acciocchè anche in questa parte polemica il giovane Canonista non resti affatto digiuno. Imperocchè una mal'intesa usurpazione di giurisdizione commosse sulle prime alcuni Vescovi a reclamare contro di una tale Istituzione. Dipoi stabilitosi questo Tribunale, i lamenti degli eretici, i quali si vedean puniti, quei di non pochi Cattolici, i quali a man franca abusar volevano de' Sacramenti, un certo odio che in appresso si concepì contro la Santa Sede e contro tutto ciò che sentiva di romano, errori ed anticipate opinioni che fecero prestar credenza ad alcuni pregiudizî, il non voler infine distinguer l'uso dall'abuso; questi motivi concitarono un immenso numero di persone ad aguzzar la penna contro tale Istituzione di già stabilita. Scrittori non solo del numero dei Protestanti ed increduli ma anche dei Cattolici, i quali o coll'attaccarne la procedura come il nostro Cavallari, o col ricopiar gli squarci di autori poco animati a favore della Santa Sede, si sono fatti, forse senz'avvedersene, l'eco della malvagità, e della calunnia. Sarebbe quindi desiderabile un uomo esente da false opinioni per darne un adeguato giudizio, non perchè alcuna cosa innovar si dovesse nello stato attuale delle cose, ma per vendicar giustamente dalla taccia d'illegale ed illegittimo ciò che è stato con saggezza e soprannaturale prudenza dalla Chiesa disposto. Ed infatti se fin dal principio alcuni Vescovi cominciarono ad opporsi a'novelli Predicatori, quasichè questi avessero attaccati i loro diritti primitivi, conobber ben presto che occupata ed infestata l'Europa da eretici, conveniva che il Pontefice Sommo, per la cura che aver debbe di conservare intatto il deposito della fede senza derogare a'lor diritti, in forza del suo primato di giurisdizione, poteva spedire novelli Predicatori, ai quali dando Egli immediatamente la missione attendessero a confutare gli eretici, e mantener sempre fermi i Cristiani nella retta fede e nel religioso costume.

Avendo inoltre gli eretici preso le armi per sostenere i loro errori, se è permesso colla forza respinger la forza, potettero questi Predicatori animare i fedeli a difender se stessi, e la fede che professavano; e quando si vide che di soppiatto cominciavan quelli a spargere le malsane dottrine, potevano impedir tanto male o col castigarli con pena temporale, o col consegnarli al braccio del poter secolare. A questa economia devesi specialmente in Italia la conservazione della fede cattolica, come osserva il Muratori nella dissertazione 60 delle Antichità Italiane. È vero che l'Impero di Gesù Cristo debb'essere quello della dolcezza e della moderazione; ma ciò impedir non poteva che alle volte si dovesse ricorrere a più efficaci rimedî, essendosi veduto con l'esempio di S. Pietro stesso, che senza mancare alla moderazione ed alla dolcezza, potesser condannarsi anche alla pena di morte coloro, i quali avevano trasgrediti precetti meno essenziali, come chiaramente rilevasi nel fatto di

Anania e Saffira. È vero che Gesù Cristo disse agli Apostoli, che avessero fin anco tolta la polvere dalle loro scarpe, e che avessero affatto abbandonato quei popoli, i quali non volevano sentir la loro voce, non già che avessero invelenito contro di loro: ma Gesù Cristo parlava di coloro che non ancora col battesimo eransi obbligati a ciò cui nel ricevere il battesimo stesso altri sarebbonsi compromessi, come son gli eretici e gl' increduli, i quali tutti possono essere astretti a sodisfare alle loro promesse; che se per la conservazione di un uomo spesso avviene che il medico debba recidere un membro, che apportar potrebbegli la morte, molto più il Reggitore di una Società può in casi estremi allontanar dalla stessa quei che ne attaccano le fondamenta co' loro errori. Era questa la risposta che dava S. Agostino (1) alle querele de' Donatisti, i quali lo stesso obbiettavano a' tempi suoi. È vero finalmente che molte volte della Istituzione medesima siasi fatto abuso. E di qual cosa non può l'uomo abusare? L'abuso però non può militare contro l'uso regolare di essa. Oltre a che, se da questi abusi si tolga quanto havvi di esagerato, e tutto ciò che in niuna guisa può attribuirsi alla Chiesa, si conoscerà chiaramente quanto poca parte abbia in ciò avuto il potere Ecclesiastico. Si legga in proposito il Conte Giuseppe Le Maistre nell' Opera, che ha per titolo: *Lettere sulla Inquisizione di Spagna*. Nè molto c'intratteniamo su ciò che soggiunge il Cavallari, il quale taccia d'ingiusto questo Tribunale, perchè ammette ad accusare e far da testimoni anche gl' infami, giacchè oltre alle pene, che sono minacciate contro tali accusatori e testimoni, niuno sulle accuse di tali uomini è stato mai condannato, non riputandosi la testimonianza di costoro più di quel che vale di sua natura. La Chiesa ammette queste testimonianze per invigilare soltanto su que' che per eretici vengono denunziati, affinchè poi costando in altro modo il delitto possano esser puniti.

Abbiam voluto alquanto intrattenerci su questo punto non per desiderio di novità, nè per vilipendere le patrie Istituzioni e consuetudini, ma soltanto per mettere al vero aspetto lo stato delle cose, e difendere la Santa Sede dalle consuete esagerazioni, e calunnie; e siam dolenti come l' Autore della Polizia Ecclesiastica del Regno, allontanandosi affatto dal suo scopo, da quello cioè di darci la raccolta delle disposizioni emanate in materia Ecclesiastica, avesse poi voluto per inopportuna erudizione citarci lo squarcio del Lanza contro l'Istituzione di che ragioniamo. Si rammentino i giovani che si fanno a legger tai libri, che una esclamazione non è una ragione, e la descrizione dell'abuso, tuttochè viva ed eloquente, conferma piuttosto l'uso in contrario, quando questo regolato sia dalla moderazione, e dallo spirito della Istituzione istessa.

(1) *Epist. 89. ad Festum, e 85. ad Bonifacium.*

LEZIONE VII.

DELLA SACRA CONGREGAZIONE DELL'INDICE.

Come un'appendice alla Congregazione dell' Inquisizione reputar si deve quella dell' Indice, che risguarda i libri proibiti. Noi farem parola anche di questa col dare un cenno dell'occasione di sua istituzione, de' suoi progressi, e del suo stato attuale. Se è verità incontrastabile in sana filosofia che l' uomo agisce sempre in conformità delle sue credenze e de' suoi sentimenti, dovea essere di ragion pubblica che chi siede al reggimento della Società, dovendo regolare le azioni di quei che la costituiscono, debba parimenti aver cura dei principi regolatori delle credenze e dei sentimenti; quindi è che egli ha il dovere di far sì che questi buoni principi si diffondano nel corpo sociale, e si tengan sempre lontane quelle dottrine, le quali, anzichè promuover l'ordine e la pubblica morale, lo alterano e corrompono. Infatti se noi consultiamo la Storia de' popoli, osserveremo che tutti i Legislatori si han fatto sempre un dovere di adempiere a sì importanti incumbenze; ed in fine gli stessi popoli ne han mostrato il lor contentamento. Gli Ateniesi cacciarono in bando Protagora, che dubitava dell' esistenza de' numi, e fecero bruciare pubblicamente i suoi scritti, come attesta Cicerone (1). Lo stesso ancora, al dir di Livio (2), i Romani praticarono allorchè videro da libri perversi essersi corrotti i costumi de' cittadini. Gli Ebrei poi furono così provvidi su quest' oggetto, che non solo Ezecchia loro Re bruciar fece alcuni libri attribuiti a Salomone, perchè avrebbero potuto incitare all' idolatria quel popolo, ma ancora, al dir di S. Girolamo (3), praticavasi generalmente che i giovani prima degli anni trenta di loro età non leggessero la Genesi, alcuni capi di Ezechiele, ed il libro della Cantica, perchè prendendo carnalmente ed a lettere alcune allegoriche figure, non avesser motivo di troppo fomentare la concupiscenza, e le passioni, come leggesi nell'Autore della vita contemplativa (4): *ne haec spiritualia secundum carnem adhuc carnales acciperent, nec virtutes cogitarent, quas mulieres illae significant, sed ipsas cogitando carnaliter deperirent; propterea consulto juniores legere sunt illa prohibiti, quae sicut spiritualiter accepta vivificant, ita carnaliter intelligentibus, ipsa carnalis intelligentia occasiones carnalis concupiscentiae subministrat.* Reca quindi maraviglia sentir gli eretici non solo, ma pure il Febronio, e Paolo Sarpi, quello che gli Scrittori tutti han conceduto agli altri legislatori, negarlo audacemente alla Chiesa, il potere cioè di proibir la lettura de' libri perversi; la quale autorità è stata negli ultimi tempi

(1) *De natura Deorum, lib. 1. n. 23.*
(2) *Lib. 25. cap. 1.*
(3) *Proem. in Comment. ad Ezech.*
(4) *Lib. 3. cap. 1. in append. Op. S. Prosperi.*

nobilmente difesa tra gli altri da due valentissimi Scrittori, cioè dal Zaccaria nella Storia Polemica della proibizione dei libri, e da Tommaso Mamachio, Frate chiarissimo de' Predicatori (1).

Ed invero, se alla natura di ogni potere appartiene il dovere di conservare la Società che dirige, perchè quest'obbligo vogliam negare alla Chiesa? Se all'Ecclesiastico potere commise Gesù Cristo di pascolare gli agnelli, in questo comando si vede chiaramente compreso anche quello di allontanarli a tutt'uomo dai cattivi pascoli, e menarli ai buoni. Or chi non vede esser pascoli cattivi e velenosi quei libri, che attaccano dalle fondamenta la religione, e corrompono la morale? Chi non vede che se la Chiesa non avesse avuto questo indispensabile dovere, e quindi il dritto di proibire i libri, sarebbe stato fittizio il dovere di pascolare impostole da Cristo? E potrà mai ciò conciliarsi con la veracità del divino Fondator della Chiesa?

Che anzi, se a chiare note dimostrasi esser la Chiesa interpetre fedele delle parole di Gesù Cristo, quando anche niun'altra ragione vi fosse, allorchè vediamo che ne ha fatto uso fin dai primitivi suoi tempi non dobbiamo negar a lei questo dritto, e dir che non abbia ben fatto. Sappiamo infatti che portatosi S. Paolo in Efeso ad annunziare la divina parola, molti di quelli che aveano atteso alle superstizioni, portarono alla sua presenza i loro libri, e li bruciarono al cospetto di tutti. I Pontefici Sommi, ed i primi Concili lo stesso praticarono. Innocenzo I condannò il libro di Pelagio, Leone I bruciar fece i libri de' Priscillianisti; ed i Concili di Nicea, di Efeso, e di Calcedonia condannarono parimenti gli Scritti di Ario, di Nestorio, e di Entiche. Se dunque questo dritto ebbe la Chiesa e lo usò ne' tempi primitivi, perchè poi negar le si deve in tempi più a noi vicini? Che anzi la Chiesa, sempre provvida verso i suoi figliuoli, avendo osservato per l'invenzion della stampa moltiplicati i libri perversi, pensò a formarne un indice, acciocchè quasi ad uno sguardo si potessero conoscere quali libri fosser vietati, ed a quale classe di proibizione essi s'appartenessero. Una imagine di questo indice l'abbiamo sul finire del V secolo della Chiesa nel decreto che Gelasio emanò nel Concilio Romano: ma il primo che attese a dare un indice copiosissimo fu Paolo IV, il quale ne commise la cura alla sacra Congregazione dell'Inquisizione; nè questo affare così importante sfuggir poteva dalla mente de' Padri Tridentini, specialmente perchè inventatasi, come abbiam detto, la stampa erasi moltiplicato a dismisura il numero de' libri perversi. Si rapportò al Sommo Pontefice; ed avendo tra que' Padri eletto alcuni, che tra tutti distinguevansi per l'eminenza del lor sapere, si compose un novello Indice, che venne di poi approvato, e pubblicato dal Sommo Pontefice Pio IV nell'anno 1564. Se non che, diffondendosi alla giorna-

(1) *Ad auct. Opusc. Quid est Papa? t. 1. cap. 22.*

ta novelli libri, tra quali moltissimi erano da proibirsi, facea mestieri che si stabilisse una nuova Congregazione, la quale ajutasse quella dell'inquisizione, e che avesse per suo scopo principale l'indice de' libri proibiti. Questo si eseguì da S. Pio V, il quale eresse una novella Congregazione, sotto il nome di Congregazione dell' Indice, confermata posteriormente da Sisto V; la quale attender dovesse ai libri che uscivano ed escono giornalmente a luce, ed a farne indici convenienti da servir di norma a'fedeli, e a dare con giusto motivo ad alcuni tra questi facoltà speciale di leggerli. Questa Congregazione costa di più Cardinali, sotto la presidenza di uno tra essi, che vi fa da Prefetto, di un Segretario, che si sceglie nell' Ordine Domenicano, e di molti Consultori, tra quali occupa il primo luogo il Maestro del Sacro Apostolico Palazzo, che sceglie si anch'esso dall'Ordine di S. Domenico, e che può considerarsi come il Teologo nato del Papa.

Or quest' Indice distingue tutt' i libri in due classi; nella prima son compresi tutti quelli che sono scritti da Eresiarchi, o sia da Inventori di novella eresia, e sono condannati sotto pena di scomunica *latae sententiae*, riservata al Papa, sia che trattino di materie toccanti la Religione, o d'altro. Più, si comprendono ancora quelli di altri eretici, i quali trattano soltanto di Religione, anche con la pena della medesima scomunica riservata, i libri di Astrologia giudiziaria, l' Alcorano dell' edizione di Basilea del 1543 e del 1550, i libri, ove sonvi empî scolî e note, ed i libri Talmudici degli Ebrei. Nella seconda classe poi si contengono i libri scritti da' Cattolici e che si proibiscono per la perversa dottrina che contengono, e questi son soggetti alla scomunica non riservata, come ancora alla stessa classe appartengono i libri osceni, che sono proibiti sotto peccato, ma senza scomunica. Tutte queste proibizioni furon fatte in forza di varie Costituzioni dei Romani Pontefici, e specialmente di quelle di Leone X, di Pio IV, di S. Pio V, di Sisto V, e di Clemente XIII. Esse colpiscono non solo quei che leggono, ma ben anche gli stampatori, gli editori, i divulgatori, i venditori, e tutti quelli che ritengono sotto qualunque titolo siffatti libri.

Prima di terminare questo trattato debbonsi notar due cose. La prima si è che esistono alcuni libri di Autori Cattolici, i quali si proibiscono *donec corrigantur*. La Chiesa meritamente fa uso di questa formola, e di questo modo di proibire; imperocchè vi sono alcuni libri, in cui gli Autori, per venire a talune conseguenze debbono stabilir principî, i quali separatamente considerati non appariscono così falsi e perniciosi in loro stessi, ma che poi nelle conseguenze applicati, non solo contengono il falso, ma apportano nocumento alla Religione ed alla Società: questi si proibiscono in modo assoluto. Altri al contrario contengono fatti o falsi, o alterati, o si rapportano solamente a qualche falsa conseguenza. Questi, potendosi in quell' incidente

correggere, si proibiscono condizionalmente, cioè, *donec corrigantur*. Epperò corretti si possono leggere; al contrario rimanendo così come furono scritti, n'è affatto vietata la lettura, essendo stata da Alessandro VII condannata quella proposizione, che asseriva: *libri prohibiti, donec corrigantur, possunt retineri usque dum adhibita diligentia corigantur*. La seconda cosa da avvertire risguarda le proposizioni condannate, come dicesi, *in globo*, quando cioè, potendo esser diversa la natura della proposizione o falsa, o temeraria, o scandalosa, o eretica, la Chiesa senza significarle partitamente col loro carattere, le condanna tutte nel loro insieme. Essa si conduce come un buon medico, il quale osservando molte vivande più o meno velenose, e perciò tutte nocive, comanda che tutte si evitino. In tal guisa la Chiesa si è condotta così ne' tempi primitivi, come a tempi nostri. Essa generalmente condannò in Nicea la Talia di Ario, nel quinto Concilio i tre Capitoli, ed ultimamente allo stesso modo furono proscritti dal Concilio di Costanza gli errori di Vicleffo e di Hus, da Leone X gli articoli di Lutero, e finalmente le proposizioni di Bajo da S. Pio V. Fin quì della Congregazione dell' Indice.

LEZIONE VIII.

DELLE ALTRE SACRE CONGREGAZIONI ROMANE.

Dopo data un' idea comunque precisa delle due Congregazioni principali, nelle quali ci siamo alquanto diffusi a determinar maggiormente nella parte polemica l'oggetto di esse, per amor di brevità riuniremo nella presente Lezione tutto ciò che appartiensi alle altre Congregazioni.

Terminato il Concilio di Trento, quei Padri credettero conveniente nella loro saggezza di stabilire (1) che, se alcuna difficoltà fosse occorsa sulla intelligenza di quei Decreti, il Sommo Pontefice o col convocare un altro Concilio Generale, o col consiglio de' Vescovi delle Provincie, in cui sarebbe insorto il dubbio, o finalmente in altra guisa, che gli sarebbe sembrata più comoda, *vel commodiori quacumque ratione ei visum fuerit*, avrebbe procurato soddisfare alle domande del popolo Cristiano. Or Pio IV nella Bolla *Benedictus Deus*, con la quale confermò i decreti del Tridentino, avendo riserbato alla Santa Sede il diritto d' interpetrarli, era conveniente che avesse stabilito un modo comodo e facile, per accorrere a' dubbî, che avrebbero potuto insorgere. Tanto infatti Egli fece, coll' Istituire (*Const. alias nonnullus*) una Congregazione di Cardinali deputati all'interpetrazione, ed alla esecuzione de' decreti emanati dal Concilio di Trento. Questa Congregazione fu confermata da Sisto V. *Const. immensa*, ed ebbe il nome di Congregazione del Concilio. Essa costa di vari Cardinali, tra quali

(1) *Sess. XXV. de Reform.*

havvene uno che fa da Prefetto, e di un Segretario. A lei si appartiene in primo luogo l'interpetrazione del Concilio: più, che i Concilî locali sian celebrati secondo il prescritto da quello di Trento. Inoltre riveggono gli atti de' Concilî locali. E finalmente ricevono i rapporti, e rispondono alle domande de' Vescovi, o che le spingano dopo il corso della Santa Visita, o portandosi *ad limina Apostolorum*, come si dirà a suo luogo. Affinchè poi si possa più prestamente sodisfare alle domande dę' Vescovi, e dar riscontro alle loro lettere, Benedetto XIV (*Const. Decet Rom. Pontificem*), creò ultimemente, come un' appendice di questa Congregazione del Concilio, un' altra Congregazione, che costa di varî Prelati, addetti a rispondere ai Vescovi nelle cose di poco momento, e preparare la materia per la Congregazione principale, la quale può risolvere da sè tutto ciò che non risguarda la fede. Nel dippiù poi è tenuta a consultare il Pontefice.

Segue la Congregazione de' Vescovi e Regolari, chiamata così, perchè giudica le cause che possono aver luogo tra Vescovi e Vescovi, o tra Vescovi e Regolari, o tra Regolari dello stesso Ordine, o con quei di altro Ordine, o co'Parrochi, o finalmente co'Capitoli. Imperocchè quando i Regolari furono esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario, e quando cominciarono a formare quasi una Società distinta con particolare Gerarchia, conveniva che potendo sorgere qualche controversia fra loro e cogli Ordinarî, s'istituisse un Tribunale, il quale avesse deciso tali controversie. Ciò fece Sisto V coll' istituire una Congregazione per gli affari de'Vescovi e Regolari. Ei volle che questa Congregazione, come osserva de Luca, senza strepito e forma di giudizio, ma *sommariamente*, solo costando la verità del fatto terminate avesse prudenzialmente tutte le controversie, *more Principis absque strepitu, et figura judicii, et absque processu vel tela judiciaria*; *summarie*, *sola facti veritate inspecta*, *et quandoque, imo frequentius etiam per solas extrajudiciales ac secretas informationes, controversias terminet, prudentiales regulas saepius, adhibendo potius, quam rigores legales*. Lo stile di questa Congregazione nel prender gl'informi si è, trattandosi di Regolari, dirigersi al Procuratore Generale dell' Ordine, e trattandosi de' Vescovi, al Metropolitano: ciò succede ordinariamente parlando, sebbene niente vieti, che per venire in cognizione della verità del fatto, si diriga ad altri. A questa Congregazione si appartiene ancora il permettere per giusti motivi le alienazioni de' beni Ecclesiastici, ciò che è proprio anche della Congregazione del Concilio. Essa dicesi meramente *Cardinalizia*, perchè oltre di molti Cardinali, tra quali uno è il Prefetto, ed un Prelato che è il Segretario, non vi sono Teologi o Consultori, che vi prendan parte, ed attesa la gran moltitudine degli affari, dicesi anche *occupatissima*. Si avverta, che per disposizione del passato Pontefice ora in questa Congregazione vi son pure Teologi e Consultori.

Come un' appendice di questa Congregazione reputar si deve

quella, che porta il titolo di Congregazione della Disciplina Regolare. Innocenzo XII, considerando, che non tutte le cause dei Regolari e ciò che loro si apparteneva, potevano subito disbrigarsi dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari, ne istituì un'altra che potesse coadiuvare la prima. Anche questa costa di vari Cardinali con un Prefetto, ed un Segretario.

La Religione consistendo nel domma, nella morale, e nel culto, e dovendo esser questo non solo interno, ma esterno ancora, il Sommo Pontefice per l'obbligo inerente al suo primato di menar tutto all'unità, non poteva non aver cura dei Sacri riti, che il culto esterno risguardano, cioè che nulla vi fosse di indecente e superstizioso, e tutto fosse uniforme nella Chiesa, il cui carattere principale si è quello dell'unità. Sisto V, a cui debbesi l'organizzazione o il perfezionamento delle Romane Congregazioni, ne istituì una, la quale dovesse prender cura del culto esterno della Religione, e di tutto quello che le appartiene, e che perciò fu chiamata da lui Congregazione de'Sacri Riti. A questa dunque spetta, giusta la Costituzione 74, *In Bullario Romano* di questo Pontefice, *ut veteres ritus sacri ubivis locorum in omnibus Urbis, Orbisque Ecclesiis, etiam in Cappella nostra Pontificia, in Missis, divinis Officiis, Sacramentorum administratione, caeterisque ad divinum cultum pertinentibus a quibusvis personis diligenter observentur, caeremoniae si exolverint, restituantur, libros de sacris ritibus, et caeremoniis, in primis Pontificale, Rituale, Caeremoniale, prout opus fuerit, reforment et emendent: officia divina de Sanctis Patronis examinent, et nobis prius consultis, concedant. Diligentem quoque curam adhibeant circa Sanctorum Canonizationem, festorumque dierum celebritatem, ut omnia rite et recte, et ex Patrum traditione fiant.*

Da questa Costituzione di Sisto V chiaramente rilevasi che alla Sacra Congregazione de'Riti spetta in primo luogo attendere che niente di superstizioso s'immischi ne'Riti, e nelle cerimonie della Chiesa, nella Messa, nell'Ufficio, e specialmente nell'amministrazione dei Sagramenti, e che tutto sia uniforme nella Chiesa Cattolica. Imperocchè una volta ciascun Vescovo regolava la Liturgia della Chiesa: quindi le diverse Liturgie di S. Basilio, di S. Gio: Crisostomo, e di S. Ambrogio; ma per serbare maggiormente l'unità anche nella parte esterna della Religione, S. Pio V stabilì che da tutti si serbasse l'ordine della Chiesa Romana, tranne i privilegi particolari conceduti a taluni Ordini Religiosi. È questo il primo dovere che ha la Congregazione de'Sacri Riti. A lei anche s'appartiene la correzione del Messale, e del Breviario Romano, e finalmente la beatificazione e la canonizzazione de'Santi. Dappoichè, sebbene ne'tempi primitivi della Chiesa eravi la consuetudine, che gli Atti de'Martiri dovessero essere trasmessi in Roma, per ottenere dalla Santa Sede l'autorità loro; pure niuna riserva era stata fatta, cioè che niuno si tenesse per san-

to, se prima non fosse stato approvato dalla Santa Sede. Sicchè tra le cause che trattar si solevano nel Concilio Metropolitano una era quella che risguardava la canonizzazione de' Santi. Alessandro II fu il primo, il quale tra le altre canse maggiori riservò anche questa alla Sede Apostolica, e Sisto V l'attribuì privatamente alla Congregazione dei Sacri Riti. Di questa dunque è proprio esaminare se prima costi sulle virtù in grado eroico in alcun Servo di Dio, e dopo aver questo osservato, se trova anche almen due miracoli operatisi ad intercessione di quel Venerabile, dichiararlo Beato. Dopo la beatificazione, compiacendosi Iddio operare almeno altri due miracoli ad intercessione del suo servo, questi discussi con ogni genere di argomenti, e comprovati, allora si procede alla santificazione. Oltre questo culto pubblico ed universale, che in forza della beatificazione, o canonizzazione si prescrive in tutta la Chiesa, havvi ancora un altro culto particolare, che si permette a qualche Chiesa particolare, o a qualche Ordine Religioso, e che dicesi culto *ab immemorabili*, quando ciò costa sulla santità di una persona, ed in mancanza de'miracoli si supplisce con un culto di cui non si abbia memoria, e che *ab antiquo* si provi essersi sempre prestato a quel Venerabile. Siffatto culto non può esser minore del tempo prescritto da' Decreti di Urbano VIII. Questo Pontefice nel 1625 emanò decreti concernenti tal culto particolare, i quali decreti vennero confermati nel 1634. Egli disse che il culto di cui facciam parola, doveasi computare un centenario prima de'suoi Decreti, dal che si rileva, che la prima condizione essenziale ed indispensabile a far valere questo culto debb'essere l'epoca, cioè che il Santo sia più antico d'un centenario de'decreti di Urbano; val quanto dire che sia vivuto prima del 1534. Oltre a ciò, altre pruove sono necessarie a dimostrar questo culto, e supplire al difetto de'miracoli; cioè 1.° elevazion del corpo sulla terra. 2.° Dedica di Cappella, o di altare in onore del Beato. 3.° Erezione di qualche Confraternita sotto il titolo, o la immagine del Beato. 4.° Elezione *in Patrono*, o protettore di qualche luogo. 5.° Immagine dipinta con raggi, splendori, e coll'aureola intorno al capo, o col titolo di Beato ritenuto in qualche luogo, o anche senza questi segni, se si trova dipinto in compagnia di altri Santi o Beati, e collocato sopra altari di Chiesa, oppure di Oratori pubblici. 6.° Voti, o tavolette di qualunque specie appese intorno al sepolcro, o altare. 7.° Lampadi, o altri lumi, soliti tenersi accesi avanti il corpo, l'altare, l'immagine. 8.° Oblazioni di cera, o altro, fatte in qualunque tempo, specialmente dal Magistrato, o da altra pubblica persona. 9.° Celebrazione di annual festa. 10.° Titolo di Beato datogli dagli antichi storici. 11.° Concorso di devoti al sepolcro con dimostrazione di venerazione. 12.° Costume d'imporre il nome del Beato al fanciullo. 13.° Conservazione di reliquie con quelle di altri Santi, e pubblica venerazione ed esposizione di esse. Non è però necessario che tutte concorrano queste pruove di

culto esterno, ma bastano tre o quattro delle principali. Sicchè o che il culto sia universale, o particolare, sempre costar deve sulla santità eroica del servo di Dio; ben inteso però che nel primo caso sono necessarî i miracoli, nel secondo si supplisce oltre il tempo immemorabile, con quei generi di prove che abbiam mentovato. Questa Congregazione si compone da più Cardinali, tra quali uno è il Prefetto, da un Segretario, e da molti Consultori, tra quali due sono permanenti ed in forza della loro carica, cioè il Maestro del Sacro Palazzo Apostolico, e Monsign. Sacrista; quando però trattasi di cause di Santi, molti altri intervengono: cioè il Promotore della fede, tre Uditori di Rota, un Protonotario Apostolico, e gran numero di Professori chiamati a giudicare sulla natura di quei fatti che si asseriscono per miracolosi.

Queste, di cui abbiamo fin quì dato un cenno, sono le Congregazioni principali de'Cardinali; oltre di esse sonovi anche alcune altre, quelle cioè dell'Immunità Ecclesiastica, delle Indulgenze e Reliquie, della fabbrica di S. Pietro, e *de Propaganda Fide*. La prima attende che l'Ecclesiastica immunità sia da per tutto osservata, la seconda istituita da Clemente IX prende cura sulle Indulgenze e Reliquie, acciocchè niun abuso introducasi nelle prime, e che le seconde si discernano bene dalle false. La terza non solo ha cura della fabbrica materiale di S. Pietro, ma benanche si occupa, acciocchè dapertutto si adempiano gli obblighi di Messe, e nel bisogno ne faccia la riduzione. L'ultima finalmente mette tutta la sua cura, acciocchè la Religione vieppiù si diffonda per tutto il Mondo. Questa fu istituita da Gregorio XV e di continuo spedisce nelle più lontane parti uomini insigni per santità e dottrina ad illuminar gl'infedeli, e ciò non senza grandissimo dispendio, e con immenso vantaggio anche per lo incivilimento materiale de' popoli; il che dovrebbe far tacere tutti coloro i quali tanto esagerano quelle che erroneamente chiamano estorsioni della Santa Sede.

LEZIONE IX.

DEL VICE-CANCELLIERE, DEL PRO-DATARIO, E DEL PENITENZIERE MAGGIORE.

Come una seguela delle Congregazioni de'Cardinali risguardar si debbono i tre Ufficî principali, che hanno luogo nella Romana Curia; quello cioè del Vice-Cancelliere, del Pro-Datario, e del Penitenziere Maggiore. Noi e per dare una più accurata notizia della istituzione e del reggimento della Curia Romana, e per agevolare praticamente i giovani Canonisti acciocchè sappiano a quali dei Magistrati debbano dirigersi nelle occorrenze, cioè o per la domanda di qualche licenza o per la soluzione di qualche dubbio, ci siam proposti nella presente lezione di far parola di quelli in quanto alla loro origine, ed alle diverse facoltà che lor si convengono.

Cancelleria, voce barbara, si disse quel luogo, in cui si segna-

vano e si rendevan pubbliche le decisioni de'Principi e de'Magistrati: Cancellieri furon chiamati coloro, i quali *stabant ante cancellos forenses*, per introdurre quei che volean giustizia presso i Magistrati, e per eseguire le decisioni di questi. Questo nome poi fu riservato al primo fra essi, il quale per antonomasia si disse Cancelliere, e massima negli antichi tempi fu la sua autorità e potere, come osserva il Gotofredo. E quando fu fondata la Chiesa, ciascun Vescovo emanando le sue decisioni, e dovendo queste autenticarsi, esegnirsi, e conservarsene per memoria gli originali, dovette anch' Esso aver le Cancellerie, ed i Cancellieri; anzi la Chiesa Romana dovendo emanar decreti per tutta la Chiesa, non mancò di Cancelleria di più universale importanza, alla direzion della quale fu conveniente preporsi un Cardinale che attendesse più d'ogni altro alla regolare spedizione delle Costituzioni Pontificie. Questo si disse Vice-Cancelliere, sul cui nome varie interpetrazioni sono state date dagli Eruditi, per ispiegare come questo Cardinale abbia potuto chiamarsi Vice-Cancelliere, e non già Cancelliere: a noi piace più d'ogni altra l'opinione del Cardinal de Luca, il quale riflette, che non trovandosi conveniente alla dignità Cardinalizia il titolo di Cancelliere potendo questo esser proprio di un Prelato, perciò si dice Vice-Cancelliere quasi a modo provvisionale occupasse tal carica, onde non un grado inferiore significar potesse, ma bensì un più degno. Checchè ne sia del nome, è questa un'amplissima dignità tra tutti gli uffizî, che si concedono ai Cardinali, e porta seco perpetuamente annesso il titolo cospicuo ed illustre della Chiesa Collegiata di S. Lorenzo in Damaso con un magnifico Palazzo, che dicesi Cancelleria, ove abita il Vice-Cancelliere, ed in cui rattrovansi tutte le Officine, che gli appartengono.

Il primo Uffiziale della Cancelleria dopo il Vice-Cancelliere è il Reggente, cui si appartiene riveder le Bolle, correggerle, e soscriverle di sua mano. Inoltre tutti gli altri uffiziali si dividono in due classi, ed alla testa di ciascuna di esse havvi un presidente. Tutti questi debbono essere intenti a comporre, scrivere, e spedire le Apostoliche Bolle; appartiene poi ai principali tra loro sciogliere i dubbî, che possono insorgere nella spedizione stessa delle Bolle.

Oltre il Vice-Cancelliere havvi un altro Cardinale, che prende il titolo di Pro-Datario. Avendo dovuto il Sommo Pontefice riservarsi ne' bassi tempi la provvista di molti benefizî per impedire la simonia, che spesso intervenir solea nella collazione di essi, e molti ancora essendo a lui devoluti per la negligenza degl'immediati collatori, dovea stabilirsi un'Officina, in cui un accurato registro si conservasse de' benefizî provvisti, e da provvedersi in caso di vacanza. Da quì ebbe origine l'Apostolica Dateria, ed il Cardinale, che ne fu designato a Prefetto, si disse Pro-Datario per la stessa ragione, che abbiamo apportata parlando del Vice-Cancelliere. Si disse Dateria non a *dando* come alcuni vorrebbero, giacchè non è

il Prodatario, ma il Pontefice che concede il beneficio, bensì *a datando* per la data, che si suole apporre nella provvista. Varî sono gli ufiziali, che prendon posto nella Dateria: il primo tra essi è il Subdatario, quindi il Revisore, e così molti altri.

Appartiene poi alla Dateria conferire i benefici riservati, o affetti, non che le pensioni, come ancora le dispense di matrimonio, d'irregolarità per difetto di natali, e di età. Dippiù, per la Dateria si sciolgono i giuramenti ed i voti; si fanno le unioni, le divisioni e le soppressioni delle Chiese, e si permettono con giusti motivi le alienazioni de' beni Ecclesiastici.

Finalmente, tra gli Ufficiali della Curia Romana non occupa l'ultimo luogo il Penitenziere maggiore: anzi questo Ufficio si commette a colui il quale per dottrina e prudenza si distingue fra gli altri Cardinali. Imperocchè, siccome in ciascuna Diocesi ogni Vescovo ha il suo Penitenziere, così anche il Romano Pontefice dovea averlo, e potendosi questo considerare come Vescovo di Roma, e come Capo di tutta la Chiesa, così in questo doppio rapporto considerar si dee il Cardinal Penitenziere maggiore. Considerato nel primo aspetto, egli ha diversi minori Penitenzieri, i quali assunti da varî Ordini Religiosi seggono nel Tribunale della Penitenza nelle prime tre Basiliche di Roma, assistendo in quella del Vaticano i Minori Conventuali, in S. Giovanni in Laterano i Minori Osservanti, ed in S. Maria Maggiore i Padri Domenicani. Tutti questi religiosi vivono in comune vicini alla Basilica, cui debbono assistere; ed in ciò, che risguarda il loro ufficio son soggetti al Penitenziere maggiore, restando nel dippiù subordinati alla regola sotto la disciplina del Superiore Regolare. Considerato poi il Penitenziere maggiore nel secondo aspetto, ha diversi Ufiziali, il primo de' quali dicesi Reggente della Penitenzieria, poscia il Datario, il Sigillatore, il Revisore, ed i diversi Consultori Teologi. Tutti questi si radunano in ogni mese presso il Penitenziere maggiore per risolvere que' dubbi di coscienza sui quali sono consultati da diverse Diocesi dell'Orbe Cattolico; e spesso ancora prima di pubblicar la risposta, si consulta il Sommo Pontefice.

Inoltre appartiene alla Penitenzieria: 1.° Dar l'assoluzione nei casi riservati alla Santa Sede. 2.° Sciogliere le irregolarità *propter homicidium, et ob defectum natalium.* 3.° Dispensare agl'impedimenti dirimenti del matrimonio, purchè sieno occulti. 4.° Assolvere nella collazione de' Benefici ottenuti simoniacamente. 5.° Assolvere dalle censure. 6.° E finalmente permettere ad un Regolare il passaggio da un Istituto ad un altro, e dare la facoltà di restituirsi al primo.

Si osservi che, a prescindere dal moderato regalo all'agente, le spedizioni tutte per Penitenzieria si ottengono *gratis*, come attualmente si pratica giusta la Costituzione di S. Pio V. *In omnibus 83 in Bullario. Illud autem sancte et inviolate apud*

officium praedictum volumus observari, ut nihil prorsus pro litterarum confectione, expeditione, nec alias etiam pro charta, atramento, cera, capsula, chordis, aliisque rebus ad ipsam expeditionem pertinentibus, exolvantur. Fin quì il citato Pontefice.

LEZIONE X.

VICENDE DEL DIRITTO CANONICO, E SUO STATO ATTUALE PRESSO LE DIVERSE NAZIONI D' EUROPA.

Le disposizioni del Diritto Canonico antico, nuovo, e novissimo sono state fin quì considerate nell' idea generale, in quanto che emanano dal potere che comanda sulla Chiesa universale; ma alcune cause particolari alterarono, e diversamente modificarono questo sistema nelle varie nazioni d' Europa. Imperocchè le passioni, che produssero gli scismi, e le eresie per le quali staccossi l' Oriente dal centro dell'unità, produssero ancora nell'Occidente i medesimi effetti; e però, alterato il dogma, facea mestieri che ancor crollassero le fondamenta della Gerarchia e della disciplina Ecclesiastica; quindi il così detto Protestantismo, il quale fece sì, che essendosi protestato contro il dogma Cattolico, non più si riconoscesse in disciplina quel potere che l'uno e l'altra sorregge. La fede essendo una, e la esterior disciplina mutabile proporzionatamente alla qualità del soggetto, bisognava che la Chiesa conservasse con prudenti concessioni, e diversamente modificasse le sue disposizioni nelle varie Provincie dell' Orbe Cattolico. Da quì i Concordati, i quali risguardar si possono e come modificazioni del diritto comune, e come aggiunzioni al diritto novissimo, costitutive del diritto particolare di ciascun popolo. Noi parleremo rapidamente delle vicende, che han variamente modificato le Ecclesiastiche cose ne' loro rapporti col diritto canonico presso le diverse nazioni di Europa in forza degli scismi, e de'Concordati, per fermarci anche più di proposito in altra lezione su di ciò, che più da vicino si appartiene al nostro Regno.

Le investigazioni delle tante cause che produssero il grande scisma di Occidente non appartengono al mio assunto, e checchè abbian detto i più chiari ingegni su tal proposito, il certo si è, che le rivoluzioni non meno nell' ordine politico, che nell' Ecclesiastico, sono state mai sempre l' opera del tempo. Lo spirito di rivolta e di malcontento erasi manifestato nei Concilì di Costanza e di Basilea, ed avean preparato gli animi ad un novello ordin di cose, allorchè comparve Lutero, il cui spirito alimentato da passioni bizzarre e da un orgoglio senza limiti, sembrò il più atto ad accendere e perpetuare l'incendio. Egli si diresse alle passioni, e tutte le passioni gli risposero. Egli disse ai Principi, che niun potere riconoscer doveano nell' ordine Ecclesiastico; disse ai popoli che dovessero scuotere il giogo del potere politico, e bentosto surse una

doppia ribellione nell' ordine Religioso e politico. E quindi il furioso eresiarca, senza antorità perchè senza missione, dopo aver negato in dogma qnella parte di Scrittnra che non facea al sno proposito, cioè la lettera di S. Giacomo, non volle riconoscere in disciplina alcnna Pontificia costitnzione, e rigettò interamente il Corpo del diritto. Dipoi I Luterani, diffusi nella Germania, nella Svezia, nella Danimarca, nella Svizzera, dovendo anch'essi avere nna Religione, e qnindi nna Gerarchia, ripndiato il Corpo del diritto, ebbero leggi, che furono emanate ne' loro Conventicoli, detti Confessioni. Così essi attualmente riconoscono la Scrittura, interpetrata dal senso privato, come una regola di loro fede, ed il Catechismo di Lntero del 1529, la Confessione Augustana del 1530, l'apologia di qnesta, scritta da Melantone nel 1531, gli articoli della confessione Smalcaldica del 1537, e finalmente la formola di Concordia del 1577 servon di norma per diriggere l'esteriore andamento de' loro riti.

Meno violento, ma più sistematico, Calvino anch'egli rigettò poscia i decreti della Sede Romana, e, staccati dal centro di unità, i Calvinisti suoi segnaci regolarono le cose delle loro sette benanche con le loro confessioni. Infatti la Confessione Belgica, il Catechismo di Heidelberg, ed il Sinodo Dordrectano sono ammessi da tntti, ed oltre di questi hanno diverse confessioni, secondo le Nazioni, alle qnali appartengono. Così in Germania hanno le confessioni Argentoratese, e Costanziese; nella Svizzera le confessioni emanate negli anni 1530, 1536, 1551, 1556, 1566, 1675; nell' Olanda hanno la confessione detta Belgica, e i Decreti del Sinodo Dordrectano; nella Francia e nella Scozia si regolano con le confessioni del 1559, e 1560.

Le cose Ecclesiastiche della Danimarca si moderano specialmente coi Regi Editti, e propriamente col così detto Codice delle leggi, emanato nel 1683 da Cristiano V. Qnelle della Norvegia anch'esse van dirette specialmente da due Codici di leggi emanati da Cristiano IV nel 1605, e da Cristiano V nel 1687. E finalmente nella Svezia è in vigore il decreto per le cose Ecclesiastiche, emanato nel 1686, coll' aggiunzione di diverse altre leggi distribnite in varie collezioni.

Nel Regno degli Anglo-sassoni tntto nel principio dirigevasi secondo i Canoni de'Concilî Provinciali, e i decreti de'Sovrani, coi quali maggiormente consolidavasi la Ecclesiastica disciplina. Nel secolo VII comparvero i Capitolari di Teodoro Arcivescovo di Cantnaria, ne'quali si esponevano ordinatamente, divisi in 169 numeri, i principali punti di disciplina, e nel secolo VIII videsi a lnce la gran Collezione di Egberto, la quale fu nel secolo XI ridolta in compendio da Ucario Diacono. Tenaci delle antiche tradizioui, quei popoli conservarono nella sua pnrezza la Religione non meno nel dogma e nella morale, che nel rigore della sua disciplina, come rilevasi dagli antichi suoi Penitenziali, e specialmente da quello

di Teodoro di Cantuaria, in cui accuratamente sono descritte, sulle autorità de' Padri e de' Concilî, determinate pene a ciascun peccato. Giovanni, volgarmente detto *senza terra*, nel secolo XIV riconobbe le elezioni de' Chierici, pubblicamente confermò i diritti e le libertà della Chiesa, e ne' suoi decreti diretti ai Prelati e Baroni del Regno lasciò intatto l' Ecclesiastico potere ne' suoi diritti e nelle sue procedure. Questi decreti formarono la così detta *Grande Carta* di Giovanni *senza terra*. I Sovrani che a lui successero calcarono le sue orme, e le sue leggi si videro di poi confermate da Enrico III, da' I, II, e IV Eduardo, e se è vero che l'esempio de' grandi è rare volte smentito dal popolo, l'Inghilterra divenne con queste leggi bentosto *l' Isola de' Santi*. Lo stesso Enrico VIII scrisse sulle prime contro Lutero il libro de' sette Sacramenti, per cui meritò il titolo di *Difensor della fede*; ma poi le sue sfrenate passioni lo divisero col suo popolo dal seno della Cattolica Chiesa, e notate la differenza! Lutero si diresse alle passioni, ed il suo trionfo fu violento; Calvino si rivolse all' Intelletto, e le sue dottrine più freddamente prevalsero; Errico VIII volle con prepotenza imporre al suo popolo una riforma che rigettavasi, e non ostante la violenza e la forza, anche un secol dopo, una metà di quel popolo era Cattolico. Egli dunque conservò l'esterior forma dell'Ecclesiastica gerarchia, colla differenza, che surrogò al potere del Sommo Pontefice il suo, e costituitosi Capo non meno della Chiesa, che dello Stato, comandar volle e sull'una e sull' altro. Lo scisma fu consolidato maggiormente per le leggi di Elisabetta, ed è durato, come dura sino a dì nostri. Sicchè attualmente il Diritto Canonico presso gl' Inglesi in ciò che risguarda i giudizi Ecclesiastici si regola col diritto Romano, co' Decreti de' Parlamenti, e co' Canoni de' Concilî Anglicani, celebrati prima e dopo lo scisma; specialmente poi la moderna disciplina della Chiesa Anglicana si contiene negli articoli composti nel 1562 sotto il Regno di Elisabetta, ed approvati dal Parlamento nel 1571, come ancora nel libro dei Canoni emanati nell'anno 1597, dei Canoni del Concilio di Londra del 1603, di Dublino nel 1634, ed in quelli finalmente del 1640 che emanaronsi contro i Cattolici.

Per ciò che risguarda l'Irlanda, mantenutasi questa nella maggior parte de' suoi figli attaccata sempre alla Chiesa Cattolica, non ostante le leggi oppressive, per le quali ha dovuto gemere per più secoli, attualmente ha motivo di rallegrarsi nel veder queste cessate non solo, ma benanche nel veder ammessi i Cattolici a quasi tutt' i diritti de' quali godon coloro che professano la Religione dominante, e ciò in forza della emancipazione ottenuta nel 1828.

LEZIONE XI.

VICENDE DEL DIRITTO CANONICO NEL REAME DI FRANCIA.

Abbiam finora osservate le psendo-riforme ne' diversi paesi dei Protestanti, i quali, come si è veduto, annullate quasi tutte le disposizioni del Diritto Canonico, nient' altro riconoscono se non che i decreti dei Principi secolari, o le leggi delle diverse confessioni; ora rimane ad osservare le diverse modificazioni che ha sofferto il diritto Canonico ne' paesi Cattolici dell' Europa, e cominciam dalla Francia.

I Franchi occuparono nel sesto secolo con Clodoveo, lor duce, quella parte dell' impero de' Goti, che dicevasi Gallia, ed unitala al Regno dei Burgundi, che sottomisero al loro potere, tutte queste terre chiamarono Francia. Battezzati da S. Remigio e divenuti Cattolici, i primi lor Vescovi, che furono Francesi, o Romani, stabilirono nel Concilio Aureliano, tenuto nel 511, che in tutto si fosse seguita la disciplina della Chiesa universale. Ebbero dipoi Codici appartenenti alla Chiesa Romana, come il Codice Adriano, regalato da questo Pontefice a Carlo Magno, particolari Codici composti da' decreti dei Vescovi per le rispettive lor Chiese, come il Mogontino, compilato da Bonifacio Arcivescovo di Magonza, ed il Remese, redatto da Incmaro Arcivescovo di Reims: e finalmente i così detti Capitolari, dei quali altrove abbiam tenuto parola, consistenti in quei decreti, i quali col consiglio de' Vescovi emanavansi da que' Sovrani per la esatta osservanza della Ecclesiastica disciplina.

Varie leggi dappoi comparvero di diversi Sovrani, come la prammatica sanzione che si attribuisce a Luigi IX, ed i ventitrè decreti di Carlo VII, nelle quali leggi, sebbene molto si provvide alla riforma dei costumi, non piccola ferita ricevettero le libertà delle elezioni e delle collazioni de' benefici. I Romani Pontefici guardarono mai sempre con occhio di predilezione la Francia, figliuola primogenita della Cattolica Chiesa; e se furono mai sempre intenti a conservarvi il dogma, si adoperarono con quei Sovrani, che onorarono col titolo di Cristianissimi, perchè la disciplina fosse restaurata coll' abrogare, o almeno moderar quelle leggi. Tanto infatti si eseguì da Sisto IV nel 1461 per la rivocazione della prammatica sanzione; e tanto fu ripetuto da Leone X nel suo Concordato nel 1516 con Francesco I, in cui la prammatica fu riprovata coi voti unanimi del Sacerdozio, e dell' Impero. Il Clero Francese si distinse mai sempre nella Chiesa pel suo ingegno, per le sue virtù, e pei suoi sacrifizi. Ma per quanto sia stato attaccato al dogma Cattolico, altrettanto le sue opinioni sonosi alcuna volta mostrate in contradizione con le credenze, che generalmente si sono tenute dal rimanente del Cristianesimo. Queste opinioni malamente sono state spacciate per le antiche opinioni del Clero di Francia: l'antico Clero di Francia non si allontanò giammai dal senso universale

della Chiesa, e S. Ottato, e S. Fulgenzio non hanno opinato diversamente da'Romani Pontefici. Gersone può considerarsi come il padre del Gallicanismo, seguito da Giovanni maggiore, da Almaino, e da altri Teologi di nome oscuro; ma queste opinioni divennero celebri nel 1682, allorchè Bossuet ne divenne il difensore ed il patrono, sotto a cui auspicî furono redatti i quattro articoli, che sotto il nome comprendonsi di Gallicanismo, o sia di libertà della Chiesa Gallicana. Ci piace fermarci per poco sulle medesime, giacchè anche attualmente non solo in Francia, ma in Italia sonovi non pochi partigiani di tali teorie, opposte all'antica tradizione della Chiesa, acciocchè il giovane Canonista conoscendone la storia, anche ad un solo sguardo ravvisi quale sia stata l'origine, il progresso, ed il fine della dichiarazione del 1682, che tali proposizioni contiene; e per conseguenza quanto siano da stimarsi coloro che ancor le sostengono. Ci riserbiamo poi nel secondo libro di risguardarle, in ciò che appartiene al Diritto Canonico, opposte alle conseguenze mediate di quel primato che distingue tra tutt'i Vescovi il successore di Pietro.

Le querele e i disgusti tra Luigi XIV Re di Francia, ed i Romani Pontefici irritarono a tal segno il primo, che comandò ad alcuni tra Vescovi del suo Regno, i quali allora trovavansi in Parigi, che in poche proposizioni fermassero i limiti del Pontificio potere. Così comparve la famosa dichiarazione del Clero Gallicano nel 19 marzo 1682, pubblicata, e confermata con un editto del Re. Essa fu redatta in quattro articoli. Il primo negava ai Successori di Pietro ogni diritto *indiretto* sul temporale dei Principi, ed era espresso così: *Beato Petro, eiusque Successoribus Christi Vicariis, ipsique Ecclesiae rerum spiritualium, et ad aeternam salutem pertinentium, non autem civilium ac temporalium a Deo traditam potestatem, dicente Domino: Regnum meum non est de hoc mundo; et iterum reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei, Deo; ac proinde stare Apostolicum illud, omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit; non est enim potestas nisi a Deo; quae autem sunt, a Deo ordinata sunt. Itaque, qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Reges ergo et Principes in temporalibus nulli Ecclesiasticae potestati Dei ordinatione subjici, neque auctoritate clavium Ecclesiae directe vel indirecte deponi, aut illorum subditos eximi a fide, atque obedientia, ac praestito fidelitatis sacramento solvi posse, eamque sententiam pubblicae tranquillitati necessariam, nec minus Ecclesiae, quam Imperio utilem, ut verbo Dei, Patrum Traditioni, et Sanctorum exemplis consonam omnino retinendam.* Il secondo articolo dichiara il Sommo Pontefice inferiore al Concilio, e così si esprime: *Sic autem inesse Apostolicae Sedi, ac Petri Successoribus Christi Vicariis rerum spiritualium plenam potestatem, ut simul valeant, atque immota consistant Sanctae Æcumenicae Synodi Constantiensis a Sede Apostolica comprobata, ipsoque Romanorum Pontificum ac totius Ecclesiae usu confir-*

mata, atque ab Ecclesia Gallicana, perpetua Religione custodita decreta de auctoritate Conciliorum Generalium, quae sessione quarta et quinta continentur, nec probari a Gallicana Ecclesia, qui eorum decretorum quasi dubiae sint auctoritatis, ac minus adprobata, robur infringant, aut ad solum schismatis tempus Concilii dicta detorqueant. L'articolo terzo dichiara: che i Canoni stabiliti dall'unanime consentimento della Chiesa non si possano alle volte dispensare dall'autorità Pontificia; anzi che questa da quelli moderar si debba: *hinc*, continua la dichiarazione, *Apostolicae potestatis usum moderandum per Canones spiritus Dei conditos, et totius mundi reverentia consecratos: valere etiam regulas, mores et instituta a Regno, et Ecclesia Gallicana recepta, Patrumque terminos manere inconcussos; atque id pertinere ad amplitudinem Apostolicae Sedis, ut statuta, et consuetudines tantae Sedis, et Ecclesiarum consensione firmatae, propriam stabilitatem obtineant.* Conchiude finalmente la dichiarazione nel quarto articolo, non essere irreformabile il giudizio della Santa Sede senza il consentimento di tutta la Chiesa, e che quindi il Sommo Pontefice abbia la parte principale, e non totale nel definire le quistioni di fede. *In fidei quoque quaestionibus praecipuas Summi Pontificis esse partes, ejusque decreta ad omnes et singulas Ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse judicium, nisi Ecclesiae consensus accesserit.*

Son questi i famosi quattro articoli, che la dichiarazione formarono del Clero Gallicano: noi a suo luogo avrem motivo di osservare specialmente gli ultimi tre nel loro rapporto col diritto Canonico; per ora non possiamo astenerci dal proporre alcune istoriche riflessioni, che la risguardano. In primo luogo malamente questa dichiarazione porta il titolo di dichiarazione del Clero Gallicano; imperocchè di centotrenta Vescovi, de'quali costava allora la Chiesa Gallicana, trentaquattro soltanto intervennero in tale adunanza, onde meglio direbbesi: dichiarazione di alcuni Vescovi della Chiesa Gallicana; così con questo titolo ancor più umile e veridico diminuirebbesi oltremodo la nomenclatura, e quindi l'autorità imponente che se ne vuol dedurre di Clero Gallicano. Oltraciò, ancorchè tutto il Clero Gallicano si fosse congregato in un Concilio, quale diritto può ascriversi un Clero particolare dell'orbe Cattolico per emanare decisioni da servir di norma a tutta la Chiesa, ed imporre limiti al Pontificio potere? Con ragione adunque appena che comparve questa dichiarazione, la Fiandra, la Spagna, l'Italia, e le altre Provincie del mondo Cattolico si opposero alle sue dottrine; e la Chiesa di Ungheria la dichiarò bentosto falsa ed abominevole (1). Che anzi i Pontefici Sommi non mancarono al lor dovere, e furono ben pronti a condannarla, se non come eretica, almeno come erronea; e ciò col riprovare, cassare, irritare, ed annullare quanto erasi fat-

(3) Decreto del 24 ottobre 1682.

to in quella assemblea, come rilevasi dal Breve d'Innocenzo XI degli 11 aprile 1682, ed anche più solennemente dalla costituzione di Alessandro VIII, emanata nel 4 Agosto 1690; e quando nel Sinodo di Pistoja si vollero rinnovare quei principî e quelle dottrine, di già riprovate, Pio VI nella Bolla *Auctorem fidei*, col rescindere gli atti di quel Sinodo, condannò nuovamente una tal Dichiarazione. Imperocchè, dopo di aver detto sulla temerità di quel Sinodo nell'adottare ed innalzar con lodi la dichiarazione suddetta, ed aver apportate le condanne de'suoi predecessori, *multo fortius*, soggiunge il Papa, *exigit a nobis pastoralis sollicitudo recentem horum factam in Synodo tot vitiis affectam adoptionem, velut temerariam, scandalosam, ac praesertim post edita praedecessorum nostrorum decreta huic Apostolicae sedi summopere injuriosam reprobare, ac damnare, prout eam praesenti hac nostra constitutione reprobamus, et damnamus, ac pro reprobata et damnata haberi volumus.* Finalmente gli stessi Vescovi Francesi, dopo di aver significato il lor dolore per ciò che aveano operato, scrissero al Pontefice una lettera di ritrattazione sottoscritta da ciascun di loro. *Ad pedes*, così essi si espressero nella lettera diretta ad Innocenzo XII nel 1692, *Sanctitatis vestrae provoluti, profitemur ac declaramus nos vehementer, et supra id quod dici potest ex corde dolere de rebus gestis in Comitiis praedictis, quae Sanctitati vestrae, et ejusdem praedecessoribus summopere displicuerunt: ac proinde quidquid iis Comitiis circa Ecclesiasticam potestatem, et pontificiam auctoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto habemus, et habendum esse declaramus.* E Luigi XIV anch'esso, quel re sì potente e sì saggio, avvedutosi di ciò ch'eragli quasi sfuggito in un momento di sdegno e di collera, quell'Editto col quale comandato avea che si fosse tenuta da tutti ed insegnata la dottrina de'quattro articoli, immantinente rivocò, come rilevasi da una lettera che scrisse su tal proposito al Sommo Pontefice (1).

Una dichiarazione dunque fatta in tempo di scismi e di dissensioni, compilata da pochi Vescovi di una provincia sola del Cristianesimo, riprovata dalle altre provincie dell'Orbe Cattolico, da Romani Pontefici, da quei medesimi che la compilarono, e da colui che la comandò, non merita di essere tenuta per rata, e sostenersi da un sano Teologo, e da un dotto Canonista. Conchiudiamo dunque col Signor Conte le Maistre: « i quattro Articoli » offrono senza contradizione uno de'più funesti monumenti della » Storia Ecclesiastica. Furono l'opera dell'orgoglio, del risenti- » mento, dello spirito di parte, e sopratutto della debolezza, per » parlare con indulgenza. È una pietra d'inciampo gittata sul » cammino del semplice e del docile fedele. Essi non sono atti che » a render sospetto il Pastore alle sue pecorelle, a spargere le tur- » bolenze e le divisioni nella Chiesa, a scatenare l'orgoglio de'No-

(1) Vedasi Serry nell'Opuscolo *de Romano Pontifice* p. 266 e 267.

» vatori, e rendere il governo della Chiesa difficile o impossibile:
» viziosi per la forma non meno, che per la sostanza, non pre-
» sentano che perfidi enigmi, ciascuna parola de'quali porge oc-
» casione a discussioni senza fine, ed a spiegazioni pericolose;
» non v'ha ribelle che non si porti nelle sue bandiere ». Chi desidera più schiarimenti sul proposito, legga il citato Autore nell'Opera che ha per titolo *La Chiesa Gallicana*, le lettere del Cardinale Litta, e più di ogni altro il dottissimo Cardinale Orsi nella sua opera della infallibilità del Romano Pontefice, scritta nel 1744, in cui verso per verso maravigliosamente confuta la difesa della dichiarazione scritta da Monsignor Bossuet, e pubblicata dopo la di lui morte da suo nipote l'Abate Bossuet.

Ma lode immortale sia renduta all'illustre Clero di Francia, che, non ostante alcune opinioni di taluni suoi membri, si è però sempre mostrato strettamente legato a'dogmi della nostra Religione, ed al rigore de'suoi Canoni, come l'osserviamo costantemente sino a nostri giorni. Che anzi, in quel momento terribile, in cui la più fiera rivoluzione scoppiò in quelle contrade, nella quale la nazione Francese, con un esempio affatto nuovo nella storia degli umani delirî, dichiarò con un suo decreto, che non volea più riconoscere l'Ente Supremo, quel Clero si distinse per la sua fermezza, e per la costanza de'suoi martiri. Ma tutto di poi venne restaurato in forza del Concordato del 1801, e ad eccezione di quegli attacchi che sotto l'impero ebbe di comune con l'Italia, quella Chiesa anche tuttora è nel pieno vigore della sua disciplina.

LEZIONE XII.

VICENDE DEL DRITTO CANONICO NEGLI ALTRI REGNI D'EUROPA.

A por fine al trattato che risguarda le vicende e lo stato attuale del Diritto Canonico presso le diverse Nazioni d'Europa, riuniremo nella presente lezione tutto ciò che risguarda la Spagna, la Germania, e l'Italia.

I Goti nel quinto secolo della Chiesa fissarono il loro impero nella Spagna. Essi nell'anno 589 abjurarono l'eresia di Ario, e col loro Re Reccaredo divennero tutti Cattolici. Molto ebbe dipoi a soffrir la Religione sotto gli Arabi, che l'occuparono, ma fu liberamente professata, e fu sempre fiorente. Ebbe ancora le sue collezioni di Canoni, tra le quali le più celebri sono quella di Martino Bracarese, e di S. Isidoro Ispalese. Il primo fece un compendio de'Canoni Greci, che trasportò nell'idioma latino, e dopo d'averlo distribuito in 84 capitoli lo divise in due libri, de'quali il primo trattava de'Vescovi e del Clero, il secondo de'Laici. Ma la collezione di Isidoro Ispalese, chiamato così, non altrimenti che il primo dal luogo del suo Vescovato, divenne anche più rinomata

allorchè comparve nel VII secolo della Chiesa. Egli, calcando le orme di Dionisio Esiguo, divise il suo lavoro in due parti; nella prima appose i Canoni de'Concilî Greci, ai quali aggiunse quelli di dieci Concilî tenuti nella Spagna: v'aggiunse i Capitoli di Martino Bracarese, e finalmento la terminò colle sentenze del Concilio Agdese. La seconda parte fu ricavata tutta dalla Dionisiana con l'aggiunta di alcune altre Decretali, che quegli aveva omesse. Questa collezione fu poscia accresciuta con l'aggiunzione de'Canoni del Concilio Costantinopolitano, e di quelli di altri Sinodi Francesi e Spagnuoli; e nella seconda parte di essa vi si vide aggiunta benanche un'altra Decretale. Nel decimo secolo comparve un compendio di tutta questa collezione, la quale fu poi voltata in lingua Araba.

Con queste collezioni di Canoni la Spagna si diresse, sempre tenace osservatrice delle leggi dell'Ecclesiastica disciplina, la quale varie modificazioni soffrì per i diversi Concordati ch'ebber luogo con la Santa Sede. Ed infatti, tra i più celebri si annoverano quelli che si fecero tra Carlo V e Adriano VI, e Clemente VII, di poi tra Ferdinando VI e Benedetto XIV nel 1753, in cui molte cose si stabilirono risguardanti la collazione de' Beneficî; Concordati, i quali, in unione delle leggi di Carlo III, l'una del 1752 sulla promulgazione delle bolle Pontificie, l'altra del 1774 su i diritti della Nunziatura, formano l'attual diritto Canonico muncipale di quel popolo.

La Germania ne'primi tempi della Chiesa apparteneva in gran parte alla Francia, e regolavasi in ciò che risguarda il Diritto municipale coi Canoni di quei Concili, che, appartenendo ai due popoli, dir si possono Gallo-Germani. Divisa poi da questa, i suoi Sovrani fecero alcune leggi favorevoli all'ottimo reggimento dell'Ecclesiastica Gerarchia. Così nel secolo XIII come nel XIV Federico II e Carlo IV, l'uno con la così detta bolla aurea, e'l secondo con altre leggi confermarono la libertà e i diritti della Chiesa. Ma nel secolo XV, a tempi del Concilio di Costanza, cominciarono le divisioni, che vennero sopite da Martino V, e da Nicola V co'loro Concordati, ne'quali furono conservati i diritti principali, che appartengono alla Sede Romana. Dappoi porzione della Germania divenuta scismatica per l'eresia di Lutero, ed essendo stati ammessi i Protestanti agli stessi diritti de'Cattolici, diverse religiose transazioni furon fatte con quelli, e specialmente la così detta pace religiosa di Westphalia, la quale, se pose fine ad una guerra di Religione, che durò per trent'anni, gittò intanto le basi di quel sistema, che indifferentismo appellasi di Religione, il quale, adottato da alcuni altri Stati, infinito nocumento apportò alla Chiesa. Questo sistema anzichè togliersi, fu consolidato per le leggi e per la politica di Giuseppe II, e forse tutta la Germania sarebbe divenuta scismatica, se quei Principi avessero applicate tutte quelle teorie nelle rimote lor conseguenze. Se non che, il fatto non sempre corrispondendo al diritto, i suoi Canoni, se non in tutto,

in parte almeno sono in vigore presso quella parte che appartiene alla Cattolica Comunione.

Per ciò, che risguarda l'Italia, tutta fu in piedi l'Ecclesiastica disciplina sotto i Gentili Imperatori; e poi trasportata la Sede dell'Impero all'antica Bizanzio, molto più attesero i Pontefici che la Religione risplendesse anche nella esteriore magnificenza de'suoi riti. Avvenuta la incursione dei Barbari, non ostante che gli Eruli e gli Ostrogoti, primi invasori di queste belle contrade, fossero stati ariani, pure conservossi intatta la libertà Ecclesiastica; nè punto alterossi, anche quando Giustiniano per opera di Bellisario e di Narsete, scacciati i Goti, la ridusse a Provincia dell'Impero. Conservossi intatta la Ecclesiastica disciplina anche nella incursione de' Longobardi, e quando furono cacciati ancor questi, Carlo Magno confermò in diritto al Pontefice quello di temporale che da più tempo possedeva col fatto in forza di quell'alto potere che gli concessero e il venerabile carattere di Padre di cui era investito, e il bisogno de' popoli inverso dell'ordine e del riposo.

In questa guisa scorsero i destini religiosi e morali dell'Europa fino al momento, in cui l'ultima rivoluzione mise tutto sossopra l'ordine politico, e con questo ancora l'ecclesiastico reggimento, finchè piacque all'Altissimo, che una novella restaurazione rendesse a'loro troni le antiche Dinastie; e quantunque nel congresso di Vienna ninna menzione fosse stata fatta di ciò che s'appartiene alla Religione, si lasciò non pertanto al Pontefice Sommo di regolar le cose di quella nei diversi Stati per mezzo di particolari accordi. Tanto infatti si eseguì dai Romani Pontefici, sempre provvidi al bene dei Fedeli, e si videro successivamente varî Concordati, coi quali si regolarono le cose della Religione negli Stati Cattolici, e si assicurò lo stato dei fedeli, che vivevano presso i Protestanti. Quindi i Concordati con la Baviera del 1817, col Belgio del 1827, e coi Cantoni della Svizzera del 1828; quindi le diverse bolle dei Pontefici per regolar le cose de'Cattolici ne'diversi Paesi de' Protestanti, come la bolla *de salute animarum* del 1821 di Pio VII, emanata pei Cattolici di Prussia, l'altra de'16 agosto dello stesso anno per quei di Germania, confermata da Leone XII nel 1827, la bolla *ad Dominici gregis custodiam*, e finalmente l'altra di questo Pontefice pel Regno di Hannover, che comincia *Immensa Romanorum Pontificum sollicitudo* del 1824: quindi i novelli Vescovi in fine dati da Leone non solo, ma ancora dal Pontefice Gregorio XVI alla Repubblica degli Stati uniti d'America. In questa guisa nella Spagna, nel Regno delle due Sicilie, in quello di Sardegna, e nello Stato Papale è solo comandata la Religione Cattolica; nè vien permessa alcun'altra. Nel Portogallo e nel Brasile la Religion dominante è la Cattolica, ma agli Esteri si concede qualunque culto purchè privato. Nella Polonia la Religion Cattolica è la Religione dello Stato, o sia della maggior parte de'cittadini, ma si permette agli altri qualunque culto privato e pubblico. Nell'Au-

stria per un editto di Ginseppe II si permette il libero esercizio della Religione, e si concedono i pubblici impieghi ai Cattolici ed ai Protestanti della Confessione Augnstana ed Elvetica. Dei 24 Cantoni della Svizzera dodici sono Cattolici, 6 riformati, e 6 di altre Sette. In Russia si permette a tutti il libero esercizio della Religione, nè alcuno si esclude dai pubblici uffici a motivo di Religione. Lo stesso in Francia, e nel Belgio. Nella Svezia, nella Danimarca, e nella Norvegia la Religione dominante è la Protestante Luterana, agli altri è permesso l'esercizio di loro Religione, ma non è lor permesso di occupare pubblici uffizi. La Religione dominante in Inghilterra è l'Anglicana, i Cattolici soli erano esclusi dai pnbblici uffici, ma ora in forza dell'emancipazione, con poche eccezioni occupar possono tutte le cariche dello Stato. Fin quì snlle vicende del Diritto Canonico nei diversi regni d'Europa; rimane ad osservarle nel nostro.

LEZIONE XIII.

VICENDE DEL DIRITTO CANONICO NEL NOSTRO REGNO.

Sarebbe riuscito monco il trattato sulle vicende del Diritto Canonico, se dopo aver esposto ciò, che risguarda le straniere Nazioni, avessimo trascnrata quella, che più d'ogni altra ci appartiene, dir voglio, il Regno di Napoli. Napoli, Città Greca si governò sulle prime coi greci costumi, e quando l'Idolatria era sparsa quasi per tutto il mondo, essa non solo più numi adorò, ma si mostrò tenacissima delle antiche superstizioni. Ma sparsa la luce del Vangelo, portatale dallo stesso Principe degli Apostoli S. Pietro, siccome l'antica tradizione lo attesta, e scrittori accuratissimi ne fanno fede (a), fu questo popolo maisempre inteso a conservarla nella sua pnrezza; nessnn miscuglio d'eresia alterò la sua credenza; e la sua fede fu sempre vergine. Regolossi sulle prime colla parola di Dio, lasciataci nella Scrittura e nella Tradizione; nè riconobbe altri Canoni, oltre qnelli prescritti dalla Chiesa Romana. L'elezione dei Vescovi facevasi col consenso del Clero e del popolo; e sebbene il potere civile alcuna volta vi avesse preso qualche parte, dovea però esser sempre confermata dal Sommo Pontefice, che riconoscea per suo Patriarca; e prima del secolo decimo, anche per suo Metropolitano. Quello che abbiam detto di Napoli, s'intenda delle altre Sedi del Regno, le quali, tolte in gran parte dalla soggezione del Patriarca di Costantinopoli pel valore di Ruggiero Normanno, riconobbero tutte per lor Patriarca il Romano Pontefice.

Fu adunque nel 1133, che Ruggiero il Normanno, per avere scacciati dalla Sicilia e dalle Puglie i Saraceni, nemici del nome

(a) Vedi Bianchi della potestà e polizia della Chiesa, t. 3. p. 273, e seg.

Cristiano, e per la sua pietà verso il Papa, ebbe da Innocenzo II l'investitnra di qnesto Regno, onde meritamente qnesto Principe si appella il fondatore della Monarchia. Egli molte cose stabilì risgnardanti l'ordine pnbblico, ed i diversi gradi della gerarchia sociale, nè alcnna cosa innovò di quel che s'appartiene al Chiericato. Ma Gnglielmo I sno snccessore, dopo diverse guerre ch'ebbe coi Romani Pontefici, alfine pacificatosi con qnesti, e ricevuta anch'egli l'investitura del regno, conchiuse un primo Concordato con la Santa Sede, ed in quel tempo appunto il diritto comune ebbe la prima modificazione presso di noi. Si stabilì dunqne in esso, che fossero libere le appellazioni alla Santa Sede, che stante la necessità o utilità della Chiesa, fosse permesso la traslazione da una Sede all'altra, che la Chiesa Romana potesse far le visite, e le consecrazioni nelle Chiese del Regno, eccetto quei luoghi ove si fosse trovato il Re o alcuno de' suoi eredi, senza il permesso del medesimo, e che finalmente potesse mandar liberamente i suoi legati. Per ciò che risguarda la Sicilia si disse, che la Chiesa Romana vi esercitasse gli stessi diritti che nelle altre Chiese del Regno; al contrario le appellazioni, e la facoltà di mandar Legati non si potessero effettuire se non a petizione del Re, e de' suoi eredi. In qnanto alle elezioni de' Vescovi fu stabilito che i Chierici radnnati in consesso avesser eletta la persona che avrebber creduta degna, restando al Re la libertà di prestarvi il suo assenso, o rigettarla. Fu qnesto Concordato conchiuso e firmato presso Benevento l'anno 1156 tra Adriano IV, e Gnglielmo I Normanno.

Estinta la stirpe Normanna, e niuna pace potendovi essere colla razza Sveva, nemica irreconciliabile con la Sede Romana, si passarono così i Regni di Federico, e di Corrado, finchè a' tempi del Re Manfredi pensò Papa Urbano IV invitare Carlo d'Angiò, fratello del re di Francia alla conqnista del Regno, il che non avendosi potuto eseguire per allora, attesa la morte di quel Pontefice, fn conchiuso il trattato da Clemente IV suo snccessore, il quale diede a quel Principe nell'anno 1265 l'investitnra del Regno. Gli articoli e le condizioni di qnesto formarono il secondo Concordato, che modificò novellamente le cose Ecclesiastiche di questo Stato: essi furon al nnmero di 25, e si stabilì principalmente (l'annoverarli tutti anderebbe troppo alla lunga), che Carlo d'Angiò, Conte di Provenza, sarebbe stato il legittimo Re del regno della Sicilia, *ultra* e *citra*, egli ed i snoi successori; che i suoi discendenti avrebbero regnato cominciando dalla linea maschile, ed in mancanza di questa, anche le donne, ed in difetto di tutti, che il Regno fosse passato di nuovo alla Santa Sede (art. 1°). Ancora molte altre politiche condizioni, e pagamenti, e contribnzioni furongli imposte (dall'art. 2° fino all'art. 11 con l'art. 23, 24, 25); e per ciò che risguarda le cose Ecclesiastiche, si disse: che avrebbe dovuto quel Re restituire alle Chiese del Regno tutt'i beni, che le erano stati tolti (art. 16): che non avesse attentato alla libertà delle

elezioni dei Chierici (art. 17): che le cause Ecclesiastiche sarebbero state trattate innanzi agli Ordinarî, e per appellazione alla Sede Apostolica (art. 18 e seguenti fino all'art. 22), che avrebbe dovuto rivocare tutti gli ordini emanati contro la libertà Ecclesiastica: che i Chierici non fosser chiamati innanzi al Giudice Laico nè per cause civili, nè per cause criminali, eccetto le feudali: che niuno avesse imposto taglie alla Chiesa, e che nelle Chiese vacanti non avesse potuto pretendere nè regalia, nè frutti.

Con queste condizioni Carlo I d'Angiò, vinto Manfredi, e fatto poscia morir Corradino, conquistò il Regno di Napoli, e cominciò con lui la stirpe Angioina. Morto questo Principe dopo che vide staccata la Sicilia dai suoi dominî pel famoso Vespro Siciliano, e trovandosi sossopra le cose del Regno, attesa la prigionia nelle Spagne di Carlo II d'Angiò, il Papa Onorio IV nel 1285 varii Capitoli emanò ludiritti a riordinar le cose dello Stato, e ad assicurar maggiormente la libertà della Chiesa; i quali Capitoli, ammessi prima, e poi poco osservati da Carlo II, allorchè ebbe riacquistato il Regno e la libertà, e caduti in disuso a' tempi del Re Roberto, fecero sì che infiniti mali piombassero su questi dominî, e forse il permise la Provvidenza per far conoscere al mondo quanto la gratitudine sia accetta a Dio, ed agli uomini; ond'ebbe motivo Rainaldo ricordare a Principi quanto sia loro giovevole di essere obbedienti alle leggi della Chiesa, e quanto anche sotto il rapporto di felicità temporale sia lor proficuo di stare strettamente legati alla Religione, se non voglion vedere i loro regni sconvolti, ed andare in desolazione e ruina. Così lo stato delle cose Ecclesiastiche di questo Regno fu vario sotto gli Angioini, secondo i Principi che lo governarono; nè alcuna cosa di notevole avvenne, nè alcun Concordato, se si escluda l' investitura data da Papa Urbano VI a Carlo di Durazzo, in forza della quale Giovanna I fu privata del Regno, e ne fu costui investito, rinnovandosi nella bolla d'investitura le stesse leggi e condizioni, che osservammo nella investitura data da Clemente IV al re Carlo I d'Angiò.

Alla stirpe Angioina essendo succeduta l'Aragonese per Alfonso I d'Aragona n'ebbe costui l' investitura da Papa Eugenio IV nel 1443, la quale fu poi confermata a Ferdinando suo figlio da Nicolò V nell'anno 1445. Varie condizioni si stabilirono in quella, e la principale si fu, che il Papa trasferisse in Alfonso quell'autorità ch'era stata data da' Pontefici Massimi agli antichi Re di Napoli, e che il Re si facesse Feudatario della Chiesa con aiutarla, e proteggerla ne'diritti di Lei. Scorse più tempo che si stette a'patti, ma scoppiata nuova guerra tra il Pontefice e Ferdinando d'Aragona, si conchiuse novello Concordato nell'anno 1486 fra questo Sovrano ed Innocenzo VIII, che allor reggeva la Sede di Pietro. Con questo si rinnovarono le antiche condizioni, e si aggiunse dippiù che avrebbe avuto il Papa il censo di ottomila once d'ora in segno di omaggio. Venne però tempo, in cui caduto tutto il Re-

gno sotto il dominio degli Spagnuoli, ed avendo dovuto Ferdinando il Cattolico ritornare nelle Spagne per la morte del Re Filippo, lasciò il Regno sotto il governo de' Vice-Re suoi Luogotenenti.

Cominciò il governo Viceregnale, e dopo qualche tempo essendosi tentato togliere il Regno agli Spagnuoli, e darlo a' Francesi, riuscita infelicemente la spedizione sotto il comando di Lautrec, il Papa Clemente VII, conchiuse la pace con Carlo V Imperatore, e molte cose stabilì con lo stesso nell' anno 1532, che il Regno di Napoli risguardavano. Novella investitura del Regno si concesse dal Papa, e questi rimise all' Imperatore i censi imposti per lo passato, e ridusse quello in avvenire alla somma di settemila scudi d'oro, e di un cavallo bianco in ricognizione del feudo, da presentarglisi nel giorno de' Ss. Pietro e Paolo, e finalmente concesse al Sovrano la nomina di ventiquattro Chiese del Regno, delle quali era controversia. Intanto i Vicerè, prima Spagnuoli e di poi Austriaci, non cessarono di contendere con la Santa Sede per l'accettazione de' Canoni del Concilio Tridentino, e di diverse Bolle, ch' emanavansi da' Sommi Pontefici, quando, riacquistata dal nostro Regno la monarchica indipendenza per la venuta del Re Carlo Borbone, videsi questo Principe tutto inteso a por fine alle interminabili guerre di giurisdizione, che si erano ormai perpetuate fra il nostro Regno e la Santa Sede. Attese dunque a conchiudere un Concordato, in cui si stabilissero i limiti dell' uno e dell' altro Potere; e lo conchiuse infatti nell' anno 1741 col Pontefice Benedetto XIV. Nove furono i capi di questo Concordato. Si disse in primo luogo sulle immunità reali, e ad istanza del Re, che Sua Santità, avuto riguardo alle circostanze del Regno, in cui i soli beni de' Laici bastar non potevano a' bisogni dello stato, ed al sollievo de' poveri, e delle Comunità bisognose, approvava che i beni di qualsivoglia natura appartenenti agli Ecclesiastici così secolari, che regolari alla metà delle contribuzioni dovute dai secolari fossero soggetti, esclusi i beni appartenenti al patrimonio sacro, alle Parrocchie, Ospedali, e Seminari, e che tutt' i nuovi acquisti fossero soggetti ai tributi regî e pubblici pesi, salvo le franchigie, che erano allora in uso, e che dagli Ecclesiastici godevansi. A questo primo capitolo seguì quello delle immunità locali, sulle quali si stabilì quali fossero i misfatti, pe' quali non potrebbesi godere del beneficio dell' asilo, ed i luoghi che non dovessero più godere di questa immunità, come a suo luogo più diffusamente vedremo. L'immunità personale fu il soggetto del terzo, sulla quale si disse quali sarebbero state le persone, che avrebbero potuto godere della esenzione dal foro laicale, e per quali delitti. Nel quarto si parlò de' requisiti de' promovendi agli Ordini: nel quinto dell' amministrazione de' luoghi pii: nel sesto delle cause, che sarebbero state di pertinenza del foro Ecclesiastico, oltre quelle risguardanti la fede: nel settimo sulla introduzione de' libri este-

ri, in cui si disse (1): « prima di permettersi l'estrazione de'libri forestieri dalla Dogana di Napoli, si farà de' libri dar nota, cioè una copia dell' originale che suol darsi al Ministro Regio destinato su questo affare, al Cardinale Arcivescovo, dal quale dopo che si farà esaminare con tutta la brevità possibile, per non riuscir di danno a' poveri librai, nel caso che si trovino libri contrarî alla Santa Fede Cattolica, ed a' buoni costumi, se ne manderà dal medesimo nota al suddetto Ministro Regio, acciocchè ne faccia il debito uso, per impedire il corso de'libri notati come perniciosi, prima che sieno stati esaminati da' Teologi, e da altre persone abili. E questo stesso si praticherà nelle città Capo-luoghi di Provincia, quando occorrerà che vi s'introducono libri da' paesi stranieri, col farsi dare al Vescovo del luogo copia della nota, che sarà data al Ministro Regio ». Questo articolo, almeno in parte, anche attualmente è in vigore in quanto che ora, prima d' introdursi un libro estero, si richiede il permesso di uno dei Revisori a tal uopo destinati. Il capo ottavo risguarda le materie beneficiali; in esso si disse: Sua Santità concederà indulto, che tutti i benefici così semplici, come residenziali, Canonicati, Dignità, Parrocchie, Badie e Vescovadi del Regno di Napoli, che sono di sua libera collazione, si debbano conferire dalla Sede Apostolica a' soli Regnicoli, a riserva però di ducati ventimila di pensioni, che la Santità Sua riserberà, e fisserà sopra de' Vescovadi e delle Badie, che alla medesima placerà trascegliere, e determinare tra tutt' i benefici del Regno di Napoli, che non si provveggono a Regia nominazione per poterne disporre, come più piacerà alla Santità Sua in beneficio de' suoi sudditi dello Stato Ecclesiastico. Questo capo fu modificato dall'articolo 18 del vigente Concordato per la parte del pensionabile di ducati ventimila che è stato ristretto a dodicimila, sempre però da disporsi a beneficio de' sudditi dello Stato Ecclesiastico. Il nono capitolo trattò del Tribunale misto, il quale dovea esser composto di cinque soggetti; cioè due Ecclesiastici da deputarsi da Sua Santità, e due Laici o Ecclesiastici da deputarsi da Sua Maestà, tutti quattro regnicoli, e circa il quinto si disse, che dovea esser sempre persona Ecclesiastica, parimente regnicolo, per la elezione della quale, Sua Maestà avrebbe nominato tre soggetti, e Sua Santità ne avrebbe scelto uno. Questo Tribunale dovea essere incaricato della interpetrazione e della esecuzione del Concordato.

Oltre i capitoli di sopra menzionati, vi furono ancora alcuni articoli secreti, il primo de' quali risguardava la conservazione dei privilegi de' Beneventani: il secondo il Regio *placet*, pel quale si compromise il Re, che avrebbe data pronta esecuzione alle spedizioni di Roma: il terzo parlava del ricorso al Principe, sul

(1) Citiamo tutto intero questo capo, perchè non vi sarà più occasione di parlarne nel rimanente dell' Opera.

quale si stabili, che sarebbe stato inteso il consiglio del Tribunale misto, e Sua Maestà avrebbe dato le sne determinazioni a maggior servizio di Dio, ed alla quiete de' popoli. Si ordinò benanche la circoscrizione novella, e la restrizione delle Diocesi del Regno, ed altre cose di poco momento.

In forza di questo Concordato sembrava che le gnerre di giurisdizione fossero spente fra noi; ma non andò guari che il divieto di novelli acqnisti alle Chiese ed ai Monasteri, che si conosce sotto il nome di legge di ammortizzazione, produsse novelle dissensioni con la Santa Sede. Imperocchè, emanatasi nel 20 gennajo 1768 da Clemente XIII una bolla, con cni si anatematizzarono i decreti sn quest' oggetto promnlgati in Parma, fn rigettata nel Regno con la prammatica del 4 Giugno di detto anno tale Pontificia bolla, come avversa ai diritti della Sovranità, e si ordinò che le emanate leggi conservassero il lor vigore. Fu qnesta l'origine di quelle dissensioni con la Santa Sede, che non piccol danno produssero alle nostre Chiese, le quali perciò si videro per lunga pezza vedovate de' lor Pastori; e sebbene nn certo accomodamento intervenne con la Santa Sede nel 1790, che risgnardò l'elezione de' Vescovi, pure non essendo stato questo un vero e permanente Concordato, il cumolo dei mali crebbe a dismisnra, qnando sopraggiunte altre vicende politiche, e specialmente la militare occnpazione, poco si pensò a restaurare quella parte di amministrazione che si atteneva al retto reggimento di ciò che le sacre cose risguardava e la Religione, quando nei snoi domini, ritornato Ferdinando, già IV pel nostro Regno, III per la Sicilia, e finalmente detto il Primo nella restaurazione delle Monarchie d' Europa, si pensò soprattutto a stabilire un Concordato con la Santa Sede, il qnale conchiuso nel 1818 forma l'attual nostro Diritto in vigore, come osserveremo in altra lezione.

LEZIONE XIV.

STATO ATTUALE DEL DIRITTO CANONICO NEL NOSTRO REGNO.

Siccome nelle diverse epoche del nostro Regno abbiam veduto, la disciplina Ecclesiastica essere stata diversamente modificata secondo le varie Dinastie che v' imperarono, e come coi loro Concordati i nostri Re si fossero messi d'accordo con la Santa Sede, così la vigente dobbiam riconoscerla dall' ultimo Concordato che ebbe lnogo tra Pio VII e Ferdinando I, e nella snssecutiva convenzione tra il Pontefice Gregorio XVI ed il nostro Sovrano Ferdinando II (D. G.) ultimamente pubblicata nel Regno. Ma prima di parlar di questo fa mestieri vedere come il diritto comune sia stato fra noi ricevuto.

Per ciò che risgnarda il corpo del Diritto, che Diritto nuovo si appella, e che comprende il Decreto di Graziano, le Decretali,

il Sesto, le Clementine, le Estravaganti, come di sopra abbiam veduto; tutte queste Costituzioni obbligano nel Regno, specialmente quando sono state ricevute e fatte pubblicare col *Regio exequatur*, del quale han fatto uso le diverse Dinastie, che ci han governato fino ai nostri giorni (1). Il Diritto novissimo costa, come abbiam veduto, dalle Bolle Pontificie, dalle Regole della Cancelleria, dai Canoni del Concilio Tridentino, dallo Congregazioni dei Cardinali, e dal Concordati. Ora, per ciò che si appartiene alle Bolle Pontificie, esse obbligano per loro stesse, riprovando il sentimento di coloro, i quali vogliono che esse non siano obbligatorie, se non quando sono state accettate, e colle restrizioni, con le quali sono state ammesse nel regno. Le 72 regole della Romana Cancelleria, furon tutte ricevute nel Regno, e sebbene nell'anno 1759 sia stato ordinato alla Real Camera di S. Chiara che non si fossero messe in uso senza il regio assentimento, pure nell'anno 1777 furono senza questa condizione ricevute, come lo sono tuttora, con quelle modificazioni però che hanno sofferte per l'ultimo Concordato in quanto alla provvista dei benefici. I Canoni disciplinari del Concilio di Trento furon tutti pubblicati e ricevuti nel nostro Regno per disposizione del Re Cattolico Filippo II, con la clausola generale, purchè non avessero offeso i regî diritti, e quei de'sudditi. E sebbene alcuni Giureconsulti Napoletani varî capi avesser notati non ammessi, nè riconosciuti dal Re, pure attualmente sono in vigore, eccetto qualche piccola modificazione ricevuta con l'ultimo Concordato, come vedrassi a suo luogo. Le decisioni che emanano dalle Congregazioni de' Cardinali sono nel Regno indistintamente ammesse, e quelle specialmente che si appartengono alla censura de' libri. Finalmente l'ultima modificazione ricevuta in forza del Concordato dell'anno 1818 tenne luogo a preferenza di tutte le altre; anzi tutte le altre, che a questa si opponevano, abolite vennero nel nostro Regno, come abbiamo dagli articoli 30 e 31 del Concordato istesso (2).

In esso si stabilì primamente, che la Religione Cattolica Apostolica Romana fosse la sola Religione del Regno delle due Sicilie e che conformemente ai suoi divini dettami si regolasse l'insegnamento nelle Regie Università, Collegî, e Scuole. Indi si cominciò a parlare delle Chiese, e si dispose che gli antichi piccoli Vescovadi si riunissero, che ciascuna Mensa Vescovile non avesse una rendita minore di annui ducati tre mila, e che ciascuna Chiesa, sia Vescovile, sia Arcivescovile, avesse il suo Capitolo, e Seminario; in quanto a'Capitoli e Parrochi si dispose che avessero una congrua rendita, e si regolò quello che apparteneva al diritto di

(1) Vedi ciò che abbiam detto nelle antecedenti lezioni del *Regio exequatur*, e della promulgazione delle leggi Ecclesiastiche.

(2) Questo Concordato fu pubblicato nel Regno col decreto del 21 marzo 1818.

nomina, ed in quanto a'Regolari, furon questi ripristinati e sottoposti di nuovo a'loro rispettivi Generali. Si passò a beni ecclesiastici, e loro amministrazione; e si disse che la Chiesa avesse il diritto di acquistar nuovi possedimenti, che in ordine a questi godesse dello stesso diritto che le antiche fondazioni ecclesiastiche, e che la proprietà della Chiesa fosse sacra ed inviolabile nei suoi possessi ed acquisti; abolito poi il Monte frumentario si dispose, che in ciascuna delle Diocesi si stabilissero le amministrazioni diocesane. Finalmente per ciò che risguarda la giurisdizione, si ordinò, che gli Arcivescovi ed i Vescovi fossero liberi nell'esercizio del loro pastorale ministero secondo i sacri Canoni, e che riconoscessero nel loro foro le cause Ecclesiastiche, e principalmente le cause matrimoniali, e portassero su di esse sentenza. Le cause maggiori si dissero spettare al Pontefice, ed esser libero l'appello alla Santa Sede; la carica di Regio Delegato della Giurisdizione Ecclesiastica fu soppressa, e la Curia del Cappellano Maggiore si restrinse ne'limiti della Costituzione di Benedetto XIV che comincia *Convenit*, e nel susseguente *motu proprio* dello stesso Pontefice sul medesimo oggetto.

Son questi gli articoli principali del Concordato del 1818, quale noi addurremo in esteso nella fine del presente Libro. Un dotto Giureconsulto dei nostri tempi (1) ci ha descritto in pochi tratti l'idea e lo spirito del Concordato, di cui è parola; noi non facciamo che trascrivere i suoi detti.

» La maggior lode del Concordato del 1818 è la contrarietà
» delle censure, alle quali è andato soggetto, altri accusandolo,
» che abbia dato troppo, ed altri poco alla Chiesa; il che rende
» testimonianza della sua moderatezza. Il miglior Concordato non
» è quello che dà più, o meno ad una delle due potestà; ma quel-
» lo che, come ogni buona ed esatta transazione, rende alla me-
» glio il suo a ciascuna parte. Un gran Ministro di Stato di una
» gran Monarchia, e certamente non sospetto di poco regalismo,
» dir voglio il Cardinale di Richelieu, fra gli avvertimenti che la-
» sciò al suo Re, gli scrisse il seguente: *Nella materia dei confini*
» *delle due potestà, non si dee credere alle persone di toga, che so-*
» *no use di misurare il potere del Re dalla forma della sua corona*
» *la quale essendo rotonda, non ha termini, nè a coloro che per ec-*
» *cesso di uno zelo indiscreto, si fanno risoluti partigiani di Roma.*
» *La ragion vuole che si ascoltino gli uni e gli altri, per risolvere*
» *indi le difficoltà, secondo gli avvisi di persone sì dotte, che non si*
» *possano ingannare per ignoranza, e sì sincere, che nè per gl'in-*
» *teressi dello Stato, nè per quei di Roma si lascino andare a tra-*
» *verso della ragione.* Del resto a chi si duole che si sia dato molto
» alla Chiesa, basterà rispondere che consulti il Concordato Caro-

(1) Capone, discorso sopra le leggi patrie. *Part. 2. §. XLIII.*

» lino, ed a chi si duole del poco, che consulti lo stato in cui e-
» rano le cose venti, trenta, qnarant'anni addietro ».

Se non che, restava un gran vnoto nel Concordato, che biso-
gnava appianare. Le luttnose circostanze de'tempi espresse nel
Concordato, avevano indotto il S. Padre a permettere che agli
stessi pesi dello stato fosse andato soggetto il Chiericato come tnt-
ti gli altri individni; ma in quanto all'immunità personale vedea-
si tra il Codice penale del Regno, e l'Ecclesiastico diritto dissonan-
za non poca. Imperocchè da una parte, non essendosi di questa
immunità parlato nel Concordato, avrebbe dovuto regolarsi la co-
sa secondo la vegliante disciplina della Chiesa universale, giusta
l'articolo 30 dell'istesso Concordato, e quindi essere i Chierici
esenti dal giudizio secolare; dall'altra parte il Codice senza ecce-
zione veruna sottoponendo tntti a pari giurisdizione, vedeasi il
diritto in pereune contraddizione col fatto, quando all'uno ed al-
l'altro potere tornò provvidamente in pensiero di togliere ogni e-
qnivoco, e una convenzione ebbe luogo tra il Sommo Pontefice ed
il nostro Sovrano, la quale conchiusa nel dì 16 aprile 1834, pub-
blicossi nel Regno nel giorno 6 settembre 1839. In essa varie di-
scipline furono sanzionate, risgnardanti specialmente l'immnnità
personale, come dirassi a sno luogo. Passiamo ora ad osservare
le cose Ecclesiastiche del Regno al di là dal Faro.

LEZIONE XV.

MONARCHIA DI SICILIA.

In cinque epoche principali considerar si possono le cose Ec-
clesiastiche di Sicilia. La prima epoca contiene tntto quel tempo
che trascorse dallo stabilimento del Cristianesimo in quell'Isola
sino ai tempi di Leone Isaurico. Fu appunto in quell'epoca, che
tra tutte le Chiese rifulse la Chiesa di Sicilia, e perchè dagli Apo-
stoli stessi fondata (1), e perchè come Provincia suburbicaria,
niun altro Metropolitano riconoscendo, che lo stesso Sommo Pa-
store, più strettamente era unita al centro della Cattolica unità,
e sebbene in quei tempi si fosse anche estesa in Lei la persecu-
zione dei Cesari Latini, e dappoi la incursione Vandalica molte
Città avesse posto in soqquadro, e finalmente non poca molestia
avessero in lei arrecati i Goti, pure si distinse sempre per la co-
stanza de'suoi martiri, e per l'attaccamento fedele alla profes-
sata Religione. La seconda epoca comincia dai tempi di Leone
Isaurico Imperatore d'Oriente; costui non contento di avere ab-

(1) *Innoc. Papa in Epistola ad decentium, et Gregor. M. in Epist. ad Petrum Subd.*

bandonata l'antica fede, dopo d'aver mosso guerra al culto delle sacre Imagini, nemico della Santa Sede, e de' Pontefici Sommi, strappò le Chiese di Sicilia dalla soggezione del Supremo Gerarca, ed a quella le sottopose del Patriarca di Costantinopoli. Ma se questa epoca fu luttuosa per la Chiesa di Sicilia, ne successe un'altra tristissima e luttuosissima, e fu per appunto quella in cui il barbaro ferro dei Saraceni, dopo avere infranto e ridotto in polvere l'impero di Oriente, apportò alla Sicilia desolazione e lutto. Allora per lo spazio di circa tre secoli se non rimase estinta la fede, appena in alcune solennità ritenuta e dalla serie non mai interrotta de' Vescovi, non avresti riconosciuto l'esercizio pubblico della Religione. Era riservato al gran Conte Ruggiero restituire l'antico lustro alla Chiesa Siciliana, e fissare la quarta epoca che il suo stato risguarda, epoca di gloria e di splendore. Egli infatti, debellati e vinti i Saraceni, richiamò dapertutto il culto del vero Dio, e tutte le Chiese sottomise alla immediata protezione del Patriarcato Romano; debbonsi a quest'epoca i grandi privilegi che godono i nostri Sovrani, come Legati nati di Sicilia.

Ed infatti, quando il valore Normanno e Siculo cacciò dalla Sicilia i Greci ed i Saraceni sotto il comando del gran Conte Ruggiero, il Papa ricuperate quelle Chiese, le quali eransi fino a quel punto tenute dal Patriarca di Costantinopoli, nominò suo legato il Vescovo di Troina (sede soppressa ed aggiunta a quella di Messina), acciocchè costui avesse colà esercitato i diritti che al Pontefice competevano, come Patriarca d'Occidente; il che soffrendosi a mal animo da Ruggiero, Papa Urbano II con raro esempio di magnanimità e di gratitudine, non solo a sue inchieste abolì la legazione in persona del Vescovo di Troina, ma costituì nell'anno 1098 lui stesso, ed i suoi successori Legati nati per le Chiese di Sicilia. Questa legazione fu detta Monarchia, facilmente, come osserva Capone (1), perchè congiunse in certa guisa in uno i due Principati, lo spirituale e il temporale. Il Cardinal Baronio nel IX tomo de' suoi Annali Ecclesiastici la bolla di concessione impugnò come apocrifa, ma fu poi questa validamente difesa da Dupin in un'opera, che ha per titolo: *Difesa della Monarchia di Sicilia*. Ecco il tenor della Bolla — « Urbano Vescovo, Servo de' Servi di Dio, al carissimo figliuolo Ruggiero, Conte di Calabria, e di Sicilia, salute ed apostolica benedizione. Perchè la Sovrana Maestà ha esaltato la prudenza tua con molti trionfi ed onori, e la tua bontà ha dilatato grandemente la Chiesa di Dio ne' confini de'Saraceni, e sì è in più guise mostrata divota della Sede Apostolica; noi ti abbiamo ricevuto in luogo di singolare, e carissimo figliuolo della Chiesa. Perchè noi raffidati nella sincerità della bontà tua, ti confermiamo con iscrittura quello che abbiamo promesso a voce: cioè che in tutto il tem-

(1) Discorso sulle leggi patrie, *part. 1. §. XXXII.*

po della tua vita o di Simone tuo figliuolo, o dell'altro tuo legittimo erede, non porremo verun Legato della Chiesa Romana nel vostro Stato, senza volontà o consiglio vostro. Anzi vogliamo che le cose che facevamo mediante il Legato, si facciano da Voi, quando vi mandassimo Legati nostri *a latere*, per salute delle Chiese del vostro Stato e onore di S. Pietro, e della Sede Apostolica, a cui hai finora ubbidito divotamente, e la quale tu pure hai nelle sue necessità con molto studio e fedeltà ajutata. Se poi celebrandosi alcun Concilio io ti ordinerò che tu mi mandi i Vescovi e gli Abati della tua terra, manderai quali e quanti ti piaceranno, e riterrai gli altri al servizio delle tue Chiese. L'Onnipotente Iddio dirzzi le tue azioni secondo il tuo beneplacito, e perdonandoti i peccati, t'induca all'eterna vita. — Dato in Salerno, per mano di Giovanni Diacono della Chiesa Romana a'cinque di Luglio della settima indizione, l'anno undecimo del nostro Pontificato ».

Gli argomenti, dei quali si serve l'illustre Porporato a non aver come genuina questa bolla di Urbano, riduconsi a'seguenti. Primamente, egli dice, non poter essere genuina la bolla, dacchè portando ossa la data di Salerno in quell'anno stesso il Papa trovavasi in Roma a celebrare il Concilio Lateranese; oltrechè, secondo il suo avviso, i diritti che al Sovrano si concedono ed a'suoi successori sembrano eccessivi, ed insoliti, anzi nella Chiesa inuditi; conchiude quindi il Baronio essere tale bolla apocrifa e foggiata piuttosto nell'anno 1513 da Luca Barbieri nella raccolta dei suoi diplomi, presentati a Ferdinando II. Noi senza mancar di rispetto a così illustre porporato, e che a tutta ragione vien detto il padre degli Ecclesiastici annali, siamo però di contrario avviso. Un privilegio di cui hanno sempre fatto uso Sovrani piissimi o di somma moderazione, un privilegio riconosciuto costantemente da tanti Sommi Pontefici non si può secondo le regole della critica considerar come apocrifo; ma di questa natura è il privilegio che sostenghiamo concesso da Papa Urbano a'Sovrani di Sicilia, dunque non si dee considerar come apocrifo. E chi oserebbe infatti tacciare di usurpatori tanti Sovrani, che per tanti secoli hanno governato la Sicilia? E si potrebbe tacciar d'ignoranza, o d'indolenza la Santa Sede per avere non conosciuto, o trascurato un abuso introdotto nella Chiesa, se la bolla non fosse esistita? Che anzi la Santa Sede, sempre provida, e vigile sulla conservazione della Ecclesiastica disciplina, senza mettere giammai in dubbio l'esistenza di tale bolla, e quindi di tal privilegio, ne ha soltanto, secondo la varietà de'tempi moderati gli abusi. Nè gli argomenti di cui si serve il Baronio sono di gran peso, in primo luogo, perchè l'errore della data non rende perciò falsa una bolla, come egli stesso sostiene, e poi, oltrechè da consimili bolle dello stesso Pontefice si rileva aver sempre avuto una data di un anno anteriore a quella in cui furono emanate, si può quin-

di supporre essere lo stesso avvenuto in quella di cui è qnistione; nè poi è cosa inverisimile, che avendo il Pontefice tenuto il sinodo del 5 maggio in Roma, si fosse portato in Salerno nel Luglio dello stesso anno, epoca della bolla. Nè vale il dire essere stato un tale privilegio nella Chiesa insolito ed esorbitante, tra perchè un consimile dritto di legazione trovasi conceduto a Stefano Re di Ungheria durante sua vita, e perchè, se Ruggiero tanto bene apportò alla Chiesa col purgare la Sicilia dai Saraceni, coll'erigere novelle Diocesi, col sottoporre tutte le Chiese Sicule immediatamente al Patriarcato Romano, niuna maraviglia si avrà nel vedere il Sommo Pontefice attestargli la sua gratitudine e gli stessi diritti di Legato nato a lui concedere, ed a' suoi successori.

Adunque in forza di questa Bolla, i Re di Sicilia esercitarono sempre i diritti di Legazione in quelle contrade per mezzo di un Giudice delegato, costituito in dignità ecclesiastica, Dottore, o licenziato in Diritto Canonico, il quale ne sostenne le veci, anzi coi loro decreti emanati in epoche diverse ne regolarono il reggimento, e ne moderarono gli abusi. Se non che, essendo questi dappoi cresciuti, nell'anno 1714 fu destinata una giunta per fare un regolamento di procedura pel Tribunale della Monarchia Sicula, come realmente fu fatto, e compreso in 19 articoli. Il quale rimedio essendo riuscito ancor debole a tanto male e pei litigi che dipoi intervennero con la Santa Sede, il Papa Clemente XI nell'anno 1715 emanò una bolla, con la quale all'intutto lo abolì. Ma non andò guari, che ad istanza di Carlo VI, il Sommo Pontefice Benedetto XIII nell'anno 1728 restituì questo Tribunale al suo antico splendore, confermando la bolla di Urbano, e significando con più precisione i limiti del potere da attribuirsi a quel Giudice, le cause di sua competenza, ed i casi finalmente, ne' quali potesse dispensare. La quale bolla, come avente forza di concordato, ebbe, ed ha tuttora in Sicilia il suo pleno vigore. I capi principali di essa posson ridursi ai seguenti.

Si dispone prima di ogni altro che le cause così delle maggiori sieno di pertinenza del Sommo Pontefice e che circa le altre si terminassero tutte in Sicilia, in guisa che il Sovrano *pro tempore* destina una persona costituita in dignità Ecclesiastica, dottorata o licenziata in Diritto Canonico, acciocchè giudicasse in grado di appello dopo la sentenza de' Vescovi, e dei Metropolitani; con questa differenza, che le cause dei non esenti in prima istanza si giudicassero dagli Ordinari, nè si ricevessero gli appelli, se non dalla sentenza diffinitiva, o dall'interlocutoria avente forza di diffinitiva, o da un atto il cui danno non si possa riparare coll'appello dalla diffinitiva, o perchè sia pregiudizievole come invertente l'ordine de' giudizii, o finalmente quando le cause sono rimaste indecise presso gli Ordinari, elasso un intero biennio, da

computarsi dal cominciamento della lite. In quanto poi agli esenti dagli Ordinarî si disse che il Regio Delegato vi giudicasse da Ordinario, facendone le veci. Si ordinò benanche che se alcuna delle parti si sentisse gravata dalla decisione di questo Regio Delegato, il Re di Sicilia oltre il Faro avesse il dritto di nominare un altro Delegato parimenti costituito in dignità Ecclesiastica, e dottorato, il quale con tre assessori, muniti delle stesse condizioni, giudicasse sulle prime se fosse ammissibile l'appello, e nell'affermativa desse le altre provvidenze confermando, o rigettando la prima sentenza. Questo riguarda il primo, e l'essenziale privilegio del Delegato della Monarchia, quello cioè di giudicare in grado di appello dalle sentenze de' Vescovi o de' Metropolitani, esercitando le funzioni di Legato nato della Santa Sede. Varie altre disposizioni si emanarono nella citata bolla fino al paragrafo decimonono, risguardanti piuttosto la procedura dei giudizî. Appresso si dichiararono e si sanzionarono con la stessa bolla varie altre facoltà di questo giudice, come quello di poter assolvere dalle censure, specialmente quelle incorse in forza delle costituzioni apostoliche, di poter rilasciare i giuramenti, commutare i voti, e conceder dispense matrimoniali in terzo e quarto grado soltanto a' poveri, e *gratis*. Si conchiuse finalmente che il Delegato non si sarebbe mai opposto alle concessioni Apostoliche, alla giurisdizione de' Vescovi, ed a ciò che risguardava la disciplina regolare, come la concessione de' gradi, la distribuzione degli uffici, la presidenza ne' Capitoli de' diversi regolari Istituti ec. ec. E questo è in breve quanto vi è di notevole nella Bolla Benedettina concernente la così detta Monarchia di Sicilia.

Ma poichè sotto il governo di Ferdinando I una quinta epoca risguardante la Chiesa di Sicilia a noi vicina successe, in cui nell'articolo 31, e 32 del Concordato del 1818, ordinossi che le disposizioni di esso sarebbero state sostituite a tutte le leggi, ordinazioni, e decreti emanati nel Regno delle due Sicilie in materia di Religione, e che essendosi dei Dominii di qua e di là del Faro fatto un Regno solo, conveniva fissare una Regola uniforme da osservarsi nelle Chiese di amendue i suddetti Dominii, chiaramente si scorge essere il Concordato obbligatorio ancor per la Sicilia. Il che nel mentre stabiliamo per necessaria illazione, diciamo non essersi con ciò abolite le antiche Sicule consuetudini, le quali non si oppongono alle ultime disposizioni del Concordato, ed agli antichi diritti, che ai Siciliani competono in forza della Bolla di Urbano, e che sotto il nome comprendonsi di Monarchia. Anzi crediamo util cosa, dare tradotta nel nostro idioma tutta la citata Bolla, essendo questa una istituzione, la quale, formando parte delle cose ecclesiastiche dell'attual Regno delle due Sicilie, molto da vicino ci appartiene. Questa traduzione sarà inserita alla fine del libro.

APPENDICE

I.

CONCORDATO

Fra Sua Santità Pio VII Sommo Pontefice e Sua Maestà Ferdinando I Re del Regno delle Due Sicilie (a).

» Art. 1.° La Religione Cattolica Apostolica Romana è la sola Religione del Regno delle due Sicilie, e vi sarà sempre conservata con tutti i diritti e prerogative, che le competono, secondo le ordinazioni di Dio, e le sanzioni Canoniche (1) ».

» 2.° In conformità dell'articolo precedente l'insegnamento nelle Regie università, Collegi, e Scuole sì pubbliche, che private dovrà in tutto essere conforme alla dottrina della medesima Religione Cattolica ».

» 3.° Riconosciutasi nella convenzione del 1741 la necessità di venire alla unione di parecchi piccolissimi Vescovadi, dove i Vescovi non possono mantenersi colla decenza dovuta, e questa unione, che allora non fu eseguita, essendo ora divenuta ancor più necessaria per la maggior decadenza delle suddette ed altre mense,

(a) Questo Concordato fu pubblicato nel Regno col decreto del 21 marzo 1818. « Restituiti noi, disse il nostro Re Ferdinando, col divino favore in questa parte de' nostri Reali dominii, rivolgemmo i nostri primi sguardi sullo stato della nostra Sacrosanta Religione, e vedemmo il bisogno di dirigere tutte le nostre cure al riordinamento delle cose Ecclesiastiche, che durante la nostra assenza erano state nella calamità de' tempi neglette. A questa nostra sollecitudine ha corrisposto con tutta la purità del suo Evangelico zelo il Santissimo Sommo Pontefice Pio VII. Quindi è stato con la più viva alacrità del nostro animo felicemente conchiuso tra noi e la Santa Sede un solenne Concordato. Abbiamo quindi risoluto di sanzionare la presente legge ».

Articolo 1. « Tutti gli articoli del Concordato saranno puntualmente, e religiosamente di parola in parola osservati ed eseguiti in tutto il nostro Regno delle due Sicilie dal dì della pubblicazione della presente legge ».

Art. 2. « Nella pienezza del nostro Sovrano Potere dichiariamo, che il presente Concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni e Decreti emanati finora nel Regno delle due Sicilie sopra materie di Religione ».

(1) Per la esecuzione di questo articolo, Sua Maestà ordinò nel consiglio di Stato del dì 6 settembre 1824 che gli Stranieri, i quali domandano essere naturalizzati sudditi della Maestà Sua, debbano essere Cattolici; siccome col decreto de' 24 marzo 1820 avea ordinato che la Chiesa e Confraternita dei Ss. Pietro e Paolo fosse istituita pel solo rito Greco Cattolico, e che non si potessero in essa trascrivere i Greci Scismatici.

si farà ne' domini di qua dal Faro nel modo debito, e ricercato prima il consenso delle parti, che vi avranno interesse, una nuova circoscrizione di Diocesi. Nel determinarla si avrà riguardo al comodo dei Fedeli, ed in particolar modo al loro spiritnale vantaggio. Tra le Sedi che o per troppa scarsezza di rendite, o per l'oscnrità de' lnoghi, o per altri ragionevoli motivi non potranno conservarsi, le più antiche e le più insigni si conserveranno come Concattedrali. Nei dominî poi di là dal Faro si conserveranno tutte le Sedi Arcivescovili, e Vescovili, che attualmente vi esistono; e di più, affine di provvedere meglio al comodo e al vantaggio spiritnale de' Fedeli, ne sarà accresciuto il numero ».

» I territorî di alcnne Abbadie *Nullius Dioecesis*, sia per la loro picciolezza, sia per la perdita che ne hanno fatta, verranno di concerto nniti a qnelle Diocesi, entro i cni confini si troveranno nella nuova Circoscrizione ».

« Le Abbadie Concistoriali, le quali si ritrovano con la rendita al di là di cinquecento dncati annui, rimarranno senza essere aggregate. I fondi delle altre minori della rendita suddetta, quando non siano di giuspadronato, o si aggregheranno ad altre Abbadie ecclesiastiche fino alla indicata somma di ducati cinquecento, o ne sarà disposto in favore dei Capitoli e delle Parrocchie ».

» Qnesta disposizione non riguarda le Commende degli ordini militari ».

» 4° Ciascuna Mensa Vescovile del Regno non potrà avere una rendita minore di annui ducati tremila in beni stabili, libera dai pubblici pesi ».

» La Santità Sua, di concerto con Sua Maestà, assegnerà il più presto possibile tali dotazioni in favore di que' Vescovati ai quali sarà applicabile la presente disposizione ».

» 5° Ciascnna Chiesa, sia Arcivescovile, sia Vescovile, avrà il suo Capitolo, e Seminario, ai quali sarà conservata se sufficiente, o accresciuta se mancante in parte, e se fosse necessario anche per intero assegnata nna sufficiente dote in beni stabili. Ciascnna dignità del Capitolo Metropolitano di Napoli non avrà meno di cinqnecento ducati di annna rendita, e gli altri Canonicati non meno di ducati quattrocento ».

» Le Dignità dei Capitoli delle altre Chiese Arcivescovili, e Vescovili, che nella nnova circoscrizione verranno stabilite nella parte del Regno di qua dal Faro, non dovranno aver meno di ducati centottanta di annua rendita, i Canonicati non meno di dncati cento ».

» Questa disposizione non comprende i Canonicati di patronato regio, ecclesiastico, e laicale, i quali si conserveranno nello stato in cui sono, a meno che dai rispettivi Patroni non se ne vogliano nelle debite forme aumentar le rendite ».

» I seminarî saranno regolati, e le loro rendite amministrate a tenore del Concilio di Trento ».

« 6° Le rendite delle Chiese da unirsi si applicheranno a quelle Chiese, che nella nuova circoscrizione si conserveranno, meno che altri casi urgenti delle suddette Chiese da riunirsi richiedessero altra applicazione ecclesiastica da farsi coll'intervento dell'autorità della Santa Sede ».

» I Capitoli di quelle Chiese che nella nuova circoscrizione non saranno conservate, ricercato prima il consenso degl' interessati, saranno convertiti in Capitoli Collegiali, e la loro rendita rimarrà tal quale si trova nello stato presente ».

» 7° Le Parrocchie le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplimento di dote in tale proporzione, che le cure al di sotto di duemila anime non abbiano meno di duc. 100 annui, quelle al di sotto di 5000 anime, duc. 150; le altre finalmente di cinquemila anime in sopra non meno di ducati 200 annui ».

» Sarà a carico delle rispettive Comuni il mantenimento della Chiesa Parrocchiale, e del Sotto-Parroco, qualora non vi siano rendite addette a questo fine, e per la sicurezza se ne assegneranno i fondi, o tassa privilegiata nel pagamento ».

» Questo articolo non comprende le Chiese Parrocchiali di giuspatronato, regio, ecclesiastico, e laicale, canonicamente acquistato, le quali saranno a carico dei rispettivi Patroni ».

» Neppure vi restano comprese le Chiese ricettizie, siano numerate, siano innumerate i Capitoli, e le Collegiate con cura di anime, avendo la loro congrua nella massa comune ».

» 8° La collazione delle Abadie Concistoriali, che non sono di regio patronato, spetterà sempre alla Santa Sede, che lo conferirà ad Ecclesiastici sudditi di Sua Maestà ».

» I benefici semplici di libera collazione, con fondazione ed erezione in titolo Ecclesiastico, saranno conferiti dalla Santa Sede, e dai Vescovi secondo la distinzione dei mesi, nei quali la vacanza succede, cioè da Gennajo a Giugno dalla Santa Sede, e da Luglio al Dicembre dai Vescovi. La provvista sarà sempre in persone di sudditi di Sua Maestà ».

» 9° Si rassegnerà sollecitamente al Santo Padre la nota delle Abadie, come si ritrova nella Curia del Cappellano Maggiore, che sono di nomina di Sua Maestà, e la nota di quelle che non sono di regio patronato. Queste note potranno in seguito di concerto rettificarsi ».

» 10° I Canonicati di libera collazione, tanto dei Capitoli cattedrali, che dei Collegiati si conferiranno rispettivamente dalla Santa Sede, e dai Vescovi, cioè ne' primi sei mesi dell'anno dalla Santa Sede, e nei secondi sei mesi dai Vescovi ».

» La prima dignità sarà sempre di libera collazione della Santa Sede ».

» 11° La Santità Sua accorda ai Vescovi del Regno il diritto di conferire le Parrocchie, che verranno a vacare in ogni tempo. Previo il concorso nelle Parrocchie di libera collazione, i Vescovi

le conferiranno ai soggetti fra gli approvati, ch'eglino giudicheranno i più degni. Nelle Parrocchie poi di giuspatronato Ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l'istituzione a quelli che il patrono ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente nelle Parrocchie di giuspadronato regio, e laicale, il Vescovo istituirà il presentato, purchè nell'esame sia rinvenuto idoneo ».

» Si eccettuino le Parrocchie che vacheranno in Curia, o per promozione a qualche dignità ecclesiastica, o Canonicato conferito dalla Santa Sede, le quali saranno di collazione Pontificia ».

» 12° Tutti i beni ecclesiastici non alienati dal governo militare, e che al ritorno di Sua Maestà si sono trovati nell'amministrazione del così detto Demanio, sono restituiti alla Chiesa ».

» Seguita la ratifica del presente Concordato, la massa degli anzidetti beni sarà interinamente amministrata da quattro sceltissimi soggetti, due de'quali verranno nominati da Sua Santità, e due dalla Maestà Sua, e questi dovranno fedelmente amministrarli, finchè non siano nel modo debito destinati ed applicati ».

» 13° Essendo stata alienata sotto il Governo Militare nei domini di qua dal Faro non poca parte dei beni appartenenti alla Chiesa, e la Maestà Sua per opporsi con tutti gli sforzi possibili alla incursione nemica essendo stata costretta anch'Essa tanto in Napoli, prima che seguita fosse l'invasione de'detti domini, quanto di quelli di là dal Faro, onde impedire che fossero invasi, ad alienare una piccola quantità di fondi Ecclesiastici, con avere assegnati ai possessori Ecclesiastici nei suddetti domini, di là dal Faro per la dovuta indennizzazione altrettante rendite civili, quindi ad istanza della Maestà Sua, ed avuto riguardo alla pubblica tranquillità, che alla Religione sommamente importa di conservare, Sua Santità dichiara, che i possessori di tutti gli anzidetti beni non avranno alcuna molestia nè da Sè, nè dai Romani Pontefici suoi Successori; e che in conseguenza la proprietà degli stessi beni, le rendite, e i diritti a quelli annessi, saranno immutabili presso i medesimi, e quelli che hanno causa da loro ».

» 14° Le attuali ristrette circostanze economiche del Patrimonio regolare non alienato, e trovato da Sua Maestà al suo ritorno nell'amministrazione del così detto Demanio, non permettendo di ripristinare tutte le case religiose dell'uno e dell'altro sesso, le medesime verranno ripristinate in quel maggior numero che sarà compatibile coi mezzi di dotazione, e specialmente le case di quegl'Istituti, che sono addetti alla istruzione della gioventù nella religione, e nelle lettere, alla cura degl'infermi, e alla predicazione ».

» I beni dei regolari possidenti, non alienati, saranno con debita proporzione ripartiti fra i Conventi da riaprirsi, senza avere alcun riguardo a' titoli delle antiche proprietà, che in vigore del presente articolo tutti restano estinti ».

» I locali Religiosi non alienati, eccettuati quelli interamente addetti ad usi pubblici, se per mancanza di mezzi non potranno ripristinarsi, formeranno parte del Patrimonio regolare, ed essendovi l'utilità del detto Patrimonio, potranno anche alienarsi con la condizione che il prezzo che se ne ritrarrà, debba surrogarsi in vantaggio del Patrimonio medesimo ».

» Si aumenterà il numero de'Conventi tuttavia esistenti dei religiosi osservanti, Riformati, Alcantarini, e Cappuccini, qualora le circostanze, ed il bisogno delle popolazioni lo richieggono ».

» Fissate le rendite, e le località già enunciate, sarà libera la vestizione de'Novizi degli Ordini Regolari possidenti, e delle Monache, in proporzione dei mezzi di sussistenza; come allo stesso modo sarà libera la vestizione dei Novizi per i Religiosi Mendicanti ».

» Le doti delle Fanciulle che si monacheranno, saranno impiegate in favore del Monastero secondo le disposizioni Canoniche ».

» Tutti i Religiosi sì Mendicanti, che Possidenti, che saranno ripristinati, egualmente che quelli che esistono, dipenderanno dai loro rispettivi Superiori Generali ».

» Ai Religiosi di quegli Ordini Regolari possidenti che si riammetteranno nei Domini di quà dal Faro, ottenendo l'Indulto Apostolico di secolarizzazione, e non essendo provveduti di benefizio ecclesiastico, il Governo, per conto dell'Erario, a titolo di patrimonio continuerà la pensione di cui ora godono, finchè siano provveduti di un corrispondente benefizio, o Cappellania. Ai Religiosi poi di quegl'Istituti che non potranno ripristinarsi, il governo continuerà indistintamente il pagamento delle loro attuali pensioni ».

» 15.° La Chiesa avrà il diritto di acquistare nuovi possedimenti, e qualunque acquisto faccia di nuovo, sarà suo proprio, e goderà dello stesso dritto, che le antiche fondazioni ecclesiastiche ».

» Questa facoltà s'intende da oggi innanzi, e senza che sia di pregiudizio agli effetti legali delle leggi di ammortizzazione, che sono state in vigore finora, e alla esecuzione delle suddette leggi anche in futuro per i casi non ancora consumati, e per le condizioni non ancora verificate ».

» Non potrà farsi soppressione alcuna, e unione delle Fondazioni Ecclesiastiche senza l'intervento dell'autorità della Sede Apostolica, salve le facoltà attribuite ai Vescovi dal Sacro Concilio Tridentino ».

» 16° Le luttuose circostanze de' tempi non permettendo che gli ecclesiastici godano la esenzione dai pubblici pesi regi, e comunali, Sua Maestà promette di far cessare l'abuso nei passati tempi introdotto per cui gli Ecclesiastici, e i loro beni venivano più gravati dei Laici stessi; che anzi nei momenti felici di maggiori risorse dello stato dal religioso Sovrano si supplirà con elargizione in vantaggio del Clero ».

» 17° Resterà soppresso il così detto Monte Frumentario, cret-

to in Napoli, ossia la regia Amministrazione degli Spogli, e delle rendite delle Mense Vescovili, Abbadie, ed altri benefizî vacanti ».

» Appena eseguita la nuova circoscrizione delle Diocesi, si stabiliranno invece, in ciascuna di esse, delle Amministrazioni Diocesane, composte da due Canonici, che il Capitolo, sia Metropolitano, sia Cattedrale eleggerà, e rinnoverà di tre in tre anni per pluralità di voti, e da un regio Procuratore, che verrà nominato da Sua Maestà ».

» A ciascuna Amministrazione presiederà il Vescovo, o il di lui Vicario Generale, e nel tempo di Sede vacante il Vicario Capitolare ».

» L'Ordinario, e Sua Maestà, per mezzo del suo regio Ministro, erogheranno di concerto i frutti percepiti dalle sopradette vacanze a benefizio delle Chiese, degli Ospedali, de' Seminarî, in sussidî caritativi, ed in altri usi pii, sarà però riservata la metà delle rendite delle Mense Vescovili vacanti in favore del futuro Vescovo ».

» La risoluzione tuttora vigente di depositare nel sopradetto Monte Frumentario la terza parte delle rendite de' Vescovati, e Benefizî, sotto il nome di *terzo pensionabile*, in forza del presente articolo resta abrogata, e senza che per questo gli attuali pensionati rimangano privi delle pensioni delle quali sono in possesso ».

» All'occasione delle provviste de' Vescovati, e Benefizî di nomina regia, continuerà ad ammettersi la riserva delle pensioni secondo le forme Canoniche. I nominati da Sua Maestà a tali pensioni otterranno dalla Santa Sede le corrispondenti Bolle Apostoliche, con le quali saranno abilitati a percepirle vita loro naturale durante, rimanendo dopo la lor morte libero da tal peso il Vescovato, o Benefizio a carico del quale erano state riservate ».

» 18° Sua Santità sopra alcuni Vescovati, ed Abbadie del Regno che verranno stabilite, si riserva in *perpetuum* dodicimila ducati annui di pensioni, delle quali il Romano Pontefice *pro tempore* disporrà a suo piacimento in beneficio de' suoi sudditi dello Stato Ecclesiastico ».

» 19° I benefizii, ed Abbadie situate nel Regno delle due Sicilie, i cui frutti, o in parte, o in tutto si trovano applicati a persone ecclesiastiche, ed a varie Chiese, Collegî, Monasteri, e Pie Case di Roma, e di altri paesi dello Stato Ecclesiastico, dovranno continuare ad essere applicati per lo stesso uso. Questa disposizione non comprende i Benefizî, ed Abbadie di regio Patronato, nè quelli i cui beni sono alienati ».

» 20.° Gli Arcivescovi, ed i Vescovi saranno liberi nell'esercizio del loro Pastorale Ministero secondo i Sacri Canoni ».

» Riconosceranno nel loro Foro le cause Ecclesiastiche, e principalmente le cause Matrimoniali, che giusta il *Canone 12*, *Sess. 24* del Sacro Concilio Tridentino, spettano ai Giudici Ecclesiastici, e porteranno su di esse sentenza. Non sono comprese in questa di-

sposizione le cause civili de' Chierici, come per esempio, quelle di contratti, debiti, eredità, le quali saranno conosciute, e definite dai Giudici Laici.

» Castigheranno con le pene stabilite dal Sacro Concilio di Trento, o altre che giudicheranno opportune, i Chierici degni di riprensione, o che non portino l'abito Chiericale conveniente alla loro dignità, o al loro ordine, salvo il ricorso, e li rinchinderanno ne' Seminari, e nelle Case de' Regolari. Procederanno eziandio con le censure contro qualunque tra i Fedeli che sia trasgressore delle leggi Ecclesiastiche, e de' Sacri Canoni ».

» Non saranno impediti dal fare le sacre Visite delle rispettive loro Diocesi, e *ad limina Apostolorum*, e dal convocare i Concili Diocesani ».

» Ai medesimi Arcivescovi, e Vescovi sarà libero di comunicare col Clero, e col Popolo Diocesano per dovere dell'Officio Pastorale, pubblicare liberamente le loro istruzioni sulle cose ecclesiastiche, ordinare, ed intimare le preghiere pubbliche, ed altre pie pratiche, quando lo richiederà il bene della Chiesa, o dello Stato o del Popolo ».

» Le cause maggiori spetteranno al Sommo Pontefice ».

» 21° Gli Arcivescovi, e i Vescovi promoveranno ai sacri ordini, previo il prescritto esame, e quando siano provveduti del debito Patrimonio, o di altro titolo Canonico quei Chierici che giudicheranno necessari, o utili alle loro Diocesi, con le cautele però, e prescrizioni contenute nel Decreto del 1° Luglio 1623 della Santa Memoria di Gregorio XV, e nel Concordato Benedettino, Capitolo 4° che ha per titolo *Requisiti dei Promovendi*, le quali cautele e prescrizioni non sono derogate col presente Concordato ».

» Essendo necessario di provvedere al sufficiente sostentamento di ciascun Ecclesiastico, che nei presenti tempi esige maggiori mezzi, gli Arcivescovi, e i Vescovi da ora in poi aumenteranno la tassa del sacro Patrimonio per gli Ordinandi da costituirsi in beni fondi, la quale non potrà essere nè in minor somma di ducati cinquanta, nè maggiore di ottanta ».

» La esperienza avendo dimostrato che nel Regno accade frequentemente, che nel costituire i Patrimoni Sacri si fanno degli assegni fraudolenti, o simulati, o non liberi da ipoteche od altri vincoli, per cui gli Ordinati a titolo di tali Patrimoni si trovano poi sprovveduti, e mancanti di sussistenza, ad evitare quindi questo abuso dovrà, per la verità del fatto, costare in forma legale della pertinenza, e della esenzione da ogni vincolo d'ipoteca del fondo, o fondi, che dall'Ordinando si costituiscono in Patrimonio Sacro; al quale effetto le Curie Ecclesiastiche richiederanno il documento della pertinenza e libertà del fondo al Tribunale Civile della Provincia, il quale non potrà ricusarlo ».

» I promovendi ai sacri Ordini a titolo di Beneficio, o Cappellania, per essere ordinati dovranno costituirsi un supplimento

certo fino all' ammontare della tassa Diocesana , come sopra , quando il frutto di detto Beneficio, o Cappellania , fosse minore di detta tassa ».

» Questa disposizione non comprende le Diocesi, nelle quali già fosse stata canonicamente stabilita una tassa patrimoniale maggiore, a riguardo delle quali non avrà luogo alcun cambiamento ».

» 22° Sarà libero l'appellare alla Santa Sede ».

» 23° La comunicazione con la Santa Sede dei Vescovi , Clero, e Popolo su tutte le materie spirituali, e gli oggetti Ecclesiastici, sarà pienamente libera, e per conseguenza le Circolari, Leggi, e Decreti del *liceat scribere* sono rivocati ».

» 24° Ogni qualvolta gli Arcivescovi ed i Vescovi nei libri introdotti, o che s'introducono, stampati, o che si stampano nel Regno troveranno qualche cosa contraria alla Dottrina della Chiesa, ed ai buoni costumi, il Governo non ne permetterà la divulgazione ».

» 25° Sua Maestà sopprime la carica di Regio Delegato della Giurisdizione Ecclesiastica ».

» 26° La curia del Cappellano Maggiore, e la sua giurisdizione, si conterrà nei limiti della Costituzione di Benedetto XIV , che comincia *Convenit*, e del susseguente *Motu proprio* dello stesso Pontefice sul medesimo oggetto ».

» 27° La proprietà della Chiesa sarà sacra ed inviolabile nei suoi possessi, ed acquisti ».

» 28° In considerazione dell'utilità, che dal presente Concordato ridonda alla Religione ed alla Chiesa, e per dare un attestato di particolare affezione alla Persona di Sua Maestà il Re Ferdinando, Sua Santità accorda in perpetuo a lui e ai suoi discendenti successori cattolici al Trono l'Indulto di nominare degni e idonei Ecclesiastici, forniti delle qualità richieste dai Sacri Canoni, a tutti quei Vescovati e Arcivescovadi del Regno delle due Sicilie, per i quali Sua Maestà finora non godeva del dritto della nomina; e a tal effetto, tostochè siano seguite le ratifiche del presente Concordato, Sua Santità farà spedire la Bolla d'indulto ».

» Sua Maestà manifesterà in tempo debito a Sua Santità i Nominati affinchè a tenore dei Canoni si facciano i processi , ed ottengano la Istituzione Canonica nei modi e forme praticate finora. Prima però che l'abbiano avuta, non potranno in verun modo intromettersi nel governo, ossia nell'amministrazione delle rispettive Chiese, alle quali sono nominati ».

» 29° Gli Arcivescovi ed i Vescovi faranno alla presenza di Sua Maestà il giuramento di fedeltà, espresso con le seguenti parole — *Io giuro, e prometto sopra i Santi Evangeli obbedienza e fedeltà alla Reale Maestà; parimente prometto, che io non avrò alcuna comunicazione , nè interverrò ad alcuna adunanza , nè conserverò dentro, o fuori del Regno alcuna sospetta unione, che nuoca alla pubblica tranquillità, e se tanto nella mia Diocesi , che altrove saprò che alcuna cosa si tratti in danno dello Stato, lo manifesterò a Sua Maestà* ».

» 30° Quanto agli altri oggetti ecclesiastici, dei quali non è stata fatta menzione nei presenti articoli, le cose saranno regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa, e sopravvenendo qualche difficoltà, il Santo Padre, e Sua Maestà si riservano concertarsi fra loro.

» 31° Il presente Concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni, e decreti emanati finora nei Regno delle due Sicilie sopra materie di Religione ».

» 32° Essendosi rappresentato a Sua Santità per mezzo della Maestà Sua, che attese le attuali necessità delle Chiese del Regno di qua del Faro, e gli effetti prodotti dalla nemica invasione, la convenzione del 1741 non è più sufficiente a provvedere a'mali che richieggono un indispensabile riparo, e che altresì la parte dei Dominii di là del Faro, che la convenzione suddetta non abbracciò, è pure bisognosa di provvidenze: e che d'altronde essendosi dei Dominii di qua e di là del Faro fatto ora un Regno solo, conviene fissare una regola uniforme da osservarsi egualmente nelle Chiese di amendue i suddetti Dominii, resta convenuto che il presente Concordato è sostituito al precedente ».

» 33° Ognuna delle alte Parti contraenti promette in suo nome, ed in quello de' suoi Successori di osservare esattamente tutto ciò che si è convenuto in questi articoli ».

» 34° Le ratifiche del presente Concordato saranno cambiate in Roma, non oltre lo spazio di quindici giorni dalla data del presente ».

» 35° Seguita la ratifica del presente Concordato si commetterà l'esecuzione del medesimo a due sceltissimi soggetti, uno da nominarsi da Sua Santità, e l'altro dalla M. S., i quali saranno muniti dalle rispettive parti Contraenti delle opportune facoltà ».

» In fede di che i suddetti Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Concordato, e vi hanno apposto il loro suggello ».

» Fatto in Terracina il giorno sedici Febbrajo dell'anno mille ottocento diciotto ».

Loco ✠ *sigilli* Ercoles Card. Consalvi
Loco ✠ *sigilli* Cav. Luigi de Medici

II.

Poichè nell'art. XXI del Concordato si disse: *Gli Arcivescovi, e i Vescovi promoveranno ai sacri Ordini, previo il prescritto esame, e quando sieno provveduti del debito patrimonio, o di altro titolo canonico, quei chierici che giudicheranno necessari, o utili alle loro diocesi, con le cautele però e prescrizioni contenute nel decreto del 1° Luglio 1623 della Santa Memoria di Gregorio XV, e nel Concordato Benedettino, capitolo 4, che ha per titolo* Requisiti de' promovendi: *quali cautele e prescrizioni non sono derogate col presente Concordato*; a maggior precisione ed esattezza in cosa di sì grande importanza com'è quella della sacra ordinazione, diamo trascritto il sopracitato Decreto del Sommo Pontefice ed il capo IV del Concordato Benedittino.

§. 1.°

Decreto di Gregorio XV *del 1° Luglio 1623, in cui sono contenute le cautele e prescrizioni pe' promovendi a' Sacri Ordini.*

» Illustrissimi et Reverendissimi Cardinales S. Congregationis Episcoporum Regularumque negotiis praepositi, justis, gravibusque causis adductis, ac etiam de SS. D. N. Gregori Papae XV speciali mandato, vivae vocis oraculo, desuper habito, ad tollenda scandala, quae pluribus in locis tam hominum ausu ac temeritate, quam aliquorum Episcoporum in curia et facilitate, interdum oriuntur, statuit, decrevit, et ordinavit, ut nullus imposterum vigesimum annum excedens clericali militiae adscribatur, nisi ex probatis conjectum sit eum non Judici singularis fugiendi fraude, sed Deo fideiem cultum exhibendi desiderio hoc vitae genus eligere, et nisi debitis, per Episcopum, Procuratore Fiscali Mensae Episcopalis vocato, adhibitis diligentis de hujusmodi adscribenti Parentum qualitatibus, deque anteacta ejus vita et moribus compertum exploratumque sit, eum neque alicujus criminis reum, vel suspectum existere, neque aere, alieno gravatum, vel reddendis rationibus ita obnoxium reperiri, aut ex causa hujusmodi lis, aut molestia timeri possit, sed anteactae adolescentiae cursum ita peregisse, ut verisimiliter credi queat, eum totum se offerre Deo, ac ad majores Ordines devotionis pietatisque fervore properare, minusque talii aduito dimissoriales literae sub quovis praetextu concedantur, alias ordinatus ab executione collati Ordinis perpetuo suspensus sit: Ordinans vero, vel dimissorias concedens (ultra Divinam ultionem, quam incurret (si Episcopus a collatione Ordinum per annum, si vero inferior Episcopo ab exercitio officii, quod exercet, et executione suorum Ordinum perpetuo suspensus sit eo ipso: qui autem cum falsis dimissoriis prima Tonsura initiatus fuerit, clericali privilegio nullatenus gaudeat, sed perinde

ac si clericatu insignitus non sit, se habeat. Cognitio vero falsitatis dimissorialium hujusmodi ad Ordinarium originis, vel ad Ordinem conferentem, aut ad alios Ecclesiasticos Judices, ad quos de jure cumulative spectat et pertinet. In omnibus autem Clericis, tam adultis, quam non adultis Decretum S. C. Trid. super eorum alicujus Ecclesiae servitio adscriptione omnino servetur ».

S. 2.°

Requisiti de' promovendi agli ordini, giusta il cap. IV del Concordato del 1741.

» Avendo la Sede Apostolica, in varie occasioni e tempi, presi diversi espedienti per moderar nel Regno di Napoli il numero degli Ecclesiastici, e specialmente Gregorio XV, quando con decreto di una Congregazione particolare di Signori Cardinali del 1° Luglio 1623 furono a quest' effetto stabilite alcune profittevoli ordinazioni, e non essendosene finora veduti quegli effetti che si desideravano: quindi bramando Nostro Signore dare a questo disordine pronto ed efficace riparo, e che nel tempo medesimo si stabilisca in esso una disciplina, in vigor della quale gli Ecclesiastici del Regno si rendano veramente utili alla Chiesa, e di edificazione a' popoli; si è perciò la Santità Sua compiaciuta commetterne l'esame ad alcuni signori Cardinali, i quali, avendo su di ciò fatte le dovute diligenze, finalmente sono in istato di consigliar Sua Beatitudine a pubblicare un decreto che contenga in sostanza i segnenti punti: con dichiarazione però che con questo non s'intenda in cosa alcuna derogare agli usi e consuetudini di quelle Diocesi dove si osserva maggior disciplina ».

» Art. I. Niuno potrà esser da ora innanzi promosso alla prima tonsura se non che a titolo di Beneficio, o Cappellania perpetua, le di cui rendite, detratti i pesi, ascendono almeno alla metà della tassa stabilita pel patrimonio sacro nella Diocesi del promovendo ».

» II. Giudicando qualche Vescovo veramente utile, o necessario alla Chiesa conferir la prima tonsura a qualche giovane, benchè non abbia verun beneficio, potrà farlo; ma nel solo caso che abbia il medesimo una pensione ecclesiastica perpetua, della rendita che ascenda almeno alla metà della tassa stabilita pel Patrimonio sacro nella sua Diocesi, o l'intero Patrimonio; il quale, per evitar qualunque frode ed inganno, non potrà costituirsi da ora innanzi, che unicamente sopra beni stabili, o sopra annue rendite fisse, e dovrà regolarsi a tenore della tassa sinodale di ciascuna Diocesi, purchè non sia esso patrimonio nè in minor somma di ventiquattro ducati, nè in maggiore di quaranta (1) ».

(1) Questo articolo è stato modificato dal Concordato del 1818.

» III. Oltre al requisito del Beneficio, Cappellania perpetua, o Pensione ecclesiastica perpetua, nella maniera spiegata di sopra, o dell'intero Patrimonio, a niuno potrà conferirsi la prima tonsura, il quale dopo aver terminati dieci anni di sua età, non sia andato a dimorare almeno per un triennio in qualche Seminario, o Convitto ecclesiastico, e, dove ciò non possa farsi, non abbia almeno portato per tre anni l'abito Chiericale con licenza del proprio Ordinario, ed in tutto il triennio, o almeno per la maggior parte delle Feste di precetto di ciascun de'tre anni, non abbia servito a qualche Chiesa, nella maniera che gli sarà dal proprio Vescovo prescritta, computando questo servizio con la dimora che avrebbe dovuto fare in qualche Seminario o Convitto ecclesiastico ».

» IV. Volendo qualche giovane condursi in qualche pubblica Università, o in altro luogo, a fine di ivi applicarsi alle scuole, ed agli studî, potrà farlo: ed il tempo, che ivi dimorerà, potrà servirgli di requisito a fine di prendere la prima tonsura, come se stasse in un Convitto ecclesiastico; purchè pero lo faccia con la permissione del proprio Vescovo, e con le sue lettere commendatizie si presenti al Vescovo del luogo; e con la direzione di questa si faccia assegnare al servizio di qualche Chiesa, portando l'abito chiericale, e prestando quivi per un triennio, o almeno per la maggior parte di ciascuno de' tre anni, come sopra, quel medesimo servizio alla Chiesa assegnatagli, che presterebbe dimorando nella propria Diocesi: con condizione espressa che, volendo essere iniziato alla prima tonsura, debba ottener le lettere testimoniali del Vescovo del luogo dove ha dimorato, *de vita, et moribus;* e di aver esattamente adempito quanto gli è stato prescritto, a vista delle quali potrà esser promosso ».

» V. Dal qual obbligo si debbono eccettuar solamente coloro che sono artati, cioè a dire, che sono chiamati in virtù della fondazione a qualche Beneficio, o qualche Cappellania ecclesiastica vacante: i quali potranno promuoversi alla prima tonsura, quantunque non abbiano potuto osservar le regole prescritte, cioè l'uso dell'abito chiericale, la frequenza delle scuole e de' Sacramenti, ed il servizio triennale della Chiesa, e benchè non abbiano l'età nei precedenti articoli determinata, ove si tratti di benefici fondati prima del Santo Concilio di Trento: con dichiarazione in oltre che dalle disposizioni sopraccennate s'intendono eccettuati coloro che sono artati nel solo caso, in cui il beneficio, la Cappellania veramente ecclesiastica, cioè fondata coll'autorità ecclesiastica perpetua, e debba provvedersi *titulo collativo*, o d'istituzione, e che i padroni di essi non possono differire oltre al tempo stabilito dai Sacri Canoni la nomina e la presentazione ai medesimi; e con condizione finalmente che le rendite di detti Benefici, e Cappellanie ecclesiastiche debbano, detratti i pesi, costituire almeno la metà di quel che importa la tassa del patrimonio sacro stabilita nella propria Diocesi del promovendo ».

» VI. E perchè talvolta; essendo molti chiamati allo stesso Beneficio, o Cappellania ecclesiastica, sono gli Ordinarî costretti a conferire a tutti la prima tonsura a fine di renderli capaci del Beneficio, o della Cappellania, donde ne siegue l'inutile moltiplicità de' Chierici, non potendo il Beneficio, o Cappellania conferirsi che ad un solo; perciò quando questo accade, da ora innanzi basterà, che presentandosi nel tempo congruo avanti il proprio Ordinario coloro che pretendono aver diritto al controverso Beneficio, o Cappellania, e ritrovandosi dal medesimo idonei così *quoad scientiam*, che *quoad bonos mores*, e che non abbiano impedimento canonico, e per esser promossi alla prima tonsura; spedisca loro le lettere testimoniali sopra la detta idoneità, e di non aver impedimento canonico per esser promossi alla prima tonsura: in virtù delle quali potranno essi istituire la loro pretensione, e proseguir la causa avanti al Giudice Ecclesiastico anche in concorso di chierici pretendenti; appunto come se avuta avessero già la prima tonsura: la quale potrà poi conferirsi a colui che terminata la causa, avrà ottenuto il Beneficio, o la Cappellania, riputandolo a tal effetto artato, e facendogli godere quei privilegî che a' medesimi di sopra sono stati conceduti ».

» VII. Dopo essere stati così ordinati alla prima tonsura, dovranno tutt' i Chierici, compresi anche gli artati, seriamente applicarsi così allo studio, come alle opere di pietà, per rendersi degni di ascendere agli Ordini sacri, avendo l'età legittima: al qual effetto dovranno continuare a dimorare in qualche Seminario, o Convitto ecclesiastico, e non potendo ciò fare, dovranno almeno prestare per ogni anno, o per la maggior parte di esso, come sopra, nella Chiesa loro assegnata dal proprio Ordinario, quel servizio che dal medesimo verrà loro prescritto; o dimorando in qualche Università, o altro luogo, per proseguir le scuole e gli studî, dovranno adempir quelle medesime cose di sopra ordinate per coloro che debbon essere iniziati alla prima tonsura ».

» VIII. Dovranno tutt' i Chierici, così di prima tonsura, come di Ordini minori far costare nel principio d'ogni anno avanti gli Ordinarî de' luoghi, ne' quali hanno il domicilio, di avere osservati i requisiti del Santo Concilio di Trento intorno all'abito, e tonsura chiericale, ed intorno a tutte le altre cose stabilite di sopra, e ciò mediante l'attestazione del proprio Rettore, o Superiore del Seminario, o Convitto ecclesiastico per quei che sono in Seminario, o in Convitto Ecclesiastico; e per quei Chierici che non sono in Seminario, nè in Convitto Ecclesiastico, mediante le attestazioni de' Parrochi, e Rettori delle Chiese alle quali sono ascritti, intorno all'uso dell'abito, e tonsura chericale, frequenza de' Sacramenti, e servizio della Chiesa, e con le attestazioni de' Maestri, e Lettori intorno alla continuazione delle scuole, e studî, ed all'uso dell'abito, e tonsura chericale. Ed all'incontro dovranno gli stessi Ordinarî tener pubblicamente appesa nella Sagrestia della lor Cat-

tedrale, affinchè possa da tutti leggersi, una tabella in cui dopo di aver riconoscinta la sussistenza delle dette attestazioni, le quali dovranno rimanere nella loro Cancellaria, faranno scancellare dalla medesima ogni anno i nomi di coloro che ritroveranno non avere esattamente osservati i requisiti predetti: e per lo contrario faranno registrarvi i nomi solamente di quei che gli avranno osservati, ai quali consegneranno ogni anno *gratis* una declaratoria in iscritto, acciocchè possa da'medesimi senz'alcun contrasto godersi di tutti i privilegi chericali. De' quali privilegi all' incontro non goderanno que' Chierici di prima tonsura, o di ordini minori, che, per non avere osservati i suddetti requisiti, saranno stati cancellati dalla detta tabella, da tenersi pubblicamente in sagrestia, e non avranno la menzionata declaratoria del Vescovo ».

» IX. I Vicari capitolari non potranno da ora innanzi senza il voto del pieno Capitolo, da darsi nel luogo solito capitolare per maggioranza di voti segreti, da calcolarsi secondo il costume di ciascun Capitolo, e da registrarsi negli atti capitolari, concedere le lettere dimissoriali a' laici, benchè sieno realmente artati per ragion di Beneficio, o di Cappellania, che sia veramente ecclesiastica nel modo spiegato all' *Art. V*, o pure a coloro che, avendo già la prima tonsura, sono presentati a qualche Beneficio, o Cappellania, che *actu requirat certum ordinem;* e con l'espressa condizione che così nell' uno che nell' altro caso colui che chiede di esser promosso, non sia stato altre volte rigettato dal Vescovo antecessore, ma, ove si tratti di persone che non sono veramente artate nel senso di sopra accennato, non potranno concedere le lettere dimissoriali, nè pure *post annum luctus Ecclesiae*, senza una espressa licenza della sacra Congregazione del Concilio ».

» X. Chiunque sarà promosso alla prima Tonsura, agli Ordini minori, o agli Ordini sacri, contro la forma prescritta nel presente regolamento, oltre alle pene di sopra accennate, rimarrà perpetuamente sospeso dall'esercizio dell'Ordine già conferitogli; e chi l'avrà così ordinato, o pure gli avrà a tale effetto conceduto le dimissorie, se sarà Vescovo, sarà sospeso per un anno dalla collazione degli Ordini, e dall' esercizio de' Pontificali; e non essendo Vescovo, ma Prelato inferiore con l'uso de' Pontificali, sarà sospeso per sempre dall' esercizio de' medesimi; e non avendo l'uso di essi, come pure qualunque altra persona costituita in dignità, per sempre sarà sospesa dall' esercizio dell' Officio, e dei suoi Ordini.

III.

Cinque articoli della convenzione tra sua Santità il Papa GREGORIO *XVI, e sua Maestà* FERDINANDO *II Re del Regno delle due Sicilie de' 16 Aprile 1834, pubblicata nel Regno a dì 10 Settembre 1839.*

» ART. 1.° In avvenire gli Ecclesiastici o i Religiosi non saranno più condotti sia in una casa di arresto, sia in una prigione, che in tempo di notte, o in legno, o coperti di mantello per nascondere agli occhi del pubblico il loro abito ecclesiastico ».

» ART. 2.° Gli Ecclesiastici saranno detenuti in prigioni particolari per quanto lo permetteranno le località, ed i condannati saranno chiusi in un Ergastolo destinato a riceverli ».

» ART. 3.° Non si faranno mai arresti nelle Chiese durante il servizio divino, nè senza prevenirne il Curato, il Priore, in una parola il Superiore della Chiesa, nella quale si fosse rifuggiata la persona colpevole ».

» ART. 4.° Ogni Vescovo può avere nel suo Episcopio una prigione, o Camera di Correzione per gli Ecclesiastici che crederà di dover fare arrestare e punire ».

» ART. 5.° Il Governo non domanderà ai Vescovi la degradazione di un Ecclesiastico condannato a morte senza prima comunicar loro la sentenza di condanna, in cui debbono esser riferiti tutt'i documenti del processo che comprovano il reato. Non trovando i Vescovi osservazione a fare su tali elementi, verranno, senza ritardare inutilmente il corso della giustizia, all'atto di degradazione, invocando in favore del paziente la commiserazione del Sovrano, giusta i dettami del loro istituto. Quante volte poi ritrovassero nel processo gravi motivi in favore del condannato, li rassegneranno a Sua Maestà. I rilievi fatti dal Vescovo unitamente ai documenti che ha avuti presenti, saranno d'ordine di Sua Maestà rimessi alla discussione di una Commissione composta di tre Vescovi con facoltà Apostolica, approvati da Sua Santità sulla proposta del Re del doppio del numero bisognevole, e di due Assessori laici con voto consultivo, la quale deciderà inappellabilmente sui rilievi suddetti. Se la Commissione troverà mal fondate le ragioni addotte dal Vescovo, ne avvertirà subito il medesimo perchè proceda senz'altra replica ed esitazione all'atto della degradazione, e ne farà nel tempo medesimo prevenzione al Governo per sua intelligenza. Qualora poi la Commissione troverà fondati i rilievi fatti dal Vescovo, ne rassegnerà motivato rapporto a sua Maestà, raccomandando il condannato alla Clemenza Sovrana ».

IV.

Bolla di Benedetto XIII relativa a' privilegi del tribunale della Monarchia di Sicilia.

BENEDICTUS episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam Dei memoriam.

PROEMIUM.

Fideli ac prudenti dispensatori, quem in supremo Apostolatus apice constituit Dominus super familiam suam, maxime convenit, tradita sibi coelitus uti potestate, ut si quae sint inter Pontificalem auctoritatem, et regiam potestatem contentiones, quantum fieri potest, amoveantur, utque nedum fidelium populorum pericula arceantur, sed etiam incommoda leniantur, prout locorum, et temporum ratione habita, magis in Domino videbitur expedire.

§. 1. Causae hujus Constitutionis promulgandae.

Cum itaque felicis recordationis Clemens Papa XI, Praedecessor noster, Apostolicam Regni Siciliae ultra Pharum Legationem, ac Monarchiam, nuncupatam, ejusque tribunal extinxerit, ac suppresserit, et aboleverit, si quae essent privilegia, et indulta a quibuscumque Romanis Pontificibus Praedecessoribus quomodolibet concessa revocaverit, et abrogaverit: et certum interim modum praescripserit, quo causae ad forum Ecclesiasticum pertinentes cognosci, et in eodem Regno fine debito terminari possent,

BENEDETTO vescovo servo dei servi di Dio, a perpetua memoria.

PROEMIO.

Ad un fedele, e prudente dispensatore, che il Signore ha collocato nella suprema altezza dell' Apostolato sulla sua famiglia, massimamente conviene servirsi della potestà affidatagli dal Cielo, affinchè, se vi sieno delle contese tra l'autorità pontificia, e la potestà regia, si rimuovano per quanto è possibile, ed affinchè non solo si allontanino i pericoli de' popoli fedeli, ma ancora si allegeriscano gl' incomodi, come sembrerà più conveniente nel Signore, avuto riguardo ai luoghi ed ai tempi.

§. 1.° *Cause della promulgazione di questa Costituzione.*

Avendo perlanto Clemente Papa XI, nostro predecessore di felice ricordanza, estinto, sorpresso, ed abolito l'Apostolica Legazione, e la così detta Monarchia del Regno di Sicilia al di là del Faro, ed il suo tribunale; avendo rivocato, ed abrogato i privilegi, se mai vi fossero alcuni, e gl' indulti in qualunque modo conceduti da tutti i Romani Pontefici Predecessori, ed avendo intanto prescritto un certo modo, onde si potessero conoscere le cause appartenenti al foro Ecclesiastico, e terminare col debito

quemadmodum in ejus Apostolicis literis, expeditis anno millesimo septingentesimo decimo quinto, plenius continetur. Cumque charissimus in Christo filius noster Carolus VI, in Romanorum Imperatorem electus, Siciliae ultra Pharum Rex, exponi nobis nuper fecerit, jura Apostolicae legationis in eodem Regno, sibi, ejusdem haeredi legitimo et possessori, ex privilegio signanter Urbani Papae II, Praedecessoris nostri, competere: quae quidem jura jam olim Rogerio Comiti e Normannorum gente ejusque successoribus ob eliminatam Saracenorum tyrannidem, catholicam fidem restitutam, Ecclesiasque, Patriarcatui Costantinopolitano tunc temporis adhaerentes, Romanae Sedi iterum subjectae, concessa, anteactorum sex saeculorum decursu usque ad Caroli II obitum, in suo robore atque usu permanserint; hinc nos, etsi compertum habeamus, hujusmodi rationibus eumdem Praedecessorem nostrum, praesertim propter abusus, quos irrepsisse constabat, minime acquievisse; nosque ipsi, dum Cardinalatus honore fungebamur, eidem Constitutioni reverenter subscripserimus, omniumque circumstantiarum opportune reminiscamur; attamen cum graves inde exortae fuerint contentiones atque mala non sine animarum pernicie publicaeque tranquillitatis detrimenti, serio propterea considerantes, quantum pastoralis sollicitudinis intersit, causas etiam talium contentationum avertere ac prorsus eliminare; ita ut, abusibus e medio sublatis, jus ex aeque universis reddatur, ex voto Congregationis

fine pel medesimo Regno, siccome più pienamente si contiene nelle sue lettere Apostoliche spedite l'anno 1714, e 1715; ed avendoci fatto esporre non ha guari il nostro carissimo figliuolo in Cristo Carlo VI, eletto ad Imperatore de'Romani, Re di Sicilia al di là del Faro, che i diritti dell' Apostolica Legazione nel medesimo Regno competono a lui, legittimo erede, e possessore dello stesso, per privilegio segnatamente di Urbano Papa II, nostro predecessore, i quali diritti certamente già una volta conceduti a Ruggiero, Conte Normanno, ed a'suoi successori per l'eliminata tirannia de'Saraceni, la ricuperata fede cattolica, e le Chiese in quel tempo aderenti al Patriarcato Costantinopolitano, di nuovo soggette alla Sede Romana, essendo rimasti nel loro vigore ed uso, nel decorso de'sei passati secoli sino alla morte di Carlo II; quindi noi, ancorchè siamo certi che lo stesso nostro Predecessore non si è appagato di tali ragioni, specialmente per gli abusi che costava essersi introdotti; e noi stessi, mentre godevamo l'onor del Cardinalato, abbiamo riverentemente sottoscritta la medesima Costituzione, e ci ricordiamo opportunamente di tutte lo circostanze; pure essendone insorte gravi contese, e malanni non senza rovina delle anime, e danno della pubblica tranquillità, considerando perciò seriamente quanto importi alla pastoral sollecitudine allontanare, ed eliminare affatto anche le cause di tali contese, cosicchè tolti di mezzo gli abusi, si facci a tutti giustizia,

venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, pro hujus negotii examine specialiter deputate, ac etiam motu proprio, et ex certa scientia, et matura deliberatione, nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine, finem huic operoso gravissimoque negotio imponentes, nostra ac perpetuo valitura constitutione, vim et effectum concordiae habente, haec, quae sequuntur, decernimus, et sancimus, ac inviolabiliter ad his ad quos spectat, et in futurum spectabit, observari mandamus.

per voto della Congregazione dei nostri venerabili fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa, specialmente deputata per l'esame di questo affare, ed anche per moto proprio, e per certa scienza, e matnra deliberazione, e colla pienezza dell'Apostolica potestà, imponendo fine a qnesto difficile, e gravissimo affare con questa nostra costituzione da valere in perpetuo, che ha forza, ed effetto di concordato, decretiamo, e sanzioniamo queste cose, che sieguono, ed ordiniamo che si osservino inviolabilmente da quegli, ai quali spetta, e spetterà per l'avvenire.

§. 2. Ordo cognoscendi causas Ecclesiasticas in Sicilia post Majores, qnae apnd unam Apostolicam Sedem cognosci debent.

Causae omnes, ad forum Ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, iis exceptis, quae vere Majores sunt, quaeque juxta canonicas sanctiones apud Apostolicam Sedem tractari, et a Romano Pontifice, vel a judicibus, quos ipse specialiter deputaverit, cognosci debent, non alibi, quam in ipso Siciliae ultra Pharum Regno cognoscantur, et fine debito, quem justitia postulaverit, terminentur, ita videlicet, ut non exemptorum causae in prima instantia coram Ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur, nec ab eorum curiis avocentur, nisi per viam legitimae appellationis a sen'entia definitiva, aut ab interlocutoria, vim definitivae habente, vel ab actu, cujus grava-

§. 2.° *Modo di conoscere le cause Ecclesiastiche in Sicilia dopo le maggiori, che debbono conoscersi dalla sola Sede Apostolica.*

Tntte le cause in qualsiasi maniera appartenenti al Foro Ecclesiastico, eccettnate qnelle che sono veramente maggiori, e che giusta le canoniche sanzioni debbono trattarsi presso la Sede Apostolica, e conoscersi dal Romano Pontefice, o dai gindici, che egli specialmente avrà deputato, non si conoscano in altro lnogo che nello stesso Regno di Sicilia al di là del Faro, e si terminino col debito fine che la giustizia richiederà, così al certo, che le cause dei non esenti in prima istanza si conoscano soltanto alla presenza degli Ordinarî dei lnoghi, nè si richiamino dalle loro Curie, se non per via di legittimo appello dalla sentenza definitiva, o dal-

men per appellationem a definitiva reparari nequeat, vel praejudiciale sit invertendo justum juris et judiciorum ordinem, aut nisi integro biennio, a die motae litis computando, coram ipsis Ordinariis remanserint indecisae, quemadmodum a Concilio Tridentino in cap. 20 Causae omnes, Sessione 24 de Reformatione, *decretum est. Sique secus fiat, quaecumque appellatio, inhibitio, aut sententia, eo ipse nulla, et irrita sit, juxta ejusdem Concilii praescriptum. Respectu vero exemptorum ab Ordinariis, judex ecclesiasticus, a Rege illius Regni, ut infra dicendum, nominatus et delegatus et pro tempore, ejus arbitrio nominandus, et delegandus, tanquam ordinarius, de causis civilibus, et criminalibus illorum, ut postea dicetur, cognoscat, ne aliter hujusmodi personae, et jura sine providentia remaneant. A sententia Ordinarii ad Metropolitanum appelletur, servata itidem in omnibus forma in antedicti Concilii decretis constituta.*

la interlocutoria, che ha forza di defenitiva, o dall'atto, il cui gravame non possa ripararsi coll'appello dalla definitiva, o sia pregiudiciale invertendo il giusto ordine del diritto, e del giudizî, o se, compiuto il biennio, da computarsi dal giorno in cui si è mossa la lite, sieno rimaste indecise innanzi agli stessi Ordinarî, siccome fu decretato dal Concilio Tridentino nel Capo 20, *Causae omnes, Sess. 24 de Reformatione.* E se altrimenti accada, qualunque appello, inibizione, o sentenza per questo istesso sia nulla e cassa, giusta il prescritto dello stesso Concilio. Riguardo poi agli esenti dagli Ordinarî, il giudice ecclesiastico nominato, e delegato dal Re di quel Regno, come si dirà, e da nominarsi, e delegarsi *pro tempore* a suo arbitrio, come ordinario, conosca sulle cause civili, e criminali di quegli come poscia si dirà, affinchè non restino altrimenti tali persone e diritti senza provvedimento. Dalla sentenza dell'Ordinario si appelli al Metropolitano, serbata similmente in tutte le cose la forma stabilita ne' decreti dell'anzidetto Concilio.

§. 3. Qui judex causas appellationum a sententiis Metropolitani cognoscere debet.

Postquam vero Metropolitanus in causa pronunciaverit, vel in secunda instantia, quoad sententias suorum suffraganeorum, vel in prima, quoad causas propriae Dioecesis, possint partes, vel earum altera, provocare ad eum virum, in jure Canonico Doctorem,

§. 3.° *Quale Giudice deve conoscere le cause degli appelli dalle sentenze del Metropolitano.*

Dopo che il Metropolitano avrà pronunziato in causa, o in seconda istanza, riguardo alle sentenze de' suoi suffraganei, o in prima, riguardo alle cause della propria Diocesi possono le parti, o una di esse appellare a quel personaggio, Dottore

seu Licentiatum, nobilium universitatum, more diligenti examine praecedente, promotum, et in Ecclesiastica dignitate constitutum, a charissimo Filio nostro Carolo VI in Romanorum Imperatorem electo, et Siciliae Rege, ejusque in Regno Siciliae ultra Pharum successoribus, aut de eorumdem mandato, ex concessione Sedis Apostolicae deputatum, et delegatum, et in posterum ab ipso, ejusque in eodem Regno successoribus, aut de eorundem mandato deputandum, et delegandum: quem eo ipso delegatum auctoritate Sedis Apostolicae constitutum, et pro tempore constituendum, recognoscimus, et firmamus ut causas Ecclesiasticas antedictarum appellationum in praedicto Regno Siciliae ultra Pharum cognoscere, aliaque inferius exprimenda peragere possit, servatis tamen praemissis, aliisque inferius explicandis, ita ut quidquid aliter sive scienter, sive ignoranter fieri contingerit, ipso jure nullum, irritumque sit.

o Licenziato in Diritto Canonico, previo diligente esame, secondo il costume delle illustri Università, promosso, e collocato in Ecclesiastica Dignità dal nostro carissimo Figlio Carlo VI eletto ad Imperatore dei Romani, e Re di Sicilia, e dai suoi successori del Regno di Sicilia al di là del Faro, o per mandato degli stessi, deputato, e delegato per concessione della Sede Apostolica, e per l'avvenire da deputarsi, e delegarsi da lui, e da'suoi successori nel medesimo Regno, o per loro mandato: il qual delegato, per questo istesso stabilito, e da stabilirsi *pro tempore* con l'autorità della Sede Apostolica, noi riconosciamo, e confermiamo, affinchè possa conoscere le cause Ecclesiastiche degli anzidetti appelli nel predetto Regno di Sicilia al di là del Faro, e trattare le altre cose che appresso si esprimeranno, osservando però le cose premesse, e le altre, che dopo si spiegheranno, cosicchè tutto ciò che avverrà in contrario o scientemente o ignorantemente sia *ipso jure* nullo, e casso.

§. 4. Remedia pro iis, qui se a sententia ejusdem primi Judicis appellationum gravati sentient.

§. 4.° *Rimedi per quegli, che si sentiranno gravati dalla sentenza dello stesso primo Giudice degli appelli.*

Si vero antedictus judex gravamen inferat, vel quomodocumque partes, sive earum altera, gravatas ab ejusdem sententia seu Decreto sese senserint, tunc ut appellationis atque extremae provocationis remedio, omnibusque legum atque Canonicarum sanctionum auxiliis Christifideles

Se poi l'anzidetto Giudice arrechi gravame, o in qualsiasi maniera le parti, o una di esse si sentiranno gravate dalla sentenza, o dal decreto dello stesso, allora, affinchè i Cristiani del predetto Regno di Sicilia possano servirsi, e godere del rimedio dell'appello, e dell'ultima

praedicti Siciliae Regni uti, et frui possint, eademque remedia, juris ordine servato, sicut oportet, experiri, idem charissimus in Christo Filius Siciliae Rex, ejusque successores in perpetuum, vel alter de ejusdem, aut de ipsius successorum mandato, sedulo providentum, ut apertum, atque patens in omni tempore tribunal, seu curia: in qua tamen vir, etiam in dignitate Ecclesiastica constitutus, atque, ut supra, in utroque jure licentiatus seu doctor deputatus, et delegatus cum tribus aliis assessoribus, in utroque jure versatis, eodem pariter modo, uti supra, deputandis, et nominandis, jus reddat, atque primum diligenter expendat, an appellatio rejici, vel admitti debeat, et quibus clausulis causa committenda sit. Quoties vero causa fuerit visa digna ulteriori cognitione, eam primo cognoscat, et judicet idem modo dictus Judex, a quo ulteriori cognitione digna decreta est, adhibito eorumdem assessorum consilio. Quod si post haec res adhuc ulteriori discussione opus habeat, nec lis finita sit, eadem coram altero idoneo Ecclesiastico judice, ut supra, cum assessoribus vel consiliariis nominando, discutiatur, et ita deinceps, ita tamen, ut causa in quacumque instantia coram judice Ecclesiastico semper pertractetur, et in omnibus, juris ordine servato, terminetur.

provocazione, e di tutti gli ajuti delle leggi, e delle sanzioni Canoniche, e sperimentare gli stessi rimedî, serbato l'ordine del diritto, com'è d'uopo, lo stesso carissimo Figliuolo in Cristo Re di Sicilia, ed i suoi successori in perpetuo, o un altro per mandato suo, o de' suoi successori, debbono diligentemente provvedere che sia aperto in ogni tempo un tribunale, o una curia, nella quale però un personaggio anche collocato in Dignità Ecclesiastica, e come sopra, licenziato, o dottore nell'uno, e l'altro Diritto, deputato, e delegato con tre altri assessori versati nell'uno, e l'altro diritto ancora, da deputarsi, e nominarsi parimente nello stesso modo come sopra, faccia giustizia, ed in prima esamini diligentemente se l'appello debba rigettarsi, o ammettersi, e con quali clausole debba commettersi la causa. Quante volte poi la causa sarà sembrata degna di ulteriore cognizione, primieramente la conosca, e la giudichi lo stesso giudice mentovato, dal quale si è giudicata degna di ulteriore cognizione, adoperato il consiglio degli stessi assessori. Che se, dopo questo, la causa ha bisogno di ulteriore discussione, nè è finita la lite, si discuta innanzi ad un altro idoneo giudice Ecclesiastico da nominarsi, come sopra, con gli assessori, o consiglieri, e così di poi, in modo però che la causa in qualunque istanza sempre si tratti innanzi ad un giudice Ecclesiastico, e si termini, serbato l'ordine del diritto in tutte le cose.

§. 5. Appellantes in una tantum causa in reliquis appellare non censeantur.

Appellantes in una causa, omnes subjecti remaneant, quoad alias causas, jurisdictioni suorum Ordinariorum, a qua eximi nec a Metropolitano, nec a Delegato possint, nisi in casibus a jure Canonico praescriptis.

§. 5.° *Gli appellanti in una causa soltanto non pensino ad appellare nelle rimanenti.*

Quei che appellano in una sola causa restino del tutto soggetti, quanto alle altre cause, alla giurisdizione dei loro Ordinari, da cui non possono essere esentati nè dal Metropolitano, nè dal delegato, se non nei casi prescritti dal Diritto Canonico.

§. 6. De causis Regularium.

In causis in quibus conservatores Regularium decretum vel sententiam tulerint; qui se ab illis gravatum exsistimaverit recursum similiter habere poterit ad antedictum Delegatum: qui quidem, si, inspectis utriusque partis juribus, appellationem duxerit admittendam, ipse in talis causae cognitione, prout juris fuerit, procedet: sique partes, vel earum altera, de gravamine ab ejus judicato, sibi illato, conquererentur, id servetur, quod supra de appellationibus a decreto vel sententia judicis delegati statutum est. Ceterum praedicti conservatores inviolate servare debeant praescripta in constitutionibus felicis recordationis Innocentii PP. IV, Alexandri IV, Bonifacii VIII, Gregorii XV, aliorumque nostrorum Praedecessorum, necnon in Concilii Tridentini decretis sub poenis ibidem contentis.

§. 6.° *Delle cause de' Regolari.*

Nelle cause in cui i conservatori de'Regolari avranno emanato decreto, o sentenza; chi crederà di essere stato gravato da loro potrà similmente aver ricorso all'anzidetto Delegato, il quale poi, se riguardati i diritti dell'una e dell'altra parte, stimerà doversi ammettere l'appello, egli stesso procederà nella cognizione di tal causa, a norma della legge; e se le parti, o una di queste si lagnasse di aver ricevuto gravame dal giudicato di lui, si osservi ciò che è stato di sopra stabilito intorno agli appelli dal decreto, o dalla sentenza del giudice delegato. Del resto, gli anzidetti conservatori debbono inviolabilmente osservare le cose prescritte nelle Costituzioni dei Pontefici Innocenzio IV, Alessandro IV, Bonifacio VIII, Gregorio XV, e di altri nostri Predecessori di felice ricordanza, non che nei decreti del Concilio Tridentino sotto le pene ivi contenute.

§. 7. Appellationes quomodo recipiendae.

Appellationes numquam recipiantur, nisi per publica documenta, realiter exhibenda, prius constiterit, appellationem a sententia definitiva, vel habente vim definitivae, aut a gravamine, quod per definitivam sententiam reparari non possit, vel quod praejudiciale sit in casibus, a jure non prohibitis, per legitimam personam, et intra statuta tempora, fuisse interpositam aut prosecutam; nec praeterquam in casibus, a jure permissis, dum causa coram inferioribus judicibus pendet, ante definitivam, vel vim definitivae habentem, et a gravamine, quod asservatur illatum, superiores cognoscere possint, licet citra praejudicium ordinarii cursus causae, sese id facere declarent. Nec ab hunc effectum liceat eis inhibere, aut etiam simpliciter mandare, ut ipsi copia processus mittatur, etiam expensis appellantis vel recurrentis, nisi in casibus a jure permissis.

§. 7.° *Come si debbono ricevere gli appelli.*

Non mai si ricevano gli appelli, se pria non costerà per mezzo di pubblici documenti da esibirsi in effetto, che l'appello dalla sentenza definitiva, o che ha forza di definitiva, o dal gravame, che non possa ripararsi per sentenza definitiva, o che sia pregiudiziale nei casi non proibiti dalla legge, sia stato interposto, o proseguito per mezzo di legittima persona, e tra il tempo stabilito; nè, tranne i casi permessi dal diritto, mentre pende la causa innanzi ai giudici inferiori, prima della sentenza definitiva, o che ha forza di definitiva, possano i superiori procedere nella cognizione del gravame che si asserisce essersi arrecato, ancorchè dichiarino di far ciò senza pregiudizio dell'ordinario corso della causa. Nè a tale effetto sia ad essi lecito d'inibire, o pur semplicemente ordinare che loro si rimetta copia del processo, anche a spese dell'appellante, o del ricorrente, se non nei casi permessi dalla legge.

§. 8. Inhibitiones post Appellationes admissas quomodo concedendae.

Inhibitiones post appellationes sicut praemittitur, admissas, non concedantur, nisi cum insertione tenoris sententiae, aut decreti, a qua, vel a quo provocatum fuerit; alias inhibitiones, et processus, et inde secuta quaecumque, sint ipso jure nulla, eisque impune liceat non parere. Sed si

§. 8.° *Come si debbano concedere le inibizioni dopo ammessi gli appelli.*

Non si concedano le inibizioni dopo ammessi gli appelli, come si premette, se non coll'inserzione del tenore della sentenza, o del decreto, dalla quale, o dal quale si sarà appellato; altrimente le inibizioni, i processi, e le altre cose seguitene sieno *ipso jure* nulle, e sia impu-

appellans asserat, sententiae vel decretis, sive appellationis interpositae, exemplum autenticum habere se non posse culpa judicis, a quo, vel actuarii, tunc sive Metropolitanus, sive praefatus judex Ecclesiasticus delegatus, respective, injungat iis, ad quos pertinet, ut soluta auctorum mercede exemplum in forma probante tradatur appellanti, intra brevem terminum: et interim nihil novi coram judice, a quo, contra appellantem attentetur.

nemente lecito non obbedirvi. Ma se l'appellante asserisce che egli non può avere una copia autentica della sentenza, o del decreto, o sia dell'appello interposto per colpa del giudice, *a quo*, o dello scrivano; allora o il Metropolitano, o il predetto giudice Ecclesiastico delegato, rispettivamente, ingiunga a quegli, ai quali appartiene, che pagata la mercede degli atti, si consegni all'appellante una copia *in forma probante*, tra un breve termine; e intanto nulla di nuovo si attenti contro l'appellante innanzi al giudice, *a quo*.

§. 9. De appellatione a Decretis Ordinariorum in visitatione editis.

A decretis Ordinariorum, in visitatione, vel pro correctione morum editis, nullus sit appellationi locus, quoad effectum suspensivum, nisi cum visitator, citata parte, et adhibita causae cognitione, judicialiter processerit, et in aliis casibus a jure permissis.

§. *9.° Dell'appello dai Decreti degli Ordinarî emanati in visita.*

Dai decreti degli Ordinarî pubblicati in visita, o per la correzione dei costumi, non vi sia luogo ad appello quanto all'effetto sospensivo, se non quando il visitatore, citata la parte, e dopo la cognizione della causa, avrà proceduto giudizialmente, e negli altri casi permessi dalla legge.

§. 10. De appellatione a gravamine per definitivam sententiam non reparando.

Cum a gravamine, quod per definitivam reparari nequeat, vel quod praejudiciale fit, appellatur nonnisi visis actis, ex quibus apparet de gravamine, appellatio admittatur, aut inhibitio, vel provisio ulla concedatur,

§. *10.° Dell'appello dal gravame, che non può ripararsi con sentenza definitiva.*

Quando si appella dal gravame che non può ripararsi con sentenza definitiva, o che sia pregiudiziale, non si ammetta l'appello, o non si conceda inibizione o provvedimento alcuno se non veduti gli atti, dai quali costa il gravame.

§. 11. De inhibitionibus expediendis.

In causa indebitae carcerationis, quatenus sit secuta cum mandato judicis verbali, possit judex appellationis expedire inhibitiones, vigore appellationis constito, sive per depositionem duorum testium de mandato, sive per documentum notarii, vel custodis carcerum, de carceratione. In causis vero comminatae injuste carcerationis, vel torturae, vel excommunicationis, non expediantur inhibitiones generales, et indefinitae, sed tantum compulsoriales pro transmissione copiae actorum, ad effectum cognoscendi, an sit deferendum, nec ne, appellationi, adjuncta in dictis literis compulsorialibus inhibitione, ut interim judex, a quo, ad ulteriora non procedat et quatenus visis actis resultat evidens gravamen, tunc admittatur appellatio cum inhibitione, et causa cognoscatur coram judice, ad quem. Si vero de hujusmodi gravamine non constet, remittatur causa ad judicem a quo, cognoscenda in prima instantia.

§. 12. De actibus originalibus primae instantiae a notario mittendis.

Acta originalia primae instantiae notarius sive actuarius mittere ad judicem appellationis minime cogatur, nisi natura ipsa causae id flagitet, aut probabilis aliqua falsitatis suspicio incidat, quae judicialiter apposita ab interesse habentibus fuerit: et tunc post terminationem causae sta-

§. 11. *Delle inibizioni da spedirsi.*

In causa d'indebita carcerazione, quante volte sia segnita col mandato verbale del giudice, possa il giudice di appello spedire le inibizioni, costando il vigore dell'appello, o dalla deposizione di dne testimoni *de mandato*, o dal docnmento del notaio, o del custode delle prigioni sulla carcerazione. Nelle cause poi di carcerazione, o di tortura, o di scomunica ingiustamente minacciata, non si spediscano le inibizioni generali, o indefinite, ma soltanto coattive per la trasmissione della copia degli atti, per conoscere se debba deferirsi o pnr nò all'appello, aggiunta l'inibizione nelle dette lettere coattive, che intanto il giudice *a quo*, non proceda oltre: e qnante volte, veduti gli atti, risulti un evidente gravame, allora si ammetta l'appello coll'inibizione, e si conosca la causa innanzi al giudice *ad quem*. Se poi non costi siffatto gravame, si rimetta la cansa al giudice *a quo*, da conoscersi in prima istanza.

§. 12.° *Degli atti originali di prima istanza, da spedirsi dal notaio.*

Non si obblighi il notaio, o sia archivista *actuarius* a spedire al giudice di appello gli atti originali di prima istanza, se non lo richieda la stessa natura della causa, o s'incontri qualche probabile sospetto di falsità, che sia stato gindizialmente apposto da quei, che vi hanno in-

tim remittant ad Ordinarium, et in ejus curiae tabolario asserventur.

teresse: ed allora dopo il termine della causa, subito si rimettano all'Ordinario, e si conservino nell' archivio della sua curia.

§. 13. De carcerato appellante.

§. *13.° Del carcerato appellante.*

Causa appellationis pendente, appellans, in eodem, ubi reperitur carcere, permaneat, quoad judex, ad quem causae cognitio devolvenda decreto est, visis actis, causaque cognita, aliter decreverit: et tunc quidem si a decreto secundi judicis, vim definitivae habente, appellatum fuerit, nihil ipse interim mandare, aut pro decreti sui executione attentare poterit, donec per judicem superiorem aliter fuerit ordinatum; exceptis tamen casibus, in quibus aliter a jure statutum sit; et in quibus appellatio contra decretum excarcerationis, effectum tantum devolutivum, favore libertatis, producit.

Pendendo la causa di appello, l' appellante resti nel medesimo carcere in cui si ritrova, fino a che il giudice a cui deve devolversi la cognizione della causa, veduti gli atti, e conosciuta la causa, avrà decretato altrimenti, ed allora certamente se si sarà appellato dal decreto del secondo giudice, che ha forza di sentenza definitiva, nulla intanto potrà egli ordinare, o attentare per l' esecuzione del suo decreto, finchè altrimenti sarà stato ordinato da un giudice superiore, eccettuati però i casi, in cui si è stabilito diversamente dal diritto, ed in cui l' appello contro il decreto di scarcerazione produce soltanto un effetto devolutivo in favore della libertà.

§. 14. De censura Ecclesiastica in appellantem prolata.

§. *14.° Della censura Ecclesiastica emanata contro l' appellante.*

Censura Ecclesiastica, in appellantem prolata, revocari aut nulla declarari per judicem appellationis, etsi is sit delegatus, non possit, nisi prius auditis partibus, et causa cognita; et tunc, si eam esse justam constiterit, ad judicem, qui excommunicationem protulit, remittatur appellans, et ab ipso juxta sacros Canones beneficium absolutionis, si humiliter petierit, debitamque emendationem praestiterit, obti-

La censura Ecclesiastica emanata contro l'appellante, non possa rivocarsi, o dichiararsi nulla dal giudice di appello, ancorchè sia delegato, se non prima udite le parti, e conosciuta la causa; ed allora, se costerà esser giusta, si rimetta l'appellante al giudice, che avrà emanata la scomunica, e da lui ottenga il beneficio dell' assoluzione, giusta i sacri Canoni, se l' avrà umilmente richiesto, e se

neat. Si vero injustam esse appareat, judex appellationis absolutionem concedat. Et si dubitetur, an justa fuerit, vel injusta, quamvis honestius sit, ut ad excommunicatoriam intra brevem aliquem competentem terminum, eidem praefingendum, absolvendus remittatur, judex nihilominus appellationis, hoc casu, per se poterit eum absolvere.

avrà prestata la debita ammenda. Se poi apparisca che è ingiusta, il giudice di appello conceda l'assoluzione. E se si dubiti, se sia stata giusta o ingiusta, benchè sia una cosa più onesta che per essere assoluto si rimetta alla scomunicatoria tra qualche breve termine competente da prefiggersi allo stesso, pure il giudice di appello in questo caso potrà assolverlo da se.

§. 15. De absolutione ad cautelam.

Absolutio ad cautelam, nonnisi servatis de jure servandis, cum dubitatur de nullitate excommunicationis vel ab homine prolatae, vel a jure inflictae, si dubium facti, vel probabile dubium juris occurrat, concedenda erit, tanquam ad breve tempus, cum reincidentia, necnon praestita per excommunicatum cautione de stando jure, et parendo mandatis Ecclesiae. Quod si, juxta formam a jure praescriptam, apparebit, aliquem ob manifestam offensam excommunicatum fuisse, debitam etiam satisfactionem praestare necnon ob contumaciam manifestam, expensis quoque satisfacere, et cavere, de judicio sisti coram excommunicatore, tenebitur, priusquam antedictam absolutionem obtineat. Praeterea, hujusmodi absolutiones cum reincidentia, a judice appellationis, etiamsi sit antedictus judex, committantur ipsis Ordinariis excommunicantibus, cum clausula, ut intra tres dies *absolvant, censuratos; dummodo tamen excommunicati in eodem loco sint,*

§. 15.° *Dell' assoluzione a cautela.*

Quando si dubita della nullità della scomunica, o pronunciata dall'uomo, o emanata dal diritto, se occorra un dubbio di fatto, o un probabile dubbio di diritto, l'assoluzione a cautela non dovrà concedersi, come a breve tempo, *cum reincidentia*, se non osservando le cose che per legge debbono osservarsi, e dato cauzione dallo scomunicato di stare al diritto, e di obbedire ai comandi della Chiesa. Che se, giusta la forma prescritta dalla legge, apparirà che alcuno sia stato scomunicato per una manifesta offesa, sarà obbligato a prestare la debita soddisfazione, non che soddisfare anche alle spese per la contumacia manifesta, e promettere di comparire in giudizio alla presenza dello scomunicato pria di ottenere l'anzidetta assoluzione. Inoltre tali assoluzioni *cum reincidentia* dal giudice di appello, ancorchè sia il giudice mentovato, si commettano agli stessi Ordinari scomunicanti colla clausola che assolvano i cen-

ubi degunt Ordinarii. Quod si in eodem loco non sint, vel si Ordinarii praesentes, et requisiti, absolvere recusaverint vel neglexerint, absolvantur a confessario juxta formam ejusdem commissionis, a judice appellationis, ut praefertur, expedientiae. Ceterum, commissiones praedictae de absolvendo, non ipsis Ordinariis immediatae, et personaliter, sed eorumdem cancellariis praesentari debent, ut reverentia Episcopis debita, sarta tecta servetur, et a presentatione, cancellario facta praedicti tres dies *numerari debeant. Cedulones autem, in casu absolutionis obtinendae ad certum tempus cum reincidentia, quatenus affixi fuerint, non amoveantur; sed dumtaxat tegantur, tectique remaneant durante termino in absolutione praefixo; salva tamen praxi, ibidem servata de eorundem in nonnullis casibus amotione.*

surati fra tre giorni; purchè però gli scomunicati sieno nello stesso luogo, ove dimorano gli Ordinari. Che se non sono nello stesso luogo, o se gli Ordinari presenti, e richiesti ricuseranno, o trascureranno di assolvere, si assolvano dal Confessore giusta la forma della stessa commissione da spedirsi, come antecedentemente si dice, dal giudice di appello. Del resto, le predette commissioni di assolvere debbono presentarsi non agli stessi Ordinari immediatamente, e personalmente, ma ai loro Cancellieri; affinchè la riverenza dovuta ai Vescovi, si serbi intatta ed illesa, e gli anzidetti tre giorni debbano contarsi dalla presentazione fatta al Cancelliere. I Cedoloni poi, in caso di assoluzione da ottenersi a tempo determinato *cum reincidentia*, finchè saranno affissi non si rimuovano, ma solo si covrano, e restino coverti durante il termine prefisso nell'assoluzione; salva però la pratica ivi osservata della loro rimozione in alcuni casi.

§. 16. De appellatione a sententia definitiva in verum contumacem prolata.

A sententia definitiva, contra verum contumacem prolata, appellatio non recipiatur, nec inhibitio, aut alia quaevis provisio, durante contumacia, concedatur.

§. *16.° Dell'appello dalla sentenza definitiva pronunziata contro il vero contumace.*

Dalla sentenza definitiva pronunziata contro il vero contumace non si riceva appello, nè si conceda inibizione, o qualunque altro provvedimento, durante la contumacia.

§. 17. De appellatione in causis criminalibus, et sententiis Ordinariorum.

Ubi in causis criminalibus Ordinarii locorum processerint ex officio, si ab eorundem sententiis appellatio vel ad Metropolitanum, vel ad praedictum judicem interposita fuerit, tunc procuratores Fiscales Curiae Metropolitanae, vel tribunalis praefati Delegati, actoris vices gerant, et instantias, aliosque actus, desuper necessarios, peragant, et prosequantur, ut praedictorum Ordinariorum sententiae confirmationem, et executionem, si ita fuerit justitiae consonum, obtineant. Quod si, dictis Procuratoribus Fiscalibus non citatis vel auditis, contrarias sententias in gradu appellationis proferri contingerit, istae prorsus nullae sint ac irritae cum omnibus actis gestis; quinimmo praecedentes Ordinariorum sententiae executioni mandentur, perinde ac si appellatio ab ipsis interposita nullatenus fuisset.

§. *17.°* *Dell' appello nelle cause criminali, e sentenze degli Ordinari.*

Tosto che gli Ordinarî de' luoghi avranno proceduto di officio nelle cause criminali, se dalle loro sentenze è stato interposto l' appello o al Metropolitano, o all' anzidetto giudice, allora i procuratori Fiscali della Curia Metropolitana, o del tribunale del sudetto Delegato, facciano le veci di attore, e facciano, e prosieguano le istanze, e gli altri atti di sopra necessarî, affinchè ottengano la conferma, e l' esecuzione della sentenza dei predetti Ordinarî, se così sarà conforme alla giustizia. Che, se non citati o uditi i detti Procuratori Fiscali, avverrà che si pronunziino in grado di appello sentenze contrarie, queste sieno affatto nulle, e casse con tutti gli atti fatti; che anzi le precedenti sentenze degli Ordinarî si esegnano come se l' appello da loro interposto non fosse mai esistito.

§. 18. De pauperibus litigantibus.

Pauperibus litigantibus condonenter sportulae, et emolumenta quaecumque, etiam cancellario, alioquin debita. Aliae itidem quaecumque expeditiones gratis dentur, ac etiam copiae pubblicorum instrumentorum sive testamentorum necnon regesta, et copiae actorum, transmittendorum ad judicem appellationis: et haec in causis tam civilibus, quam criminalibus. Quo vero ad probationem paupertatis, ea sum-

§. *18.* *De' litiganti poveri.*

Ai poveri litiganti si condonino le sportule, e gli emolumenti per altro dovuti anche al cancelliere. Parimente si diano *gratis* le altre spedizioni, ed anche le copie dei pubblici istrumenti o testamenti, non che i repertorî, e le copie degli atti da trasmettersi al giudice di appello: e queste nelle cause tanto civili, che criminali. Quanto poi alla pruova di povertà si faccia sommariamente per mezzo di testi-

mariae fiat per testes, gratis similiter examinandos: et quoad ipsam paupertatem, stetur arbitrio judicis.

§. 19. De cansis criminalibus Regularium.

In criminalibus causis Regularium, quando deliquerit intra claustra, Tridentini Concilii et peculiarium illius ordinis, quem quisque delinquens professus fuerit, constitutionum dispositio exacte servetur. Quod si delinquant extra claustra, vel extra Monasterium degant, ab Episcopis, juxta ejusdem Concilii Tridentini, et Apostolicarum Constitutionum praescriptum, judicentur, et puniantur. Qui vero ab Episcopi judicio gravamen sibi illatum putaverint, recursum habere poterunt ad antedictum Judicem, qui, ubi appellatio admittenda de jure fuerit, causae revisionem assumet. Quod si quis ab hujus etiam judicis sententia vel decreto se gravatum existimaverit, ea serventur, quae pro appellantibus a decreto judicis delegati, supra expositi sunt. Si vero Praelati exempti, alios Superiores in Regno Siciliae ultra Pharum non habentes, deliquerint, antedictus judex Ecclesiasticus, tamquam ordinarius, respectu exemptorum, contra eos, si juris fuerit, procedat, servata semper regula circa modum praescripta.

moni, da esaminarsi anche *gratis*, ed in quanto alla stessa povertà si stia all'arbitrio del giudice.

§. *19.°* *Delle cause criminali de' Regolari.*

Nelle cause criminali dei Regolari, quando avrà commesso il delitto nel chiostro, si osservi esattamente la disposizione del Concilio Tridentino, e delle particolari costituzioni di qnell'ordine che ciascun delinqnente avrà professato. Che se commettano delitti fuori il Chiostro, o dimorino fuori il Monastero, sieno gindicati, e puniti dai Vescovi ginsta il prescritto dello stesso Concilio Tridentino, e delle Apostoliche Costituzioni. Quegli poi che crederanno di aver ricevuto gravame dal giudizio del Vescovo, potranno aver ricorso all'anzidetto Giudice, il quale, tosto che dovrà ammettersi l'appello *de jure*, assumerà la cansa della revisione. Che se alcnno si crederà gravato anche dalla sentenza o dal decreto di questo gindice, si osservino qnelle cose che sono state di sopra esposte per qnei che appellano dal decreto del gindice delegato. Se poi avranno commesso delitto i Prelati esenti, che non hanno altri superiori nel Regno di Sicilia al di là del Faro, l'anzidetto gindice Ecclesiastico, come ordinario riguardo agli esenti, proceda contro di loro secondo la legge, serbando sempre la regola prescritta circa il modo.

§. 20. De Judicis Ecclesiastici facultatibus.

Ne autem de facultatibus antedieti Judieis Ecclesiastici disputatio unquam oriri queat, constanter deelaramus, quod ille, uti supra, a Rege Sieiliae ultra Pharum auetoritate Sedis Apostolicae nominatus, et delegatus, quaseumque personas adversus sententias, res judicatas, ae eontractus quoseumque prout juris fuerit, in integrum restituendi plenam et liberam lieentiam et potestatem exercere possit, et debeat.

§. 20.° *Delle facoltà del Giudiee Eeelesiastieo.*

Affinchè poi non possa mai nascere disputa sulle facoltà dell' anzidetto Giudice Ecclesiastico, costautemente dichiariamo che egli, come di sopra si è detto, nominato e delegato coll'autorità della Sede Apostolica dal Re di Sicilia al di là del Faro, possa, e debba esercitare la piena, e libera licenza, e potestà di restituire *in integrum* qualunque persona contro tutte le sentenze, i giudicati, ed i coutratti, siccome richiederà la legge.

§. 21. De juramentis.

Juramenta quaecumque ad effectum agendi dumtaxat ex eausa, quibuseumque relaxandi.

§. 21.° *De' giuramenti.*

Di rilasciare a chicchessia qualunque giuramento per agire soltanto *ex causa*.

§. 22. De absolutione a censuris.

Quoseumque a quibusvis censuris, et poenis Ecelesiasticis, simpliciter vel ad eautelam, si, et postquam eongrue, prout debuerint, tam partibus, quam judicibus, satisfecerint; firmis tamen manentibus, servatisque, respeetivae, iis, quae circa modum, et ordinem impertiendae absolutionis superius praescripta sunt, absolvendi.

§. 22.° *Dell' assoluzione dalle censure.*

Di assolvere chicchessia da qualunque censura, e pena Ecclesiastica, semplicemente, o a cautela, se dopo avranuo convenientemente soddisfatto giusta il loro dovere tanto alle parti quanto ai giudici; rimanendo però ferme, ed osservate quelle cose, che sono state di sopra prescritte circa il modo, e l'ordine di dare la rispettiva assoluzioue.

§. 23. De absolutione ab excommunicationibus ob varia crimina illatis.

Quoseumque itidem, qui homieidium, necnon perjurii reatum quomodocumque eommise-

§. 23.° *Dell' assoluzione dalle scomuniche emanate per vari delitti.*

Di assolvere anche nell'uno e l'altro foro tutti quegli che avranno commesso in qualunque

rint, quique bellis interfuerint, et qui adulterium, incestum, fornicationem, et aliud quodcumque flagitium carnis perpetraverint; necnon usurarios, facta tamen usurarum restitutione, ab excommunicationibus, aliisque sententiis, censuris, et poenis Ecclesiasticis, et temporalibus, quas quomodolibet incurrerint, injuncta cuique pro modo culpae poena salutari; et aliis, quae de jure fuerint injungenda, etiam in utroque foro absolvendi.

modo un omicidio, non che un reato di spergiuro, che saranno stati presenti alle guerre, che avranno commesso un adulterio, un incesto, una fornicazione, e qualunque altro delitto di carne, non che gli usurari, fatta però la restituzione delle usure, dalle scomuniche, e da altre sentenze, censure e pene Ecclesiastiche, e temporali, nelle quali saranno incorsi comunque, ingiunta a ciascuno, secondo la colpa, una pena salutare, ed altre, che *de jure* dovranno ingiungersi.

§. 24. De censuris per Apostolicas constitutiones inflictis.

Declaramus tamen, nec praedictum judicem Ecclesiasticum, nec quamcumque aliam Ecclesiasticam personam cuiuscumque gradus, dignitatis, et praeeminentiae sit, et quamvis de latere Legatus existat, potuisse aut posse aliquem absolvere a censuris Ecclesiasticis per Apostolicas constitutiones inflictis, quarum absolutio soli Romano Pontifici reservatur. Et licet hoc ipsum procedat etiam quoad illud genus absolutionis, quod cum reincidentia, et ad effectum agendi tantum, aut ad cautelam, dicitur, et quoad cognitionem, an declaratoria censurarum praedictarum valida fuerit, aut nulla, justa, vel injusta, cum haec quoque omnia Romano Pontifici pro tempore existenti, et Congregationi Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium Immunitati Ecclesiasticae, et controversiis jurisdictionalibus praepositae, ad id a Sede Apostolica specialiter de-

§. *24.° Delle censure inflitte da Apostoliche costituzioni.*

Dichiariamo pure che nè l'anzidetto Giudice Ecclesiastico, nè qualunque altra persona Ecclesiastica di qualunque grado, dignità, e preeminenza, ed ancorchè sia Legato *a latere* abbia potuto, o possa assolvere alcuno dalle censure Ecclesiastiche inflitte dalle Apostoliche costituzioni. l'assoluzione delle quali è riservata al solo Romano Pontefice. E comecchè proceda questo istesso anche in quanto a quel genere di assoluzione, che si dice *cum reincidentia*, e ad effetto di agire soltanto, o a cautela, ed in quanto alla cognizione se la declaratoria delle anzidette censure sia stata valida, o nulla, giusta o ingiusta, competendo tutte queste cose al Pontefice esistente *pro tempore*, ed alla Congregazione de' Cardinali della Santa Romana Chiesa destinata per l'Immunità Ecclesiastica, e per le controversie giurisdizionali, a ciò special-

pulatae, privative quoad omnes alios, etiam de latere Legatos competat: attentis nihilominus specialibus circumstantiis, animum nostrum moventibus, declaramus, quod praefatus judex Ecclesiasticus, tamquam a charissimo in Christo Filio nostro Carolo VI, Siciliae ultra Pharum Rege, ejusque in posterum successoribus, ut supra, deputatus, et delegatus, servatis de jure servandis, et citra quemcumque abusum, concedere possit recurrentibus a gravamine, quod in declaratoria censurarum Sedi Apostolicae reservatarum sibi illatum esse demonstraverint, absolutiones cum reincidentia, ad effectum agendi tantum, et etiam ad cautelam; necnon cognitionem assumere, an praedictae censuratoriae censurarum sedi Apostolicae reservatarum promulgatae ab Episcopis, aut Archiepiscopis Regni Siciliae ultra Pharum fuerint validae, aut nullae, justae vel injustae: ita tamen, ut, si solius nullitatis vitio laborare cognoverit, Episcopo vel Archiepiscopo, qui ad earum declarationem respective processerint, mandet, ut ex integro procedant, reservata post novam declaratoriam absolutione plenaria Sedi Apostolicae. Et quatenus nullitatis, et injustitiae vitio laborare cognoverit, declaret, recurrentes non incurrisse: et si declaratoriam justam esse deprehenderit, recurrentes pro absolutione ad eamdem Sedem Apostolicam remittat. Quod si praefatus judex delegatus ipse fuerit, qui ad declaratorias processerit, et censuratus se gravatum fuisse praetenderit, aut ex capite nulli-

mente deputata dalla Sede Apostolica, esclusivamente quanto a tutti gli altri, anche ai Legati *a latere*: nondimeno attese le particolari circostanze, che muovono l'animo nostro, dichiariamo che l'anzidetto Giudice Ecclesiastico, come deputato, e delegato dal carissimo Figliuol nostro in Cristo Carlo VI Re della Sicilia al di là del Faro, e per l'avvenire da'suoi successori, *servatis de jure servandis*, e senz'alcun abuso, possa concedere a quei che ricorrono per un gravame, che dimostreranno di aver ricevuto nella declaratoria delle censure riservate alla Sede Apostolica, le assoluzioni *cum reincidentia*, ad effetto di agire soltanto, ed anche a cautela; non che assumer la cognizione, se le suddette declaratorie delle censure riservate alla Sede Apostolica, promulgate dai Vescovi, o dagli Arcivescovi del Regno di Sicilia al di là del Faro sieno state valide, o nulle, giuste, o ingiuste, in guisa però che se conosceranno esservi vizio di sola nullità, ordini al Vescovo, o all'Arcivescovo, che avranno proceduto rispettivamente alla dichiarazione di quelle, a procedere di nuovo, riservata alla Sede Apostolica la plenaria assoluzione dopo la nuova declaratoria. E quando conoscerà esservi vizio di nullità, o d'ingiustizia e nullità, o di sola ingiustizia, dichiari che i ricorrenti non vi sieno incorsi: e se comprenderà che la declaratoria è giusta, rimetta i ricorrenti per l'assoluzione alla medesima Sede Apostolica. Che se l'anzidetto giu-

tatis, aut nullitatis et injustitiae, aut solius tantum injustitiae; tunc ea observentur, quae supra statuta fuerunt in casu, quo quis a sententia, aut ab alio quocumque decreto ejusdem judicis se gravatum senserit: novusque judex Ecclesiasticus ea omnia servare teneatur in casu recursus ad ipsum facti a nulla, vel injusta declaratoria censurarum, Sedi Apostolicae reservatarum, quae ab Episcopis vel Archiepiscopis, respective, fuerint promulgatae.

dice delegato sarà quello stesso che avrà proceduto alle declaratorie, ed il censurato opporrà di essere stato gravato o per lo capo di nullità, o di nullità e d'ingiustizia, o d'ingiustizia soltanto; allora si osservino quelle cose, che furono di sopra stabilite nel caso che alcuno si sentirà gravato dalla sentenza, o da qualunque altro decreto dello stesso giudice; ed il nuovo giudice Ecclesiastico sia tenuto ad osservare tutte quelle cose che lo stesso giudice delegato secondo quel che ora si è detto è obbligato ad osservare in caso di ricorso a lui fatto dalla declaratoria nulla, o ingiusta delle censure riservate alla Sede Apostolica, che saranno state da' Vescovi, o dagli Arcivescovi rispettivamente promulgate.

§. 25. De literis Monitorialibus.

Praeterea, quascumque monitoriales, poenalesque literas in forma significavit consueta, contra occultos, et ignotos malefactores, satisfacere: conscios vero revelare differentes, servata tamen forma Concilii Tridentini, necnon Constitutionis Pii Papae V Praedecessoris nostri, super haec editae, concedendi.

§. 25.° *Delle lettere monitoriali.*

Di concedere inoltre che qualunque lettera monitoriale, e penale nella consueta forma *significavit* sodisfi contro gli occulti, ed ignoti malfattori, riveli poi i differenti complici, serbata però la forma del Concilio di Trento, non che della Costituzione di Pio Papa V nostro Predecessore su di ciò emanata.

§. 26. De commutatione votorum, deque Matrimonialibus dispensationibus in tertio, et quarto gradu pro pauperibus tantum, et gratiis ex speciali facultate concedendis.

Nec non vota quaecumque ultramarino tamen, visitationis liminum Beatorum Petri et Pauli

§. 26.° *Della commutazione dei voti; delle dispense matrimoniali in terzo, e quarto grado pei poveri soltanto, e delle grazie da concedersi per speciale facoltà.*

Non che di commutare in altre opere di pietà qualunque voto, ad un oltremarino però, ec-

Apostolorum de Urbe, et Sancti Jacobi in Compostella, et castitatis ac religionis votis exceptis, in alia pietatis opera commutandi. Tum etiam nationis Siculae commoditati et utilitati prospicere volentes, eidem judici, uti supra, nominato, et delegato a Siciliae Rege ultra Pharum, facultatem specialem elargimur matrimoniales dispensationes concedendi in tertio, et quarto gradu; gratis tamen, nulloque recepto, vel minimo emolumento; et favore eorum tantum, qui vere pauperes sunt, et miserabiles, et labore manuum suarum vivunt.

cettuati i voti di andare *ad limina* de' Beati Apostoli Pietro, e Paolo, di visitare S. Giacomo in Galizia, e di castità, e religione. Inoltre, volendo provvedere al comodo, ed al vantaggio della nazione Siciliana, diamo special facoltà allo stesso giudice nominato, e delegato dal Re della Sicilia al di là del Faro di concedere le dispense matrimoniali nel terzo, e quarto grado; *gratis* però, e senza riceversi alcuno anche menomo emolumento, ed in favore di quei soltanto, che veramente sono poveri, e miserabili, e vivono colla fatica delle proprie mani.

§. 27. De absolutione a censuris ad effectum praemissorum consequendum.

Et ut concessiones, gratiae, et literae per antedictum judicem, sic, ut supra concedendae, sublatis obstaculis, suum sortiantur effectum, quascumque personas, ad effectum dumdaxat omnium, et singulorum praemissorum consequendum, ab omnibus, et quibuscumque excommunicationibus, suspensionibus, et interdictis, aliisque Ecclesiasticis censuris, quibus innodati fuerint, absolvendi, et absolutas pronunciandi.

§. *27.° Dell' assoluzione dalle censure per ottenere l' effetto delle cose premesse.*

Ed affinchè le concessioni, le grazie, e le lettere da concedersi per l'anzidetto giudice, tolti gli ostacoli, abbiano il loro effetto, possa esercitare la potestà di assolvere qualunque persona, e di pronunziarla assoluta da tutte quante le scomuniche, sospensioni, interdetti, ed altre Ecclesiastiche censure, dalle quali sarà legata, per ottenere l'effetto di tutte le cose premesse.

§. 28. De causis, in quibus agitur de executione literarum Apostolicarum.

Pro majori tamen cautela, ea quae infra sequuntur, declaramus, et decernimus; videlicet, non posse, nec debere praedictum, judicem sese ingerere in causis,

§. *28.° Delle cause, nelle quali si tratta della esecuzione delle lettere Apostoliche.*

Per maggior cautela però dichiariamo e decretiamo quanto siegue; cioè che il suddetto giudice non possa, e non debba ingerirsi nelle cause nelle qua-

in quibus agitur de executione literarum Apostolicarum, etiam super collatione quorumcumque beneficiorum saecularium vel regularium, pro quorum executione certi sunt dati executores, quorum a decreto, seu data executione, si fuerit, quomodo reclamatum, et de illato gravamine, vel excessu dictum, tunc idem judex in hisce causis in omnibus, et per omnia, ut supra de aliis dictum, et declaratum est procedat.

li si tratta della esecuzione delle lettere apostoliche anche sulla collazione di qualunque beneficio regolare o secolare, per l'esecuzion delle quali sono stabiliti determinati esecutori; dal decreto, o dalla data esecuzione dei quali, se si sarà in qualunque modo reclamato del gravame, o eccesso arrecato, allora lo stesso giudice proceda in queste cause in tutte e per tutto, come di sopra si è detto, e dichiarato delle altre.

§. 29. De subdelegatis a Judice Ecclesiastico deputandis.

Deputare etiam non poterit subdelegatos, in dioecesibus praedicti Regni commorantes, multoque minus eis concedere exemptionem a jurisdictione suorum ordinariorum, praeterquam unum; qui tamen Ecclesiasticus sit, in quacumque Episcoporum residentia, et in praecipuis aliis Regni Civitatibus, ut sunt Drepanum, Termae, Mylae, et Mazara, seu Augusta; vulgo Trapani, Termini, Melazzo, *et* Augusta, *nuncupatis.*

§. *29.° Dei suddelegati da deputarsi dal giudice Ecclesiastico.*

Ancora non potrà deputare suddelegati che dimorano nelle diocesi del suddetto Regno, e molto meno conceder loro l'esenzione dalla giurisdizione dei propri Ordinari, fuorchè uno, il quale però sia Ecclesiastico, in qualunque residenza di Vescovi, e nelle altre principali città del Regno, come sono Trapani, Termini, Melazzo, ed Augusta.

§. 30. De literis patentibus exemptionis.

Praeterea, nemini concedi poterunt literae patentes exemptionis a jurisdictione sui Ordinarii ex titulo inserviendi curiae vel tribunali ipsius judicis delegati; exceptis tantum ministris, et officialibus necessariis: qui tamen in toto Regno non sint ultra quinquanginta, praeter eos, qui praecipuis primae, secundae, et tertiae instantiae eccle-

§. *30.° Delle lettere patenti di esenzione.*

Inoltre, a niuno potranno concedersi lettere patenti di esenzione dalla giurisdizione del suo Ordinario a titolo di servire alla curia o al tribunale dello stesso giudice delegato; eccettuati solo i ministri, e gli officiali necessari, i quali però in tutto il Regno non sieno più di cinquanta, tranne quelli, che servono alle principali curie ecclesiasti-

siasticis curiis Panormi inserviunt.

§. 31. De disciplina, et observantia Regularium.

Nullatenus quoque idem judex ecclesiasticus nec in prima instantia, nec in gradu appellationis, aut recursus, aut per modum provisionis, sese incerat in quomodolibet concernentibus disciplinam, et observantiam regularem personarum utriusque sexus; distributionem officiorum; collocationem regularium in uno aut altero Monasterio, aut conventu; ordinationes circa chorum, et allocutorium monialium, earumque clausuram; designationes cellarum, aliaque similia; sed in his omnibus procedatur ab iis, ad quos pertinet, juxta sacros Canones, statuta singulorum ordinum, et Apostolicas Constitutiones.

§. 32. De praesidibus capitulorum, et Superioribus, atque Officialibus in Monasteriis.

Caveat similiter, ne deputet Praesides capitulorum, Superiores vel Abbatissas, Vicarias, vel qualescumque Officiales in Monasteriis vel domibus regolarium utriusque sexu ex quocumque titulo vel colore, sive inconvenientium, sive dissidiorum, sive discrepantiae suffragiorum, etiam per viam actuum provisionalium; sed omnino libere remaneant, juxta sacrorum Canonum praescriptum, et ipsorum ordinum regularium statuta, electiones, et deputationes omnium Praelatorum, et officiorum.

che di Palermo di prima, seconda, e terza istanza.

§. *31.° Della disciplina, ed osservanza de' Regolari.*

Dippiù, in niun modo lo stesso giudice ecclesiastico, nè in prima Istanza, nè in grado di appello, o di ricorso, o per modo di provvedimento s'ingerisca in cose che riguardano comunqne la disciplina, e l'osservanza delle persone regolari dell'uno, e l'altro sesso, la distribnzione degli officii, la collocazione dei regolari in uno, o in nn altro Monastero, o convento; le disposizioni circa il coro, ed il parlatorio delle monache, e la loro clansura; le destinazioni delle celle, e simili, ma in tutte queste cose si proceda da qnelli, ai quali appartiene, ginsta i sacri canoni, gli statuti di ciascun Ordine, e le Apostoliche Costituzioni.

§. *32.° Dei superiori de' Capitoli, e dei Superiori ed Officiali nei Monasteri.*

Badi similmente a non deputare i capi dei capitoli, i Superiori o le Abbadesse, i Vicarii, o le Vicarie, o qualunque Officiale nei monasteri o case regolari dell'uno e l'altro sesso sotto qnalnnque titolo o colore, sia d'inconvenienti, sia di discordie, sia di differenza di suffragii, anche per via di atti provvisionali; ma restino affatto libere giusta il prescritto dei sacri Canoni, e gli statuti degli stessi ordini regolari le elezioni, e le deputazioni di tutti i Prelati, ed ufficii.

§. 33. De Magistris, praelectoribus, et rectoribus studiorum.

Itidem nequeat, etiam per modum provisionis, deputare magistros, lectores, rectores studiorum, neque in possessione munerum, vel officiorum confirmare eos qui, finito tempore, a constitutionibus suorum ordinum praescripto, debent illa dimittere, vel qui remoti a legitimis superioribus fuerint. In causis autem inter regulares, vere contentiosis, et in quibus esse potest de jure locus appellationi, expleto cursu judicii in unoquoque ordine regulari, a suis Constitutionibus praefinito, si succumbentes prosequi intendant; tunc causae ad praedictum judicem Ecclesiasticum devolvantur, qui procedere teneatur, servatis in omnibus, et per omnia iis quae supra quoad alias causas statuta sunt, ita tamen, ut in causis nullitatis professionis tam ante, quam post elapsum quinquennii, nullo modo se interponat, sed illae ad normam omnino sacrorum Canonum, et Sacri Concilii Tridentini, Sessione XXV de Regularibus *cap. XXIX cognoscantur, et terminentur.*

§. *33.° Dei Maestri, lettori, e rettori di studi.*

Parimente non possa, anche per modo di provvedimento, deputare maestri, lettori, rettori di studii, nè confermare nel possesso di cariche, o di officii quegli i quali, finito il tempo prescritto dalle costituzioni dei loro ordini, debbono dimetterle, o che saranno stati rimossi da legittimi superiori. Nelle cause poi tra i regolari, veramente contenziose, e nelle quali vi può essere *de jure* luogo all'appello, compiuto il corso del giudizio determinato dalle loro Costituzioni in ciascun ordine regolare, se i succumbenti intendono di proseguire, allora le cause si devolvano al sudetto giudice Ecclesiastico, il quale sia tenuto ad osservare in tutto, e per tutto quelle cose che sono state di sopra stabilite in quanto alle altre cause, in guisa però che in niun modo s'interponga nelle cause di nullità di professione tanto prima, che dopo l'elasso del quinquennio, ma si conoscano, e si terminino assolutamente a norma dei sacri Canoni, e del Sacro Concilio Tridentino nella sessione XXV, *de regularibus* cap. XXIX.

§. 34. De usu jurisdictionis Episcopis a Concilio Tridentino concessae.

Ad haec Delegatus non impediat usum jurisdictionis, a Sacro Concilio Tridentino Episcopis, uti Sedis Apostolicae Delegatis, in exemptos saeculares Cle-

§. *34.° Dell'uso della giurisdizione conceduta ai Vescovi dal Concilio Tridentino.*

Il Delegato oltre a ciò non impedisca l'uso della giurisdizione conceduta dal Sacro Concilio Tridentino ai Vescovi, come Delegati della Sede Aposto-

ricos attributae; facultatem tamen habet idem judex Ecclesiasticus procedenti etiam in prima instantia in eorumdem clericorum saecularium exemptorum causis tam civilibus, quam criminalibus, easdemque, juris ordine servato, cognoscendi, ac judicandi; et in casu appellationis a decretis vel sententiis ejusdem judicis delegati, in omnibus ea serventur quae supra hac de re statuta sunt.

lica su i Chierici secolari esenti; lo stesso giudice Ecclesiastico però ha la facoltà di procedere anche in prima istanza nelle cause degli stessi chierici secolari esenti, tanto civili, quanto criminali, e di conoscere, e giudicare le medesime, serbato l'ordine del diritto; ed in caso di appello dai decreti, o dalle sentenze dello stesso giudice delegato, si osservi in tutto quel che di sopra è stato su di ciò stabilito.

§. 35. De gravioribus Episcoporum causis.

Quoad graviores Episcoporum et Archiepiscoporum causas, servetur omnino dispositio sacrarum Constitutionum, et Sacri Concilii Tridentini, Sessione XXIV, cap. V de Reformatione. *In aliis vero minoribus, et civilibus causis, in quibus Episcopi, aut Archiepiscopi Regni Siciliae ultra Pharum, non actores, sed rei sunt, delegatus jus habet judicandi etiam in prima instantia, si causa sit Archiepiscopi vel Episcopi exempti a jurisdictione metropolitica (et signanter quoad omnes in causis solutionis pensionum), et in secunda tantum instantia, si causa sit Episcopi, juri Metropolitico subjecti. Tunc enim in prima instantia causa ab Archiepiscopo erit judicanda. In casu autem appellationis a judicio delegati, serventur omnia in superioribus disposita.*

§. 35.° *Delle cause più gravi de' Vescovi.*

In quanto alle cause più gravi de' Vescovi, e degli Arcivescovi, si osservi assolutamente la disposizione delle sacre Costituzioni, e del Sacro Concilio Tridentino nella sessione XXIV *Cap. V. de Reformatione.* Nelle altre cause poi minori, e civili, nelle quali i Vescovi, o gli Arcivesoovi del Regno di Sicilia al di là del Faro non sono attori, ma rei, il delegato ha diritto di gindicare anche in prima istanza, se la causa è dell'Arcivescovo, o del Vescovo esente dalla giurisdizione metropolitana (ed espressamente quanto a tutti nelle cause di pagamento di pensione) e soltanto in seconda istanza, se la causa è del Vescovo soggetto al diritto Metropolitano. Poichè allora la causa dovrà giudicarsi dall'Arcivescovo in prima istanza. In caso poi di appello dal giudizio del delegato, si osservino tutte le cose disposte nei paragrafi antecedenti.

§. 36. De officio Judicis Ecclesiastici erga mandata Apostolica.

Denique, ut nos, nostrique successores Romani Pontifices, diligenter curabimus, ut supra disposita, ac statuta adamussim serventur, quae vim, et effectum habere concordiae statuimus, et decernimus, nec quidquam a nostris ministris sub quovis praetextu vel colore peragatur, quod eorumdem observantiam, et executionem retardare vel impedire possit: ita dictus judex Ecclesiasticus nullas sibi sumat partes, etiam per modum provisionis vel sub alio quovis praetextu, contra ordinationes, et mandata, quae vel nostra, vel nostrorum pro tempore successorum propria manu per speciale rescriptum signata, et subscripta erunt: nec eorum executionem, quantum in ipsomet sit, audeat impedire vel retardare; sed eisdem debita reverentia, observantia, et executio omnino praestetur.

§. *36.° Del dovere del Giudice Ecclesiastico verso i mandati Apostolici.*

Da ultimo, siccome noi, ed i Romani Pontefici nostri snccessori procnreremo diligentemente che si osservino appnntino le cose disposte e stabilile di sopra, le quali stabiliamo, e decretiamo che abbiano forza ed effetto di concordato; nè si faccia dai nostri ministri sotto qnalnnqne pretesto o colore alcuna cosa, che possa ritardare o impedire l'osservanza, e l'esecuzione delle medesime; così il detto giudice Ecclesiastico, non prenda alcnna parte, nè anche per modo di provvedimento, o sotto qnalnnqne altro pretesto, contro gli ordini, ed i comandi, che o di nostra propria mano, o de' nostri snccessori *pro tempore* saranno stati segnati, e sottoscritti per speciale rescritto: nè ardisca d'impedire o ritardare, per qnanto è in lui la loro esecnzione; ma presti assolutamente alle stesse la dovuta riverenza, osservanza, ed esecuzione.

§. 37. Clausulae.

Decernentes, omnia, et singula, in superioribus expressa per nullum Patriarcham, Archiepiscopum, Episcopum, aliosque alia auctoritate, dignitate, et praeeminentia fulgentes, impugnari unquam posse, aut debere, praesentesque semper, et perpetuo validas, et efficaces esse, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere debere, atque ab omnibus, et singulis, ad quos spectat, sive

§. *37.° Clausole.*

Decretiamo, che tutte le cose, ed ognuna di esse esposte nei paragrafi antecedenti non possano, o debbano mai essere impugnate da alcnn Patriarca, Arcivescovo, Vescovo, ed altri risplendenti di altra autorità, dignità, e preeminenza, e che le presenti lettere sieno, e saranno sempre, ed in perpetno, valide ed efficaci, ed abbiano, e debbano avere il loro pieno, ed intero effetto, e che da tutti

spectabit, eas firmiter, et inviolabiliter observandas esse, nulloque unquam tempore notari, retractari, invalidari, inque jus, vel controversiam vocari posse; ipsasque praesentes sub quibuscumque gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aliisque contrariis dispositionibus, etiam per nos ipsos, et successores nostros Romanos Pontifices factis, et faciendis, concessis, et concedendis, minime comprehendi; sed statuimus, easdem has literas, tamquam ad Ecclesiarum Siciliae tranquillitatem et pacem a nobis editas, semper omnino excipiendas; et quidquid secus super his, ut praefertur, per nos approbatis, a quoquam quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter, contigerit attentari, irritum, et inane decernimus, non obstantibus consuetudinibus, privilegiis, et indultis, quomodocumque in contrarium praemissorum alias concessis.

quegli, ai quali spetta, o spetterà debbano essere fermamente, ed inviolabilmente osservate e non possano in aicun tempo essere notate, ritrattate, invalidate, e chiamate in giudizlo o in questione, e che le stesse presenti lettere non si compreodano sotto qualunque rivocazione di grazie, sospensioni, limitazioni, ed altre contrarie disposizioni fatte, e da farsi, concednte, e da coocedersi anche da noi medesimi, o da Romani Pontefici nostri successori; ma stabiliamo che queste stesse lettere da noi emanate per la tranquillità, e per la pace della Sicilia, si debbano sempre accettare; e dichiariamo irrito, e senza effetto ciò che potesse o scientemente, o ignorantemeote attentarsi da chiuoque sulle predette cose da noi approvate, non ostaote le consuetudini, e privilegii, e gl'indulti in qualunque modo altre volte conceduti in ciò ch'è contrario alle cose sopradette.

§. 38. Nemo has literas infringere debeat.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae Constitutionis, concordiae, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo vigesimo octavo, tertio Kalendas Septembris, Pontificatus nostri Anno Quinto.

§. *38.° Niuno ardisca d'infrangere queste lettere.*

Non sia dunque lecito ad alcuno d'iofrangere questa carta, o con temerario ardire contravvenire a qnesta nostra Costituzione, concordato, e volontà. Se alcuno poi oserà di atteotare tal cosa, sappia, che iucorrerà l'indignazlone dell'Onolpotente Iddio, e dei Beati Apostoli dl lui Pietro e Paolo.

Dato in Roma, presso S. Pietro ai 29 di Agosto dell'anno 1728 dalla Incarnazione del Signore, anno quiuto del nostro Pontificato.

V.

Legge organica sulla Consulta Generale del Regno (a).

§.° 1.°

» Art. 1.° Le due Consulte de' nostri dominî di qua e di là del Faro risederanno sempre nel luogo della nostra residenza ».

» 2.° Le medesime, nel dare il loro parere sugli affari che da Noi saranno ad esse inviati, si occuperanno separatamente l'una dall'altra di quegli affari che risguardano oggetti di particolare interesse di quella parte del nostro regno per cui ciascuna Consulta è stabilita; ma si uniranno in Consulta generale allorchè si tratterà di affari che risguardano oggetti o d'interesse comune, o che, sebbene d'interesso particolare di una parte del regno, possono in qualsivoglia modo influire sull'interesse dell'altra e formeranno la *Consulta generale* del nostro Regno delle due Sicilie ».

» 3.° La Consulta generale e le due Consulte de' nostri dominî di qua e di là del Faro, corrispondentemente all'oggetto per cui sono stabilite, non hanno nelle rispettive attribuzioni, che il voto puramente consultivo ».

» 4.° Un nostro Consigliere Ministro di Stato senza dipartimento, che nomineremo indistintamente tra i nostri sudditi dell'una o dell'altra parte del regno, presederà la Consulta generale, ed avrà intervento nel nostro Consiglio di Stato ordinario ».

» 5.° La Consulta generale sarà composta di ventiquattro Consultori ».

» 6.° Sedici de' sudditi Consultori, scelti da Noi tra i nostri sudditi più distinti, e meritevoli, di questa parte del regno, formeranno la Consulta de' reali dominî di qua del Faro, la quale sarà preseduta da uno de' suoi stessi componenti, che destineremo col carattere di Vice-presidente »,

» 7.° Otto altri Consultori scelti da Noi tra i nostri sudditi più degni e ragguardevoli de' nostri dominî oltre il Faro, comporranno la Consulta di quell'altra parte del regno, la quale sarà parimente preseduta da uno de' suoi stessi componenti, che destineremo col carattere di Vice-presidente ».

» 8.° Ciascuna delle due Consulte avrà un segretario, che sceglieremo tra i nostri sudditi di quella parte del regno per la quale la Consulta è particolarmente formata. Un segretario generale, che nomineremo promiscuamente tra i nostri sudditi dell'una o dell'altra parte del regno, sarà addetto alla Consulta generale ».

» 9.° In caso di mancanza, di assenza, o di altro impedimento del presidente della Consulta generale, sarà questa preseduta momentaneamente dal più antico per nomina tra i Vice-presidenti

(a) Vedi la Lezione XVI. del *Regio-exequatur*, pag. 53.

delle due Consulte, fino a che non sarà da Noi destinato un altro Consigliere Ministro di Stato senza dipartimento, il quale faccia provvisoriamente le veci dell' ordinario Presidente ».

» 10.° Nello stesso modo, in caso di mancanza o d' impedimento del segretario generale, assumerà momentaneamente, e fino ad altra nostra destinazione, le funzioni del medesimo presso la Consulta generale il più antico per nomina tra i segretarl delle due Consulte particolari ».

» 11.° Il presidente della Consulta generale potrà anche intervenire nelle sessioni delle due Consulte particolari, in quei casi nei quali giudicherà utile il suo intervento al miglior accomodo del parere, che a Noi sommetteranno le Consulte ».

» 12.° Nel caso di dubbio se un affare debba essere risguardato come oggetto d' interesse comune, a termine dell' articolo 2° della presente legge, la risoluzione di un tal dubbio apparterrà al Presidente della Consulta generale, il quale dopo di aver inteso le osservazioni de' due Vice-presidenti, determinerà come crederà giusto, e farà eseguire la sua determinazione ».

» 13.° Le consulte discuteranno gli oggetti che giudicheremo essere più conveniente al nostro real servizio, ed al bene e vantaggio de' nostri amatissimi sudditi, d' inviare al nostro parere esaminandoli e rischiarandoli secondo gl' interessi inseparabili della Corona e del bene generale del regno. Ognuno de' componenti le medesime enuncierà il suo voto, e potrà farlo registrare separatamente e firmarlo quando lo crederà necessario per l' adempimento del suo dovere ».

» 14.° La rimessione degli affari, sia alla Consulta generale, sia a ciascuna delle Consulte particolari, avrà luogo solamente nel nostro real nome ».

» 15.° Le Consulte, sempre con nostra special commessione, saranno incaricate di discutere e dare il loro avviso ».

» I. Sui progetti di alta legislazione e sulle misure di amministrazione generale; »

» II. Sulla interpetrazione o splega di disposizioni, e sulla risoluzione de' dubbî nelle materie legislative; »

» III. Sulle quistioni di competenza tra le autorità del contenzloso giudiziario e quelle del contenzioso amministrativo; »

» IV. Su dubbii che potranno sorgere nell' animo nostro nell' approvazione delle decisioni delle gran corti de' conti di Napoli e di Palermo, e sulla revisione che ne sarà da Noi in seguito ordinata; »

» V. Sulle nostre autorizzazioni per procedimento contro funzionarii pubblici rivestiti della nostra garenzia, a termini della legge del dì 19 ottobre 1818; »

» VI. Sulle dimande di naturalizzazione, e su quelle di cambiamento di cognome; »

» VII. Sulla impartizione del nostro beneplacito per l' accetta-

zione di donazioni eredità o legati lasciati alle corporazioni ecclesiastiche o civili; »

» VIII. Snlla uostra approvazione de' coutratti de' luoghi pii ecclesiastici o laicali, come anche su quella de' contratti de' comuni che hanno bisogno della uostra autorizzazione, sia per solennità prescritta, sia per dispensa della legge; »

» IX. Sulle dimande per istitnzione di maggiorati; »

» X. Sull'esercizio della regalia del *regio exequatur*, sui ricorsi di abnso in materia ecclesiastica, sulla circoscrizione dell'intero regno relativamente alla ecclesiastica giurisdizione, e su tutti gli oggetti relativi alla tutela e vigilanza governativa e disciplinare su gli stabilimenti ed ordini religiosi; »

» XI. Snlle quistioni di precedenza tra le diverse autorità del regno; »

» XII. Snlla circoscrizione amministrativa e gindiziaria del reguo e delle sne parti; »

» XIII. Snlle qnistioni di confini tra comuni che appartengono a provincie e valli diverse; »

» XIV. Snlla uostra approvazione degli stati discussi provinciali, e delle contrattazioni de'Consigli proviuciali, come pure di quegli stati discnssi comunali, che per legge è a Noi riserbata, e della imposizione de' dazi comunali, e delle tariffe di essi; »

» XV. Sulla impartizione del nostro beneplacito uello stabilimento de'corpi e società religiose e civili, qualunque sia l'oggetto della loro istituzione, e sull'approvazione delle regole costitutive ed amministrative così degli stabilimenti uovelli, come di quelli legittimamente esistenti; »

» XVI. Snlle approvazioni degli stati discussi e delle contrattazioui degli stabilimenti di pubblica beneficenza che hanno bisogno della nostra autorizzazione, ai termini del num. VI. di quest' articolo, perchè considerati come sezioni de' comuni; »

» XVII. Sulla coucessione del nostro beneplacito per la celebrazione delle fiere e de' mercati, e sulla concessione delle privative e delle patenti d'invenzione o di perfezione iu qualunque genere d' indnstria; »

» XVIII. Ed in generale su tutti quegli affari appartenenti ai nostri Ministeri di Stato, pe' quali giudicheremo necessario che la uostra decisione sia precednta e rischiarata da una più estesa e matura discussione ».

» 16.° Affinchè il lavoro delle Consnlte abbia un corso più spedito, ciascuna delle medesime sarà divisa in dne Commessioni, le quali si occuperanno separatamente degli affari particolari di minore importanza, ed anche della preparazione di quegli altri affari di maggior rilievo, che dovranno portarsi alla discussione ed al parere rispettivamente di ciascnna delle suddette Consulte ».

» 17.° Le due Commessioni della Consulta de' nostri dominî di quà del Faro saranno composte ciascuna di sei Consultori. Una di

esse tratterà degli oggetti appartenenti a'dipartimenti della giustizia, e degli affari ecclesiastici; l'altra degli oggetti risguardanti i dipartimenti delle finanze, e degli affari interni di questa parte del regno ».

» 18.° Le due Commessioni della Consulta de'nostri dominî di là del Faro saranno composte ciascuna di quattro Consultori. La prima di esse tratterà parimenti degli oggetti appartenenti a' dipartimenti della giustizia, e degli affari ecclesiastici della Sicilia oltre il Faro; la seconda degli oggetti de' dipartimenti delle finanze, e degli affari interni della stessa parte del regno ».

» 19.° I rimanenti quattro Consultori della Consulta de' nostri dominî di qua del Faro si uniranno con due Consultori che saranno destinati fissamente dal Presidente della Consulta generale tra i componenti della Consulta de' dominî di là del Faro, e formeranno una quinta Commessione, che sarà *mista*, e si occuperà degli affari particolari e di minore importanza appartenenti al dipartimento della guerra e marina, ed a quella classe di oggetti puramente amministrativi del dipartimento degli affari esteri, che avendo rapporto con altri dipartimenti, potranno essere in qualche caso da Noi inviati al parere delle Consulte ».

» Questa stessa Commessione mista si occuperà della preparazione degli altri affari di maggiore rilievo, che appartengono ai medesimi dipartimenti della guerra e marina e degli affari esteri per soli oggetti di amministrazione, e che per la loro indole di comune interesse dovranno portarsi alla discussione ed al parere della intera Consulta generale, a' termini dell' articolo 2.° della presente legge ».

» 20.° Per la preparazione poi di tutti gli altri affari di grave importanza e d'interesse comune, che appartengono a' dipartimenti della giustizia, degli affari ecclesiastici, delle finanze, e degli affari interni, sarà cura del Presidente della Consulta generale di formare secondo il bisogno Commessioni straordinarie, composte di un proporzionato numero di Consultori dell' una e dell' altra Consulta, le quali si occuperanno a raccogliere e fissare tutt' i dati e le osservazioni necessarie per la discussione della Consulta generale ».

» 21° In ogni sessione della Consulta generale dovranno intervenire almeno quindici Consultori ».

» In ogni sessione della Consulta de' dominî di qua del Faro dovranno intervenire almeno dieci Consultori della medesima ».

» In ogni sessione della Consulta de' dominî di là del Faro dovranno intervenire almeno cinque Consultori della medesima ».

» Ed in ogni sessione delle particolari Commessioni dovranno intervenire almeno quattro Consultori per quelle composte di sei, e tre per quelle composte di quattro ».

» 22.° La Consulta generale opinerà a pluralità di voti, e ci presenterà il suo parere corredato dei motivi su i quali lo avrà fon-

dato. Se uno o più Consultori opineranno diversamente, il voto o i voti de' medesimi dovranno essere notati e firmati ne' registri della Consulta, e dovrà mandarsene a Noi una copia estratta unitamente al parere della maggioranza per averlo presente ».

» 23.° La stessa regola avrà esattamente luogo ne' pareri che ci saranno trasmessi da ciascuna delle Consulte de' nostri domini di qua e di là del Faro ».

» 24.° I pareri così della Consulta generale, come delle Consulte particolari, saranno trasmessi a Noi per mezzo de' rispettivi nostri Ministri Segretari di Stato, da' quali ne sarà stata fatta la remissione del nostro real nome, e ci verranno proposti da' medesimi nel nostro Consiglio di Stato ordinario per la nostra sovrana risoluzione ».

» 25.° Un particolare regolamento stabilirà il modo col quale dovrà progredire il servizio interno della Consulta generale, delle Consulte de' domini di qua e di là del Faro, e delle Commessioni delle medesime ».

» 26.° Il soldo de' Consultori, del segretario generale e dei due segretari particolari è fissato nel modo seguente ».

» Il Consultore Vice-presidente, oltre del soldo di Consultore in annui ducati duemila seicento, avrà una gratificazione di annui ducati quattrocento ripartita in rate mensili, durante il tempo che giudicheremo di affidargli l' incarico di Vice-presidente; »

» Consultore, annui ducati duemila seicento; »

» Segretario generale, annui ducati duemila; »

» Segretario particolare, annui ducati mille dugento; »

» I militari i quali occuperanno taluna delle dette cariche, non avranno altro soldo qualora il loro semplice soldo militare sarà rispettivamente uguale o maggiore degli enunciati soldi; e ne avranno il supplimento qualora il loro semplice soldo militare sarà minore ».

» Lo stesso avrà luogo per quegli altri impiegati, pe' quali la carica di Consultore non sarà incompatibile col simultaneo esercizio de' loro impieghi ».

» Gli Ecclesiastici costituiti in cospicue dignità, che saranno da Noi prescelti per Consultori, godranno di tutte le rendite della loro dignità, ed avranno in oltre una gratificazione mensuale che sarà da noi determinata secondo le rispettive circostanze di ognuno ».

» Finalmente coloro che passeranno a taluna delle suddette cariche da altre cariche di soldo maggiore, avranno il soldo stabilito nel presente articolo, ed in oltre il supplimento fino alla somma che precedentemente percepivano, in una corrispondente gratificazione mensuale ».

» 27.° Il presidente della Consulta generale essendo sempre un nostro Consigliere Ministro di Stato senza dipartimento, godrà il solido soldo di Consigliere di Stato in annui ducati tremila pagabili in rate mensuali ».

» 28.° Allorchè la nosira residenza sarà ne' nostri dominî di qua del Faro, i Consultori, incluso il Vice-presidente, de' nostri dominî di là del Faro riceveranno a titolo d' indennità, oltre del soldo, o de' supplimenti, o delle gratificazioni di cui si è parlato nell' articolo 26, annui ducati mille per ognuno. La stessa somma sarà accordata a titolo d' indennità a' Consultori, incluso il Vice-presidente, de' nostri dominî di qua del Faro, allorchè la nostra residenza sarà nella Sicilia oltre il Faro ».

» 29.° La residenza della Consulta per gli affari della Sicilia oltre il Faro presso la nostra Persona essendo principalmente diretta a farci conoscere con maggior celerità e chiarezza i bisogni di quella parte del nostro regno, rende superflua la permanenza presso di Noi di un Segretario di Stato incaricato unicamente degli affari della medesima. Ritorneranno perciò i varî dipartimenti della real Segretaria di Stato per gli affari di Sicilia a' rispettivi nostri Ministeri di Stato a'quali precedentemente appartenevano; e gli attuali impiegati in quella real Segretaria di Stato passeranno a prestare lo stesso servizio presso i suddetti nostri ordinarî Ministri di Stato ».

» 30.° Finalmente avendo trovato più conducente al ben essere de' nostri sudditi, e più conforme all' oggetto per lo quale furono da Noi istituite le Consulte, la riunione delle medesime nel luogo della nostra residenza per formarne una Consulta generale, ed avendo perciò dovuto cambiare e modificare il numero de'membri di esse Consulte, rimane in conseguenza rivocata la nomina de'Consultori de' nostri dominî di qua del Faro, che in veduta di una diversa organizzazione fu fatta col decreto del dì 23 di settembre 1821, siccome rimangono interamente abrogate le disposizioni del precedente decreto del dì 26 di maggio dello stesso anno, e di tutte le leggi, decreti e regolamenti anteriori, contrarie a quelle contenute nella presente legge ».

§. 2.°

Le tariffe de' diritti di spedizioni risguardanti affari Ecclesiastici sono le seguenti.

ASSENSI

Alle regole di Congregazione .... Duc.	20 » 00
Agli Statuti di Collegiale	30 » 00
Alle conclusioni de' Fratelli	6 » 00

PER CARICA O BENEFICIO ECCLESIASTICO.

Dell' Arciprete di Altamura	155 » 00
Dell' Arcidiacono di Lucera	50 » 00
Del Tesoriere della Cattedrale di Lucera	50 » 00
Del Tesoriere di S. Nicola di Bari	60 » 00
Pel semplice grado di Cappellano Maggiore	150 » 00

PERMESSI ED ATTI DIVERSI.

Per erezione di Cappella rurale	» 40
Per censuazione o permuta di luoghi pii, dell' annua rendita di ducati 1 a 50	2 » 70
Idem idem da duc. 50 a 300	4 » 40
Idem idem da duc. 300 a qualunque somma	5 » 40
Per la presentazione di qualunque empara alla spedizione di regi *exequatur*	6 » 00
Per ogni spedizione di regio *exequatur*	6 » 00
N. B. Tutti i seguenti oggetti, oltre all' anzidetto dritto di *exequatur* in duc. 1. 30, sono anche soggetti ai diritti rispettivamente loro annessi.	
Bolla del Pallio, che si conferisce ad un Arcivescovo ducati	10 » 00
Breve per dispense di età	3 » 30
Breve di *extra tempora* per le ordinazioni	3 » 30
Bolla di un Vescovo	20 » 00
Idem di prime dignità ecclesiastiche	6 » 00
Idem di pensioni ecclesiastiche superiori agli annui ducati 72	6 » 00
Idem di beneficii, Canonicati semplici o curati di collazione Apostolica	4 » 00
Idem per le dispense matrimoniali di 1° e di 2° grado spedite per Dateria o per Breve	4 » 00
Idem idem di 3° e 4° grado	2 » 00
Idem sulle carte generalizie, che conferiscono gradi, onorificenze, dispensa delle regole ec. che si rilasciano da' Procuratori generali	6 » 00

QUADRO I.

TAVOLA CRONOLOGICA

Di tutti i Pontefici, che hanno governato la Chiesa di Gesù Cristo *da S.* Pietro *fino a* Pio IX *felicemente regnante.*

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		PRIMO SECOLO DELLA CHIESA.
Pietro Galileo....	65	*I.* Simone figliuolo di Giona, o Giovanni, denominato dal Salvatore con voce Sirlaca *Cephas*, o sia pietra, poichè su questa pietra innalzar dovea l'edifizio della sua Chiesa, fu il Principe degli Apostoli ed il primo Pontefice dei Cristiani. Incominciò ad esercitare il suo ministero con sì felice successo, che in due concioni là in Gerusalemme convertì alla fede ottomila persone. Scorse le regioni della Palestina; ed operati molti miracoli giunse in Antiochia, ove stabilì la prima sede Vescovile, che occupò per sette anni. Sostituito da Evodio mosse alla volta di Gerusalemme, ed imprigionato colà per ordine di Erode Agrippa fu miracolosamente liberato da un Angiolo. Sotto l'impero di Claudio fondò in Roma quella Cattedra, contro di cui le porte dell'inferno non prevalsero, nè prevarranno giammai. L'anno 51 cacciati di Roma dallo stesso Imperatore tutti i Giudei, Pietro venne in Gerusalemme, e vi convocò il primo Concilio, ove con l'assenso degli Apostoli decise la controversia intorno alla Circoncisione, ed alle altre cerimonie della Mosaica legge. Morto Claudio ritornò in Roma sotto l'impero di Nerone, ove colla predicazione, colle virtù e co' miracoli guadagnò molti seguaci alla fede, e debellò Simone il Mago precipitato a mezzo il suo volo. Finalmente nella prima persecuzione su-

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		scitata contro i Cristiani fu confitto in Croce col capo in giù l'anno dell'era volgare 65 a' 29 di Giugno, dopo d'aver governata la Chiesa quasi per 25 anni dal suo primo arrivo in Roma. Il suo corpo fu sepolto nel Vaticano. Abbiamo di lui due lettere canoniche indiritte a' Cristiani dispersi in varie città dell'Asia, nella prima delle quali piena di unzione raccomanda le buone opere come il corredo della fede; nella seconda piena di forza ispira un santo orrore contro le massime e i costumi d'alcuni falsi dottori, ed esorta i fedeli a guardarsene. L'una si distingue per l'unzione, l'altra per la forza.
Lino Etrusco......	76	*II.* Fu coadiutore di S. Pietro nell'amministrazione della sua Chiesa di Roma; ed anche suo Vicario quando le cure del suo apostolato universale, o le condizioni de' tempi l'obbligavano ad esserne lontano. Scacciò dalla comunione de'fedeli Menandro discepolo di Simone il Mago. Confermò i Giudei convertiti nella vera credenza con l'esempio terribile della ruina di Gerusalemme, ed in forza di un comando di Pietro, a prevenire il mal costume, ordinò che le donne non entrassero nel tempio se non coverte di un velo. Dopo di aver liberata dal demonio la figliuola di Saturnino persona consolare fu in premio coronato del martirio.
Cleto Romano....	89	*III.* Fu anch'egli coadiutore di S. Pietro nelle apostoliche fatiche. Per comando di lui divise Roma in 25 parrocchie, ad ognuna delle quali addisse un sacerdote col titolo di Parroco.
Clemente I. Romano.............	98	*IV.* È annoverato da S. Paolo nella lettera a' Filippesi tra i suoi cooperatori, i nomi de' quali sono registrati nel libro della vita. A lui s'attribuisce l'istituzione de'sette notai, che raccoglier doveano le azioni de'Martiri, e registrarle negli atti della Chiesa. Relegato nel Chersonese Taurico, per ordine

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		di Trajano dopo due anni fu gittato in mare, credendo costui di sommergere la navicella di Pietro, che non teme nè di onde, nè di scogli.
		SECOLO II.
ANACLETO I.	100	*V.* Il nome d'Anacleto o Anencleto vale *senza taccia.* Questo Pontefice si distinse nello zelo di avvalorare la disciplina ecclesiastica con istituti dettati dallo spirito del suo ministero. Vietò fra le altre cose a'Chierici di nutrire la chioma, e la barba. Egli il primo innalzò e costrusse la *Memoria di Pietro*, o sia un piccolo monumento eretto in onore di lui: monumento che inconcusso nei turbini delle persecuzioni, ed abbellito di secolo in secolo, divenne al fine una meraviglia del mondo. Destinò alcuni luoghi distinti dalla plebe per la sepoltura de' Martiri, onde fossero esposti alla venerazione dei fedeli; e quivi riposarono le sue ceneri, poichè anche a lui toccò quella morte, che potea dirsi a tempi suoi: la *morte naturale dei Giusti.*
EVARISTO I. Siro..	109	*VI.* Evaristo o Evaresto Siro commise alla pia cura de' Preti le case dedicate al culto divino, che fin d'allora furono detti *Titoli*, o sieno *Memorie;* poichè ne' luoghi, che voleansi destinare a questo uso s'erigeva una Croce a foggia di titolo. Ordinò che al Vescovo che predicava dovessero assistere sette Diaconi. Non volle che si accettassero le vaghe, clamorose, e tumultuanti accuse della plebe contra i suoi Vescovi. Confermò l'Apostolica istituzione di consecrare le Chiese, ed altre cerimonie aggiunse al sacrificio della Messa. Da ultimo fu coronato del Martirio.
ALESSANDRO I. Romano..............	117	*VII.* Confermò il rito di benedire l'acqua, e di aspergerne le case de' Cristiani.
SISTO I. Romano..	127	*VIII.* Si crede, che avesse inserito nel sacrificio della Messa il Trisagio.

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
TELESFORO I. Greco..................	130	*IX.* Confermò con suo decreto il digiuno Quadragesimale istituito dagli Apostoli.
IGINO Ateniese.....	142	*X.* Scomunicò per sempre Cerdone di Siria erede delle dottrine di Simone il Mago, e maestro del famoso Eresiarca Marcione. Ordinò la disciplina del Clero assegnando a ciascun Chierico determinati uffizî.
PIO I. d' Aquilea ..	156	*XI.* Fu coronato del martirio.
ANICETO I. Siro ...	168	*XII.* Ebbe contesa con Policarpo Vescovo di Smirne sul giorno della celebrazione della Pasqua, e non potendosi conciliare tra loro, poichè l'uno credeva di sostenere la sua opinione con l'autorità di S. Pietro, e l'altro con quella di S. Giovanni, il santo Pontefice amò meglio di conservare quello spirito di concordia e di mansuetudine, che nelle dispute non concernenti al dogma vale più d'uno zelo ardente.
SOTERO I. di Fondi.	177	*XIII.* Si distinse per la sua carità verso i Cristiani condannati a' metalli, o all' esilio. Condannò le dottrine di Montano nuovo eresiarca de'tempi suoi.
ELEUTERO I. di Nicopoli............	192	*XIV.* Stabilì contro gli eretici de' tempi suoi, che niun cibo opportuno agli usi degli uomini fosse rigettato dalle mense de' cristiani. Dissipò i prestigî, onde l'eresia di Montano aveva tentato d'offuscare la purità della fede della Chiesa di Francia. A richiesta di Lucio Re di quella parte della Brettagna, che sottostava a' Romani, vi spedì Fugacio e Damiano, che istruirono lui ed il suo popolo nelle vere dottrine Evangeliche. Ordinò che niuno potesse esser deposto dal suo grado, se non era prima accusato nelle debite forme, e legalmente convinto, e che non fosse permesso di decretare veruna cosa contro un reo assente.

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		SECOLO III.
VITTORE I. Africano..................	201	*XV.* Agitandosi con più calore la controversia sulla celebrazione della Pasqua, era per fulminare l'anatema contro Policrate Vescovo d'Efeso, e le Chiese Asiatiche; ma S. Ireneo lo dissuase. Nei Concìli tenuti in Roma scomunicò Teodoto, che negava la divinità di Cristo, Artemone, e Valentino.
ZEFIRINO I. Romano..................	219	*XVI.* Mostrò nel governo della Chiesa uno zelo temperato da mansuetudine. Restituì in grazia della Chiesa Natalio prima Confessore, indi Apostata e Vescovo Eretico, da ultimo penitente. Scomunicò Proclo pertinacissimo seguace di Montano, e tutti gli altri difensori della stessa eresia, tra'quali l'orgoglioso Tertulliano, di cui sino allora tanto gloriavansi la Religione e la Chiesa.
CALLISTO I. Romano..................	224	*XVII.* Confermò il digiuno de' quattro Tempi celebrato per Apostolica Tradizione. Innalzò la Chiesa di S. Maria Transtevere ad onore del parto della Vergine, e restaurò lungo la via Appia il celebre Cimitero, che dal suo nome fu detto di Callisto.
URBANO I. Romano.	231	*XVIII.* Non pure convertì alla fede, ma confortò ancora al martirio molti Pagani, e tra questi principalmente Valeriano nobile Romano marito di S. Cecilia, e Tiburzio fratello di lui, co'quali divise la stessa corona.
PONZIANO I. Romano	235	*XIX.* Relegato da Alessandro Severo in Sardegna nell'isola di Buccina detta del Tavolato, spirò sotto il percuoter delle verghe.
ANTERO I. Greco..	235	*XX.* Ordinò, che si riponessero gli atti de'martiri nell'Archivio della Chiesa: dopo un mese di pontificato finì di vivere.
FABIANO I. Romano	251	*XXI.* Viene chiamato da S. Cipriano uomo eccellente, di purissima, e santissima vita. Divise la città di Roma in sette Diaconie, alle quali addisse sette Diaconi, che

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		avessero cura de' poveri e degl'infermi; e decorò coll'erezione di vari templi le sepolture de' Martiri. Nella fiera persecuzione di Decio fu coronato del martirio. Confermò la sentenza emanata nel Concilio Africano contro Privato eretico.
CORNELIO I. Romano..................	253	*XXII.* Fulminò l'anatema in un Sinodo contro Novaziano Antipapa, e i suoi seguaci. Scomunicò Felicissimo capo dei *Lapsi* nell'Africa, o sia de' caduti in apostosia. Rilegato a Civitavecchia (alle cento celle) trovò quella corona, vagheggiando la quale avea sfidato, al dir di Cipriano, il furore de' tiranni.
LUCIO I. Romano..	255	*XXIII.* Resistette a tutti gli sforzi di Novaziano. Ordinò che i Vescovi non uscissero se non accompagnati da due preti, e da due Diaconi, come testimoni delle azioni della loro vita. Fu coronato del martirio.
STEFANO I. Romano.................	257	*XXIV.* É celebre la contesa che ebbe con Cipriano se il battesimo conferito dagli eretici dovesse ripetersi. Minacciò di scomunicarlo, ma non lo fece. I due illustri dissenzienti disuniti nel battesimo d'acqua, furono poco dopo congiunti per quello di sangue.
SISTO II. Ateniese.	258	*XXV.* Fu coronato del martirio.
DIONISIO I. Greco..	270	*XXVI.* Si distinse per la sua erudizione e santità, non che per la singolare carità verso i Cristiani divenuti schiavi. Scrisse una eloquentissima lettera contro i Sabelliani.
FELICE I. Romano.	276	*XXVII.* Scrisse una lettera a Massimo Vescovo d'Alessandria, in cui asserendo la verità della Divinità ed Umanità del Figliuolo di Dio, e le due nature distinte in una sola persona, abbattè l'empietà di Sabellio e di Paolo Samosateno. A lui si attribuisce l'usanza di consecrare gli altari colle reliquie de' Martiri. Fu coronato del martirio.

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
ENTICHIANO I. Toscano	283	*XXVIII.* Confermò il rito di benedire i frutti, le biade ec. Seppellì colle sue mani 342 Martiri.
CAJO Dalmata	296	*XXIX.* Confermò l'antico istituto della Chiesa, che niuno fosse innalzato alla dignità Episcopale se non pei sette gradi degli ordini.
		SECOLO IV.
MARCELLINO I. Romano	304	*XXX.* Mostrò un'invincibile fortezza nella persecuzione di Diocleziano.
MARCELLO I. Romano	309	*XXXI.* Sostenne la disciplina della penitenza. Istituì in Roma 25 Parrocchie per l'amministrazione del battesimo e della penitenza, e per la sepoltura de' martiri.
EUSEBIO I. Greco...	311	*XXXII.* Serbò intatta la legge, che obbligava i *Lapsi* alla penitenza ritornati alla comunione, e alla pace della Chiesa.
MELCHIADE o MILZIADE Africano..	313	*XXXIII.* Il secondo anno del suo Pontificato per opera del gran Costantino fu renduta la pace alla Chiesa. In un Concilio tenuto a Roma condannò i Donatisti.
SILVESTRO I. Romano.............	335	*XXXIV.* Presedette per mezzo de' suoi Legati al Concilio di Arles contro i Donatisti, e a quello di Nicea contro Ario.
MARCO I. Romano.	336	*XXXV.* Ordinò, che nelle feste solenni dopo l'Evangelo si cantasse ad alta voce dal Clero il Simbolo del Concilio Niceno.
GIULIO I. Romano.	352	*XXXVI.* Sostenne validamente la Fede Nicena, e S. Attanasio. Si conservano due sue lettere, l'una indiritta agli Orientali, l'altra agli Alessandrini.
LIBERIO I. Romano	356	*XXXVII.* Sostenne anch'egli la fede Nicena, e S. Attanasio. Condannò apertamente gli Ariani, e la formola di fede approvata nel Concilio di Rimini.

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
FELICE II. Romano	362	*XXXVIII.* Ci attesta l'Istoria, che nel 1583 sotto il Pontificato di Gregorio XIII in un cimitero fu scoperto un sepolcro di marmo con l'Iscrizione latina: *Qui giace il corpo di S. Felice Papa e Martire, che condannò l'eretico Costanzo.*
DAMASO I. Spagnuolo............	384	*XXXIX.* Confermò gli Anatemi contro gli Ariani, condannò Apollinare e Timoteo, che negavano in Cristo la natura umana, e represse i Luciferiani. Per opera di S. Girolamo corresse la versione latina del testamento nuovo e de'Salmi, e scrisse innumerevoli lettere a varie Chiese dell'Oriente, e dell'Occidente. Lo stesso Santo lo chiamò Dottor vergine d'una Chiesa vergine. Invano s'oppose alla sua canonica elezione Ursicino Romano Diacono, che fu rilegato nelle Gallie per un editto di Valentiniano.
SIRICIO I. Romano.	398	*XL.* È questo il primo Pontefice, di cui esistano Decretali autentiche, cioè Lettere Pontificie, che hanno forza di legge, essendo omai dimostrato dagli eruditi, che tutte le altre attribuite a' predecessori di Siricio, raccolte anche da Isidoro Mercatore, sieno false, eccetto quelle, di cui fanno menzione i Ss. Padri, e gli antichi Scrittori Ecclesiastici. È celebre la sua lettera indiritta ad Imerio Vescovo di Terracona, che costa di dieci capitoli risguardanti l'Ecclesiastica disciplina. In essa fra le altre cose comandò, che il sacramento del Battesimo, tranne il caso di necessità, fosse amministrato ne' soli giorni di Pasqua, e di Pentecoste. Confermò il celibato de'Sacerdoti, e de'Diaconi, e gli interstizi degli Ordini; confermò ancora la usanza invalsa di accogliere nel Clero i Monaci. Condannò Gioviniano, i Priscillianisti, e Bonoso. Scacciò di Roma i Manichei. Da ultimo l'immortale Benedetto XIV stimò questi doversi annoverare nel numero dei Santi.

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		SECOLO V.
ANASTASIO I. Romano.............	402	*XLI.* Fu detto da S. Girolamo uomo di ricchissima povertà, e di Apostolica sollecitudine. Condannò l'opera di Origene *Περὶ ἀρχῶν de Principiis*, e la versione latina di Ruffino.
INNOCENZO I. Albano................	417	*XLII.* S. Girolamo lo chiama successore e figlio di Anastasio, poichè al par di lui fu il difensore della Fede. Diè prova del suo zelo per la verità e per la giustizia nel proteggere la causa di S. Giovanni Crisostomo deposto indegnamente dalla sua sede episcopale di Costantinopoli, e cacciato dalla sua Chiesa per opera di Teofilo sostenuto dall'Imperatore Arcadio; e condannò i concili irregolarmente convocati. Espulse di Roma i Novaziani: Colpì d'anatema Pelagio e Celestio, i quali cominciavano a turbare le coscienze con le loro audaci dottrine sul peccato originale, e sull'accordo tra il libero arbitrio e la grazia: e confermò con la sua autorità la sentenza emanata contro di loro nei concili Cartaginese e Milevitano. Scrisse molte lettere, che contengono la più santa e antica disciplina. Da ultimo non è da passare in silenzio, come in una lettera a Vittricio disse, che le cause maggiori, oltre il diritto divino, per consuetudine dovessero sottoporsi al giudizio della sede Apostolica.
ZOSIMO I. Greco...	418	*XLIII.* Ingannato sulle prime da Pelagio e Celestio li accolse benignamente; ma dipoi scoverta la lor frode per mezzo de' Padri Africani, sentì in se stesso il successore di Pietro, la cui fede non potea venir meno, e dall'alto della sua Cattedra pronunziò anatema contro i due Eresiarchi, e dilucidò la quistione con una lettera, che in siffatto argomento divenne classica.

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
Bonifacio I. Romano..............	423	*XLIV.* A lui dobbiamo quattro libri di S. Agostino scritti a sua istanza contro due lettere de' Pelagiani.
Celestino I. Romano..............	432	*XLV.* Tolse a' Novaziani le Chiese, che avevano in Roma. Comandò che Nestorio autore d'una nuova eresia fosse scomunicato, se tra dieci giorni non avesse abiurato il suo errore. Presedette al Concilio generale d'Efeso per mezzo de' suoi legati, e ne confermò gli atti con la sua autorità. Represse i Pelagiani, ed i Semipelagiani, che contrastavano alla dottrina di S. Agostino intorno alla Grazia. Spedì banditori della vera fede nella Scozia, e nell'Irlanda.
Sisto III. Romano	440	*XLVI.* Egli il primo sotto il Pontificato di Zosimo pronunciò in piena adunanza del popolo il solenne anatema contro i Pelagiani. Confermò gli atti del Concilio Efesino, e spedì lettere congratulatorie per la condanna di Nestorio, e per la pace avvenuta tra Cirillo Alessandrino, e Giovanni Antiocheno, allo stesso Giovanni. Scomunicò Giuliano già Vescovo d'Eclana, sostenitor di Pelagio, il quale mostrando sembianza di sommessione e ravvedimento tentava di ritornare a quella sede, donde era stato deposto.
Leone I. Toscano.	461	*XLVII.* Fu veramente grande per santità, dottrina, eloquenza, e per segnalati servigi renduti alla Chiesa ed allo stato. Ancor Diacono coadiuvò con le opere e col consiglio Celestino, e Sisto nelle cure del Pontificato. Egli abbattè l'eresia di Eutiche primieramente con la sua celebratissima lettera sulla Incarnazione del Verbo scritta a Flaviano Patriarca di Costantinopoli (che i Padri del Concilio Calcedonese presero come la norma del domma ortodosso) quindi con la condanna del latrocinio Efesino, e da ultimo col Concilio di Calcedonia riunito da Marciano Augusto. Procurò di distruggere con severe persecuzioni i Manichei, i Priscillianisti ed i Pelagiani. Atterrì col suo aspetto,

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		e calmò colla sua dolce facondia Attila, chiamato il flagello di Dio, che per sentiero di stragi e ruine movea alla volta di Roma. Ottenne, che Genserico re de' Vandali contento del saccheggio di quella Città si astenesse dalla strage e dall' incendio. Comandò che il battesimo solenne si amministrasse soltanto ne' giorni di Pasqua e di Pentecoste. Consultato da varî Vescovi rispose con molte lettere utilissime alla Ecclesiastica disciplina. Diede anche in luce egregi sermoni sulle principali feste dell' anno e trattati contro gli errori di Eutiche e d'altri eretici. Le sue opere sono uno dei più illustri monumenti dell' eloquenza ecclesiastica.
Ilario I. Sardo ...	467	*XLVIII.* Confermò i tre Concili generali di Nicea, di Efeso, e di Calcedonia, e con essi la lettera di Papa Leone indiritta a Flaviano sull' Incarnazione del Verbo. Rinnovò la scomunica contro Nestorio ed Eutiche. In un Sinodo convocato in Roma pubblicò cinque canoni risguardanti la disciplina, uno de' quali confermava il decreto del Concilio Niceno, che vietava al Vescovo di eleggersi il successore.
Simplicio I. di Tivoli	483	*XLIX.* In tempi difficili amministrò la Chiesa con gran prudenza e saggezza. Ordinò, che le oblazioni de' fedeli si dividessero in quattro parti, due delle quali servissero al sostentamento de' Vescovi e del Clero; la terza alla fabbrica delle Chiese, e l' ultima al sovvenimento dei poveri.
Felice III. Romano	492	*L.* Rigettò il decreto dell'Imperatore Zenone detto l' *Enotico*, o sia *riunitivo*. Fulminò l' anatema contro Acacio Patriarca di Costantinopoli.
Gelasio I. Romano	496	*LI.* Celebrò in Roma un Concilio di 30 Vescovi, in cui definì con un decreto quali sieno i libri Canonici del vecchio e nuovo Testamento, e quali le opere de' Ss. Padri, che possono leggersi senza pericolo, distinguen-

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		do i loro scritti autentici dagl'interpolati ed apocrifi. Dichiarò sacrosanti i quattro concili ecumenici. Scacciò di Roma i Manichei, confutò l'eresia rinascente de' Pelagiani; ed abolì la festa de' Lupercali avanzo di popolare idolatria istituita ad onore del Dio Pane. Determinò ancora i quattro tempi de' solenni digiuni per conferire gli ordini sacri, e confermò il decreto di Simplicio sul ripartimento de' beni Ecclesiastici.
Anastasio II. Romano.............	498	*LII.* Volendo comporre la pace tra la Chiesa Romana ed Orientale spedì ambasciadori all'Imperadore Anastasio; affinchè fosse tolto dai sacri Dittici il nome di Acacio. Ordinò che fossero rati i sacramenti del battesimo, e dell'ordine conferiti da Acacio dopo d'essere stato scomunicato e deposto. Si congratulò per lettere con Clodoveo Re de' Franchi, che avea abbracciata la fede di Cristo.
		SECOLO VI.
Simmaco I. Sardo..	514	*LIII.* Gli si oppose Lorenzo Arcidiacono Antipapa, il quale dopo varie vicende fu cacciato in esilio. Abrogò la legge d'Odoacre, che non dovesse crearsi il Pontefice all'insaputa del Re d'Italia. Espulse di Roma i Manichei. Sanzionò ancora molti capi di Ecclesiastica disciplina.
Ormisda I. Campano................	523	*LIV.* Esortò i Metropolitani della Spagna a convocare una o almeno due volte l'anno i Concili, giusta i sacri Canoni. Scacciò di Roma i Manichei, e mandò i loro libri alle fiamme.
Giovanni I. Toscano..................	526	*LV.* Giustino Imperatore il primo di tutti fu da lui solennemente incoronato.
Felice IV. Beneventano...........	530	*LVI.* Diede opera ad edificare ed ornare le basiliche de' martiri, tra le quali quella di S. Cosmo e Damiano, che ancora esiste. Trasmise a Cesario Vescovo d'Arles le auree sentenze di S. Agostino sulla Grazia e sul li-

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		bero arbitrio affin di preservare i fedeli dall'errore de' Semipelagiani. Ottenne da Atalarico nipote e successore di Teodorico una legge con cui si vietava di citare un Chierico ad altro foro, che al Pontificio. Questo Pontefice si distinse per l'umiltà, la semplicità del costume, e la liberalità verso i poveri.
Bonifacio II. Romano	532	*LVII.* Una parte del Clero innalzò al Pontificato Dioscoro, ma questi dopo 29 giorni uscì di vita, e così cessò lo scisma, e restò Bonifacio. Egli sanzionò i canoni del Concilio II di Orange, onde si pose un termine alle dispute incessanti sull'errore de' Semipelagiani.
Giovanni II. Romano ..,..........	535	*LVIII.* Fu nemico implacabile della Simonia, che a'tempi suoi con scandalo dell'universale predominava nella Chiesa.
Agapito I. Romano..................	536	*LIX.* Rivocò l'anatema pronunciato da Papa Bonifacio contro l'estinto Dioscoro. Scomunicò e depose Antimo invasore della sede di Costantinopoli, ed in vece di lui elesse, e consecrò Menna.
Silvestro I. Campano..............	540	*LX.* Fu prima esiliato in Patara nella Licia, e poi rilegato nell'isola di Palmaria, ove perì di fame.
Vigilio I. Romano	555	*LXI.* Perseguitò gli Eutichiani: rinnovò l'anatema contro gli Acefali, e confermò colla sua autorità il Concilio di Calcedonia. Sotto il suo Pontificato si celebrò per comando di Giustiniano il V Concilio ecumenico intorno ai tre Capitoli, che comprendono i libri di Teodoro Mopsuesteno, la lettera di Iba Vescovo di Edessa a Mari Persiano, e gli scritti di Teodoreto Vescovo di Ciro contro gli anatematismi di Cirillo. Sulle prime si oppose Vigilio alla celebrazione di tal Concilio, onde fu cacciato in esilio, ma finalmente inteso che non si trattava della fede, bensì delle persone, lo approvò, e ratificò la condanna de' tre Capitoli.

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
PELAGIO I. Romano..................	560	*LXII.* Confermò il V Concilio ecumenico, e scomunicò tutti quelli, che si allontanassero dalla lettere di S. Leone, e dalla dottrina del Sinodo di Caledonia. Si conservano sedeci decretali di lui.
GIOVANNI III. Romano..............	573	*LXIII.* All'età di questo Pontefice cominciò il regno de' Longobardi in Italia.
BENEDETTO I. Romano.............	578	*LXIV.* Dopo la morte di Giovanni la Chiesa fu priva del suo Pastore quasi per un anno. Eletto finalmente Benedetto I confermò il V Concilio Ecumenico.
PELAGIO II. Romano..................	590	*LXV.* Fu illustre per saviezza, moderazione, e virtù. Represse l'audacia di Giovanni Patriarca di Costantinopoli detto il *digiunatore*, che osava di arrogarsi il titolo di Vescovo Ecumenico, o sia universale: titolo che offendeva l'umiltà Apostolica, i diritti delle altre Chiese Patriarcali, e soprattutto la preeminenza della Romana. I Suddiaconi della Sicilia, che mal soffrivano la legge della continenza furono da questo Pontefice obbligati ad osservarla. A Pelagio successe Gregorio Magno, di cui si farà menzione nel secolo seguente.
		SECOLO VII.
GREGORIO Magno Romano.........	604	*LXVI.* Spedì nella gran-Brettagna Agostino Monaco ed altri uomini pii a propagare in quelle regioni la fede di Cristo. Permise a' preti della Sardegna l'amministrazione della Cresima. Represse l'audacia di Giovanni il digiunatore Patriarca di Costantinopoli che si arrogò il titolo di Vescovo universale, ed il primo di tutt' i Pontefici per umiltà incominciò ad appellarsi *Servo de' Servi di Dio*. Istituì le Litanie e le Stazioni, ritornò a più grata armonia il canto Ecclesiastico detto dal suo nome *Gregoriano*. Ordinò la Liturgia, ed i riti Ecclesiastici. A buon diritto dunque ebbe il nome di Magno, e ci attesta S. Idelfonso, che possedeva la santità

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		di Antonio, l'eloquenza di Cipriano, e la sapienza di Agostioo. Esistono di lui gli egregi Commentari della Sacra Scrittura, quattro libri di Dialoghi, i suoi morali su di Giobbe, l'Antifonario, ed il Sacramentario.
SABINO I. Toscano.	606	*LXVII*.........
BONIFACIO III. Romano	607	*LXVIII.* In un Concilio Romano vietò sotto pena di scomunica di trattarsi del successore del Pontefice, e di qualuoque Vescovo se non scorsi tre giorni dopo la morte.
BONIFACIO IV. Romano.............	615	*LXIX.* Il magnifico tempio dedicato da M. Agrippa a tutti gli Dei, il Panteon, fu da lui consecrato alla Madre del vero Dio, ed a tutt'i Santi. In un Concilio tenuto represse lo zelo d'alcuni preti, i quali pretendevano che i monaci fossero esclusi dagli uffizi sacerdotali, e dall'amministrazione dei Sacramenti.
DIODATO I.Romano	618	*LXX.* Fu tanto illustre per santità, che sanò molti lebbrosi col bacio.
BONIFACIO V. Napolitano	625	*LXXI.* Riveodicò i dritti del sacro Asilo.
ONORIO I.Campano.	638	*LXXII.* Depose Fortunato Patriarca di Gray eretico e traditore della Repubblica. Fu sempre alieno dall' eresia de' Monoteliti, quantunque sembrasse, che l' avesse favorita col sileozio.
SEVERINO I. Romano.................	640	*LXXIII.* Colpì d'anatema l' Ectesi pubblicata dall' Imperatore Eraclio.
GIOVANNI IV. Dalmatino...........	642	*LXXIV.* Proscrisse in un Sinodo l'errore de' Monoteliti, e l' Ectesi di Eraclio, che gli era favorevole, difendendo la dottrina di Onorio e purgaodolo da ogni calunoia.
TEODORO I. Gerosolimitaoo	649	*LXXV.* Scomuoicò Pirro Patriarca di Costantioopoli con la penna intinta nel saogue di Cristo. Fu condannato anche Paolo altro Patriarca di Costantinopoli, per opera di cui

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		Costante Imperatore pubblicò un decreto detto volgarmente Tipo, col pretesto di conciliare la pace tra i Cattolici e i Monoteliti.
Martino I. Toscano	655	*LXXVI.* In un Sinodo Lateranese, ove intervennero 150 Vescovi, scomunicò gli eretici antichi, e i Monoteliti, proscrisse ancora l'Ectesi di Eraclio, e il Tipo di Costante.
Eugenio I. Romano	657	*LXXVII.* Si distinse per la sua benignità, e singolare liberalità verso i poveri.
Vitaliano I. Campano...............	672	*LXXVIII.* Si crede che avesse introdotto nelle Chiese l'uso degli organi.
Adeodato II. Romano..............	676	*LXXIX.* Dichiarò esenti dalla giurisdizione Vescovile i monaci dell'Abbadia di Tauro.
Dono I. Romano..	678	*LXXX.* Reparato Arcivescovo di Ravenna fu obbligato a riconoscere l'autorità superiore della prima sede.
Agatone Siciliano	682	*LXXXI.* In un Sinodo di 125 Vescovi proscrisse l'eresia de' Monoteliti. Intimò il sesto Concilio generale, cui presedette per mezzo dei suoi legati, e la sua lettera Sinodica fu accolta da' Padri del Concilio come pronunciata dal labbro di Pietro.
Leone II. Siciliano	683	*LXXXII.* Fu illustre per eloquenza, per la scienza delle Divine Scritture, non che del greco e del latino. Confermò il sesto Concilio ecumenico.
Benedetto II. Romano.............	685	*LXXXIII.* Ricevette dal Sinodo Toletano 14 lettere, onde faceva intendere d'aver accolto i decreti del sesto Concilio contro i Monoteliti.
Giovanni V. Siro..	686	*LXXXIV.* Era stato spedito da Agatone nel sesto Concilio ecumenico come suo legato.
Conone I. Trace...	687	*LXXXV.* Fu rispettabile per l'età e per la vita innocente.

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		SECOLO VIII.
SERGIO I. Siro......	701	*LXXXVI.* Rigettò i canoni del Concilio Trullano detto Quinisesto.
GIOVANNI VI. Greco..................	705	*LXXXVII.* Fu sollecito nel redimere i prigionieri fatti da Gisulfo Longobardo Duca di Benevento nell'invasione della Campania. Restituì alla sua sede Valfredo Arcivescovo di York deposto dal Re Alfredo, e da' Vescovi dell'Inghilterra.
GIOVANNI VII. Greco.................	707	*LXXXVIII.* Pregato da Giustiniano ad esaminare i canoni del Concilio Quinisesto, affinchè rigettando quel che eran discordi dalla Ecclesiastica disciplina, avesse confermato i rimanenti colla sua autorità, gli li rimise tutti all'Imperatore, senza alcun cangiamento.
SISINNIO I. Siro....	708	*LXXXIX.* Una crudele artetica lo tolse improvvisamente di vita.
COSTANTINO I. Siro	715	*XC.* Invitato da Giustiniano II a Costantinopoli per dirimere la controversia su i canoni Trullani, fu accolto con tanto onore in Nicomedia, che l'imperatore con la corona in capo si prostrò innanzi a lui, e gli baciò il piede.
GREGORIO II. Romano..............	731	*XCI.* Estinse lo scisma anglicano di 150 anni tra i Britanni e gli Scozzesi sulla controversia di celebrar la Pasqua. Scomunicò Leone Isauro, che intimato avea guerra alle sacre Imagini. Spedito Bonifacio nella Germania dilatò in quelle regioni i confini della Chiesa, e rispose per lettere alle quistioni insorte su vari capi dell'Ecclesiastica disciplina.
GREGORIO III. Siro	741	*XCII.* Difese gagliardemente il culto delle imagini, cosicche nella Basilica di S. Pietro espose alla pubblica venerazione l'Immagine del Salvatore, della Vergine, e degli Apostoli. Rispose per lettere a varie quistio-

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		ni propostegli da Bonifacio Apostolo de' Germani, e tra le altre cose decretò, che il battesimo conferito da' Gentili In nome della Trinità dovesse tenersi per valido.
ZACCARIA I. Greco.	752	*XCIII.* Dichiarò esente dalla giurisdizione Vescovile il Monastero Cassinese. Rispondendo alle interrogazioni di Bonifacio, decretò, che fosse valido il battesimo conferito per ignoranza di latino nella seguente forma: *ego te baptizo in nomine Patria, et Filia et Spiritu Sancta*. Sanzionò varl capl di disciplina.
STEFANO II. Romano	757	*XCIV.* In Francia rispose alcune cose ai Vescovi della Chiesa Gallicana intorno al battesimo, al vincolo del matrimonio ed al giudizio de' Chierici.
PAOLO I. Romano.	767	*XCV.* Dimostrò un amor paterno verso le vedove, i pupilli, i poveri, gl'Infermi, e i carcerati. Mentre ancora agonizzava questi, invase la sede di Pietro Costantino laico, il quale obbligò Giorgio Vescovo di Palestrina ad ordinarlo. Dopo tredici mesi ne fu sbalzato da Filippo Monaco fazioso al par di lui, che bentosto dovette rinunziare alla sua dignità momentanea.
STEFANO III. Romano	772	*XCVI.* Convocato in Roma un Concilio di Vescovi Francesi ed Italiani scomunicò l'antipapa Costantino; stabilì, che l'onor del Pontificato dovesse darsi ai soli Preti, e Diaconi.
ADRIANO I. Romano	795	*XCVII.* Per abbattere l'eresia degl'Iconomachi spedì i suoi legati nel Concilio ecumenico intimato a sua esortazione da Costantino ed Irene. Col suo consenso fu riunito da Carlo M. di Francia un Concilio contro gli errori di Felice, ed Elipando.

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		SECOLO IX.
LEONE II. Romano.	816	*XCVIII.* Convocò un Concilio in Roma, e fulminò l'anatema contro Felice Urgelitano. Interrogato da' Vescovi della Gallia e della Spagna sulla voce *Filioque* inserita nel Simbolo Costantinopolitano, invece d' approvare tale aggiunta fe' scolpire quel simbolo in greca, e latina favella su due tavole d'argento, che furono riposte nel tempio di S. Pietro. Si hanno di lui 13 lettere decretali.
STEFANO IV. Romano	824	*XCIX*..........
PASQUALE I. Romano..................	824	*C*................
EUGENIO II. Romano..................	827	*CI.* Decretò, che nella consecrazione del Pontefici fossero presenti i legati dell' Imperatore per evitar inutili quistioni. Ragunò in Roma un Concilio, cui intervennero 62 Vescovi per raffermare semprepiù la disciplina ecclesiastica.
VALENTINO I. Romano.............	827	*CII*..........
GREGORIO IV. Romano	844	*CIII.* Decretò, che nella Gallia e nella Germania si celebrasse la solennità di Ognissanti, come già praticavasi in Roma al 1 di Novembre per decreto di Bonifacio IV.
SERGIO II. Romano	847	*CIV*..........
LEONE IV. Romano	855	*CV.* Convocò in Roma due Sinodi, col primo de'quali pose freno al vizio della simonia renduto troppo comune, coll' altro aggiunse altri quattro canoni ai 38 d' Eugenio II.
BENEDETTO III. Romano.............	858	*CVI.* Un tale Anastasio ad istigazione di Arsenio Vescovo di Eugubio tentò usurparsi il Pontificato; ma il Clero ed il popolo difesero l'elezione di Benedetto.
NICCOLÒ I. Romano	867	*CVII.* Studiossi di estinguere la rediviva eresia de' Teopasciti, non che i deliri degli

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		Iconomachi. Scomunicò Fozio, che intruso si era nel Patriarcato di Costantinopoli in luogo del legittimo Pastore, ed interdisse perpetuamente il ministerio santo a Gregorio Vescovo di Siracusa, che aveva ardito di consecrarlo. Scomunicò e depose i Vescovi Zaccaria e Rodoaldo, che aveano malamente adempiuto all' ufficio di legati in Costantinopoli. Interdisse ancora dall'ingresso della Chiesa Giovanni Arcivescovo di Ravenna, che ricusato avea di presentarsi al Sinodo Romano, e scomunicò Lotario re di Lottaringia.
ADRIANO I. Romano	872	*CVIII.* Scomunicò per la terza volta Fozio in un Concilio tenuto in Roma. Ordinò a Basilio Macedone, che per comporre le cose della Chiesa d'Oriente intimasse un Concilio Ecumenico in Costantinopoli, cui presedè per mezzo de' suoi legati. Emanò un interdetto generale contro il Clero ed il popolo Napolitano, che ricusavano d' accogliere il loro Santo Vescovo Attanasio cacciato dalla sua sede per opera di Sergio figliuolo di suo fratello.
GIOVANNI VIII. Romano	882	*CIX.* Creò Primate delle Gallie e della Germania Asegiso Arcivescovo di Seno. Scomunicò Formoso Vescovo di Porto in un Sinodo tenuto in Roma, e lo rilegò nella Gallia.
MARINO Falaico, o MARTINO II	884	*CX.* Rinnovò la scomunica contro Fozio.
ADRIANO III.........	885	*CXI*...........
STEFANO V. Romano...................	891	*CXII*.........
FORMOSO di Porto.	896	*CXIII.* Secondando le premure de' Vescovi Orientali decretò, che tutti quelli, che erano stati iniziati nei sacri ordini da Fozio fossero tenuti come laici, purchè confessassero il loro delitto, e ne implorassero perdono.
BONIFACIO VI. Toscano..............	896	*CXIV*..........

NOMI dè' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
STEFANO VI. Romano..............	897	*CXV.* Conferì di nuovo gli ordini sacri a quei che erano stati ordinati da Formoso.
ROMANO Falisco..	898	*CXVI*..........
		SECOLO X.
GIOVANNI IX. di Tivoli............	900	*CXVII.* Cacciato Sergio, il quale era stato creato Pontefice, in una sollevazione occupò la sede di Pietro. Celebrò due Concili l'uno in Roma, in Ravenna l'altro, nel primo de' quali annullò gli atti di Stefano contro Formoso, condannato dopo ch' era morto, e scomunicò i violatori del sepolcro e del cadavere di lui, nel secondo confermò tutto ciò ch'era stato decretato dal Sinodo Romano.
BENEDETTO IV. Romano.............	903	*CXVIII.* Consacrò Imperatore Ludovico III.
LEONE V. d'Ardea.	903	*CXIX.* Dopo 30 giorni fu cacciato in prigione da un tal Cristoforo Romano, che occupò la sua sede.
CRISTOFARO Romano..................	904	*CXX.* Anch' egli incontrò la stessa sorte di Leone, e fu sostituito con violenza da Sergio III.
SERGIO III. Romano	911	*CXXI.* Represse i Foziani nell' Oriente, restaurò la Basilica del Lateranese scossa per un tremuoto, e la decorò con ornamenti d' argento e d' oro.
ANASTASIO III. Romano..............	913	*CXXII*..........
LANDO Sabino......	914	*CXXIII*.........
GIOVANNI X. Romano...	928	*CXXIV.* Sotto il suo Pontificato fu conchiusa di nuovo la pace tra la Chiesa d'Oriente e d' Occidente.
LEONE VI. Romano.	929	*CXXV*........
STEFANO VII. Romano.............	931	*CXXVI*.......

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
Giovanni XI. Romano	936	*CXXVII*...........
Leone VII. Romano..................	939	*CXXVIII*.........
Stefano VIII. Germano	942	*CXXIX*........,..
Marino II., o Martino III. Romano.	946	*CXXX*. Dette opera a ristabilire la disciplina della Chiesa, a restaurare i tempi, a sollevare i poveri, e a sedare le discordie tra' Principi Cristiaol. Era perito nelle sacre lettere e ne' canoni.
Agapeto II. Romano.................	957	*CXXXI*. In un Sinodo romano approvò la condanna emanata in altro Concilio contro il Vescovo Ugooe, e scomunicò il Conte Ugo, ribelle a Ludovico.
Giovanni XII. Romano..............	964	*CXXXII*. Fu intruso nella sua sede Leone VIII; ma dopo due mesi ne fu cacciato.
Benedetto V. Romano	964	*CXXXIII*.......
Giovanni XIII. Romano	972	*CXXXIV*. Fatta una ribellione in Roma da Roffredo, Prefetto della Città, si ricoverò in Capua, dove accolto nmanissimamente da Pandulfo Principe Capuano, istituì colà un Arcivescovado, e lo conferì in prima a Giovanni fratello di Pandulfo.
Benedetto VI. Romano	974	*CXXXV*. Fu usurpata la sua sede da Francone Cardinale facinoroso, che assunse il noma di Bonifacio VII, e dopo un mese fuggì per timore in Costantinopoli.
Dono II. Romano.	975	*CXXXVI*......
Benedetto VII. Romano	984	*CXXXVII*. Convocò in Roma due Concilî, nell'uno de' quali condannò l'antipapa Bonifacio VII, e nell'altro i Simoniaci.
Giovanni XIV. Pavese................	985	*CXXXVIII*. Fu avvelenato da Bonifacio VII, che di Costantinopoli era tornato in Roma.
Giovanni XV. Romano..............	985	*CXXXIX*. Voleva usurpargli la sede di

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		Pietro il Vescovo di Piacanza, che s' impose il nome di Giovanni XVI, ma tornò vana ogni opera, e questi pagò il fio della sua temerità.
Gregorio V. Sassone..................	999	*CXL.* In un Concilio dichiarò nullo il matrimonio di Roberto re di Francia con Berta sua consanguinea, e minacciò di scomunicarlo, se non l'avesse abbandonata.
		SECOLO XI.
Silvestro II. Guascone..............	1003	*CXLI.* Creò re Stefano Duca d'Ungheria, che avea convertito la sua provincia alla fede di Cristo, e concedette sì a lui, che a'suoi successori il diritto di portare innanzi il vessillo di nostra salute.
Giovanni XVII. Romano..............	1003	*CXLII.*.........
Giovanni XVIII. Romano..........	1009	*CXLIII.* Sotto il suo Pontificato si conchiuse la pace tra la Chiesa di Roma, e quella di Costantinopoli. Spedì a'Russi il Vescovo Brunona, affinché gli avesse istruiti nella fede Cristiana.
Sergio IV. Romano	1009	*CXLIV.* Fu liberale verso i poveri.
Benedetto VIII. Romano..........	1024	*CXLV.* Fu scacciato dalla sua sede da Gregorio antipapa, ma il re Errico ve lo restituì. Ordinò che fossero condannati a morte i Giudei che in Roma il Venerdì Santo schernivano l'effigie di Cristo.
Giovanni XIX. Romano..............	1033	*CXLVI.* Sotto il suo Pontificato si ruppe di nuovo la pace tra la Chiesa Latina e la Greca.
Benedetto IX. Romano..............	1044	*CXLVII.* S'intruse nel suo luogo Giovanni Vescovo di Sabina, che s'impose il nome di Silvestro III, ma anch'egli ne fu scacciato da Giovanni Graziano, che ottenne il Papato simoniacamente, e si appellò Gregorio VI.
Clemente II. Sassone................	1047	*CXLVIII.* Sanzionò, che chiunque si fos-

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		se presentato ad un Vescovo simoniaco per essere ordinato, potesse esercitare l'ordine ricevuto dopo quaranta giorni di penitenza.
DAMASO II. Bavaro	1048	*CXLIX.* Visse 23 giorni nel Pontificato.
LEONE IX. di Tullo	1054	*CL.* Riunì vari Concili per estinguere il vizio della simonia, i matrimoni de'Chierici, e l'eresia di Berengario.
VITTORE II. Germano	1057	*CLI.* Rinnovò l'anatema contro Berengario, e fulminò la scomunica contro quei, che alienassero i beni ecclesiastici.
STEFANO IX. di Lorena	1058	*CLII.* Interdisse i matrimoni de'Chierici, e le nozze de' consanguinei. Gli fu sostituito illegittimamente Giovanni Mincio Vescovo di Velletri, che sotto il nome di Benedetto X, avendo occupato il Pontificato nove mesi e venti giorni, non è perciò annoverato tra Pontefici legittimi.
NICOLA II. Allobroge	1061	*CLIII.* In un Concilio di 113 Vescovi convocato in Roma, scomunicò i Simoniaci, ed i Nicolaiti. Berengario fu obbligato a confessare la verità del corpo e sangue di Gesù Cristo nell' Eucaristia, e dare alle fiamme il libro di Giovanni Erigena, ed a' Vescovi Cardinali fu devoluta specialmente l'elezione del Pontefice, non senza il consenso degli altri Cardinali, del Clero e del popolo.
ALESSANDRO II. Milanese............	1073	*CLIV.* Fu intruso nella sua sede Cadolao, Vescovo di Parma, che s' impose il nome di Onorio II. Intanto il vero Pontefice in un Concilio di 100 e più Vescovi, tenuto in Roma, rinnovò i decreti di Leone IX, e Niccolò II contro i Chierici simoniaci ed incontinenti, ed esortò per via di lettere Berengario, ritornato agli antichi errori, ad abiurare la sua eresia. Accusato di simonia da Cadolao radunò un Concilio in Mantova, si purgò dell'accusa, e l'antipapa fu deposto. Proscrisse la dottrina degl' incestuosi introdotta da alcuni giurisperiti. Concedette l'uso del-

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		la mitra all' Abate di S. Agostino in Cantorbery, ed all' Abate della Cava. Istituì nella Chiesa del Laterano la vita comune de' Chierici regolari.
GREGORIO VII. Toscano............	1085	*CLV.* Celebrò in Roma molti Concilî contro i Simoniaci ed i Nicolaiti. In questi sanzionò, che non dovesse conferirsi il Sacramento dell'Ordine, se non a que' che avessero professato un celibato perpetuo. Fulminò la scomunica contro i Chierici, che ricevessero da laici l' investitura dei benefici, e gli stessi laici, che la davano. Errico IV non volle sottostare a questa decisione, onde fu da lui scomunicato. In vendetta gli sostituì Guiberto Arcivescovo di Ravenna, che assunse il nome di Clemente III; ma questi fu scomunicato dal successore del legittimo Pontefice in un Concilio di Benevento.
VITTORE III. Beneventano........	1087	*CLVI.* Scomunicò Ugo Arcivescovo di Lione, e Riccardo Abbate di Marsiglia per le loro macchinazioni contro il Pontefice. Sanzionò, che i laici non dessero, ed i Chierici non ricevessero da loro l' investitura d' alcuna dignità Ecclesiastica sotto pena di scomunica agli uni ed agli altri; e proibì d' amministrare il sacramento della penitenza, e dell' Eucaristia agli eretici, ed ai Simoniaci.
URBANO II, Francese	1099	*CLVII.* Rinnovò l' anatema contro Errico IV. Per opera di questo Pontefice nel Concilio di Clermont fu decretata la sacra guerra per liberare la Terra Santa, e specialmente il sepolcro del Signore dalla tirannia de' Saraceni, concedendo indulgenza plenaria ai crocesegnati. Dichiarò suo legato Apostolico Ruggiero Conte di Calabria e Sicilia, dal quale privilegio ebbe origine il tribunale detto della Monarchia, colà stabilito.

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		SECOLO XII.
Pasquale II. Toscano.............	1118	*CLVIII.* Scomunicò l'antipapa Guberto, e tre altri pseudo-pontefici, cioè Alberto, Teodorico, e Magninulfo detto Silvestro IV.
Gelasio II. Napolitano............	1119	*CLIX.* Per opera del re Errico s'intruse nel suo luogo l'antipapa Maurizio, Vescovo di Braga, detto Gregorio VIII, ma Gelasio, in un Concilio tenuto in Capua scomunicò l'uno e l'altro.
Callisto II. di Borgogna.........	1124	*CLX.* Rinchiuse nella fortezza del convento della Cava lo pseudo-pontefice Gregorio VIII.
Onorio II. Bolognese.................	1130	*CLXI.* Depose Anselmo Vescovo di Milano. Conferì il Ducato di Puglia a Ruggiero Conte della Sicilia.
Innocenzo II. Romano.............	1143	*CLXII.* Fu turbato sulla sede di Pietro da due antipapi, cioè da un tal Pietro Leone, detto Anacleto III, e da un certo Gregorio, detto Vittore II. Dopo uno scisma di anni otto in circa fu data la pace alla Chiesa, che lo riconobbe per legittimo Pontefice. L'anno 1139 convocò nella Basilica del Laterano un Concilio Ecumenico, e condannò gli errori di Abailardo e di Arnaldo da Brescia.
Celestino II. Toscano..............	1144	*CLXIII......*
Lucio II. Bolognese	1145	*CLXIV......*
Eugenio III. Toscano..................	1153	*CLXV.* Fu discepolo di S. Bernardo.
Anastasio IV. Romano..............	1154	*CLXVI......*
Adriano IV. Inglese..................	1159	*CLXVII.* Ebbe a sostenere gravi contese con Guglielmo I re della Sicilia, che aveva usurpato i beni della Chiesa, con cui ebbe finalmente un Concordato.
Alessandro III. Toscano..........	1181	*CLXVIII.* Fu molestato da tre antipapi,

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		da un certo Ottaviano, Romano, detto Vittore IV, da Guido di Crema, detto Pasquale III, e da Giovanni d'Ungheria, detto Calisto III. Data la pace alla Chiesa, convocò il Concilio ecumenico Lateranese III. Sostenne la dignità e la libertà della Chiesa contro alcune leggi di Errico II re d'Inghilterra. Riserbò alla santa Sede la Canonizzazione de' Santi.
Lucio III. Lucchese	1185	*CLXIX*.........
Urbano III. Milanese...............	1187	*CLXX*..........
Gregorio VIII. Beneventano........	1187	*CLXXI*.......
Clemente III. Romano..............	1191	*CLXXII*.......
Celestino III. Romano..............	1198	*CLXXIII.* Sostenne con molti decreti l'ecclesiastica disciplina, e sanzionò fra le altre cose, che i fanciulli presentati da'genitori a'monasteri, toccando l'età adulta, ne potessero uscire a loro talento.
		SECOLO XIII.
Innocenzo III. d'Anagni........	1216	*CLXXIV.* Dotto in sacra Teologia e nell'uno, e nell'altro diritto; fu obbligato ad occupare la sede di Pietro nell'età di 37 anni. Ristabilì la dignità della Chiesa indebolita dal re della Germania, e dell'Italia, e dal popolo amante dell'antica libertà. Resistette gagliardemente agli Albigesi; terminò la lite tra la Chiesa di Torino e quella di Dola, e volle che questa come suffraganea fosse soggetta a quella come Metropoli. Fulminò l'interdetto delle sacre funzioni contro tutto il regno della Francia pel divorzio del di lui re Filippo dalla sua consorte. Incoronò in Roma Pietro II re degli Aragonesi, il quale giurò fedeltà ed ubbidienza alla santa Sede, ed in contracambio dichiarò il suo regno tributario della Chiesa Romana. Scomunicò e privò del regno Giovanni *senza terra*, re d'Inghilterra, che travagliava la Chie-

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		sa Anglicana. Il primo di tutti istituì gl'Inquisitori della fede Cattolica. Si studiò di comporre la pace tra la Chiesa Greca e la Romana dimostrando luminosamente il primato dell'ultima, e restituì i Bulgari all'ubbidienza ed all'ossequio. Presa Costantinopoli da'Crocesegnati, e trasferito a'Latini l'impero Greco, colla speranza di ricuperare la Palestina, intimò il Concilio Lateranese IV ecumenico XII, affinchè tra le altre cose si fosse decretata la sacra guerra. Partito di Roma per sedare la discordia tra' Genovesi e Pisani, morì in Perugia.
ONORIO III. Romano..................	1227	*CLXXV.* Confermò nell'anno **1216** l'ordine de' Predicatori, fondato da S. Domenico, a cui insinuazione istituì l' officio del Maestro del sacro Palazzo; come ancora nel **1223** approvò la regola di S. Francesco d'Assisi. Ricorrendo la Natività del Signore in giorno di Venerdì o di Sabato, permise ad ogni Cristiano di mangiar carne, purchè non fosse obbligato con voto al digiuno, o all'astinenza delle carni.
GREGORIO IX. di Anagni............	1241	*CLXXVI.* Tradito da Federico II nella spedizione di Terra Santa, lo scomunicò e sciolse i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà. Fece riunire in un sol volume le decretali de' suoi antecessori da S. Raimondo di Pennafort, affinchè si fossero osservate ne' giudizi, e spiegate nelle pubbliche scuole. Il primo concedette a' Sacerdoti dell' ordine Domenicano il privilegio d' ascoltare le confessioni, non ancora accordato al Regolari, e loro affidò l' officio della sacra inquisizione. Canonizzò S. Francesco, S. Domenico, e S. Antonio da Lisbona detto di Padova dal luogo della sua morte. Proscrisse il Thalmud degli Ebrei, ripieno di errori.
CELESTINO IV. Milanese............	1241	*CLXXVII......*
INNOCENZO IV. Genovese............	1254	*CLXXVIII.* Convocò in Lione il XIII Concilio ecumenico, ove scomunicò e privò

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		dell'impero Federico II. Concedette a' Cardinali della Chiesa Romana il Cappello rosso. Scomunicò ancora Corrado, figliuolo di Federico. Dotto in giurisprudenza, scrisse alcuni commentari su i libri delle Decretali.
ALESSANDRO IV. di Anagni...........	1261	*CLXXIX.* Condannò il libro di Guglielmo *de sancto amore*, scritto contro gli ordini dei Mendicanti. Sanzionò, che i Vescovi designati delle Chiese Cattedrali fossero ordinati tra sei mesi. Per riunire più facilmente la Chiesa greca alla latina, permise a quella di recitare il simbolo senza l'aggiunta della voce *Filioque*, purchè sentisse le stesse cose che la latina.
URBANO IV. Francese................	1264	*CLXXX.* Istituì la Festa del Corpo di Cristo, da doversi celebrare ogni anno il giovedì dopo l'ottava di Pentecoste, e procurò che per S. Tommaso d'Aquino si scrivesse l'ufficio proprio della medesima solennità.
CLEMENTE IV. Francese...............	1268	*CLXXXI.* Fu peritissimo nel Diritto. Consecrò re delle due Sicilie Carlo Conte d'Angiò, e fratello di S. Ludovico re dei Francesi, col patto di offerire ogni anno al Pontefice nella festività di S. Pietro ottomila once d'oro, e un cavallo bianco.
GREGORIO X. di Piacenza..........	1276	*CLXXXII.* Prima di scegliere questo Pontefice, i Cardinali erano stati discordi per tre anni. Si studiò egli di conchiudere la pace tra i Greci ed i Latini. Intimò un Concilio ecumenico in Lione, ed ogni cura rivolse per sedare le gravi contese tra i Guelfi ed i Chibellini, i primi dei quali si tenevano dalla parte del Romano Pontefice, e gli altri di Federico II.
INNOCENZO V. di Borgogna...... ..	1276	*CLXXXIII.* Ci restano di un tal Pontefice i commentari sui libri delle sentenze, ed altre opere.
ADRIANO V. Genovese................	1276	*CLXXXIV.......*

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
GIOVANNI XX. detto volgarmente XXI. Portoghese.	1277	*CLXXXV.......*
NICOLA III. Romano.................	1281	*CLXXXVI.* Procurò che da Radulfo Augusto della Germania fossero confermati tutti i privilegi conceduti alla Chiesa Romana dagl' Imperatori e da' Re.
MARTINO IV. Francese...............	1285	*CLXXXVII.* Scomunicò gli autori della famosa congiura detta il Vespro Siciliano, scoppiato a'29 di Marzo 1282 il giorno di Pasqua all'ora di Vespro: la stessa pena fulminò contro Pietro re di Aragona sì perchè u'ebbe parte, sì perchè avea occupato la Sicilia.
ONORIO IV. Romano.................	1287	*CLXXXVIII.* Confermò l'ordine dei Carmelitani, e donò loro le decenti vesti, di cui ora fanno uso; approvò ancora l'ordine degli Eremiti di S. Agostino. Condannò una setta di Mendicanti riuniti sotto il nome dell'ordine degli Apostoli.
NICOLA IV. Ascolano.................	1292	*CLXXXIX.* Spedì a varie nazioni banditori evangelici, per opera de'quali fiorì la religion cristiana, massime appò i Tartari. A lui si attribuiscono dei commentari sul Maestro delle sentenze, e sulla sacra Scrittura.
CELESTINO V. Napolitano..........	1294	*CXC.* Pria della sua elezione i Cardinali furono discordi per due anni e tre mesi. Volle essere consecrato in Aquila, entrando in quella città su d'un asinello preceduto dal re di Sicilia e d'Ungheria. Confermò l'ordine de'Celestini istituito da lui. Non potendo sostener le cure del Pontificato lo rinunziò spontaneamente dopo 5 mesi ed 8 giorni.
		SECOLO XIV.
BONIFACIO VIII. d'Anagni.........	1303	*CXCI.* Ordinò, che si celebrasse il Giubileo ogni cento anni. Ebbe a sostenere gravi contese con Filippo il bello, re dei Francesi; scomunicò ed aggiudicò il suo regno

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		ad Alberto duca di Austria. Canonizzò Ludovico IX re di Francia. Aggiunse ai cinque libri decretali di Gregorio IX un altro libro raccolto d'ordine suo, detto perciò il sesto delle Decretali.
Benedetto XI. Trevisano............	1304	*CXCII.* Il costui nome si rinviene registrato nel catalogo de' Beati.
Clemente V. Francese...............	1314	*CXCIII.* Trasferì l'Apostolica sede in Avignone, ove menò integerrima vita: levò via quei Cavalieri, che avean nome Templari. In Vienna celebrò un Concilio, e raccolse insieme le Decretali dette Clementine.
Giovanni XXII. Francese.........	1334	*CXCIV.* Sotto il costui Pontificato comparve in campo lo scisma di Pietro di Corbaria, de' Frati Minori, nonchè la setta di quegli spiriti profani, che si acquistarono il nome di Beguine e Fraticelli, e che furon tutti condannati. Tenne in freno l'avarizia e l'ambizione del Clero; annullò le asserzioni di Giovanni di Gand; promulgò le Clementine, cui aggiunse l'Estravaganti.
Benedetto XII. di Tolosa............	1342	*CXCV......*
Clemente VI. di Limoges..........	1352	*CXCVI.* Fermò, che ogni 50 anni avesse luogo il Giubbileo. Unì Avignone all'impero della Chiesa nell'anno 1347.
Innocenzo VI. di Limoges..........	1362	*CXCVII.* Dotto nella scienza dei canoni, ed assai benefico inverso i poverelli di Gesù Cristo. Prescrisse la residenza ai Preti, ed agli altri beneficiati ecclesiastici sotto pena di scomunica.
Urbano V. Francese...............	1370	*CXCVIII.* Dopo aver acchetato molte discordie, nel festivo giorno dell'Evangelista S. Luca, ricevè l'abjura dello scisma di Giovanni Paleologo, imperatore della Grecia.
Gregorio IX. di Limoges..........	1378	*CXCIX.* Condannò l'eresia di Wicleffo.
Urbano VI. Napolitano..........	1389	*CC.* Ordinò, che il Giubbileo si celebras-

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		se ogni 33 anni. Sebbene debiti onori rendu- ti gli fossero da Cardinali, nondimeno alcu- ni di questi elessero Antipapa Roberto Ge- bennese Cardinale col nome di Clemente VII, e si fu ciò cagione di duro scisma. Sì Urba- no, che Clemente sostennero fiera pugna e con anatemi e con armi. Urbano fu tolto ai mortali non senza sospetto d'avvelenamento.
		SECOLO XV.
BONIFACIO IX. Na- politano..........	1403	*CCI.* Ordinò, che i beni delle Chiese, dei Cenobi, e degli spedali dei Pellegrini non si potessero locare o darsi in enfiteusi al di là di tre anni. Fu ancora eletto in Avignone nell'anno 1394 Benedetto XIII Antipapa.
INNOCENZO VII. Sul- monese...........	1406	*CCII.* Sì per la profonda conoscenza del- l'uno e dell'altro diritto, che per la probi- tà dei costumi si meritò le lodi di molti sto- rici.
GREGORIO XII. Ve- neziano..........	1409	*CCIII.* Giurò di rinunciare il Pontifica- to se fosse stato d'uopo per estinguere lo scisma, purchè l'antipapa Pietro de Luna l'avesse rinunciato anch'egli. Laonde fu riunito un concilio in Pisa, ove fu eletto prudentemente un novello Pontefice, cioè Alessandro V.
ALESSANDRO V. di Candia...........	1410	*CCIV.* Improvvisa morte lo tolse ai mor- tali.
GIOVANNI XXIII. Napolitano.......	1415	*CCV.* Confermò la decisione del concilio Pisano contro l'Antipapa Benedetto XIII.
MARTINO V. Roma- no................	1431	*CCVI.* Dopo la morte dell'antipapa Be- nedetto XIII, fu creato Pseudo-Pontefice E- gidio Mugnos col nome di Clemente VIII. Depose costui le Pontificie Insegne, e ubbi- diente mostrossi a Martino V, il quale inte- ramente sradicò quello scisma, che pose tanto scompiglio nella Chiesa di Dio.
EUGENIO IV. Vene- ziano..............	1447	*CCVII.* Convocò in Firenze un concilio,

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		onde riunire i Greci alla Chiesa Latina. Il concilio di Basilea promulgò iniqua sentenza contro costui, e fu eletto a Pseudo-Pontefice Felice V.
Niccolò V. di Sarzana	1455	*CCVIII.* Fu egli omai riconosciuto e dai Principi e da' Re come supremo capo della Chiesa. A lui chinossi Felice V, che andò di poi a menar solinga vita.
Callisto III. Valentino	1458	*CCIX.*......
Pio II. Senese	1464	*CCX.* Condannò l'appello al futuro concilio: annullò gli atti del concilio di Basilea.
Paolo II. Veneziano	1471	*CCXI.* Non volle pronunciare i giuramenti soliti a darsi dagli eletti Pontefici.
Sisto IV. Ligure..	1484	*CCXII.* Studiossi a distruggere l'eresia degli Ussiti. Permise che per l'universa Chiesa si celebrasse la festività dell'immacolato concepimento della Vergine.
Innocenzo VII. Genovese	1492	*CCXIII.* Conciliò la pace fra i grandi Principi, fu difensore della libertà Ecclesiastica. Ebbe da Bajazete in dono la lancia, che ferì il sacro lato di Cristo nostro Signore.
		SECOLO XVI.
Alessandro VI. Spagnuolo.......	1503	*CCXIV.*......
Pio III. Senese	1503	*CCXV.*......
Giulio II. Savonese	1513	*CCXVI.* Contro il Conciliabolo Pisano intimò il Concilio V Lateranese ecumenico, di cui non vide la fine, perocchè la morte lo tolse a' mortali.
Leone X. Fiorentino.................	1521	*CCXVII.* Diè egli fine al V Concilio Lateranese. Proscrisse gli articoli di Lutero contro la sede Romana.
Adriano VI	1523	*CCXVIII.*......

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
CLEMENTE VII. Fiorentino	1534	*CCXIX.....*
PAOLO III. Romano	1544	*CCXX.* Fu egli autore di quella Bolla che addimandasi *in Coena Domini.* Diresse le spirituali armi contro Errico VIII re d'Inghilterra, ed affinchè reprimer potesse l'eresie intimò un concilio ecumenico.
GIULIO III. Romano	1555	*CCXXI.* Richiamò il Concilio Tridentino, che già erasi interrotto, condannò i libri degli eretici; ed ogni suo studio e cura pose per riunire al grembo di Santa Chiesa il regno Anglicano.
MARCELLO II. Poliziano.............	1555	*CCXXII.......*
PAOLO IV. Napolitano..............	1559	*CCXXIII.* Senza mai cessare, pugnò per la fede ortodossa, e di ampi privilegi munì il Tribunale della santa inquisizione. Ricordò ai Vescovi il dovere della residenza. Procurò di formare un indice di libri proibiti, fulminando la scomunica contro quelli che li leggessero, e ritenessero. Restituì la forma dell'antico Breviario al divino ufficio.
PIO IV. Milanese...	1565	*CCXXIV.* Confermò non men che diè compimento al Concilio Tridentino.
PIO V. Alessandrino	1572	*CCXXV.* Fu assai sollecito nel difendere la cristiana fede.
GREGORIO XIII. Bolognese............	1585	*CCXXVI........*
SISTO V. Piceno...	1590	*CCXXVII.* A lui debbesi la istituzione, o la riforma di quasi tutte le Romane Congregazioni di Cardinali.
URBANO VII. Romano.............	1590	*CCXXVIII.......*
GREGORIO XIV. Milanese.............	1591	*CCXXIX.......*
INNOCENZO IX. Bolognese............	1591	*CCXXX........*

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		SECOLO XVII.
Clemente VIII. Fiorentino........	1605	*CCXXXI.* Depose Errico IV re della Gallia, che unito erasi agli eretici. ma professando questi di poi la cattolica fede, fu assoluto dall'anatema e quindi ricevuto nel grembo di Santa Chiesa per dirimere le tante controversie insorte mercè la dottrina di Ludovico Molina intorno la concordia del libero arbitrio colla grazia; istituì la Congregazione detta *de Auxiliis*.
Leone XI. Fiorentino	1605	*CCXXXII.*.....
Paolo V. Senese...	1621	*CCXXXIII.* Diè fine alle dispute *de Auxiliis* intimando silenzio sì all'una, che all'altra parte, riserbando il giudizio all'Apostolica Sede.
Gregorio XV. Bolognese...........	1623	*CCXXXIV.* Istituì la Congregazione detta *de propaganda Fide*.
Urbano VIII. Fiorentino...........	1644	*CCXXXV.* È a lui dovuta la correzione del Pontificale, del Breviario, del Rituale, e del Martirologio.
Innocenzo X. Romano.............	1655	*CCXXXVI.* Proscrisse le cinque proposizioni di Giansenio.
Alessandro VII. Senese..............	1667	*CCXXXVII.* Condannò novellamente le cinque proposizioni di Giansenio nel senso inteso dall'autore.
Clemente IX. di Pistoja...........	1669	*CCXXXVIII.*......
Clemente X. Romano..............	1676	*CCXXXIX.*......
Innocenzo XI. Comasco............	1689	*CCXL.* Allorchè il Clero Gallicano mise in campo i quattro articoli a tutti noti, il Santo Padre significò i suoi lamenti con le parole della Cantica: *Filii matris meae pugnaverunt contra me.*
Alessandro VIII. Veneziano........	1691	*CCXLI.* Condannò molte proposizioni, e fra le altre quella del peccato filosofico. Proscrisse ancora le tesi del Clero Gallicano.

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		SECOLO XVIII.
INNOCENZO XII. Napolitano..........	1700	*CCXLII.* Proibì a' Chierici di portare le finte chiome.
CLEMENTE XI. d'Urbino...............	1721	*CCXLIII.* Difensore dell' Ecclesiastica giurisdizione, studiossi di abolire la regia Monarchia di Sicilia. Pubblicò contro i Giansenisti la costituzione *Vineam Domini.* Abbiamo di lui le omelie, ed altri scritti, che dette in luce.
INNOCENZO XIII. Romano..........	1724	*CCXLIV.* Proibì a' Laici d'indossare le vestimenta dei Chierici. Con lettere apostoliche confermò la dottrina della gratuita predestinazione, e della grazia per se stessa efficace.
BENEDETTO XIII. Romano..........	1730	*CCXLV.* Restituì il tribunale della regia Monarchia in Sicilia.
CLEMENTE XII. Fiorentino............	1740	*CCXLVI.* Concesse l' uso del Pallio ai Pastori della Chiesa Aretina, confermò per legati nella fede gli abitatori del monte Libano; fu assai indulgente e benefico a' Sassoni, ed a' religiosi apostati.
BENEDETTO XIV. Bolognese........	1758	*CCXLVII.* Questo Pontefice fu illustre per la sua vasta dottrina, a lui dobbiamo l'opera sulla canonizzazione dei Santi, e sul Sinodo Diocesano, le istituzioni Ecclesiastiche, le lettere circolari, le Costituzioni, ed i brevi. Con chiarezza e somma dottrina sciolse le quistioni tutte, che insorte erano intorno i matrimoni, che ebber luogo sotto il dominio degli eretici, intorno alle usure, alle assoluzioni dei complici, e sulla comunione de' laici nelle messe private; infine molte cose scrisse riguardo al dogma e alla disciplina.
CLEMENTE XIII. Veneziano...........	1769	*CCXLVIII.* Ordinò, che gli apostati, che spontaneamente ritornassero a'loro superiori, delle pene non solo andassero esenti,

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		ma finanche restituiti lor fossero gli antichi gradi ed onori.
Clemente XIV. Riminese	1774	*CCXLIX.* Estinse la Società de' Gesuiti con la costituzione dell'anno 1773. Abolì i monaci Celestini nella Francia, e la Congregazione de' Canonici Regolari di S. Rufo a richiesta del Re. Il primo si astenne dalla pubblicazione della Bolla *in Coena Domini* per una prudente economia. Eresse nel Vaticano il Museo Clementino, così detto dal suo nome.
Pio VI. di Cesena..	1799	*CCL.* Celebrò nel medesimo anno della sua elezione il Giubbileo intimato dal suo predecessore: estinse l'ordine di S. Antonio Abbate in Francia.
		SECOLO XIX.
Pio VII. di Cesena	1823	*CCLI.* Questo Pontefice fu illustre per innocenza di costumi per umiltà e per invitta costanza. Conchiuse co' Governatori della Repubblica Francese un Concordato molto utile alla Chiesa. Consacrò in Parigi l'imperatore Napoleone Bonaparte. Di Roma sbandeggiato fu in prima condotto in Grazlanopoli, e dipoi in Savona, ove rimase per tre anni. Obbligato di nuovo ad andare in Francia fu ritenuto 18 mesi presso Fontainebleau. Ritornò finalmente in Roma l'anno 1814. Con severi editti proscrisse ogni sorta di società secreta. Con una Costituzione richiamò allo stato primiero la Compagnia di Gesù. Conchiuse de' concordati co' re di Francia, di Baviera, e di Napoli, e restaurò il più che potette la disciplina ecclesiastica. Con la Bolla *Ecclesiam a Jesu Christo* emanata a' 13 di settembre 1821, scomunicò i Carbonari, e tutti quei, che aveano dato il nome alla loro setta. Morì sotto il peso degli anni, e de' meriti.
Leone XII. di Spoleto	1829	*CCLII.* Fu acerrimo difensore della Religione, e protettore delle scienze e delle ar-

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		ti. Intimò il Giubbileo l'anno 1825 ed a piedi igundi intervenne nelle pubbliche preghiere. Conchiuse de'Concordati co're d'Annover, di Baviera e di Olanda, conservando mai sempre illesa la ecclesiastica disciplina.
Pio VIII.............	1830	*CCLIII.* Fu assai perito nella scienza dei Canoni.
Gregorio XVI. Veneziano...........	1846	*CCLIV.* L'anno 1831 a'2 di febbrajo, Mauro Cappellani, Camaldolese, e Cardinale del titolo di S. Callisto, giunse al soglio Pontificio per l'ardua via delle tribulazioni, in mezzo alle quali e la fortezza del suo animo, e la soavità delle sue maniere lo hanno renduto ammirabile. Sulla Sede di Pietro neanche fu tranquillo; poichè come l'ebbe occupata gli fu annunziato che la Romagna, la Marca d'Ancona, e parte dell'Umbria ad istigazione di alcuni uomini perduti tentavano di scuotere il giogo del suo impero temporale. Non può dirsi a parole quanto si adoperasse Gregorio e coll'esortazioni, e colla clemenza per ricondurre al retto sentiero quelle traviate provincie! Per implorare poi in tante angustie il divino ajuto intimò un Giubbileo universale di 15 giorni. Inviò a tutt'i Vescovi un'Enciclica, con cui, giusta il costume degli antecessori, rendendoli certi della sua esaltazione, gli esortava ad allontanare dai pascoli infetti il gregge loro affidato. Rinnovò i decreti di Leone XII colla Bolla *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, pubblicata a 5 di agosto 1831 in cui dichiara solennemente che, mentre pendono quistioni di successione o di dominio ne' regni, se i Romani Pontefici provveggono ai bisogni delle Chiese, e confermano i Vescovi, non intendono nè di ledere, nè di stabilire i diritti di alcuno. In mezzo a tante sciagure gli godette l'animo che la Fede andasse ad illuminar le genti più remote e idolatre mercè le cure de' numerosi banditori Evangelici da lui spediti; e che gli eretici ritornassero in grembo del-

NOMI de' PONTEFICI	Anno della morte o fine del loro pontificato.	COSE MEMORABILI
		la Religione. Basti solo rammentare che nell'impero Ottomano, e nelle regioni dell'Egitto si ergono liberamente templ, ed altari, e si predica il culto del vero Dio con trionfante successo. A' 26 di Maggio 1839 mise fuori solenne decreto di canonizzazione de' Beati Alfonso Maria de Lignori, fondatore della Congregazione del SS. Redentore, Francesco di Geronimo, della Compagnia di Gesù, Gio: Giuseppe della Croce, Riformato di S. Pietro d'Alcantara, Pacifico da S. Severino, minore osservante, e Veronica Giuliani Cappuccina.
Pio IX................		*CCLV.* Dopo appena due giorni di Conclave con mirabile consenso di suffragi fu eletto a Pontefice Sommo il Cardinale Giovanni Maria Mastai Ferretti, Cardinale, e Vescovo d'Imola, il quale assunse il nome di Pio IX. L'entusiasmo che hanno eccitato i primi atti del suo governò ci fanno sperare il più ridente avvenire. Possa il Cielo conservare per lunga età l'immortal Pio IX alla gloria della Chiesa ed all'amore de' popoli Cristiani.

QUADRO III.

TAVOLA CRONOLOGICA

De' Re di Napoli dalla caduta dell' Impero Romano fino a FERDINANDO II *felicemente regnante.*

Principio del Regno	NOMI de' Re	Anno della morte o fine del regno	AVVENIMENTI MEMORABILI
Eruli			ERULI.
476	Odoacre...	489	Venuta meno la potenza di quella città (cioè Roma) che signoreggiava il Mondo tutto, non che avvenuto uno sconvolgimento di cose; tosto i barbari presero fidanza di porre il bellicoso piede nelle fertili regioni d'Italia. Videsi infatti Odoacre, che d'una brigata d'Eruli e di Turingi fattosi Capitano, fieramente pugnò contro il generale Oreste, e dopo averlo ucciso, ed il figlinolo di lui sbandeggiato, il titolo si assunse di Re.
Goti			GOTI.
489	Teodorico.	526	Questo barbaro tenne dell'Italia il governamento poco meno di anni 14. Perocchè venuto Teodorico Ostrogoto (con licenza di Zenone Imperatore d'Oriente) in Italia dopo tre anni di fiera pugna, morto Odoacre in Ravenna stretta d'assedio, fecesi gridare Re: cui molti succedettero, o fra gli altri Teja ultimo de' re della gente Gota. Imperciocchè Giustiniano il Grande, rotta guerra a' Goti, e fieramente per tre anni sostenutala, alla fine vennegli fatto di scacciarli dall'Italia, ove regnato aveano per lo spazio di anni 64.
526	Atalarico..	534	
»	Teodato...	536	
»	Vitige.....	538	
»	Ildebaldo.	541	
»	Erarico....	542	
541	Totila.....	550	
»	Teja........	553	

Principio del Regno.	NOMI de' Re.	Anno della morte o fine del regno	AVVENIMENTI MEMORABILI
Longobardi			LONGOBARDI.
568	Alboino...	571	Ma non andò guari, che altra gente, anch'essa di origine Gota, occupò queste regioni. Infatti, Alboino re de' Longobardi, persuaso da Narsete (di sdegno infiammato contro Sofia moglie di Giustino) venne in Italia; e dopo essere fino alle Alpi pervenuto; di tenere Milano seco fermò; la quale già dopo breve assedio a lui s'arrendette. Allora da' Longobardi fu ad alta voce salutato re d'Italia. Vari feudi si fondarono. In quel tempo ebber luogo i Ducati di Benevento (cui Zottone fu il primo Duca) di Salerno e di Capua. Poichè questa gente per ben tre secoli ebbe governata l'Italia, pervenne il governo nelle mani di Carlo Re della Gallia. I Ducati però di Benevento, di Napoli, e molte altre città della Calabria e de' Bruzi furono esenti. Fin qui in generale (lasciando stare pochi altri) de're d'Italia. Avendo però di mira il regno di Napoli, fa mestieri venire a' particolari, dando principio dai Normanni, che i primi lo governarono.
572	Clefo.......	573	
585	Autari.....	590	
591	Agilolfo...	613	
614	Adoloaldo.	622	
623	Arioaldo...	636	
»	Rotari.....	651	
»	Radoaldo..	652	
»	Ariberto I.	661	
661	Pertarito...	»	
»	Gundeberto	662	
»	Grimoaldo	671	
»	Pertarito...	678	
»	Cunimberto	700	
»	Liutberto..	»	
701	Ragumberto e Ariberto II.	»	
»		702	
711	Asprando..	»	
»	Liutprando	743	
744	Rachis.....	748	
749	Astolfo.....	752	
753	Desiderio..	773	
755	Adelgiso...		
Normanni			NORMANNI.
1059	Roberto...	1085	Ingrato e sconoscente mostrandosi Mania, Capitano dell'Oriente inverso i Normanni, cui fu dovuta la conquista di Sicilia, mossi da spirito di vendetta occuparono la Puglia. Capitanati dipoi da Roberto Guiscardo tennero la Calabria, ed ei fecesi salutare Duca di Puglia e di Calabria.
»	Ruggiero I.	1105	Fu fratello minore di Roberto, da cui dopo la conquista venne creato Conte di Sicilia.
»	Boemondo.	1111	Figlio primogenito di Roberto.
»	Ruggiero II	1154	Roberto ebbe per figlio minore Ruggiero II, cui (ricevuto orrevolmente Papa Urbano II in Melfi) venne confermata l'investitura di Puglia, Calabria, e Sicilia.
1551	Guglielmo I.	1165	Ruggiero II nell'anno 1151 fece ungere e

Principio del Regno.	NOMI de' Re	Anno della morte o fine del regno	AVVENIMENTI MEMORABILI
»	Ruggiero III	»	coronare re di Sicilia Guglielmo suo figliuolo. Gli fu tolto il reame, e conceduto al figlio primogenito Ruggiero; il quale dopo breve regno, sfortunatamente morì, e la Sicilia ritornò novellamente nelle mani del padre; il quale fece il primo concordato con la Santa Sede; e allora fu che il diritto comune ricevè la prima modificazione presso di noi.
1166	Guglielmo II......	1189	Tolse per moglie Giovanna figliuola di Errico II re d' Inghillterra.
»	Tancredi..	1191	Si fu figliuolo illegittimo a Ruggiero fratello di Guglielmo II, che da' popoli venne gridato re di Sicilia.
»	Guglielmo III.....	1194	Tangredi, che ancor vivea, fece coronare re di Sicilia il figliuol suo, che avea nome Guglielmo. L' Imperatore Errico, marito di Costanza avendogli rotta guerra, gli tolse il regno, e menollo prigioniere insieme con la di lui madre Sibilia nell' Alemagna. Finito di vivere Errico, il governo andò in mano di Costanza, in cui ebbero fine i re della stirpe de' Normanni.
Svevi			SVEVI.
1197	Federico II	1250	A Costanza succedette il figlio Federico II che varie discordie sostenne con Papa Onorio III. Ruppe guerra a Gregorio, e al successore di lui Innocenzo IV.
»	Corrado....	1254	Fu di Federico figliuolo primogenito, il quale dopo un regno di tre anni da grave morbo colpito cessò di vivere.
»	Manfredi..	1265	Figlio illegittimo di Roberto: per cagione della morte di Corrado occupò il regno.
Angioini			ANGIOINI.
1266	Carlo I. Duca d'Angiò.	1285	Fu omai da Urbano IV invitato alla conquista del regno, del quale ricevè l' investitura da Clemente IV, con cui si formò il secondo Concordato contenente 25 articoli; come a lungo puossi vedere nella Lezione XIII di questo volume alla parte seconda. Dopo di ciò pugnò contro Manfredi, e l' uccise. Fatto prigione Corradino, fecegli troncare il

Principio del Regno	NOMI de' Re	Anno della morte o fine del regno	AVVENIMENTI MEMORABILI
			capo nella piazza del mercato di Napoli, quando si era di anni 17.
»	Carlo II....	»	Fu figlio a Carlo I; tenuto cattivo da Pietro d'Aragona, venne dipoi fatto libero. Intanto Papa Onorio IV emenatì avea vari Capitoli, che poco furono osservati da Carlo II.
»	Roberto...	1342	Duca di Calabria succedette al padre. Andati affatto in dissuso a' tempi di questo re i Capitoli di cui fecesi menzione, varie calamità avvennero in questi dominî.
»	Giovanna I	1382	Nacque da Carlo, figlio di Roberto.
»	Carlo III...	1386	Questi si fu Carlo di Durazzo, che da papa Urbano ebbe l'investitura del regno. Depose dal soglio regale la regina Giovanna; la quale fu dipoi crudelmente morta. Non andatogli a sangue l'adempimento delle promesse fatte ad Urbano, fu quindi cagione di gravi e calamitose dissensioni.
»	Ladislao..	1414	Fu da' popoli gridato re. Venne scomunicato da Papa Alessandro, il quale investì del regno Luigi II. Ma non andò guari che il regno fosse novellamente riconquistato da Ladislao, il quale lasciò erede
»	Giovanna II	1435	Sorella sua, la quale regnando fu fortemente turbata. Diede essa fine alla famiglia Angioina.
Aragonesi			ARAGONESI.
1442	Alfonso I..	1458	Di figliuoli priva la regina Giovanna II della stirpe Angioina, si adottò a figlio ed erede Alfonso V re d'Aragona; nata dipoi fra costui e la regina grave discordia, l'adozione fatta fu rivocata; ed istituì suo erede Luigi d'Angiò. Questi nell'anno 1433 tolse per moglie Margherita figliuola del duca di Savoja; il quale nell'anno seguente senza prole passò di vita; la cui morte fu seguita da quella di Giovanna, che ad erede si elesse Renato duca d'Angiò fratello carnale al re Luigi. In questo mentre, venuto pensiere ad Alfonso di riacquistare il regno, partissi da Messina, e tenne stretta d'assedio Gaeta, di cui in soccorso trovandosi i Genovesi, lo fe-

Principio del Regno	NOMI de' Re	Anno della morte o fine del regno	AVVENIMENTI MEMORABILI
			cero cattivo, e al Duca menaronlo di Milano. Intanto Isabella moglie e vicaria di Renato fu invitata a prendere invece del marito possesso del Regno. Alfonso fatto libero ruppe novellamente la guerra, e nell'anno 1442 riconquistò lo stato. Ebbe da Eugenio IV l'investitura: ed un concordato si conchiuse, in cui il re fu dichiarato feudatario della Chiesa.
1442	Ferdinando I......	1494	Ancorchè naturale figliuolo di Alfonso, fu nondimeno eletto erede e successore. Gli fu confermata l'investitura da Niccolò V. Un novello concordato si conchiuse tra il Sovrano ed Innocenzo VIII, con cui prima era stato ad oste.
»	Alfonso II.	1495	Dalle armi atterrito di Carlo VIII re di Francia, che all'occupazione del regno acconciavasi; immantinente rinunciò il reame al figliuol suo che avea nome Ferdinando; e a Messina ritiratosi in compagnia di Frati menò vita religiosa.
»	Ferdinando II....	1496	Come prima gli fu dal Padre ceduto lo stato; venne scacciato via da Carlo, che nell'anno 1495 pose vittorioso il piede in Napoli, donde allontanatosi dipoi, Ferdinando II novellamente ritornò; e messi in fuga i Francesi tutti, da re fecesi tenere.
»	Federico II.	1504	Succedette al nipote: essendo stato dal popolo salutato re, ricevè l'investitura da Alessandro VI. Dal regno fu scacciato da Luigi XII re di Francia, e da Ferdinando re di Spagna i quali partironsi il reame.
»	Ferdinando III...	1516	Gravi dissensioni fra queste due potentissime nazioni si levarono nell'anno medesimo a cagione de' confini del regno già diviso. In tal modo Ferdinando cogliendo il destro di scacciare totalmente i Francesi, si rendette solo padrone del regno.
Austriaci-Spagnuoli			AUSTRIACI-SPAGNUOLI.
»	Carlo V....	1558	Altro erede non lasciando di sè Ferdinando III detto il Cattolico, che la sola Giovanna, la quale avea per marito preso Filippo arciduca d'Austria; costei tenne del regno

Principio del Regno	NOMI de' Re	Anno della morte o fine del regno.	AVVENIMENTI MEMORABILI
			il governamento, finchè Carlo figliuol suo non pervenne in Ispagna, cui associò questo regno.
»	Filippo II.	1578	Fu ad oste con Paolo IV, ed ebbe a sostenere gravi disturbi; alla fine sua stabile sede fermò in Ispagna.
»	Filippo III.	1621	Sotto il costui regno gravi tumulti e disordini ebber luogo, di che fu cagione la mancanza non meno de' viveri, che l'abolita moneta così nominata *zannetta*.
»	Filippo IV.	1665	Nell'aprile degli anni suoi succedette al padre: diede costui in mano de' vicerè il governo del regno, di cui gli affari furono male andati; in questo varie contese avvennero con la Santa Sede per non essersi accettati alcuni Canoni del Tridentino, e di diverse Bolle emanate da' Sommi Pontefici.
»	Carlo II....	1700	. . . .
»	Filippo V.	»	. . . .
Austriaci	Carlo VI... Imperatore		AUSTRIACI.
1700	d'Austria.	1735	Filippo duca d'Angiò fu da Carlo II (privo di figli) erede e successore dichiarato. Tostocchè di Carlo II avverossi la morte, immantinente Carlo VI arciduca d'Austria, come più prossimo parente, e per altre ragioni, pretese l'eredità. Sicchè fiera guerra levatasi da ambe le parti, dopo breve tempo rimase conchiusa la pace: fermossi in Utrecht nel 1713, che a Filippo rimanessero la Spagna e le Indie: al Duca di Savoja si desse la Sicilia: a Carlo VI Imperatore si lasciasse il Ducato di Milano e il regno di Napoli, che fu in potere di costui fino all'anno 1735. In lui terminò la famiglia d'Austria.
Ispano-Borboni			ISPANO-BORBONI.
1735	Carlo III..	1759	Poichè i Tedeschi regnato aveano per lo spazio di anni 27, l'infante di Spagna Carlo III vantando diritto sopra il regno di Napoli, come quegli che figliuolo si era a Filippo, eletto erede da Carlo II, ruppe a costoro aperta guerra, e dopo averli vinti, scac-

Principio del Regno	NOMI de' Re	Anno della morte o fine del regno	AVVENIMENTI MEMORABILI
			cìolli totalmente dal regno. Allora si pensò di porre fine alle tante dissensioni, che esistevano fra il nostro regno e la Santa Sede. Difatti un Concordato ebbe luogo nell'anno 1741 fra Carlo Borbone ed il Pontefice Benedetto XIV, in cui si fissarono i limiti sì dell'uno, che dell'altro potere. Questo Sovrano tenne il governo del regno finchè non recossi a governare la Spagna, attesa la morte del fratello Ferdinando VI, lasciando successore al regno di Napoli Ferdinando IV suo figliuolo terzogenito: il che avvenne nell'anno 1759.
1750	Ferdinando IV...	»	
Francesi			OCCUPAZIONE MILITARE.
1086	Giuseppe Bonaparte.	»	Napoleone Bonaparte, avendo inviato il fratello Giuseppe all'occupazione del regno di Napoli, Ferdinando ritirossi in Sicilia. Quindi Giuseppe lo governò da Luogotenente, e dipoi da Re, finchè non venne eletto re della Spagna e delle Indie. E allora fu che creossi re il Generale Gioacchino Murat, cognato di Napoleone, il quale dal regno espulso, da Sicilia ritornò Ferdinaudo nell'anno 1815, e prese novellamente il governo col nome di Ferdinando I.
1808	Gioacchino Murat..	1815	
			RESTAURAZIONE DELLA MONARCHIA.
»	Ferdinando I.....	1825	Sotto il regno di questo Sovrano si formò nel 1818 un concordato con Pio VII, contenente 35 articoli, il quale costituisce l'attuale diritto in vigore.
»	Francesco I.	1831	Succedette al padre: regnò pacificamente per sei anni.
1831	FERDINANDO II....		A Francesco I succedette il suo primogenito FERDINANDO II, di anni 21, distinto per pietà, per giustizia, e pel corredo di esimie virtù. Facciamo voti all'Altissimo, che conceda lunga e tranquilla serie di anni.

QUADRO III.

TAVOLA CRONOLOGICA

De' Re di Sicilia da' Normanni fino a FERDINANDO II *felicemente regnante ; e particolarmente di quei che la governarono divisa dal Regno di Napoli.*

Principio del Regno	NOMI de' Re	Anno della morte o fine del regno	AVVENIMENTI MEMORABILI
Normanni			NORMANNI.
	Ruggiero I.	1105	Era già gran tempo, che la fertile e nobile isola di Sicilia gemea sotto il giogo de' Saraceni maomettani, che nemici s'eraoo di nostra cattolica fede. Me non andò guari che il valoroso Ruggiero il Normanno, cogliendo il destro, soggiogò tutte le principali città, e libera fatta dalle mani di quella barbara gente, le diè la forma di Monarchia. Allora fu, che la Sede Romaoa, ricuperate quelle Chiese, che prima erano soggette al Patriarca di Costantinopoli, Urbano II nell'aono 1098 con esempio di generosità e di gratitudine, creò non pure Ruggiero, ma aoche tutt'i suoi legittimi eredi e successori, legati nati delle Sede Romaoa per le Chiese tutte di Sicilia.
»	Boemondo.	1111	
»	Ruggiero II.	1154	
1151	Guglielmo I	1165	Vedi la tavola Cronologica de' re di Napoli. Quadro III.
»	Ruggiero III	»	
1166	Guglielmo II	1189	
	Tencredi...		
	Guglielmo III.....		
Svevi 1197	Federico II.	1250	SVEVI.
»	Corrado...	1254	
»	Manfredi..	1265	
Angioini 1266	Carlo I. d' Angiò...	1285	ANGIOINI.

Principio del Regno	NOMI de' Re	Anno della morte o fine del regno	AVVENIMENTI MEMORABILI
Aragonesi			ARAGONESI. *Cose particolari della Sicilia divisa dal regno di Napoli.*
1282	Pietro I. d'Aragona		Corse al di là un secolo, che i due reami di Napoli e Sicilia si governavano dal medesimo monarca. Venne tempo però che ostile conquista l'ebbe a dividere. Infatti nel mentre che regnava Carlo I d'Angiò, venne pensiere a Pietro d'Aragona di conquistare il regno di Sicilia, come quello che a Costanza di lui moglie s'apparteneva, unico superstite rampollo della stirpe Sveva. Costui, facendo le viste di voler pugnare i Saraceni dell'Africa, spedì colà molte flotte ben armate. Ma appena la nuova gli pervenne, che i Francesi tutti erano morti in quel tanto rinomato Vespro Siciliano, eseguito per operazione di Giovanni di Procida, recossi colle truppe a Sicilia, ove ad alta voce fu da tutti gridato re, e indi a poco fu coronato dal Vescovo di Cefalù. Dovendo egli omai partire per Aragona, volle che i Siciliani giurassero di riconoscere per legittimo successore, erede, e futuro loro re Giacomo figliuol suo.
»	Giacomo...	1291	Fiera guerra si levò fra Carlo d'Angiò e Giacomo re di Sicilia, la quale, da ambe le parti valorosamente sostenuta, alla fine si conchiuse la pace. Tolto a'mortali Alfonso re d'Aragona, recossi Giacomo a governare quel regno, lasciando da luogotenente il Fratello suo Federico.
1296	Federico II.	1337	Nella già formata pace, chiedevasi, che il regno di Sicilia si avesse a restituire a Carlo d'Angiò. A tal uopo i Siciliani dopo qualche tempo ad alta voce salutarono re e Sovrano Federico, il quale fu dipoi solennemente coronato. Non andò guari che ebbe a sostenere fiera guerra non solo con Carlo re di Napoli, ma benanche col fratello suo Giacomo.
»	Pietro II. di Aragona...	1342	Succedette al Padre, e dopo un breve regno passò di vita, lasciando erede e successore del regno Ludovico figliuol suo ancor fanciullo sotto il governo dello zio.
»	Ludovico..	1355	Di età assai tenera montò sul regal trono, sotto la balìa (come si è detto) dello zio,

Principio del Regno	NOMI de' Re	Anno della morte o fine del regno	AVVENIMENTI MEMORABILI
			Fu indi gravemente turbato e da intestine e da straniere turbolenze. Si morì di anni 17 nel duodecimo di suo regno.
»	Federico III	1377	Si fu fratello e Ludovico, che non lasciò legittima prole. Da tutti venne acclamato re; a la sorella sua (sebbene Badessa del Monastero di S. Chiara) fu eletta Vicaria del regno. Buone parte dei sudditi gli si fecero ribelli; e per lor re gridarono Luigi, di Napoli, da cui furono occupate molte principali e cospicue città. Alla fine gli venne fatto abbattere i ribelli, e riacquistare le perdute Città.
»	Maria e Martino I.	1409	Non lasciando l'estinto re alcun erede di maschile prole, gli succedette la figliuola sua che avea nome Maria, la quale ebbe per marito Martino il Giovane d'Aragona. Costei ricevè la corona del regno una col suo sposo Martino, il quale a cagione della morte del fratello Giovanni re d'Aragona andò a prendere possesso di quel regno. Restò reggente la regina Maria, che venendo a morte lasciò erede lo zio Martino il vecchio, come il più a lei vicino per parentela. Questi cedè il diritto del regno al figlio, che di già lo era tale riconosciuto da'Siciliani. Steto vedovo Martino il Giovane per qualche tempo, alla fine fermò andare a seconde nozze, e sposò Bianca figliuola terzogenita a Carlo re di Napoli. Lasciatasi da questo la spoglia mortale, ereditò il reame il padre suo.
»	Martino II.	1410	Martino il vecchio, il quale fu di parere che si dasse in mano della regina Bianca il governo del regno.
»	Ferdinando di Castiglia	1415	Appena finito di vivere Martino il vecchio senza eredi, si pensò dargli un successore. A tal uopo, riunita l'assemblea, elessero Ferdinando di Castiglie per re d'Aragona, e in conseguenza di Sicilia. Permise questi che la regina Bianca continuasse a fare da Vicaria sotto la direzione de' suoi inviati, che doveano prendere possesso in nome del Re d'Aragona.
1416	Alfonso I. d'Aragona.	1458	Persuaso Alfonso I che il testamento della regina Giovanna II di Napoli, col quale lasciava erede Renato d'Angiò non fosse di libera volontà della medesima, si apparec-

Principio del Regno	NOMI d' Re	Anno della morte o fine del regno	AVVENIMENTI MEMORABILI
			chiò a muover guerra a Renato che governava il regno di Napoli. Di fatti, partitosi da Messina, dopo qualche tempo di fiera pugna, che con pari evento si sosteneva da ambe le parti, gli venne fatto di prendere la città di Napoli, e così resosi padrone del regno, Renato con la sua famiglia si fuggì. Allora fu che questi due regni si videro di nuovo governati dal medesimo potere, formando un sol regno.
1442	Ferdinando I......	1494	
»	Alfonso II.	1495	
»	Ferdinando II.....	1496	
»	Ferdinando III.....	1516	
Austriaci spagnuoli			
»	Carlo V....	1558	
»	Filippo II.	1578	
»	Filippo III.	1621	AUSTRIACI, SPAGNUOLI — Vedi il Quadro III.
»	Filippo IV.	1663	
»	Carlo II...	1700	
»	Filippo V.	»	
Austriaci			
1700	Carlo VI. imperatore d'Austria.	1735	AUSTRIACI
Ispano-Borboni			
1735	Carlo III.	1759	ISPANI-BORBONI
1759	Ferdinando IV......	»	
1806	Ferdinando III......	1815	Sì tosto, che i Francesi occuparono il regno di Napoli, Ferdinando ritirossi in Sicilia, che da lui fu governata fino all'anno 1815. Restauratasi la monarchia, di bel nuovo si riunirono questi due reami e dal medesimo monarca vennero governati sotto il nome di Ferdinando I.
1825	Francesco I	1831	Vedi il Quadro III.
»	Ferdinando II......		

Fine del primo Volume.

INDICE

LIBRO ISAGOGICO — PARTE I.

SULLE LEGGI ECCLESIASTICHE IN GENERALE.

LIBRO I. — PARTE II.

SULLE DIVERSE COLLEZIONI DEL DIRITTO CANONICO.

APPENDICE.

CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE

Napoli 30 Aprile 1856.

Vista la domanda del tipografo Saverio Giordano, con la quale ha chiesto di porre a stampa l'opera del Consultore di Stato Monsignor Salzano, intitolata: *Lezioni di Diritto Canonico pubblico e privato ecc.*

Visto il parere del Regio Revisore Sig. D. Girolamo d'Alessandro.

Si permette che la suindicata opera si ristampi, però non si pubblichi senza un secondo permesso che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto esser l'impressione uniforme all'originale approvato.

Il Consultore di Stato Presid. provv.
CAPOMAZZA.
Il Segretario Generale
GIUSEPPE PIETROCOLA.

COMMISSIONE ARCIVESCOVILE PER LA REVISIONE DE' LIBRI.

Die 25. Aprilis 1856.
Nihil obstat.
HIERONYMUS AB ALEXANDRO
Censor Theologus.

Se ne permetta la ristampa per permettersene in seguito la pubblicazione.
Napoli 21 Aprile 1856.
Pel Deputato
LEOPOLDO RUGGIERO
Segretario.